

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 28

mercoledì, 09 luglio 2025

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SUPPLEMENTI	10
SEZIONE I	11
CONSIGLIO REGIONALE	
- Deliberazioni	12
DELIBERAZIONE 25 giugno 2025, n. 46	
Sviluppo Toscana S.p.a. Nomina del Collegio sindacale.	
.....	12
CONSIGLIO REGIONALE	
- Mozioni	15
MOZIONE APPROVATA IN COMMISSIONE 26 giugno 2025, n. 1962	
Approvata nella seduta di Quinta Commissione n. 151 del 26	
giugno 2025 in merito alla promozione della lettura e della dif-	
fusione di libri e riviste nei territori di Toscana Diffusa.	
.....	15
MOZIONE 25 giugno 2025, n. 2044	
In merito al riconoscimento della fibromialgia come malattia	
cronica e invalidante ed al conseguente inserimento nei livelli	
essenziali di assistenza (LEA).	
.....	17
MOZIONE 25 giugno 2025, n. 2045	
In merito alle prospettive di miglioramento della presa in carico	
dei pazienti affetti da vitiligine.	
.....	19
MOZIONE 25 giugno 2025, n. 2046	
In merito all'istituzione del titolo di "Capitale toscana dell'arte	
contemporanea".	
.....	22
MOZIONE 25 giugno 2025, n. 2047	
In merito alla formazione della figura professionale dell'assi-	
stente all'autonomia e alla comunicazione.	
.....	25
MOZIONE 25 giugno 2025, n. 2048	
In merito alle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicu-	
rezza (REMS) toscane.	
.....	27

MOZIONE 25 giugno 2025, n. 2053	
Aggiornamento del Percorso Diagnostico Terapeutico Assisten-	
ziale (PDTA) sul diabete in Regione Toscana con l'inclusione	
del test NT-proBNP.	
.....	29
MOZIONE 25 giugno 2025, n. 2057	
In merito all'istituzione di un Osservatorio regionale sulla di-	
sinformazione in Toscana.	
.....	31
MOZIONE 25 giugno 2025, n. 2070	
Per l'estensione e l'ottimizzazione dei percorsi di screening ge-	
netico e follow-up per le donne portatrici di mutazioni nei geni	
BRCA1 e BRCA2.	
.....	33
MOZIONE 25 giugno 2025, n. 2084	
In merito all'attivazione di misure straordinarie per garantire	
la continuità dell'assistenza primaria nelle aree caratterizzate	
da carenza di medici di medicina generale.	
.....	35
MOZIONE 25 giugno 2025, n. 2092	
Proposta di apertura di un centro per la selezione e la multi-	
plicazione della linea femminile delle tre razze autoctone del	
Vitellone Bianco: la Chianina, la Romagnola e la Marchigiana.	
.....	37
MOZIONE 25 giugno 2025, n. 2103	
In merito al progetto di raddoppio della linea ferroviaria Diret-	
tissima Firenze-Roma nel tratto tra Rovezzano e Figline Val-	
darno.	
.....	39
MOZIONE 25 giugno 2025, n. 2130	
In merito alla necessità di garantire un adeguato sostegno alla	
Fondazione Biotecnopolo di Siena ai fini della piena attuazione	
delle sue finalità strategiche.	
.....	42
MOZIONE 25 giugno 2025, n. 2147	
In merito al declassamento del Teatro della Toscana ed alla sal-	
vaguardia del suo ruolo culturale nel sistema teatrale nazionale.	
.....	45
MOZIONE 25 giugno 2025, n. 2148	
In merito alla messa in sicurezza della strada statale 68 nel	
Comune di Volterra ed alla necessità di accelerare gli interventi	
risolutivi per garantirne la stabilità e la continuità viaria.	
.....	47
CONSIGLIO REGIONALE	
- Risoluzioni	49
RISOLUZIONE 25 giugno 2025, n. 413	
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della liber-	
tà personale. Relazione sull'attività svolta e i risultati raggiunti	
nell'anno 2024, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 69/2009.	
.....	49

CONSIGLIO REGIONALE

- Ordini del giorno	51
-------------------------------	----

ORDINE DEL GIORNO 25 giugno 2025, n. 1443

Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 25 giugno 2025, collegato alla risoluzione 25 giugno 2025, n. 413 (Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Relazione sull'attività svolta e i risultati raggiunti nell'anno 2024, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 69/2009). In merito ai corsi professionali per detenuti come strumenti di reinserimento nella società.

.	51
-----------	----

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

- Decreti	53
---------------------	----

1 luglio 2025, n. 2

Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale. Comitato di gestione. Designazione di un componente.

.	53
-----------	----

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Decreti	57
---------------------	----

DECRETO 1 luglio 2025, n. 106

Art. 42 L.R. 24 dicembre 2024 n.58 - Modifica Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Aulla, ex art. 42 L.R. 3 luglio 2023 nr. 25, per interventi di ricostruzione e riqualificazione.

.	57
-----------	----

DECRETO 1 luglio 2025, n. 107

Comitato regionale dei consumatori e degli utenti. Adeguamento composizione.

.	70
-----------	----

DECRETO 1 luglio 2025, n. 108

Commissione regionale per il paesaggio. Ricostituzione.

.	73
-----------	----

DECRETO 1 luglio 2025, n. 109

Coordinamento ex articolo 11 Dlgs 105/2015. Sostituzione.

.	77
-----------	----

DECRETO 1 luglio 2025, n. 110

Approvazione Atto Integrativo all'Accordo di Programma approvato con D.P.G.R. n. 128/2021 tra Regione Toscana e Comune di Lucca per la "realizzazione di lotti stradali funzionali dell'Asse sub urbano di Lucca e più precisamente del tratto stradale da via dell'Acquacalda a via S.S. Annunziata, in frazione S. Pietro a Vico, e da via Vecchia Pesciatina a viale Castracani in località Arancio".

.	80
-----------	----

DECRETO 1 luglio 2025, n. 111

Comitato misto paritetico di reciproca consultazione di cui all'articolo 322, comma 1, del D.lgs. 66/2010. Sostituzione componenti.

.	90
-----------	----

DECRETO 1 luglio 2025, n. 112 Osservatorio regionale per le rievocazioni storiche della Toscana. Sostituzione componente.	93
DECRETO 1 luglio 2025, n. 113 Approvazione Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Minucciano per l'intervento "realizzazione del collegamento fra la strada regionale 445 con le strade provinciali SP51 e SP59, nel Comune di Minucciano".	96
DECRETO 2 luglio 2025, n. 115 Consiglio della CCIAA di Firenze - Adempimenti in esecuzione della sentenza n. 754/2025 del TAR Toscana - nomina del componente in rappresentanza del settore Agricoltura.	117
DECRETO 2 luglio 2025, n. 116 Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze. Sostituzione nel Consiglio camerale del componente in rappresentanza del settore Cooperazione".	120
DECRETO 2 luglio 2025, n. 117 Comitato regionale di cui all'articolo 11 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 4 aprile 2024. Sostituzione componente.	122
DECRETO 2 luglio 2025, n. 118 ATC n. 4 "Firenze Nord - Prato". Sostituzione membro del Comitato di gestione.	125
DECRETO 2 luglio 2025, n. 119 Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Signa per la realizzazione di strada di circonvallazione del capoluogo in lotti funzionali. Delega a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza convocata per il giorno 3 luglio 2025.	128
DECRETO 2 luglio 2025, n. 120 Approvazione Atto Integrativo all'Accordo di Programma approvato con D.P.G.R. n. 109/2022 tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Fucecchio e Comune di San Miniato per "Intervento di adeguamento e messa in sicurezza della SRT 436 dalla località San Pierino in Comune di Fucecchio all'intersezione con via Marconi in Comune di San Miniato con annessa realizzazione di pista ciclopedonale - II° stralcio funzionale".	130
DECRETO 4 luglio 2025, n. 121 "Fondazione Museo Igor Mitoraj". Delega a partecipare all'assemblea convocata per il giorno 8 luglio 2025.	139

GIUNTA REGIONALE

- Deliberazioni 142

DELIBERAZIONE 30 giugno 2025, n. 898

D.G.R. n. 1418 del 25.11.2024 Piano Operativo di Reinvestimento delle risorse del L.O.D.E. di Massa Carrara relative agli anni 2014-2018 Rettifica Elenco degli Interventi.

. 142

CONSIGLIO REGIONALE - UFFICIO DI PRESIDENZA

- Deliberazioni 147

DELIBERAZIONE 22 maggio 2025, n. 89

Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) e legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale) concessione marchi, sale istituzionali e servizi tipografici.

. 147

DELIBERAZIONE 22 maggio 2025, n. 90

Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) concessione contributi.

. 152

DELIBERAZIONE 11 giugno 2025, n. 100

Linee di indirizzo per la formulazione dell'Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ad istituzioni sociali private per la realizzazione di progettualità finalizzate al sostegno del benessere psico-fisico dei pazienti oncologici - art. 5 L.r. 10/2025.

. 162

DELIBERAZIONE 11 giugno 2025, n. 104

Iniziativa diretta del Consiglio regionale nell'ambito degli interventi finalizzati al contrasto di ogni forma di violenza contro le donne ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 10/2025.

. 170

GIUNTA REGIONALE

- Dirigenza-Decreti 173

Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore VIA

DECRETO 27 giugno 2025, n. 14108 - certificato il 30 giugno 2025

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità a VIA relativa al "Nuovo impianto per la produzione di energia elettrica e termica dal syngas proveniente dal trattamento di rifiuti plastici mediante il processo di dissociazione molecolare", Comune di Piombino (LI). Proponente: GET ENERGY PIOMBINO S.r.l. Provvedimento conclusivo.

. 173

<p>DECRETO 27 giugno 2025, n. 14118 - certificato il 30 giugno 2025 Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità relativa alla modifica sostanziale di un impianto recupero rifiuti non pericolosi situato in Via Salanetti nel Comune di Capannori (LU). Proponente: Relife Recycling S.r.l. - Provvedimento Conclusivo.</p> <p>.....</p>	184
<p>DECRETO 27 giugno 2025, n. 14162 - certificato il 30 giugno 2025 Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità a VIA relativa al progetto di impianto fotovoltaico denominato "GR GROSSETO", della potenza di circa 18,12 MWp, con sistema di accumulo della potenza di circa 17,3 MW e relative opere di connessione, nel Comune di Grosseto. Proponente: Grenergy Rinnovabili 18 S.r.l. - Provvedimento conclusivo.</p> <p>.....</p>	201
<p>DECRETO 1 luglio 2025, n. 14272 D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di interventi nella cassa di espansione di Castelnuovo, nel Comune di Prato, e nell'area protetta Stagni di Focognano, nei Comuni di Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino (FI). Proponente: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Provvedimento conclusivo.</p> <p>.....</p>	216
<p>DECRETO 30 giugno 2025, n. 14291 - certificato il 1 luglio 2025 Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Signa (FI), lungo i Fiumi Arno e Bisenzio e sul reticolo minore afferente, nel Comune di Signa (FI); proponente: Settore regionale Genio Civile Valdarno Centrale. Provvedimento conclusivo.</p> <p>.....</p>	241
<p>Direzione Organizzazione, Personale, Gestione e Sicurezza Sedi di Lavoro</p> <p>DECRETO 4 luglio 2025, n. 14589 - certificato il 4 luglio 2025 Parziali revisioni al piano assunzioni anno 2024 ex deliberazione di Giunta regionale n. 80/2024 ed al piano assunzioni anno 2025 ex deliberazione di Giunta regionale n. 47/2025.</p> <p>.....</p>	276
<p>Direzione Generale della Giunta Regionale</p> <p>DECRETO 4 luglio 2025, n. 14683 - certificato il 4 luglio 2025 Dirigente dipendente dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest: presa d'atto attivazione comando presso la Regione Toscana e contestuale conferimento dell'incarico di responsabile del Settore "Assistenza farmaceutica e dispositivi" della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale.</p> <p>.....</p>	279
<p>DIREZIONI E UFFICI REGIONALI</p> <p>- Comunicati</p> <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	285

"Intervento cod. DODS2023GR0001 - Consolidamento argine in destra del fiume Ombrone tra Via De' Barberi e la Strada Provinciale n. 154 esclusi i tratti già eseguiti e dalla Strada Provinciale n. 154 alla linea Ferroviaria Grosseto-Roma" Avviso di convocazione di conferenza dei servizi simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 bis comma 7 della Legge 241/90 e s.m.i. per l'approvazione del progetto esecutivo, dichiarazione di pubblica utilità , variante urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.	285
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche. Promozione. Sostegno agli Investimenti delle Imprese Agricole e Agroalimentari	
Avviso di indizione della riunione di pubblico accertamento per la modifica del disciplinare della Denominazione di Origine Protetta "Miele della Lunigiana".	287
Avviso di indizione della riunione di pubblico accertamento per la modifica del disciplinare della Denominazione di Origine Protetta dell'olio extra vergine di oliva "Lucca".	288
ALTRI ENTI	289
AUTORITA' IDRICA TOSCANA	
AVVISO EX ART. 34 L.R.65/2014 PER VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO MEDIANTE APPROVAZIONE PROGETTO. PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DENOMINATO "DISMISSIONE DEPURATORE CASTELNUOVO D'ELSA" NEL COMUNE DI CASTELFIORENTINO.	289
AVVISO EX ART. 34 L.R.65/2014 PER VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO MEDIANTE APPROVAZIONE PROGETTO. PROGETTO DEFINITIVO DENOMINATO "ADEGUAMENTO DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ESISTENTI NEL COMUNE DI VAGLI DI SOTTO".	291
CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	
"Adeguatezza argine destro del t. Bure, in loc. Spedalino (Comune di Agliana), per lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di manutenzione". Id GLP 1082 - Tit. 13_1_1105. AVVISO DI PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA.	293
AUTORITA' PORTUALE REGIONALE	
AVVISO DI PUBBLICAZIONE ISTANZE RINNOVO CONCESSIONI DEMANIALI PORTO DI VIAREGGIO.	295
ENTE PARCO ALPI APUANE	
AVVISO DI RILASCIO PRONUNCIA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DA PARTE DEL PARCO ALPI APUANE.	298

SEZIONE II	299
ATTI DEGLI ENTI LOCALI	
- Decreti	300
COMUNE DI VAIANO (Prato)	
DECRETO 30 giugno 2025, n. 4	
OPERE IN CARPENTERIA METALLICA A COMPLETA-	
MENTO DEI LAVORI DI CONNESSIONE DI RETE CICLA-	
BILE ESISTENTE NEL TRATTO VAIANO-PRATO ED ESTEN-	
SIONE ALL'ABITATO IN LOCALITÀ CAMINO E LA BRI-	
GLIA CON REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMEN-	
TO SUL TORRENTE BISENZIO NUOVA PROROGA OC-	
CUPAZIONE TEMPORANEA AREE NECESSARIE ALL'E-	
SECUZIONE DEI LAVORI.	
.....	300
ATTI DEGLI ENTI LOCALI	
- Avvisi	303
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA	
Indizione Conferenza di Servizi Decisoria ex art. 14 della L. 7 ago-	
sto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alla variante paesag-	
gistica e contestuale variante al Regolamento Urbanistico vi-	
gente e adeguamento del PO approvato, del progetto autoriz-	
zato con Conferenza di Servizi conclusa con Determinazione	
Dirigenziale n. 798 del 19/07/2023 dell'intervento denomina-	
to "ISTITUTO TECNICO AGRARIO BRANCOLI BUSDRAGHI DI LUCCA - REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA	
SCOLASTICA- Finanziato dall'Unione Europea - Next Genera-	
tion EU M4C11I33 - CUP: E65E22000080007 - Via Giovanni	
Gallesi - 55100 Mutigliano, Lucca (LU).	
.....	303
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MASSA CARRARA	
VALORI AGRICOLI MEDI PER TIPO DI COLTURA DEI TERRENI	
NELLE SINGOLE REGIONI AGRARIE DELLA PROVIN-	
CIA DI MASSA-CARRARA.	
.....	304
COMUNE DI AREZZO	
Variante al piano operativo per l'individuazione di un'area di trasfor-	
mazione a destinazione residenziale in viale Giotto, adottata	
con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 27 marzo	
2025. Accertamento della mancata presentazione di osservazio-	
ni e pubblicazione dell'avviso nel BURT.	
.....	306
COMUNE DI VOLTERRA (Pisa)	
REALIZZAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA PER SOSTA TEM-	
PORANEA AI FINI TURISTICI E ALLA VALORIZZAZIO-	
NE DEL TURISMO ALL'ARIA APERTA IN LOC. "I CAP-	
PUCCINI" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -	
ADOZIONE VARIANTE AL PIANO OPERATIVO AI SEN-	
SI DELL'ART. 19 DEL D.P.R. N. 327/2001 E DELL'ART. 34	
DELLA L.R. N.65/2014 EFFICACIA.	
.....	307

SUPPLEMENTI**Supplemento n. 160 al B.U. n. 28 del 09/07/2025****GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni****REGIONE TOSCANA - Giunta Regionale**

DELIBERAZIONE del 16 giugno 2025, n. 795

Approvazione budget 2025/27 dell'Azienda DSU.**Supplemento n. 161 al B.U. n. 28 del 09/07/2025****GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni**

DELIBERAZIONE del 30 giugno 2025, n. 866

Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011.

DELIBERAZIONE del 30 giugno 2025, n. 867

Variazione al Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011.

DELIBERAZIONE del 30 giugno 2025, n. 868

Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011.

SEZIONE

I



Consiglio regionale della Toscana

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 25 GIUGNO 2025.

Presidenza del Vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli.

Deliberazione 25 giugno 2025, n. 46:

Sviluppo Toscana S.p.a.. Nomina del Collegio sindacale.

Il Consiglio regionale

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

Vista la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025 approvata con deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2024, n. 100, e, in particolare, i punti n. 5 "Indirizzi agli Enti dipendenti e alle Società partecipate" e n. 6 "Piano di razionalizzazione delle Società partecipate" della Regione Toscana, nei quali è compresa la società in house providing Sviluppo Toscana S.p.a., di seguito denominata "Società";

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251 (Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120) e, in particolare:

- a) l'articolo 2, comma 1, il quale prevede che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo;
- b) l'articolo 2, comma 5, il quale prevede che la quota di cui al comma 1 dell'articolo stesso si applichi anche ai sindaci supplenti, in modo tale che, ove nel corso del mandato vengano a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrino i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa) e, in particolare, l'articolo 6, comma 6, il quale, con riferimento al Collegio sindacale della Società, stabilisce che sia nominato dal Consiglio regionale e sia composto da tre membri effettivi e due supplenti, in modo tale che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell'articolo 51, comma 2, dello Statuto regionale;

Visto lo statuto della Società e, in particolare:

- a) l'articolo 9, comma 1, il quale prevede, in conformità all'articolo 6 della l.r. 28/2008, che il Collegio sindacale sia composto da tre membri effettivi e due membri supplenti nominati dal Consiglio regionale;
- b) l'articolo 9, comma 4, il quale stabilisce che i componenti del Collegio sindacale siano nominati nel rispetto del d.p.r. 251/2012;
- c) l'articolo 15, il quale rinvia, per tutto quanto non espressamente previsto dallo statuto stesso, alle vigenti norme di legge.

Visto l'articolo 2399 del codice civile il quale disciplina le cause di ineleggibilità e di decadenza dei sindaci delle società;

Visto l'articolo 2400, comma secondo, del codice civile il quale dispone che i sindaci restino in carica per tre esercizi e scadano alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;

Visto l'articolo 11, comma 15, del d.lgs. 175/2016, il quale prevede che agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applichi il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444;

Vista la nota del Settore "Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico" della Direzione "Attività produttive", prot. n. 5144/2.12 del 9 aprile 2025, con la quale si comunica che, con l'approvazione del bilancio 2024 della Società, scadrà il mandato dei componenti del Collegio sindacale nominati con deliberazione del Consiglio

regionale 18 gennaio 2023, n. 2, i quali hanno svolto le proprie funzioni in occasione dell'approvazione dei bilanci 2022, 2023 e della valutazione del bilancio 2024;

Preso atto che il Collegio sindacale della Società scade alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina di tre componenti effettivi e due componenti supplenti del Collegio sindacale della Società per consentire il rinnovo dell'organo di cui trattasi;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera c), il quale stabilisce che le nomine e designazioni spettanti alla Regione Toscana negli organi di controllo contabile ed amministrativo di enti e organismi pubblici e privati siano di competenza del Consiglio regionale;
- l'articolo 5 bis, il quale istituisce, presso il Consiglio regionale, l'elenco regionale dei revisori legali, il quale ha validità per tutte le nomine e designazioni relative a incarichi di revisore unico e di componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti;
- l'articolo 7, comma 8, il quale prevede che il Consiglio regionale deliberi le nomine e le designazioni di propria competenza sulla base delle proposte presentate dai presidenti dei gruppi consiliari, da ciascun consigliere e dalla Giunta regionale;
- l'articolo 7, comma 8 bis, lettera b), il quale prevede che i soggetti di cui al comma 8 individuino i revisori unici, i componenti dei collegi sindacali e dei revisori dei conti in modo autonomo, oppure nell'ambito degli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5 bis;
- l'articolo 9, comma 2, il quale prevede che i candidati agli incarichi di revisore dei conti o di membro di collegio sindacale con funzioni anche di revisione dei conti devono essere iscritti nel registro dei revisori legali;
- gli articoli 10, 11, 12 e 13 relativi alla disciplina delle cause di esclusione, incompatibilità, conflitto di interesse e limitazioni per l'esercizio degli incarichi;
- l'articolo 19 in ordine alla rappresentanza di genere negli atti di nomina o designazione di competenza del Consiglio regionale e degli organi di governo;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 21 ottobre 2021, n. 107 (Istituzione dell'elenco regionale dei revisori legali per le nomine e le designazioni disciplinate dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione"), con la quale sono disciplinate le modalità di istituzione e gestione dell'elenco regionale dei revisori legali;

Visto l'elenco regionale dei revisori legali di cui all'articolo 5 bis della l.r. 5/2008;

Viste le seguenti proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008:

- Genalti Marco;
- Materazzi Silvano;
- Spigai Paola;
- Comucci Leonardo;
- Bellomo Valentina.

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati);

Verificata l'iscrizione dei candidati nel Registro dei revisori legali, ai sensi dell'articolo 1 del d.m. economia e finanze n. 144/2012;

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8 della legge stessa, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Visto il parere espresso in data 17 giugno 2025, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Seconda Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale la nomina dei seguenti componenti del Collegio sindacale della Società, nel rispetto dell'articolo 2 del d.p.r. 251/2012 e dell'articolo 51, comma 2, dello Statuto regionale:

- Genalti Marco, componente effettivo, con funzione di presidente,
- Spigai Paola, componente effettivo,
- Comucci Leonardo, componente effettivo,
- Materazzi Silvano, componente supplente;
- Bellomo Valentina, componente supplente.

Ritenuto, pertanto, di nominare i seguenti componenti del Collegio sindacale della Società, i quali, dalla documentazione presentata, risultano essere in possesso dei requisiti, nonché della competenza ed esperienza professionale richiesti dalla natura dell'incarico:

- Genalti Marco, componente effettivo, con funzione di presidente,
- Spigai Paola, componente effettivo,
- Comucci Leonardo, componente effettivo,
- Materazzi Silvano, componente supplente;
- Bellomo Valentina, componente supplente.

Preso atto delle dichiarazioni sostitutive rese dal signor Genalti Marco, dal signor Materazzi Silvano, dalla signora Spigai Paola, dal signor Comucci Leonardo e dalla signora Bellomo Valentina, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con le quali gli stessi, oltre ad indicare la disponibilità ad accettare l'incarico, attestano il possesso dei requisiti richiesti e l'assenza di cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008 e di cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile;

Rilevato dalla documentazione presentata che il signor Genalti Marco, il signor Materazzi Silvano, la signora Spigai Paola, il signor Comucci Leonardo e la signora Bellomo Valentina sono in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Delibera

1. di nominare i seguenti componenti del Collegio sindacale di Sviluppo Toscana S.p.a.:
 - Genalti Marco, componente effettivo, con funzione di presidente;
 - Spigai Paola, componente effettivo;
 - Comucci Leonardo, componente effettivo;
 - Materazzi Silvano, componente supplente;
 - Bellomo Valentina, componente supplente.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Quinta Commissione
Istruzione, formazione, beni e attività culturali

MOZIONE N.: 1962 approvata nella seduta di Quinta Commissione n. 151 del 26 giugno 2025

OGGETTO: in merito alla promozione della lettura e della diffusione di libri e riviste nei territori di Toscana Diffusa.

La Quinta Commissione Consiliare

Visto

- l'ordine del giorno n. 1335 collegato alla proposta di legge n. 274 " Valorizzazione della Toscana diffusa" - Promozione autori Toscana Diffusa;

evidenziato

- che la Regione Toscana tutela e riconosce il valore delle edicole, delle librerie e di altri luoghi e strumenti di diffusione della cultura, dell'informazione, del sapere;
- che occorre mettere in campo misure che mirino a incoraggiare l'ampliamento e l'apertura di edicole e librerie, che rappresentano non solo un'attività imprenditoriale ma anche un elemento di coesione sociale, un pilastro della tenuta e dello sviluppo della vita democratica, nonché uno strumento di valorizzazione delle espressioni culturali del territorio, una forma di trasmissione del sapere;
- il valore insostituibile della trasmissione della cultura come trasmissione del sapere, proiezione delle tipicità di un luogo, proiezione delle identità dei popoli, particolarmente nella forma scritta rappresentata dai libri e dai giornali;
- altresì il valore dell'informazione, dell'educazione e della partecipazione alla vita pubblica come pilastro ed alimento della vita democratica;

preso atto

- della situazione di difficoltà dell'editoria giornalistica e libraria, particolarmente impattante sui giovani aspiranti scrittori e giornalisti;
- che, secondo i dati dell'indagine dell'Associazione Italiana Editori presentati il 4 dicembre 2024, nel giorno d'inaugurazione di Più libri più liberi, la Fiera nazionale della piccola e media editoria organizzata dall'Aie, alla Nuvola di Roma, all'Eur, sono stati venduti oltre 12 milioni di euro di vendite di libri in meno nei primi dieci mesi del 2024 con un calo dell'1,1% del mercato trade, cioè libri di narrativa e saggistica venduti nelle librerie fisiche e online e nei supermercati;
- che negli ultimi quattro anni, secondo un comunicato di Unioncamere del 3 gennaio 2024, in Italia sono sparite 2.700 edicole. Ancora più impressionanti i dati sul lungo periodo: dal 2003 a oggi i punti vendita di giornali in Italia sono scesi da 36mila a 11mila. Secondo il medesimo dato, negli ultimi 4

anni in Toscana ha visto chiudere 222 rivendite di giornali, soprattutto imprese individuali (177), per una percentuale del -16,2% del totale che a livello provinciale a Pisa sale fino al -21,9%;

considerato

- che nello spirito della Legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa) quanto ad ogni livello sia necessario ridurre le disuguaglianze, anche in termini di accesso alle opportunità formative e culturali, che esistono fra i territori di Toscana Diffusa e il resto della Regione;
- il ruolo di rassegne ed eventi culturali nell'incentivare la vitalità culturale delle comunità;

individuato

- in Fondazione Toscana Spettacolo onlus (FTS onlus) la rete teatrale regionale della Toscana, la struttura esistente maggiormente in grado, secondo le sue finalità istituzionali, di diffondere ed elevare la cultura.

Impegna la Giunta regionale

A sottolineare, riguardo alle funzioni di Fondazione Toscana Spettacolo disciplinate nella legge regionale 21/2010, l'impegno nella promozione della lettura e nella diffusione di libri e riviste, mediante l'organizzazione di festival, e rassegne culturali, mantenendo una stretta collaborazione con le amministrazioni comunali, le fondazioni locali e gli enti del terzo settore.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

La Presidente
Cristina Giachi

La Vicepresidente Segretaria
Elena Rosignoli



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

MOZIONE n. 2044 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 25 giugno 2025.

OGGETTO: In merito al riconoscimento della fibromialgia come malattia cronica e invalidante ed al conseguente inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA).

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- la sindrome fibromialgica (FMS fibromyalgia syndrome) è una malattia neurologica riconosciuta dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) dal 1992, fin dalla cosiddetta Dichiarazione di Copenhagen", ed è stata inclusa nella decima revisione dell'International statistical classification of diseases and related health problems (ICD-10, codice M79-7);
- la fibromialgia è una sindrome caratterizzata dall'insorgere di numerosi sintomi contemporaneamente presenti e differenti tra loro conseguenti alla disfunzione dei circuiti neurologici preposti all'elaborazione degli impulsi provenienti dalle afferenze del dolore (fibre nocicettive);
- sulla base dei principali criteri diagnostici, la sintomatologia di tale patologia si manifesta con dolore muscolo-scheletrico diffuso e con la presenza di specifiche aree dolorose alla digito-pressione (tender point), con affaticamento costante, mal di testa, vescica iperattiva, dismenorrea, ipersensibilità al freddo "fenomeno di Raynaud", intorpidimento, scarsa resistenza all'esercizio fisico e una generale sensazione di debolezza e di confusione mentale;
- l'Istituto superiore di sanità (ISS) la descrive come "una malattia cronica caratterizzata da dolore diffuso, rigidità muscolare, disturbi del sonno, stanchezza cronica, e riduzione del tono dell'umore" (Fonte: <https://www.issalute.it/>). Essa, in Italia, ha un'incidenza fra il 2 per cento e il 4 per cento della popolazione e colpisce principalmente le donne in età fertile e lavorativa (Fonte: <https://www.osservatoriomalattie.it/fibromialgia>);
- secondo l'ISS, la fibromialgia può compromettere lo svolgimento delle comuni attività quotidiane, ed avere un impatto negativo sulla maggior parte degli aspetti legati alla qualità della vita, con ripercussioni che coinvolgono anche le capacità lavorative dei soggetti colpiti da tale patologia (Fonte: <https://www.issalute.it/>);
- inoltre molti pazienti fibromialgici presentano sintomi associabili a malattie autoimmuni, come la tiroidite di Hashimoto, il lupus eritematoso sistemico, l'artrite reumatoide e la sindrome di Sjögren;
- la fibromialgia ha un andamento cronico e i sintomi possono persistere anche tutta la vita, ma non sono sempre presenti nella stessa intensità o con lo stesso livello di gravità: ci possono essere riacutizzazioni della sintomatologia più o meno ricorrenti, e ciò spesso rende difficile la diagnosi.

Rilevato che:

- nonostante la fibromialgia sia una condizione grave che richiede, per l'ampio spettro di sintomatologie, un trattamento e un approccio multidisciplinare, essa non è ancora riconosciuta come malattia invalidante;
- inoltre, sebbene siano passati molti anni dall'inserimento da parte dell'OMS della fibromialgia nel manuale di classificazione internazionale delle malattie e benché altre organizzazioni mediche di carattere internazionale la ritengano una malattia cronica, ancora oggi non tutti i paesi europei condividono tale posizione; in Italia, ad esempio, tale patologia non è ancora inclusa negli elenchi ministeriali delle patologie croniche e non è dunque inserita nei livelli essenziali di assistenza (LEA).

Riscontrato che è stata evidenziata un'importante correlazione tra l'infezione da COVID-19 e l'aumento del rischio di sviluppare fibromialgia, mettendo ulteriormente in luce la necessità di fornire una presa in carico adeguata ai pazienti affetti da questa sindrome mediante un approccio personalizzato;

(Fonte: <https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/medicina-e-ricerca/2023-03-09/fibromialgia-2-milioni-pazienti-italia-15per cento-post-covid-subito-lea-le-malattie-croniche-164539.php?uid=AEf4700C>);

Preso atto che il Consiglio regionale ha più volte espresso sensibilità in materia approvando specifici atti di indirizzo, tra cui la mozione 13 aprile 2021, n. 286 (In merito alla Giornata mondiale della fibromialgia) e la mozione 9 marzo 2022, n. 797 (In merito all'inserimento della fibromialgia nei Livelli essenziali di assistenza LEA);

Considerato che:

- nonostante negli ultimi anni diverse regioni abbiano assunto specifiche iniziative in materia, appare sempre più stringente l'esigenza di uniformare il sistema per garantire omogeneità di trattamento a tutte le persone affette dalla fibromialgia;
- la Toscana è stata la prima regione a definire un percorso assistenziale specifico in cui si individuano competenze, riferimenti territoriali e procedure diagnostiche e terapeutiche per i pazienti; in particolare, dopo l'approvazione di un percorso di attività fisica adattata (AFA) per i malati fibromialgici, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2018, n. 491 (Attività Fisica Adattata "AFA": approvazione nuovo protocollo di esercizi per la fibromialgia), si è provveduto, con la deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2019, n. 1311 (Percorso assistenziale regionale per la presa in carico delle persone con sindrome fibromialgica), all'individuazione di un percorso diagnostico terapeutico omogeneo a livello regionale.

Richiamate, in materia, le seguenti deliberazioni:

- deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2022 n. 1537 (D.M 8 luglio 2022. Individuazione dei centri specializzati per la diagnosi, cura della fibromialgia);
- deliberazione della Giunta regionale 28 agosto 2023 n. 1001 (DM 8 luglio 2022 - Riparto del contributo di 5 milioni euro, ex articolo 1, comma 972, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, finalizzato allo studio, alla diagnosi e cura della fibromialgia - Assegnazione risorse).

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.), che sostituisce integralmente il DPCM 29 novembre 2001, recante "Definizione dei Livelli essenziali di assistenza);

Richiamata altresì la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), con particolare riferimento all'articolo 1, comma 556, con cui si è prevista, al fine di aggiornare i LEA in modo continuo, sistematico, sulla base di regole chiare e criteri scientificamente validi, l'istituzione della Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA;

Preso atto che la Camera dei Deputati, nella seduta del 29 febbraio 2024, ha esaminato e approvato all'unanimità sei mozioni sulla sindrome fibromialgica (nn. 1-00241, 1-00242, 1-00243, 1-00251, 1-00252, 1-00254) che, tra gli altri aspetti, impegnano il Governo a riconoscere la sindrome come cronica e invalidante e ad inserirla definitivamente all'interno dei LEA;

Impegna
la Giunta regionale

ad attivarsi nei confronti del Governo affinché:

- si proceda celermente, in coerenza con gli indirizzi espressi a livello parlamentare negli atti richiamati in narrativa e tenuto conto delle prerogative della commissione di cui alla l. 208/2015, a riconoscere definitivamente la fibromialgia come malattia cronica e invalidante, aggiornando i livelli essenziali di assistenza e garantendo ai malati affetti da tale patologia l'esenzione della partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124;
- ad attivarsi, sempre nei confronti del Governo e, in particolare, del Parlamento, per rappresentare la necessità, a partire dalla discussione in corso sul disegno di legge A.S. 946, di adottare una disciplina della sindrome fibromialgica che tenga conto della natura multidimensionale e interdisciplinare della patologia, evitando una limitazione alla sola prospettiva reumatologica;
- si valuti, conseguentemente, la possibilità di introdurre specifiche misure di supporto e flessibilità nel contesto lavorativo per le persone affette da fibromialgia, anche favorendo l'utilizzo dello "smart working";
- ad attivare, per quanto di propria competenza, periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle problematiche relative alla fibromialgia finalizzate, in particolare, a diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della malattia, oltreché dei centri ai quali rivolgersi e delle misure di trattamento alle quali è possibile accedere.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Marco Landi



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

MOZIONE n. 2045 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 25 giugno 2025.

OGGETTO: In merito alle prospettive di miglioramento della presa in carico dei pazienti affetti da vitiligine.

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- il 25 giugno viene celebrata la giornata mondiale dedicata alla vitiligine; il primo “VitiligoDay” si è svolto nel 2011 promosso dalle organizzazioni no-profit VR Foundation (USA) e VITSAF (Nigeria) con l'intento di portare all'attenzione dell'opinione pubblica mondiale questa malattia “dimenticata”; nel corso degli anni. Lo scopo dell'iniziativa si è ampliato dalla sensibilizzazione sulla vitiligine al riconoscimento del bullismo, dell'abbandono sociale, dei traumi psicologici e della disabilità di milioni di persone affette da tale patologia, fino alla prospettiva di un riconoscimento di tale ricorrenza da parte delle Nazioni unite;
 - la vitiligine è “una malattia cutanea non letale, non trasmissibile, immunomediata e generalmente progressiva che crea chiazze bianco latte di forma irregolare sulla pelle. Un tipo specifico di leucoderma, la vitiligine è la forma più comune di disturbi della pigmentazione, che colpisce allo stesso modo tutte le razze, gruppi di età e strati sociali”.
- (Fonte: https://vrfoundation.org/treatment_guidelines).

Ricordato che:

- la vitiligine, patologia autoimmune e cronica, ha un forte impatto dal punto di vista sociale, psicologico ed emotivo, dal momento che “ha effetti negativi e spesso devastanti sulla qualità della vita dei pazienti e sul loro stato socio-economico”;
- (Fonti: Vitiligine, campagna di sensibilizzazione Vitilive Walking Tour, ne Il Sole 24 Ore, Sanità 24, 11 ottobre 2023; https://vrfoundation.org/treatment_guidelines);
- le stime sulla prevalenza mondiale della vitiligine variano ampiamente, dallo 0,004 per cento al 2,28 per cento, risultando ancora più elevate in alcune regioni; le stime della Vitiligo Research Foundation parlano di circa 100 milioni di persone in tutto il mondo.
- (Fonte: https://vrfoundation.org/treatment_guidelines; <https://www.osservatoriomalattie.it/altre-malattie-croniche/19208-vitiligine-una-malattia-dall-origine-complessa>);

Ricordato che:

- l'eziopatogenesi della vitiligine risulta complessa e comporta l'interazione di molteplici fattori;
- esistono due tipi principali di tale patologia: la vitiligine segmentale, chiamata anche “vitiligine unilaterale”, che si verifica su una parte del corpo, e la vitiligine non segmentale, chiamata anche “vitiligine bilaterale o generalizzata”, che può comparire su tutte le parti del corpo, in particolare sulle aree urtate o sfregate frequentemente.

Rilevato che, sebbene la vitiligine sia una condizione incurabile, risulta, tuttavia, gestibile attraverso varie opzioni di trattamento:

- trattamenti di prima linea, mediante farmaci topici;
 - trattamenti di seconda linea, mediante farmaci e combinazioni leggere. Le terapie di seconda linea si concentrano principalmente sul miglioramento dell'aspetto della pelle con una combinazione di trattamenti di fototerapia topica, sistemica e UVB;
 - trattamenti di terza linea, con l'impiego di metodi chirurgici. Le opzioni chirurgiche, finalizzate a ripristinare il pigmento nelle aree prive di melanociti utilizzando cellule provenienti da un sito donatore pigmentato sul corpo del paziente, sono divise in due categorie principali: trapianto di tessuti e trapianto di cellule; entrambi gli approcci hanno tassi di successo simili, pur differendo nella procedura e nella complessità;
 - trattamenti sperimentali.
- (Fonte: https://vrfoundation.org/treatment_guidelines).

Considerato che:

- sulla base di una ricerca condotta dalla società di consulenza Kearney in merito alla diffusione della vitiligine in Italia e sull'impatto che essa determina sulla vita quotidiana delle persone, è emerso che nel nostro Paese sono circa 330 mila le persone affette da tale patologia, la quale oltre ai risvolti fisici ne presenta anche altri sul piano psicologico, particolarmente determinante nelle donne e negli adolescenti, sociale ed economico;
- il costo per le cure viene stimato in circa 500 milioni di euro all'anno, ripartiti come di seguito: il 16 per cento per il trattamento della malattia in quanto tale, il 23 per cento per la cura delle malattie autoimmuni, il 31 per cento per la salute mentale del paziente, il 12 per cento per l'acquisto di prodotti non farmaceutici, principalmente per l'uso di tecniche di camouflage e protezione solare, il 18 per cento destinato ai costi sociali indiretti, tempo dedicato al trattamento della vitiligine e di ciò che essa comporta, rispetto al costo complessivo della cura solo il 18 per cento risulta essere assorbito da parte del servizio sanitario nazionale (SSN), mentre il 55 per cento risulta a carico di pazienti e "caregiver" ed il restante 27 per cento a carico di altri soggetti, quali, ad esempio, i datori di lavoro;
- oltre i sintomi cutanei, dunque, la vitiligine, secondo la citata ricerca, si traduce in un'incidenza dei sintomi dell'ansia che risulta il 72 per cento più diffusa in chi soffre di tale patologia rispetto al resto della popolazione e nella frequenza dei sintomi legati alla depressione, più alti del 32 per cento; situazioni che si traducono in maggiori investimenti in cure e ricorso a specialisti, il ricorso a percorsi di terapia è venti volte più frequente tra i pazienti con vitiligine rispetto al resto della popolazione;
- la vitiligine comporta, inoltre, una maggiore predisposizione a sviluppare malattie autoimmuni associate, queste arrivano ad essere fino a cinque volte più frequenti rispetto alla popolazione non affetta da questa patologia; il 15,3 per cento dei pazienti con vitiligine presenta infatti una o più condizioni autoimmuni, in particolar modo: l'artrite reumatoide ha una frequenza maggiore del 100 per cento rispetto a chi non ha la vitiligine, i linfomi hanno un'incidenza maggiore di quattro volte ed il lupus di cinque volte. La malattia autoimmune più frequente, presente in più di un paziente su dieci, è l'ipotiroidismo, che ha un'incidenza maggiore di circa il 75 per cento rispetto alla media nazionale.

Fonte: Vitiligine: colpite 330mila persone in Italia, costi per 500 milioni all'anno, in *Il Sole 24 Ore*, Sanità 24, 19 giugno 2023;

Evidenziato che:

- come recentemente affermato dal Presidente della Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse (SIDeMaST) le malattie della pelle, specie nel passato, sono risultate, talvolta "trascurate a livello politico-istituzionale, nonostante il loro impatto significativo sulla vita di milioni di persone", facendone derivare "una mancanza di risorse dedicate alla ricerca e alla prevenzione delle patologie cutanee";
- la SIDeMaST ha provveduto alla creazione di una "task-force" di esperti con l'obiettivo di giungere alla creazione di un registro di patologia tramite cui acquisire sempre nuovi dati sulla vitiligine, al fine di potersi confrontare con gruppi di studio a livello internazionale, incrementando le sperimentazioni e il "follow-up" al fine di giungere ad aumentare "il livello di conoscenza della malattia e, quindi, le prospettive terapeutiche". (Fonte: *Il Sole 24 Ore*, Sanità 24, 19 giugno 2023, cit; <https://www.osservatoriomalattie.it/altre-malattie-croniche/20013-vitiligine-approvata-in-europa-la-prima-terapia-specifica-per-la-patologia>).

Considerato che:

- in passato le diverse terapie disponibili portavano spesso ad insuccesso terapeutico, rendendo, sino ad oggi, la vitiligine orfana di trattamenti efficaci;
- di recente la ricerca ha prodotto nuove opportunità di cura attraverso lo sviluppo di inibitori JAK (ruxolitinib) e di anticorpi monoclonali anti-IL-15R β (in grado di colpire linfociti T autoreattivi e far regredire stabilmente la patologia)". (Fonte: *Motore sanità*, Progetto vitiligine Toscana e Marche, Firenze 27 settembre 2023);
- nell'aprile 2023 la Commissione europea ha approvato la formulazione in crema contenente ruxolitinib per il trattamento della vitiligine non segmentale con interessamento del viso in adulti e adolescenti a partire dai dodici anni di età; si tratta del primo trattamento approvato in Europa per offrire un supporto alla ripigmentazione nei pazienti idonei con vitiligine non segmentale. (onte: Società Italiana di Farmacologia, *Novità Regolatorie n. 97*, aprile 2023; cfr. inoltre https://www.ema.europa.eu/en/documents/smop-initial/chmp-summary-positive-opinionopzelura_en.pdf).

Richiamato il piano sanitario e sociale integrato regionale 2018 – 2020, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 9 ottobre 2019, n. 73, e, in particolare, l'Obiettivo 4 (Vivere la cronicità), dal quale si evince che la cronicità rappresenta una sfida per i sistemi sanitari che la devono affrontare "superando approcci settoriali, adottando adeguati modelli di prevenzione e cura, attuando politiche integrate coi settori sociali, educativi, della formazione (...)";

Considerato che i progressi scientifici raggiunti nel campo delle conoscenze sulla vitiligine negli ultimi anni hanno reso necessario individuare nuovo approccio gestionale alla patologia, volto ad un miglioramento della presa in carico dei pazienti, anche mediante una maggiore accessibilità ai più recenti trattamenti della vitiligine sopracitati, oltre al riconoscimento ed all'inserimento di tale patologia cronica e invalidante in un quadro aggiornato dei livelli essenziali di assistenza (LEA), che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

Preso atto che, in data 13 febbraio 2024, è stato presentato, a cura dell'associazione di pazienti ANAP Onlus - Associazione nazionale "Gli Amici per la Pelle, uno specifico manifesto per rispondere ai bisogni dei pazienti incentrato, in particolar modo, sul riconoscimento della vitiligine, sull'eliminazione dello stigma, sull'accesso equo e tempestivo alle cure, sulla creazione di reti regionali e di percorsi di cura integrati nonché sul supporto psicologico;

Impegna
la Giunta regionale

in considerazione di quanto riportato in narrativa ad attivarsi nei confronti del Governo affinché:

- la vitiligine venga ad essere riconosciuta come malattia cronica autoimmune, individuando, altresì, criteri oggettivi ed omogenei necessari all'identificazione dei sintomi e delle condizioni cliniche correlate alla patologia;
- si proceda, tenuto conto delle prerogative della "Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA" di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge di stabilità 2016"), ad aggiornare l'elenco delle malattie e delle condizioni croniche e invalidanti nell'ambito dei LEA a carico del SSN includendo anche la vitiligine;
- in previsione dell'elaborazione del prossimo piano sanitario e sociale integrato regionale e al fine di offrire ai pazienti affetti da vitiligine un continuo miglioramento in termini di qualità della vita, a valutare la possibilità di prevedere, assieme all'individuazione di un nuovo approccio gestionale alla patologia, volto ad un miglioramento della presa in carico dei pazienti da ottenersi anche mediante una maggiore accessibilità ai più recenti presidi farmacologici approvati in ambito europeo, di promuovere, in collaborazione con il mondo della scienza, con le associazioni dei pazienti e con altri soggetti interessati, misure finalizzate ad una maggiore sensibilizzazione collettiva sulla patologia, in particolare sugli aspetti del supporto interdisciplinare, clinico e psicologico, destinato ai pazienti affetti da vitiligine.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Marco Landi



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

MOZIONE n. 2046 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 25 giugno 2025.

OGGETTO: In merito all'istituzione del titolo di "Capitale toscana dell'arte contemporanea".

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), il quale prevede che: "il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di "Capitale italiana dell'arte contemporanea" ad una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata (...)";

Visto il Programma regionale di sviluppo 2021-2025, approvato con risoluzione del Consiglio regionale 27 luglio 2023, n. 239, con particolare riferimento al Progetto regionale 14 (Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo), tra i cui obiettivi contempla quello volto a "sostenere e promuovere l'Arte contemporanea", sostenendo "i progetti di arte contemporanea, nonché le attività dei soggetti rappresentativi (...) anche in una dimensione nazionale ed internazionale";

Richiamati:

- il decreto del Ministro della Cultura 21 marzo 2024, n. 117 (Procedura di selezione per il conferimento del titolo di 'Capitale italiana dell'arte contemporanea');
- il decreto del Direttore generale creatività contemporanea 15 aprile 2024, n. 77, (Bando per il conferimento del titolo di 'Capitale italiana dell'arte contemporanea' per l'anno 2026);
- il decreto del Ministro della cultura 18 settembre 2024 n. 277, (Nomina della giuria per la selezione della città 'Capitale italiana dell'arte contemporanea' per l'anno 2026).

Ricordato che l'iniziativa "Capitale italiana dell'arte contemporanea" (CIAC):

- ha quale obiettivo generale quello di incoraggiare e sostenere la capacità progettuale e attuativa delle città italiane nel campo della promozione e della valorizzazione dell'arte contemporanea attraverso la realizzazione e la riqualificazione di spazi e aree dedicate alla fruizione, affinché venga recepito, in maniera sempre più diffusa, il valore della cultura per il processo identitario nazionale, per la coesione ed inclusione sociale, l'integrazione, la creatività, l'innovazione, la crescita, lo sviluppo economico e il benessere individuale e collettivo;
- persegue i seguenti obiettivi specifici:
 - a) realizzare e/o riqualificare aree e spazi da destinare alla produzione e alla fruizione dell'arte contemporanea;
 - b) valorizzare il territorio e promuovere le competenze locali, anche al fine di coinvolgere i giovani talenti e gli artisti contemporanei nazionali/internazionali e di sviluppare scambi di esperienze professionali e di confronto creativo;
 - c) favorire la costruzione di reti tra enti pubblici (musei, centri d'arte, istituzioni) ed enti privati senza scopo di lucro (associazioni, fondazioni, spazi indipendenti e spazi non-profit) votati alla ricerca e alla sperimentazione sull'arte contemporanea;
 - d) rafforzare la coesione e l'inclusione sociali, nonché lo sviluppo della partecipazione pubblica;
 - e) utilizzare le nuove tecnologie, anche al fine del maggiore coinvolgimento delle giovani generazioni e del miglioramento dell'accessibilità;
 - f) promuovere l'innovazione e l'imprenditorialità nei settori visivi, performativi e creativi anche attraverso la creazione di reti e filiere di settore;
 - g) conseguire risultati sostenibili nell'ambito dell'innovazione culturale;
 - h) promuovere l'immaginario italiano e la creatività nazionale anche al fine di migliorare l'attrattività del territorio nel contesto internazionale;
 - i) perseguire gli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell'ONU.

Rilevato che:

- a concorrere per il titolo di Capitale italiana dell'Arte contemporanea per il 2026 giungevano 23 candidature, tra cui quella presentata dal Comune di Carrara;

- nell'ottobre 2024 la giuria sceglieva i cinque progetti finalisti che risultavano essere afferenti ai seguenti Comuni ed i relativi dossier di seguito elencati:
 - Carrara (MS): "Carrara-Da 2000 anni contemporanea";
 - Gallarate (VA): "La Cultura del Fare. Il Fare delle Cultura";
 - Gibellina (TP): "Portami il futuro";
 - Pescara (PE): "Pescara città contemporanea-Una porta aperta ai sogni";
 - Todi (PG): "Ponte contemporaneo".
- il 31 ottobre 2024 avveniva la proclamazione di Gibellina quale città insignita del titolo di "Capitale italiana dell'Arte Contemporanea per l'anno 2026".

Richiamata la delibera del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2025 (Conferimento alla città di Gibellina, del titolo di "Capitale italiana dell'arte contemporanea), per l'anno 2026";

Evidenziato che:

- in Toscana la Rete del Contemporaneo connette virtualmente otto realtà museali d'arte contemporanea presenti nelle città di Firenze, Prato, Pistoia, Carrara, Livorno, Colle di Val d'Elsa (Siena), San Gimignano (Siena) e San Giovanni Valdarno (Arezzo);
- le realtà museali sopracitate, tra queste il Museo delle arti di Carrara (mudaC), sono situate in una regione dal passato straordinario come la Toscana e rappresentano istituzioni che hanno raccolto considerevoli collezioni pubbliche, affiancate da pluriennali attività di promozione e diffusione dell'arte contemporanea, tutte interessate a valorizzare la cultura artistica del presente o del passato più recente, con l'obiettivo di offrire ai visitatori nuove opportunità per conoscere e apprezzare un ricco patrimonio d'arte in costante evoluzione. (al riguardo cfr. <https://www.regione.toscana.it/-/rete-del-contemporaneo>).

Ricordato che l'amministrazione comunale di Carrara, preso atto dell'esito della selezione, manifestava, tuttavia, l'intenzione di:

- procedere con la predisposizione di un articolato programma di eventi, attingendo ai vari progetti artistici contenuti nel dossier di candidatura a CIAC 2026, comprensivi di alcuni eventi di anteprima da svolgersi nel 2025;
- fare assumere alle iniziative una dimensione regionale, mediante il coinvolgimento sia di alcuni dei soggetti estensori del dossier di candidatura o dei sostenitori di quest'ultima, sia delle Rete del Contemporaneo in Toscana.

Rilevato che il progetto "Carrara, da 2000 anni contemporanea":

- risulta coerente con la storia e l'identità di una città che storicamente occupa una posizione centrale nel panorama artistico nazionale e internazionale, in ragione del suo stretto legame con il marmo e con la tradizione scultorea, nonché per la significativa presenza sul territorio di una comunità artistica diffusa e di importanti istituzioni formative quali l'Accademia di Belle Arti, fondata nel 1769; a tale istituzione si aggiungono ulteriori realtà scolastiche di rilievo, quali il Liceo Artistico Artemisia Gentileschi e l'Istituto Professionale del Marmo Pietro Tacca, quest'ultimo specificamente orientato alla formazione di artisti e artigiani specializzati nella lavorazione del marmo;
- beneficia di una particolare situazione (per quanto afferisce alla scultura) in quanto la città ospita l'intera "filiera" dell'arte contemporanea, dall'estrazione della materia prima, alla formazione delle *skills* e dei talenti di artisti e artigiani, alla produzione di artefatti, fino alla vendita finale;
- individua come punti di forza della città le istituzioni museali presenti: Museo Civico del Marmo di Carrara (che verrà rinnovato e riaperto nel 2026); Museo delle Arti di Carrara (MudaC); Museo Carrara e Michelangelo (CarMI) di Villa Fabbricotti alla Padula e Parco artistico di cultura ambientale; Gipsoteca dell'Accademia di Belle Arti.

Evidenziato che la città di Carrara dispone di una filiera operativa completa nell'ambito della produzione artistica, comprendente, non solo l'estrazione e la lavorazione del marmo, ma anche un sistema formativo di eccellenza (Accademia delle Belle Arti, Liceo Artistico, Istituto del Marmo);

Considerato che l'arte contemporanea rappresenta oggi uno dei motori simbolici e identitari del tessuto culturale europeo, nonché un veicolo di rigenerazione urbana, inclusione sociale e sviluppo economico, capace di integrare linguaggi innovativi, pratiche artigianali e nuovi modelli di produzione culturale;

Considerato inoltre che, come si evince dal sopracitato progetto regionale 14, l'elemento qualificante della politica culturale regionale risiede "nella valorizzazione sistemica e integrata delle risorse culturali del territorio toscano, così da

migliorarne le condizioni di offerta e di fruizione, elevare il livello di partecipazione delle comunità locali e accrescere l'attrattività del territorio stesso, in termini di sviluppo economico e di coesione sociale”;

Considerato, infine, che la Città di Carrara, a seguito dell'adozione di una strategia di valorizzazione della cultura per lo sviluppo economico e sociale sostenibile del proprio territorio, ha da tempo ottenuto importanti risultati in campo culturale, tra questi il titolo conferitole nel 2017 di “Città Creativa Unesco per artigianato e arti popolari”;

**Impegna
la Giunta regionale**

a valutare, in considerazione di quanto espresso in narrativa, l'istituzione di uno specifico riconoscimento, che segua la periodicità del titolo nazionale, finalizzato all'istituzione della “Capitale toscana dell'arte contemporanea”;

a valutare, anche alla luce della rilevanza ottenuta nell'ambito del riconoscimento istituito a livello nazionale, uno specifico sostegno finalizzato alla realizzazione delle azioni contenute nel progetto “Carrara, da 2000 anni contemporanea”, in virtù sia dell'alto livello culturale ed artistico delle proposte presenti in detto programma, sia della dimensione regionale, con le conseguenti ricadute in termini di sviluppo economico e di coesione sociale, che potranno assumere alcune delle iniziative progettate.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Marco Landi



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

MOZIONE n. 2047 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 25 giugno 2025.

OGGETTO: In merito alla formazione della figura professionale dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione.

Il Consiglio regionale

Visti:

- gli articoli 3 e 34 della Costituzione;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107);
- il Piano sanitario e sociale integrato regionale 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 9 ottobre 2019, n.73.

Premesso che:

- alle persone con condizione di disabilità, al fine di svilupparne le potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione, viene garantito il diritto all'educazione ed all'istruzione mediante l'integrazione nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- il diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento, né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità.

Ricordato che ai sensi dell'articolo 13 della l. 104/ 1992:

- nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università l'integrazione scolastica delle persone con condizione di disabilità si realizza, fermo restando quanto previsto dal quadro normativo di riferimento, anche attraverso "la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati";
- gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono a stipulare specifici accordi di programma, di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e che tali accordi risultano finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche.

Richiamato il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92);

Rilevato che:

- l'assistente all'autonomia e alla comunicazione, è una figura fondamentale nell'ambito dell'ecosistema educativo e risulta certificata e riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) in linea con il d.lgs. 13/2013;
- la l. 104/92 afferma che spetta al dirigente scolastico richiedere, su sollecitazione della famiglia, l'assistente all'ente locale di riferimento, vale a dire la Provincia per le scuole secondarie di secondo grado ed il Comune per i gradi di istruzione inferiori. (al riguardo cfr: <https://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/articoli-scuola-istruzione/scuola-disabili-disegno-di-legge-assistenti-autonomia-e-com>);
- l'assistente all'autonomia e alla comunicazione si distingue dall'insegnante di sostegno e dall'assistente di base o igienico-personale, risultando per caratteristiche e funzioni affine alla figura dell'educatore professionale socio-pedagogico chiamato ad affiancare l'insegnante di sostegno ed i docenti curricolari al fine di supportare lo studente nel raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici;
- per quanto afferisce alla procedura per l'assegnazione dell'assistente le famiglie interessate sono tenute a presentare richiesta al dirigente scolastico al fine di ottenere dall'ente locale competente l'assegnazione di detto assistente.

Considerato che:

- nel contesto soprarichiamato, l'assistente all'autonomia e alla comunicazione svolge un ruolo essenziale nel garantire il diritto allo studio e l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;
- le principali funzioni svolte dalla suddetta figura professionale includono:
 - collaborare alla stesura e all'aggiornamento del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e partecipare ai gruppi di lavoro per l'handicap (GLH);
 - programmare, realizzare e verificare interventi integrati con quelli educativi e didattici, in coordinamento con gli insegnanti curricolari e di sostegno;
 - promuovere l'autonomia dello studente con disabilità, proponendo strategie per il raggiungimento degli obiettivi formativi e di sviluppo personale;
 - favorire la socializzazione tra pari;
 - supportare interventi coordinati tra scuola e servizi sanitari, socioassistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, in linea con il PEI;
 - analizzare le richieste delle famiglie e promuovere una collaborazione efficace con esse;
 - contribuire alla realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e progetti di transizione post-scolastica.

Preso atto che la Toscana attribuisce agli Enti locali - Comuni e Province - la competenza nell'organizzazione e nell'erogazione dei servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione degli studenti con disabilità e che tali enti possono collaborare con le aziende sanitarie locali e con altre realtà pubbliche e private al fine di garantire un supporto adeguato al raggiungimento degli obiettivi prefissati;

Considerato che:

- per quanto afferisce alla formazione degli operatori, la Regione Toscana promuove specifici percorsi formativi rivolti agli operatori dei servizi educativi per la prima infanzia ed ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado;
- i sopracitati corsi risultano realizzati in collaborazione con INDIRE e con le Università di Firenze, Siena e Pisa, sotto la direzione organizzativa delle conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione;

Considerato che per quanto afferisce alla formazione della figura dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione, la cui disciplina normativa è oggetto di discussione a livello parlamentare (Cfr. AA. SS. nn. 235, 1141, 793), attualmente i percorsi formativi posti in essere risultano offerti da molteplici soggetti ed in modo non uniforme sul territorio regionale;

Impegna la Giunta regionale

in relazione a quanto esposto in narrativa, in merito al fondamentale ruolo svolto dal profilo professionale specifico dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione:

- a valutare, anche in un'ottica di collaborazione tra i vari soggetti istituzionali coinvolti, la possibilità di attivarsi affinché i corsi di formazione dedicati a questi operatori siano organizzati in modo diffuso sull'intero territorio regionale, nella prospettiva di formare e rendere reperibili questi assistenti personalizzati per studenti con disabilità anche nelle aree più periferiche e marginali della nostra Regione;
- ad attivarsi nei confronti del Governo e del Parlamento affinché possa essere celermente approvata una disciplina uniforme, funzionale alla definitiva istituzione a livello nazionale del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Marco Landi



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

MOZIONE n. 2048 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 25 giugno 2025.

OGGETTO: In merito alle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) toscane

Il Consiglio regionale

Preso atto che:

- la riforma della sanità penitenziaria, durata oltre dieci anni, si è realizzata attraverso un processo iniziato con la legge 30 novembre 1998, n. 419 (Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) ed il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419), e compiuto con il passaggio effettivo delle competenze dal Ministero della Giustizia a quello della Salute, attraverso il trasferimento di risorse e rapporti di lavoro, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, che ha anche definito le linee di indirizzo nel settore della salute mentale, negli allegati A (per il carcere) e C (per gli OPG, allora ancora in funzione);
- la fase successiva della riforma ha visto il superamento degli OPG (ospedali psichiatrici giudiziari) e l'istituzione delle REMS (residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza) con la l. 9/2012, conversione del decreto-legge 211/2011;
- gli interventi legislativi che hanno portato al superamento degli OPG hanno trovato la loro origine nel precedente percorso di riforma della sanità penitenziaria, che ha sancito il passaggio di competenze in tale materia dal Ministero della Giustizia al Ministero della Salute ed alle regioni.

Rilevato che:

- il sistema delle REMS è basato su alcuni principi cardine:
 1. principio di *extrema ratio* della misura detentiva: la misura di sicurezza del ricovero in REMS può essere applicata soltanto quando ogni altra misura sia considerata inadatta a contrastare la pericolosità sociale del soggetto;
 2. limite massimo di durata della misura di sicurezza detentiva: la misura di sicurezza detentiva non può durare per un tempo superiore alla pena edittale massima prevista per il reato commesso. Introducendo questo limite temporale, il legislatore ha voluto porre un argine al fenomeno dei cosiddetti «ergastoli bianchi», internati che ricevevano continue proroghe, arrivando a scontare un ergastolo de facto;
 3. valutazione della pericolosità sociale indipendente da eventuali carenze dei servizi: nella valutazione della pericolosità sociale, operata dal giudice ai fini dell'applicazione e soprattutto della proroga della misura, non è più possibile tenere conto della mancanza di piani terapeutici individuali, come accadeva al tempo degli OPG, in cui veniva dichiarata la persistenza della pericolosità sociale di una persona perché non vi erano strutture disposte ad accoglierla sul territorio, piuttosto che considerando il suo percorso terapeutico e le sue necessità;
 4. principio di territorialità: destinazione delle strutture alle persone provenienti dal territorio regionale delle medesime, per garantire una migliore presa in carico ed evitare, come avveniva in OPG, ricoveri in aree molto distanti dalla provenienza e dai legami della persona.

Considerato che:

- in Toscana sono presenti due REMS. La prima REMS, tuttora provvisoria, è stata aperta a Volterra, il 1° dicembre 2015. La seconda REMS, realizzata nell'immobile dell'ex carcere femminile di Empoli, ceduto alla ASL a seguito degli accordi presi nel periodo del commissariamento, è stata inaugurata alla fine di luglio 2020;
- la REMS di Volterra, al momento dell'apertura, ha accolto prioritariamente gli ex internati dell'OPG di Montelupo Fiorentino. Attualmente, ha una capienza di 30 persone (di cui 28 uomini e 2 donne), con competenza ad accogliere, in base a un accordo tra Regione Toscana e Regione Umbria, anche i destinatari di misura di sicurezza provenienti da questa Regione. Si tratta di una REMS provvisoria in cui sono previsti due moduli. Vi è la previsione di ampliamento a 40 posti a conclusione dei lavori programmati per la realizzazione della REMS definitiva, sempre nell'area dell'ex manicomio di Volterra (del.g.r. 666/2015);
- la REMS di Empoli ha avuto fino al febbraio 2024 una capienza di 9 posti. Dal febbraio 2024, a seguito della conclusione dei lavori, può ospitare 20 persone, di cui 3 donne.

Ritenuto che la riforma che ha portato all'abolizione degli OPG ed alla costituzione delle REMS deve essere implementata, specialmente nell'attuazione della stessa, per garantire sia il diritto dei pazienti a ricevere cure adeguate, sia il diritto di sanitari e personale a lavorare in un ambiente sicuro;

Considerato che il personale sanitario delle REMS toscane è spesso oggetto di violenze e aggressioni; nel giugno del 2024, infatti, un detenuto della REMS di Volterra ha aggredito due infermiere dopo avere devastato un intero piano della struttura. D'altra parte, nelle REMS toscane, vengono ospitati anche pazienti con delicate patologie psichiatriche e/o che hanno commesso crimini gravi;

Ricordato che il sindacato Nursind ha più volte denunciato la mancanza di un ambiente sicuro per il personale sanitario delle REMS. Nel corso di un vertice con rappresentanti dell'ASL Nord Ovest, tenutosi nell'agosto 2024, in merito alla REMS di Volterra, sono state segnalate le seguenti criticità: assenza di vie di fuga per la sicurezza dell'operatore; mancanza di locali sicuri per gli operatori; cancelli spesso mal funzionanti o che si aprono al solo utilizzo della forza; promiscuità degli ambienti e mancanza di locali idonei con destinazione d'uso, come il locale magazzino che coincide con lo spogliatoio del modulo; assenza di percorsi "puliti" per l'accesso al reparto; campanelli non telematici, areazione mancante in alcuni locali; spogliatoi promiscui; dispositivo "Uomo a terra" utilizzato dall'operatore per garantirne la sicurezza in collegamento diretto col personale di vigilanza datato e insufficiente;

Rilevato che:

- le REMS della Toscana servono anche la Regione Umbria, che non possiede strutture di questo tipo sul suo territorio regionale;
- molti pazienti che dovrebbero essere ricoverati nelle REMS toscane sono in lista d'attesa;
- la carenza di posti letto nelle REMS ha risvolti sociali gravissimi perché coloro che sono in lista d'attesa rimangono nelle carceri, arrecando danno sia a se stessi, sia agli altri carcerati, sia al personale penitenziario.

Ricordato infine che:

- il Governo in questi anni, attraverso i Ministeri della Giustizia e della Salute, sta lavorando alacremente sul tema delle carceri, sul sistema di giustizia e sulle problematiche relative alle REMS sul piano della sicurezza;
- le Regioni hanno competenza in merito alla individuazione delle strutture da dedicare alle REMS, alla loro gestione interna ed alla organizzazione delle attività sanitarie svolte all'interno di esse.

Tutto ciò visto e considerato,

Impegna
il Presidente e la Giunta regionale

ad effettuare un monitoraggio delle REMS della Regione Toscana in merito al personale assegnato ed alla sicurezza dei locali che ospitano le strutture di Volterra e di Empoli;

a verificare che l'organico assegnato alle REMS toscane da parte dell'ASL Nord Ovest sia adeguato rispetto ai fabbisogni di queste strutture, e nel caso in cui questo non sia sufficiente a provvedere urgentemente affinché le mancanze dell'organico siano colmate;

a riferire nella Commissione consiliare competente in merito alla programmazione ed ai progetti definitivi relativi alla REMS situata "provvisoriamente" da 10 anni a Volterra;

a valutare tempestivamente, di concerto con le ASL e con i soggetti competenti, l'opportunità di individuare nel territorio regionale ulteriori strutture da dedicare alle REMS.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Marco Landi



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

MOZIONE n. 2048 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 25 giugno 2025.

OGGETTO: In merito alle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) toscane

Il Consiglio regionale

Preso atto che:

- la riforma della sanità penitenziaria, durata oltre dieci anni, si è realizzata attraverso un processo iniziato con la legge 30 novembre 1998, n. 419 (Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) ed il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419), e compiuto con il passaggio effettivo delle competenze dal Ministero della Giustizia a quello della Salute, attraverso il trasferimento di risorse e rapporti di lavoro, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, che ha anche definito le linee di indirizzo nel settore della salute mentale, negli allegati A (per il carcere) e C (per gli OPG, allora ancora in funzione);
- la fase successiva della riforma ha visto il superamento degli OPG (ospedali psichiatrici giudiziari) e l'istituzione delle REMS (residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza) con la l. 9/2012, conversione del decreto-legge 211/2011;
- gli interventi legislativi che hanno portato al superamento degli OPG hanno trovato la loro origine nel precedente percorso di riforma della sanità penitenziaria, che ha sancito il passaggio di competenze in tale materia dal Ministero della Giustizia al Ministero della Salute ed alle regioni.

Rilevato che:

- il sistema delle REMS è basato su alcuni principi cardine:
 1. principio di *extrema ratio* della misura detentiva: la misura di sicurezza del ricovero in REMS può essere applicata soltanto quando ogni altra misura sia considerata inadatta a contrastare la pericolosità sociale del soggetto;
 2. limite massimo di durata della misura di sicurezza detentiva: la misura di sicurezza detentiva non può durare per un tempo superiore alla pena edittale massima prevista per il reato commesso. Introducendo questo limite temporale, il legislatore ha voluto porre un argine al fenomeno dei cosiddetti «ergastoli bianchi», internati che ricevevano continue proroghe, arrivando a scontare un ergastolo de facto;
 3. valutazione della pericolosità sociale indipendente da eventuali carenze dei servizi: nella valutazione della pericolosità sociale, operata dal giudice ai fini dell'applicazione e soprattutto della proroga della misura, non è più possibile tenere conto della mancanza di piani terapeutici individuali, come accadeva al tempo degli OPG, in cui veniva dichiarata la persistenza della pericolosità sociale di una persona perché non vi erano strutture disposte ad accoglierla sul territorio, piuttosto che considerando il suo percorso terapeutico e le sue necessità;
 4. principio di territorialità: destinazione delle strutture alle persone provenienti dal territorio regionale delle medesime, per garantire una migliore presa in carico ed evitare, come avveniva in OPG, ricoveri in aree molto distanti dalla provenienza e dai legami della persona.

Considerato che:

- in Toscana sono presenti due REMS. La prima REMS, tuttora provvisoria, è stata aperta a Volterra, il 1° dicembre 2015. La seconda REMS, realizzata nell'immobile dell'ex carcere femminile di Empoli, ceduto alla ASL a seguito degli accordi presi nel periodo del commissariamento, è stata inaugurata alla fine di luglio 2020;
- la REMS di Volterra, al momento dell'apertura, ha accolto prioritariamente gli ex internati dell'OPG di Montelupo Fiorentino. Attualmente, ha una capienza di 30 persone (di cui 28 uomini e 2 donne), con competenza ad accogliere, in base a un accordo tra Regione Toscana e Regione Umbria, anche i destinatari di misura di sicurezza provenienti da questa Regione. Si tratta di una REMS provvisoria in cui sono previsti due moduli. Vi è la previsione di ampliamento a 40 posti a conclusione dei lavori programmati per la realizzazione della REMS definitiva, sempre nell'area dell'ex manicomio di Volterra (del.g.r. 666/2015);
- la REMS di Empoli ha avuto fino al febbraio 2024 una capienza di 9 posti. Dal febbraio 2024, a seguito della conclusione dei lavori, può ospitare 20 persone, di cui 3 donne.

Ritenuto che la riforma che ha portato all'abolizione degli OPG ed alla costituzione delle REMS deve essere implementata, specialmente nell'attuazione della stessa, per garantire sia il diritto dei pazienti a ricevere cure adeguate, sia il diritto di sanitari e personale a lavorare in un ambiente sicuro;

Considerato che il personale sanitario delle REMS toscane è spesso oggetto di violenze e aggressioni; nel giugno del 2024, infatti, un detenuto della REMS di Volterra ha aggredito due infermiere dopo avere devastato un intero piano della struttura. D'altra parte, nelle REMS toscane, vengono ospitati anche pazienti con delicate patologie psichiatriche e/o che hanno commesso crimini gravi;

Ricordato che il sindacato Nursind ha più volte denunciato la mancanza di un ambiente sicuro per il personale sanitario delle REMS. Nel corso di un vertice con rappresentanti dell'ASL Nord Ovest, tenutosi nell'agosto 2024, in merito alla REMS di Volterra, sono state segnalate le seguenti criticità: assenza di vie di fuga per la sicurezza dell'operatore; mancanza di locali sicuri per gli operatori; cancelli spesso mal funzionanti o che si aprono al solo utilizzo della forza; promiscuità degli ambienti e mancanza di locali idonei con destinazione d'uso, come il locale magazzino che coincide con lo spogliatoio del modulo; assenza di percorsi "puliti" per l'accesso al reparto; campanelli non telematici, areazione mancante in alcuni locali; spogliatoi promiscui; dispositivo "Uomo a terra" utilizzato dall'operatore per garantirne la sicurezza in collegamento diretto col personale di vigilanza datato e insufficiente;

Rilevato che:

- le REMS della Toscana servono anche la Regione Umbria, che non possiede strutture di questo tipo sul suo territorio regionale;
- molti pazienti che dovrebbero essere ricoverati nelle REMS toscane sono in lista d'attesa;
- la carenza di posti letto nelle REMS ha risvolti sociali gravissimi perché coloro che sono in lista d'attesa rimangono nelle carceri, arrecando danno sia a se stessi, sia agli altri carcerati, sia al personale penitenziario.

Ricordato infine che:

- il Governo in questi anni, attraverso i Ministeri della Giustizia e della Salute, sta lavorando alacremente sul tema delle carceri, sul sistema di giustizia e sulle problematiche relative alle REMS sul piano della sicurezza;
- le Regioni hanno competenza in merito alla individuazione delle strutture da dedicare alle REMS, alla loro gestione interna ed alla organizzazione delle attività sanitarie svolte all'interno di esse.

Tutto ciò visto e considerato,

Impegna
il Presidente e la Giunta regionale

ad effettuare un monitoraggio delle REMS della Regione Toscana in merito al personale assegnato ed alla sicurezza dei locali che ospitano le strutture di Volterra e di Empoli;

a verificare che l'organico assegnato alle REMS toscane da parte dell'ASL Nord Ovest sia adeguato rispetto ai fabbisogni di queste strutture, e nel caso in cui questo non sia sufficiente a provvedere urgentemente affinché le mancanze dell'organico siano colmate;

a riferire nella Commissione consiliare competente in merito alla programmazione ed ai progetti definitivi relativi alla REMS situata "provvisoriamente" da 10 anni a Volterra;

a valutare tempestivamente, di concerto con le ASL e con i soggetti competenti, l'opportunità di individuare nel territorio regionale ulteriori strutture da dedicare alle REMS.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Marco Landi



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

MOZIONE n. 2057 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 25 giugno 2025.

OGGETTO: In merito all'istituzione di un Osservatorio regionale sulla disinformazione in Toscana.

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- la diffusione di informazioni false, ingannevoli o manipolate rappresenta un fenomeno in costante crescita a livello globale, favorito dalla trasformazione digitale che ha reso sempre più rapido e incontrollato il flusso informativo veicolato attraverso internet e, in particolar modo, mediante le piattaforme digitali e i social media;
- la disinformazione costituisce una minaccia reale e concreta per il corretto funzionamento dei processi democratici, in quanto la diffusione massiva di contenuti distorti può influenzare negativamente l'opinione pubblica, alterando la percezione collettiva di fatti ed eventi rilevanti e compromettendo la capacità critica dei cittadini;
- l'Unione europea, già a partire dal 2018, ha riconosciuto l'importanza di contrastare il fenomeno della disinformazione adottando il primo Codice di buone pratiche sulla disinformazione, successivamente aggiornato nel 2022 con un insieme più strutturato e stringente di impegni a carico delle principali piattaforme online, dei fornitori di pubblicità digitale e degli operatori coinvolti nel settore della comunicazione e dell'informazione (Fonte: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/protecting-democracy/strengthened-eu-code-practice-disinformation_it);
- il 13 febbraio 2025 la Commissione e il Comitato europeo per i servizi digitali hanno approvato l'integrazione del Codice di buone pratiche sulla disinformazione 2022 come "Codice di condotta sulla disinformazione" nel quadro della legge sui servizi digitali (Fonte: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/policies/code-practice-disinformation>);
- anche l'Italia ha aderito ai principi e alle azioni di contrasto alla disinformazione promossi a livello europeo, con iniziative volte ad accrescere la consapevolezza pubblica e ad introdurre strumenti concreti per identificare, analizzare e contrastare la diffusione delle cosiddette fake news (Fonte: https://ambmanama.esteri.it/it/news/dall_ambasciata/2024/05/campagna-di-sensibilizzazione-sui-rischi-legati-alla-disinformazione);

Preso atto che:

- nell'ambito della comunicazione tradizionale e digitale, il fenomeno della disinformazione può compromettere la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni, delle testate giornalistiche e, più in generale, nei confronti di tutti gli organi deputati alla diffusione di notizie, con il rischio di alterare la capacità dei media di svolgere efficacemente il fondamentale ruolo di presidio della democrazia;
- nonostante le iniziative a livello europeo e nazionale, permane una diffusa difficoltà nel monitorare in maniera continuativa e puntuale il fenomeno con contenuti che con sempre maggiore frequenza riescono a raggiungere le comunità senza che vi siano strumenti idonei a rilevare tempestivamente e contrastare efficacemente il fenomeno;

Considerato che:

- il giornalismo e i media tradizionali e digitali svolgono un ruolo imprescindibile, costituendo il principale mezzo attraverso il quale i cittadini formano le loro opinioni, assumono decisioni e partecipano attivamente alla vita sociale e politica;
- la presenza di informazioni manipolate o inesatte può compromettere gravemente l'integrità del dibattito pubblico e può portare a scelte sbagliate e disinformate da parte dei cittadini, indebolendo significativamente il tessuto democratico;
- importanti iniziative contro la disinformazione sono state intraprese dall'Ordine dei giornalisti, come ad esempio "Giornalisti a scuola", un progetto per la diffusione di una corretta cultura dell'informazione allo scopo di contrastare nelle scuole il fenomeno della diffusione delle fake news.

Valutato che l'istituzione di un osservatorio specifico, anche a livello regionale, potrebbe rappresentare uno strumento utile per affrontare con maggiore efficacia il fenomeno della disinformazione, mediante attività di raccolta dati, monitoraggio sistematico e analisi dei contenuti informativi, con particolare attenzione alla loro attendibilità;

Ritenuto fondamentale che un Osservatorio regionale sulla disinformazione debba essere dotato di requisiti di terzietà e imparzialità;

Ritenuto altresì che la composizione di tale organismo dovrebbe prevedere, accanto a rappresentanti istituzionali e professionisti del settore, anche la partecipazione di personalità indipendenti, esperti di media, studiosi e rappresentanti della società civile, al fine di garantire pluralismo, autorevolezza e imparzialità;

Rilevato che:

- la presenza di un organismo strutturato e stabile dedicato all'analisi e al monitoraggio della disinformazione possa considerarsi utile nel ridurre la diffusione di contenuti falsi, manipolati o distorti, aumentando di conseguenza la consapevolezza pubblica e migliorando l'affidabilità e la qualità generale dell'informazione;
- risulta ormai ampiamente condivisa dagli esperti del settore del giornalismo e della comunicazione la necessità di accompagnare misure di contrasto reattive, come il *fact-checking* e la verifica sistematica delle notizie, con misure preventive di educazione mediatica e sensibilizzazione pubblica, al fine di garantire una maggiore resilienza collettiva nei confronti delle fake news;

Ritenuto che:

- sarebbe pertanto opportuno valutare l'istituzione di uno specifico Osservatorio regionale sulla disinformazione, strutturato in modo da assicurare una continua e puntuale analisi della diffusione di contenuti disinformativi, con lo scopo di contribuire al miglioramento della qualità e della veridicità delle informazioni a beneficio dei diversi attori della società, a partire dalla società civile;
- tale Osservatorio potrebbe inoltre rappresentare uno strumento utile per favorire, sul territorio regionale, attività di sensibilizzazione e di educazione mediatica rivolte sia ai cittadini che agli operatori del settore della comunicazione, promuovendo una maggiore consapevolezza rispetto ai rischi connessi alla disinformazione;

Impegna la Giunta regionale

a valutare l'istituzione di un Osservatorio regionale sulla disinformazione, con il compito primario di monitorare, analizzare e valutare la diffusione di contenuti ingannevoli o manipolati nell'ambito della comunicazione sia tradizionale che digitale, da costituire con il coinvolgimento di esperti del settore, professionisti dell'informazione, rappresentanti del mondo accademico e dell'ordine dei giornalisti della Toscana;

a promuovere, nell'ambito della Conferenza delle Regioni, un confronto sull'opportunità di istituire analoghi strumenti anche nelle altre realtà regionali, favorendo così un approccio condiviso e coordinato alla prevenzione e al contrasto della disinformazione;

ad adottare, per quanto di competenza, specifiche azioni di sensibilizzazione rivolte ai cittadini e agli operatori della comunicazione, al fine di promuovere una maggiore consapevolezza sull'importanza della qualità delle informazioni e sulla responsabilità collettiva nel contrasto alla disinformazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Marco Landi



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

MOZIONE n. 2070 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 25 giugno 2025.

OGGETTO: Per l'estensione e l'ottimizzazione dei percorsi di screening genetico e follow-up per le donne portatrici di mutazioni nei geni BRCA1 e BRCA2.

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- sempre più studi hanno evidenziato che le donne portatrici di mutazioni nel gene BRCA1 hanno un rischio cumulativo di sviluppare carcinoma mammario del 72 per cento entro gli 80 anni, mentre per il carcinoma ovarico il rischio è del 44 per cento. Per quanto riguarda il gene BRCA2, il rischio cumulativo di carcinoma mammario è del 69 per cento entro gli 80 anni, mentre per il carcinoma ovarico è del 17 per cento;
- le persone portatrici di mutazioni nei geni BRCA1 e BRCA2 hanno, inoltre, un rischio maggiore di sviluppare altri tipi di tumore, tra cui il cancro alle tube di Falloppio, il cancro del pancreas, il cancro alla prostata e il rischio per melanoma (implicato nelle mutazioni BRCA2);
- la diagnosi precoce tramite test genetici può fornire importanti informazioni sulle persone portatrici di tali mutazioni, consentendo loro di adottare misure preventive, come la sorveglianza intensificata, la chirurgia profilattica (ad esempio, la mastectomia o la annessectomia), o altre strategie terapeutiche che potrebbero ridurre significativamente il rischio di sviluppare tumori correlati a tali mutazioni.

Tenuto conto che:

- l'accesso ai test genetici per la ricerca di mutazioni nei geni BRCA1 e BRCA2 è fondamentale per identificare le persone a rischio, non solo per la gestione della salute individuale, ma anche per la salute pubblica, poiché consente un approccio personalizzato alla prevenzione e al trattamento delle patologie tumorali;
- ad oggi, i test genetici per la ricerca di mutazioni BRCA1 e BRCA2 vengono eseguiti principalmente su base familiare, in particolare per le persone che hanno una storia familiare di tumori legati a queste mutazioni. Tuttavia, molte persone che potrebbero beneficiare di questi test non vengono identificate a causa della mancanza di una politica di screening universale;
- le ricerche scientifiche e gli studi epidemiologici hanno dimostrato che, se eseguiti su una popolazione più ampia, i test genetici per BRCA1 e BRCA2 potrebbero identificare una percentuale significativa di persone con mutazioni sconosciute, permettendo l'adozione di strategie preventive per ridurre il rischio di sviluppare tumori in una popolazione a rischio.

Riscontrato che il test genetico per la ricerca delle mutazioni nei geni BRCA1 e BRCA2 è oggi una pratica consolidata, con metodi diagnostici che sono scientificamente validati, poco invasivi e relativamente accessibili;

Preso atto che la Regione Toscana ha già implementato politiche di prevenzione e sorveglianza in ambito oncologico, inserendo i soggetti portatori di mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2 in programmi di sorveglianza specifici, volti alla diagnosi precoce del tumore al seno e del tumore ovarico, disponendo l'esclusione dal pagamento del ticket per le prestazioni ricomprese nei percorsi di screening specifici, tramite la deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2018, n. 1370;

Ritenuto che:

- ogni paziente BRCA positiva deve essere accompagnata in un percorso di follow-up oncologico a vita, che può comprendere visite dermatologiche, ginecologiche, senologiche e addominali, oltre alla gestione di problematiche specifiche post-chirurgiche;
- a tal fine, sarebbe utile l'introduzione di strumenti pratici, come dépliant informativi, app tecnologiche o servizi telefonici, per tenere traccia degli appuntamenti e degli esami necessari.

Considerato che:

- la promozione di test genetici diffusi consentirebbe di ridurre il numero di diagnosi tardive, migliorando la prognosi per i pazienti e riducendo i costi sanitari a lungo termine, legati ai trattamenti oncologici avanzati;

- la Regione potrebbe valutare l'implementazione di ulteriori azioni per migliorare la gestione dei percorsi delle donne BRCA positive, garantendo loro un sistema di supporto continuo e coordinato, che includa un adeguato follow-up oncologico e l'accesso a percorsi dedicati per la gestione dei controlli;

Impegna
la Giunta regionale

a farsi promotrice, presso il Ministero della Salute, dell'inclusione dei test genetici per BRCA1 e BRCA2 nel programma nazionale di screening genetico, al fine di garantire che l'intera popolazione abbia accesso ai citati strumenti diagnostici, così da contribuire alla riduzione dell'incidenza dei tumori correlati;

a sviluppare e promuovere un sistema coordinato di supporto alle donne BRCA positive, che includa la creazione di una banca dati regionale degli esami effettuati e un servizio che tenga traccia delle scadenze dei controlli, per facilitare l'accesso ai servizi sanitari e garantire che le pazienti non saltino appuntamenti importanti, valutando la possibilità di creare una piattaforma informatizzata o una app dedicata che raccolga tutte le informazioni relative agli appuntamenti e ai controlli periodici, per semplificare la gestione del follow-up;

a valutare di prevedere l'istituzione di ambulatori dedicati al percorso delle donne BRCA positive all'interno degli ospedali, con l'obiettivo di uniformare i percorsi di diagnosi e cura in tutta la Regione, garantendo una risposta tempestiva alle esigenze delle pazienti e riducendo le disomogeneità tra le diverse strutture sanitarie;

a verificare e garantire che tutte le aziende sanitarie siano dotate di un servizio di comunicazione efficace, che includa numeri telefonici di riferimento, indirizzi email e servizi di messaggistica facilmente accessibili per le pazienti, affinché possano ricevere risposte rapide e informazioni chiare sui percorsi da seguire.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

MOZIONE n. 2084 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 25 giugno 2025.

OGGETTO: In merito all'attivazione di misure straordinarie per garantire la continuità dell'assistenza primaria nelle aree caratterizzate da carenza di medici di medicina generale.

Il Consiglio regionale

Visto l' "Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni- triennio 2019 - 2021", entrato in vigore il 4 aprile 2024;

Premesso che:

- i medici di medicina generale (MMG) sono professionisti che svolgono la loro attività in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, chiamati a garantire l'assistenza primaria sul territorio ed in tale funzione rappresentano il primo punto di contatto tra il cittadino e le strutture ospedaliere;
- l'assistenza distrettuale, che coordina ed integra tutti i percorsi di accesso ai servizi sanitari del cittadino, si avvale soprattutto dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e che, in media, a livello nazionale ogni MMG ha come pazienti 1.237 adulti residenti, mentre a livello regionale esistono notevoli differenziazioni (fonte: Rapporto sui Medici di medicina generale, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali "AGENAS", 2021).

Ricordato che i medici da incaricare per la medicina generale sono attinti da una graduatoria per titoli, di validità annuale, predisposta a livello regionale e che possono candidarsi per un incarico vacante anche i medici che ne hanno già uno a tempo indeterminato, chiedendo il trasferimento, oppure quelli che frequentano il corso di formazione in medicina generale;

Evidenziato che il nuovo Accordo collettivo nazionale (ACN), sebbene riferito al triennio 2019-2021, contiene disposizioni che, a partire dal 2025, hanno come obiettivo la modifica del sistema della medicina generale e, in particolare, del ruolo del medico di famiglia;

Considerato che, nello specifico, la principale novità introdotta dal nuovo ACN è data dal "Ruolo unico del medico di assistenza primaria", di cui all'articolo 31 di detto Accordo, e che recita:

1. "Dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente Accordo i nuovi incarichi del ruolo unico di assistenza primaria sono conferiti in una sola Azienda a seguito delle procedure di cui all'articolo 34 e comportano un impegno a tempo pieno, con progressiva modulazione dell'attività a ciclo di scelta e su base oraria. L'incarico del ruolo unico di assistenza primaria riguarda anche i medici incaricati APP di cui all'Allegato 5.
2. Il ruolo unico di assistenza primaria dei medici già incaricati a tempo indeterminato a ciclo di scelta o su base oraria fino al termine di cui al comma 1, istituito dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è disciplinato dall'articolo 31 dell'ACN 28 aprile 2022. Il presente Accordo ne dà effettiva attuazione, con previsione di svolgimento a tempo pieno dell'attività convenzionale, a ciclo di scelta e/o su base oraria, nell'ambito delle AFT e nelle forme organizzative multiprofessionali (UCCP).
3. Ai medici del ruolo unico di assistenza primaria già operanti a tempo indeterminato di cui al comma precedente l'Azienda propone il completamento dell'impegno settimanale fino al massimale di cui all'articolo 38 del presente Accordo, al fine della riconduzione ad un'unica Aggregazione funzionale territoriale (AFT) dei rapporti convenzionali finora possibili fra diverse Aziende, anche di altre Regioni. Il completamento è offerto ai medici con maggiore anzianità di incarico operanti in AFT e successivamente in Azienda. In caso di pari anzianità si fa riferimento ai criteri di cui all'articolo 34, comma 11. L'accettazione del completamento comporta il conferimento dell'incarico del ruolo unico di assistenza primaria di cui al presente Accordo.)".

Considerato che, come detto, le richiamate disposizioni contrattuali stabiliscono che:

- in virtù del sistema del "ruolo unico del medico di assistenza primaria", sia assegnato ai nuovi convenzionati un incarico che si articola su due direttrici: la cura dei pazienti in carico per scelta fiduciaria e, parallelamente, un impegno orario da svolgere nell'ambito di un' unica AFT, assumendo, per una quota oraria i compiti di quella che era la continuità assistenziale, più ulteriori compiti in tema di cronicità, domiciliarietà, prevenzione e promozione della salute nei confronti della popolazione di riferimento, assicurando agli assistiti la presa in carico globale, anche attraverso la consultazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE), le prestazioni e visite ambulatoriali e domiciliari;
- per quanto riguarda l'assistenza primaria e la continuità assistenziale, siano previste procedure di assegnazione delle zone carenti individuate a livello regionale (tramite graduatoria regionale) ed i trasferimenti nazionali in caso di zone rimaste scoperte, mentre le regioni individuano le zone carenti residue e le mettono a disposizione con un bando ad esse dedicato;
- sia impedito, tuttavia, ai medici di medicina generale di operare anche in territori diversi da quello in cui hanno ricevuto l'assegnazione formale, anche in presenza di situazioni di carenza di personale o di oggettive necessità;
- l'attività in convenzione sia incompatibile, oltretutto con ogni rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche con altri rapporti di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale.

Considerato che risulta opportuno avviare una riflessione sull'opportunità di superare le attuali disposizioni contrattuali che limitano la possibilità per i medici di medicina generale di prestare servizio anche in territori diversi da quello di formale assegnazione, con particolare attenzione ai casi di ambiti contigui o regioni confinanti, laddove si verificano situazioni di prolungata carenza di personale, al fine di individuare soluzioni che possano garantire un accesso uniforme ai servizi sanitari;

Impegna
la Giunta regionale

ad attivarsi nei confronti del Governo affinché, previo svolgimento di una fase di confronto che coinvolga tutti gli attori del sistema sanitario, venga avviata un'approfondita riflessione in merito alla possibilità di giungere ad un superamento delle attuali disposizioni contrattuali che impediscono ai medici di medicina generale l'esercizio dell'attività convenzionata in territori diversi, o in più regioni rispetto all'ambito per il quale hanno ricevuto l'assegnazione formale, in considerazione del persistere di specifiche situazioni di criticità esistenti in particolari realtà territoriali che, di fatto, limitano la valenza universalistica del sistema sanitario, come sancito dalla Carta Costituzionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Marco Landi



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

MOZIONE n. 2092 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 25 giugno 2025.

OGGETTO: Proposta di apertura di un centro per la selezione e la moltiplicazione della linea femminile delle tre razze autoctone del Vitellone Bianco: la Chianina, la Romagnola e la Marchigiana.

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- la chianina è una delle razze bovine italiane più note, un tempo utilizzata come forza motrice ed oggi allevata per la produzione di carne. Come si può facilmente intuire dal nome, la chianina è originaria della Val di Chiana, che si trova tra il Lago di Chiusi e quello di Montepulciano, nelle province di Arezzo e Siena in Toscana, e di Perugia e Terni in Umbria;
- tra Valdichiana e Valtiberina, nel sud della Toscana, vengono allevati 4.600 capi, il 10 per cento del totale nazionale, un terzo del totale regionale, con un importante indotto economico ed occupazionale. La provincia di Arezzo è da sempre caratterizzata per la produzione di carne proveniente da questa razza bovina, con i pascoli in quota nei quali i buoi e le vacche crescono allo stato brado. L'allevamento rappresenta un importante comparto economico per la Toscana, che può vantare un patrimonio zootecnico di quasi 2,8 milioni di animali e circa tredicimila aziende, che rappresentano una vasta biodiversità con un patrimonio zootecnico rilevante.

Considerato che:

- le zone privilegiate dagli allevamenti sono la Valdichiana, da cui appunto prende il nome, e l'alta Valtiberina; in quest'ultima zona vengono allevati quasi un terzo degli animali a livello regionale, con circa più di 4.500 capi, su un totale di circa 15 mila esemplari; al momento, in Valtiberina opera una rete d'impresе con un totale di 84 realtà, concentrate tra Sestino, con 31 aziende, e Badia Tedalda, che conta 53 aziende, per circa 2.400 capi, allevati con criterio biologico, con i pascoli in quota nei quali gli animali crescono al cosiddetto stato brado; questi allevamenti, così come altri in Toscana, rappresentano dei veri e propri "presidi di territorio" perché combattono il progressivo spopolamento delle aree interne, fornendo anche un importante contributo alla salvaguardia ed alla tutela delle aree montane e collinari toscane, prevenendo il rischio idrogeologico, l'erosione del suolo ed il pericolo degli incendi boschivi, oltre a salvaguardare ecosistemi e biodiversità dei sistemi annessi;
- la Provincia di Arezzo ha ospitato il primo centro nazionale per la selezione e la moltiplicazione per linea femminile della razza chianina, ora non più in funzione. La struttura si trova nel complesso zootecnico "Silvio Datti" di Ponte Presale, nel Comune di Sestino (AR). Il centro venne inaugurato il 22 dicembre 2006 ed era finalizzato al miglioramento genetico della razza chianina sulle mandrie al pascolo. Tale centro è crocevia di 3 regioni (Toscana, Emilia Romagna e Marche), che sono di origine e di provenienza delle tre razze autoctone di Vitellone Bianco dell'Appennino centrale (chianina, romagnola e marchigiana);
- risulta particolarmente importante ogni iniziativa diretta ad un'ulteriore valorizzazione degli allevamenti di razza chianina, contribuendo in parte a scongiurare il rischio di chiusura delle aziende situate in Valtiberina toscana, affinché possano ancora garantire un presidio di territorio importante situato nell'Appennino Tosco-Emiliano.

Ricordato che:

- la Regione, come istituzione, ha il dovere di tutelare, con ogni strumento possibile, la continuità produttiva della razza chianina, che in Toscana è un fiore all'occhiello della produzione agroalimentare e rappresenta un'artigianalità peculiare del nostro territorio conosciuta in tutto il mondo;
- nell'ambito dell'iter di integrazione e modifica del decreto ministeriale "Criteri e modalità di attuazione del fondo per la sovranità alimentare", la Regione si è impegnata a supportare le proposte di modifica avanzate dal "Consorzio di tutela del vitellone bianco dell'Italia centrale IGP" per la salvaguardia delle produzioni zootecniche di qualità, specialmente nelle aree interne ed appenniniche a rischio di abbandono.

Tutto ciò premesso e considerato;

Impegna
la Giunta regionale

a proseguire con l'adozione di azioni volte alla valorizzazione del settore zootecnico, promuovendo, in tale contesto, insieme alle Regioni Emilia Romagna e Marche, il Centro "Silvio Datti" di Ponte a Presale, quale centro per la selezione e la moltiplicazione della linea femminile delle tre razze autoctone del Vitellone Bianco: la Chianina, la Romagnola e la Marchigiana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Marco Landi



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

MOZIONE n. 2103 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 25 giugno 2025.

OGGETTO: In merito al progetto di raddoppio della linea ferroviaria Direttissima Firenze-Roma nel tratto tra Rovezzano e Figline Valdarno.

Il Consiglio regionale

Visti:

- la deliberazione del Consiglio regionale 12 febbraio 2014, n. 18 (Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità "PRIIM"), prorogato ai sensi della legge regionale 31 luglio 2024, n. 32 (Disposizioni in materia di programmazione regionale. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 39/2000, 40/2005, 9/2010, 55/2011, 1/2015);
- il Contratto di servizio, sottoscritto tra Regione Toscana e Trenitalia S.p.A. in data 20 novembre 2019, per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale sulle relazioni di traffico dell'infrastruttura nazionale gestita da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, di competenza della Regione Toscana, per il periodo 1° dicembre 2019-30 novembre 2034;
- il Programma regionale di sviluppo (PRS) 2021-2025, approvato con risoluzione n. 239 nella seduta del Consiglio regionale del 27 luglio 2023;
- la decisione della Giunta regionale 6 novembre 2023, n. 10 (Documento di monitoraggio del Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità "PRIIM" 2023).

Premesso che il sopra richiamato PRS 2021-2025 prevede che le politiche contenute nell'Area 3 (Infrastrutture per una mobilità sostenibile) siano finalizzate "a garantire il diritto di muoversi in sicurezza ed in modo efficiente per chi vive e si sposta nella nostra regione, promuovendo, da un lato, la riconversione a basso impatto ambientale dei flussi di mobilità e, dall'altro, rilanciando gli investimenti infrastrutturali";

Ricordato che la qualità del servizio ferroviario, il comfort dei mezzi e l'efficacia della manutenzione costituiscono traguardi che si raggiungono attraverso il rilancio degli investimenti;

Considerato che il richiamato Documento di monitoraggio del PRIIM 2023, in relazione agli investimenti afferenti al nodo di Firenze dell'Alta velocità (AV) ferroviaria, prevede che: "Il completamento delle opere previste nel progetto complessivo dell'Alta velocità in Toscana, costituite dal quadruplicamento veloce della tratta dal confine con l'Emilia fino a Castello (già realizzato ed in esercizio) e dagli interventi del Nodo di Firenze, consentirà di incrementare notevolmente il servizio ferroviario attualmente esistente";

Ricordato che per il Nodo AV ad oggi risultano conclusi i lavori relativi al solo "Scavalco", che è in esercizio dal 2011;

Ricordato che:

- con la proposta trasmessa da Rete ferroviaria italiana (RFI) alla Regione Toscana nell'ottobre 2016, veniva promossa una fase di confronto con i vari soggetti coinvolti, e che, nell'aprile 2017, veniva condivisa una soluzione che confermava la realizzazione del passante sotterraneo, la centralità della stazione di Santa Maria Novella, la nuova stazione Foster secondo il progetto originario, prevedendo modifiche nelle aree esterne della stazione che, come si evince dalla nota: "porteranno ad una maggiore e più funzionale integrazione modale tra ferro, gomma e tramvia. Il tutto a garanzia della centralità del trasporto regionale, delle esigenze dei pendolari e della certezza dei tempi per la realizzazione delle opere (...)";
- il nuovo Accordo-quadro fra Regione Toscana e RFI, approvato in schema con deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 2022, n. 245, e successivamente stipulato nel marzo 2022, ha disposto anche una previsione di massima rispetto agli interventi previsti post 2027, e che, con particolare riferimento alla nuova stazione AV di Firenze Belfiore, viene specificato che tali interventi "contribuiranno in modo significativo alla revisione ed al potenziamento dei servizi di trasporto ferroviario di competenza della Regione".

Considerato che, in base al contenuto del sopra richiamato Accordo quadro, RFI in relazione agli scenari di sviluppo dei servizi di cui al Piano commerciale edizione 2023 (revisione novembre 2023), nell'esaminare nel dettaglio gli *upgrade* infrastrutturali previsti ed i relativi benefici commerciali, evidenzia che il sottoattraversamento dei servizi AV/AC nel nodo di Firenze consentirà:

- l'incremento di frequenza a 30' dei servizi Firenze SMN - Prato;
- l'incremento di frequenza a 30' dei servizi Firenze SMN - Pistoia - Montecatini Terme;
- l'incremento di frequenza a 30' dei servizi Firenze SMN - Empoli;
- il cadenzamento a 60' dei servizi Pontassieve – Vernio.

Ricordato che ad agosto 2022 RFI pubblicava in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il bando di gara, dell'importo complessivo di oltre 1,1 miliardi di euro, per la realizzazione del passante composto da circa 7 km di linea sotterranea e due gallerie parallele mediamente a circa 20 metri di profondità, completate con due tratti terminali in superficie: a nord tra le stazioni di Firenze Castello e Firenze Rifredi, ed a sud nei pressi della stazione di Firenze Campo di Marte; nonché per la realizzazione della stazione AV del nodo di Firenze;

Considerato che RFI, nelle more del completamento degli interventi del Nodo AV di Firenze sopra richiamati ed in fase di realizzazione:

- iniziava i lavori per l'*upgrade* tecnologico dell'infrastruttura ferroviaria afferente al nodo di Firenze, funzionali a consentire un incremento della capacità e della sicurezza della rete ferroviaria, con ampi benefici sulla regolarità della circolazione ferroviaria, in virtù di una supervisione integrata del traffico. Ulteriori interventi risultano programmati per il potenziamento dell'infrastruttura di superficie e per migliorare la gestione del traffico ferroviario in attesa, come detto, della realizzazione del sottoattraversamento;
- proseguiva nell'opera di ammodernamento e messa in sicurezza della Direttissima Firenze-Roma procedendo, tra i vari interventi, all'installazione nel tratto fra Rovezzano ed il bivio Arezzo sud dell'*European Railway Traffic Management System/European Train Control System*(ERTMS/ETCS), il più evoluto sistema per la supervisione ed il controllo del distanziamento dei treni, ed all'attivazione di un nuovo Apparato centrale computerizzato multistazione (ACCM); l'impiego di queste tecnologie ha determinato benefici sulla qualità del servizio e sulla regolarità della circolazione dei treni AV e regionali che percorrono la tratta stessa, garantendo una maggiore affidabilità infrastrutturale ed un'ottimizzazione della gestione in caso di anomalie.

Considerato che:

- a fronte del richiamato complesso di interventi in fase di realizzazione relativi sia al Nodo AV di Firenze, la cui conclusione consentirà di liberare la Stazione di Santa Maria Novella dal traffico AV e portare a quest'ultimo miglioramenti in termini di regolarità, qualità e quantità dell'offerta del servizio, sia all'applicazione dei più moderni sistemi di controllo del traffico ferroviario applicati sull'intera Direttissima Firenze-Roma, linea mista e non dedicata esclusivamente al traffico dell'alta velocità;

- permane, tuttavia, la situazione di criticità determinata dal "collo di bottiglia" collocabile nel tratto di ferrovia tra Firenze Campo di Marte e Figline Valdarno, comprendente la galleria di San Donato (lunghezza 10.954 metri) che, per territorio, interessa i Comuni di Bagno a Ripoli e Rignano sull'Arno, mentre per organizzazione interna di RFI la competenza su tale galleria è attribuita al Dirigente centrale coordinatore movimento (DCCM) di Bologna (dipendente dalla Direzione territoriale produzione "DTP" di Bologna).

Considerato che:

- già nel 2018 la Regione Toscana, nel corso di un incontro finalizzato a fare il punto sullo stato di avanzamento delle opere comprese nel PRIIM, aveva avviato un proficuo lavoro di confronto con RFI, in qualità di soggetto gestore, al fine di condividere l'avvio della fase progettuale relativa: al raddoppio della tratta ferroviaria, a partire da Rovezzano (sede del primo "collo di bottiglia"), al superamento della "strozzatura" successiva data dalla galleria di San Donato), ed inoltre al raddoppio della tratta sino alla stazione di Figline Valdarno, con l'obiettivo di dare una risposta risolutiva a quella che oggi costituisce la maggiore criticità per il traffico ferroviario lungo la dorsale appenninica, spesso causa di anomalie che incidono sulla regolarità di questa fondamentale linea ferroviaria di importanza strategica a livello nazionale;
- lo studio messo in atto nel 2018 affrontava, tra gli altri, i problemi di maggiore complessità, come ad esempio l'attraversamento del Fiume Arno, per il quale veniva ipotizzata o la realizzazione di un nuovo ponte o di un tunnel;
- sebbene l'opera afferente al passante dell'AV potrà consentire una nuova configurazione della rete ferroviaria fiorentina, facendo sì che i treni ad AV non interferiscano più con quelli regionali, con effetti positivi sia sulla regolarità del servizio sia sul suo eventuale potenziamento, in termini di frequenza e numero di corse. Tuttavia

i recenti disagi alla circolazione ferroviaria nazionale dovuti a problemi accusati dal nodo di Firenze hanno ancora una volta reso palese che isolare l'AV dal traffico dei treni regionali destinati nei prossimi anni a raddoppiare la propria capacità di passaggio non sarà condizione sufficiente a risolvere le criticità esistenti sulla rete nazionale (Direttissima Firenze-Roma), determinate dalle richiamate criticità presenti nel tratto di ferrovia tra Rovezzano e Figline Valdarno;

- per le ragioni espresse narrativa, la separazione dei flussi tra AV e regionali deve accompagnarsi all'intervento di raddoppio della Direttissima Firenze-Roma, almeno nella tratta tra Rovezzano e Figline, inclusa la galleria di San Donato; intervento che assume particolare rilievo strategico non solo per la Toscana, ma per l'intero traffico nazionale, in prospettiva del completamento dei lavori del nodo fiorentino dell'AV;
- anche nel corso di questa legislatura, l'Assessorato regionale competente ha a suo tempo provveduto ad attivarsi con il Governo al fine di reperire i fondi necessari per poter procedere al raddoppio di detta linea e che tale richiesta risulta ad oggi inevasa a livello governativo.

Impegna
la Giunta regionale

in considerazione del percorso progettuale avviato già nel 2018 con RFI in merito alla necessità di procedere ad un raddoppio della Direttissima Firenze-Roma nel tratto tra Rovezzano e Figline Valdarno, comprendente la galleria di San Donato, a riavviare la fase di confronto con RFI su questo intervento di importanza strategica sia a livello regionale che nazionale, ed a reiterare, altresì, nei riguardi del Governo, ed in particolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la richiesta che il progetto di raddoppio della Direttissima venga posto tra le priorità programmatiche dei prossimi anni e che siano individuate le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'opera.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

MOZIONE n. 2130 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 25 giugno 2025.

OGGETTO: In merito alla necessità di garantire un adeguato sostegno alla Fondazione Biotecnopolo di Siena ai fini della piena attuazione delle sue finalità strategiche.

Il Consiglio regionale

Visti:

- la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e Bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), che, all'articolo 1, comma 945, ha istituito la Fondazione Biotecnopolo di Siena;
- la legge 1° luglio 2021, n. 101 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2024 (Approvazione dello statuto della Fondazione Biotecnopolo di Siena).

Premesso che:

- la Fondazione Biotecnopolo di Siena (BTP) è una Fondazione di diritto privato, senza scopo di lucro, con sede nella città di Siena, i cui membri fondatori sono il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del made in Italy ed il Ministero della salute tenuto, in quanto autorità di salute pubblica, alla vigilanza su interventi e risorse dell'articolazione "Centro nazionale anti pandemico" (CNAP) della Fondazione;
- la Fondazione nasce come progetto a valenza strategica nazionale, dopo l'esperienza della pandemia, per garantire la sicurezza sanitaria del nostro paese e per tutelare la salute delle persone di fronte al rischio di nuove ondate pandemiche;
- la Fondazione ha lo scopo di sviluppare la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle biotecnologie e delle scienze della vita; favorire la creazione di una rete internazionale di contrasto alle pandemie nonché di promuovere e coordinare le attività di studio, di ricerca, di sviluppo tecnico-scientifico e di trasferimento tecnologico;
- il CNAP svolge la funzione di Hub antipandemico, avvalendosi anche di centri, ad uopo identificati, di alta specializzazione nell'ambito della ricerca e delle reti cliniche ed epidemiologiche nazionali ed internazionali; svolge altresì funzioni di ricerca, sviluppo, sperimentazione e produzione pilota di nuovi vaccini a mRNA e contro patogeni batterici resistenti agli antibiotici ed anticorpi monoclonali e quanto utile per la cura delle patologie epidemiche emergenti;
- tale Centro si avvale anche di centri spoke di primo e secondo livello, nonché delle reti di sequenziamento dei patogeni per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di vaccini ed anticorpi monoclonali per la cura delle patologie epidemicopandemiche emergenti, assicurando le necessarie interazioni con i centri coinvolti nello sviluppo di vaccini secondo il modello onehealth;
- le esperienze complessivamente maturate a Siena nel campo della ricerca nelle scienze della vita, a partire da quelle di Fondazione Toscana Life Sciences (TLS), ed il valore del sistema sanitario toscano sono state alla base della scelta di stabilire nella Città del Palio la Fondazione BTP, che potrà istituire sinergie con i molteplici attori presenti nel territorio.

Ricordato che:

- la l. 234/2021, all'articolo 1, comma 949, ha previsto uno stanziamento pari a 21 milioni di euro per il biennio 2022-2023 e, a decorrere dal 2024, un finanziamento pari a 16 milioni di euro l'anno, per la costituzione della Fondazione BTP e per la realizzazione del progetto volto ad incrementare la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle scienze umane e delle patologie epidemico-pandemiche;
- con la l. 101/2021 sono state previste risorse pari a 340 milioni di euro, attraverso il Fondo complementare del PNRR, da destinare al finanziamento del CNAP per il periodo 2021-2026;

- il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza "PNRR"), che riduce e/o rimodula le risorse per 22 dei 30 interventi del Piano nazionale complementare al PNRR, ha tagliato 132,6 milioni di euro all'intervento Ecosistema innovativo della salute, nel cui ambito erano previsti i 340 milioni di euro per il CNAP.

Preso atto che:

- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2022, era stato approvato lo Statuto della Fondazione BTP, che definiva gli aspetti funzionali ed operativi della fondazione e, tra gli altri aspetti, prevedeva la possibilità per la Fondazione TLS di diventare "nuovo fondatore" attraverso la stipula di un atto convenzionale di durata non inferiore a cinque anni, entro sessanta giorni dall'adozione dello statuto;
- successivamente, a sostegno di questo percorso, è stato nominato il direttore scientifico della Fondazione e definite le forme di cooperazione tra Fondazione BTP di Siena e Fondazione Toscana Life Sciences, previste dallo Statuto, con atto specifico di convenzione nel novembre 2022;
- a seguito dell'insediamento del nuovo Governo, con d.p.c.m. 26 aprile 2023, si è proceduto alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e del suo nuovo presidente;
- con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2024 (Approvazione dello statuto della Fondazione Biotecnopolo di Siena), è stato approvato un nuovo statuto che, tra gli altri aspetti:
 - conferma le risorse di cui all'articolo 1, comma 949, primo periodo, della l. 234/2021, ovvero continua a richiamare un finanziamento annuo di 16 milioni dall'anno 2024
 - richiama le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 3, della l. 101/2021, stanziata sul bilancio del Ministero della salute per l'intervento "Ecosistema innovativo della salute" e destinate alla Fondazione dal Ministero della Salute, eliminando il riferimento al loro importo massimo di 340 milioni previsto nel precedente statuto;
 - elimina il Direttore scientifico tra gli organi della Fondazione qualificandolo titolare di incarico dirigenziale;
 - individua la figura del Direttore generale ed una struttura organizzativa apicale che assicurino la gestione della Fondazione;
 - elimina il riferimento alla FTLS quale possibile nuovo socio fondatore, facendo salvi i rapporti previsti dalla convenzione stipulata con quest'ultima alla data di approvazione del nuovo statuto;
- nel mese di giugno del 2024 il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha nominato il Direttore generale su proposta dei ministeri competenti.

Rilevato che:

- la FBT avrà un ruolo primario nell'ambito del progetto "European vaccines hub for pandemic", teso a realizzare uno strumento a livello europeo in grado di intervenire prontamente nel caso di nuove pandemie e che permetterà alla Fondazione di beneficiare di un importo pari a 33 milioni dei circa 130 complessivi ripartiti con altri tre partner, quali il francese Istituto Pasteur, il belga Vaccinopolis ed il tedesco Dfiz-Umr;
- la FBT è attiva su vari progetti di ricerca, ha finanziato il 39° e 40° ciclo di dottorato di interesse nazionale in tema di rischio epidemico-pandemico, attivato presso l'Università degli studi di Siena, e proseguirà con altri cicli di dottorato che vedono tra i 20 ed i 30 dottorandi all'anno;
- nel corso dell'evento "Verso una rete europea contro le pandemie", tenutosi in data 26 maggio u.s. presso il Comune di Siena, i vertici della Fondazione hanno illustrato i primi risultati ed i progetti. In particolare, il Prof. Rappuoli, in merito all'orizzonte scientifico, ha fatto presente che si è "iniziato a costruire una macchina che potrà tradurre le scoperte in prodotti. Per vaccini e anticorpo monoclonali pensiamo di arrivare alla fase 2, per poi trovare accordi con aziende per la commercializzazione" ed ancora "Tra tre anni avremo una casa, 150 dipendenti, dei prodotti nella fase clinica, un ruolo nella leadership globale del settore e magari anche il primo farmaco." (Fonte: La Nazione, 27 maggio 2025);
- nel corso dell'evento, il Ministro Schillaci ha dichiarato che "La partenza operativa del Biotecnopolo è un traguardo strategico per l'Italia e per l'Europa, per costruire una rete più resiliente di fronte alle crisi sanitarie" ed ancora "La Fondazione Biotecnopolo ha ora il compito di trasformare una grande visione in una solida realtà operativa; non sarà un'isola, ma il centro di una rete che collegherà l'Italia a tutta l'Europa" (Fonte: La Nazione, 27 maggio 2025).

Riscontrato che:

- terminata la lunga fase di stallo, durata più di 2 anni, la FBT punta adesso a diventare un polo di eccellenza nazionale ed internazionale per la ricerca, produzione e sviluppo di terapie innovative, facilitando la collaborazione tra industria, enti regolatori ed accademia, promuovendo la crescita da start-up a scale-up;

- si sta costruendo intorno alla FBT una comunità scientifica solida, ben radicata nella tradizione senese, ma allo stesso tempo dinamica e proiettata verso l'innovazione;
- per la realizzazione dell'operatività a regime e gli obiettivi strategici è previsto un piano di 50 assunzioni all'anno per giungere nel 2027 ad un organico di 150 dipendenti;
- le risorse del Fondo complementare non garantiscono la stabilità del personale dedito alla ricerca, dal momento che scadono nel 2026 e rendono pertanto necessario il ricorso a contratti a tempo determinato;
- analoghi istituti di ricerca presenti nel nostro paese beneficiano oggi di una consistente contribuzione pubblica, essenziale per assicurare una solida programmazione agli obiettivi di ricerca e non solo.

Considerato che:

- l'attività di ricerca avanzata che la Fondazione Biotecnopolo di Siena è chiamata a condurre, in particolare nell'ambito dello sviluppo e della sperimentazione di vaccini innovativi, terapie avanzate ed anticorpi monoclonali, richiede l'impiego di risorse economiche ingenti e continuative che consentano di affrontare tutte le fasi del processo tecnico-scientifico, a partire dalla ricerca applicata fino alla validazione clinica, fasi che per loro natura richiedono tempi lunghi ed investimenti costanti per giungere a risultati concretamente brevettabili e trasferibili;
- ad oggi, in conseguenza della scadenza delle risorse del Fondo complementare prevista per il 2026, i bandi attivati dalla Fondazione per l'assunzione del personale prevedono in larga parte contratti a tempo determinato, una condizione che non consente di garantire la necessaria stabilità lavorativa a ricercatori e professionisti altamente qualificati e che rischia di compromettere la capacità della Fondazione di attrarre e trattenere competenze di eccellenza nel medio e lungo periodo, anche alla luce della crescente competitività a livello internazionale in ambito biotecnologico;
- risulta pertanto essenziale che vengano attivati strumenti e risorse in grado di assicurare un adeguato sostegno alla Fondazione, così da permettere una programmazione efficace delle attività, da rafforzare la funzione della medesima quale polo strategico per la sicurezza sanitaria nazionale e da scongiurare il rischio che, a causa di vincoli finanziari e temporali, non possano essere utilizzate tutte le risorse assegnate, con ripercussioni negative sui piani occupazionali, scientifici ed istituzionali.

Impegna
la Giunta regionale

ad attivarsi con urgenza nei confronti del Governo e dei ministeri competenti affinché, pur riconoscendo l'importanza dell'impiego di risorse provenienti da fondi per la ricerca e l'innovazione, siano individuate soluzioni idonee a garantire la continuità e la sostenibilità dell'attività della Fondazione Biotecnopolo di Siena oltre la scadenza del 2026, prevedendo un finanziamento pubblico stabile e significativamente più consistente dell'attuale, in grado di assicurare una solida tenuta economico-finanziaria, il pieno sviluppo delle progettualità scientifiche e la valorizzazione della funzione strategica della Fondazione nel quadro della sicurezza sanitaria nazionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Marco Landi



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

MOZIONE n. 2147 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 25 giugno 2025.

OGGETTO: In merito al declassamento del Teatro della Toscana ed alla salvaguardia del suo ruolo culturale nel sistema teatrale nazionale.

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- il Teatro della Toscana è uno dei sette teatri nazionali riconosciuti dal Ministero della cultura nell'ambito del Sistema dei teatri di rilevante interesse culturale, configurandosi come istituzione policentrica che integra il Teatro della Pergola di Firenze, il più antico teatro all'italiana esistente nel paese, il Teatro Era di Pontedera e il Teatro di Rifredi di Firenze, promuove progetti ed attività di alto valore artistico e culturale a livello regionale e nazionale;
- tale realtà ha storicamente rappresentato un modello virtuoso di sinergia tra territori, competenze e linguaggi artistici, distinguendosi per la qualità della programmazione, l'attenzione alla drammaturgia contemporanea, il sostegno alla formazione ed alla diffusione della cultura teatrale, nonché per la capacità di rappresentare un punto di riferimento per la comunità toscana e per il sistema culturale nazionale.

Preso atto che:

- secondo quanto recentemente emerso a mezzo stampa, la Commissione consultiva per il teatro operante presso il Ministero della cultura avrebbe recentemente assunto una decisione volta al declassamento del Teatro della Toscana da teatro nazionale a teatro di città, che comporterebbe anche una conseguente riduzione del contributo statale assegnato, pur avendo la medesima Commissione approvato le attività del Teatro stesso pochi mesi prima;
- come ribadito anche dai diversi livelli istituzionali interessati, la decisione sembrerebbe non aver tenuto assolutamente in considerazione né la storicità né il valore e la qualità della programmazione del Teatro della Toscana, suscitando ampio dibattito e preoccupazione sia a livello locale che nazionale;
- in disappunto con tale decisione, tre componenti (su sette complessivi) della citata Commissione, hanno rassegnato le dimissioni, evidenziando la propria contrarietà rispetto agli orientamenti assunti e ritenendo che gli stessi non rispecchierebbero le caratteristiche ed i meriti del Teatro della Toscana.

Riscontrato che la notizia del declassamento ha determinato un forte allarme tra operatori culturali, istituzioni e comunità locali, in considerazione sia delle possibili ripercussioni sul piano economico, sociale e culturale, sia delle conseguenze che tale scelta potrebbe determinare sulla programmazione e sul ruolo che il Teatro della Toscana riveste nella promozione della cultura teatrale;

Considerato che risulta opportuno che ogni decisione relativa al riconoscimento del valore dei teatri di rilevante interesse culturale avvenga sulla base di criteri trasparenti, oggettivi e condivisi, nel pieno rispetto dell'autonomia culturale, della pluralità delle espressioni artistiche e del ruolo fondamentale che istituzioni come il Teatro della Toscana rivestono per la crescita e lo sviluppo della comunità regionale e nazionale;

Ricordato che la Regione Toscana ha da sempre sostenuto il sistema teatrale regionale e, in particolare, il ruolo del Teatro della Toscana quale elemento strategico non solo per la promozione culturale, sociale ed educativa del territorio, ma anche quale punto di riferimento di rilievo nazionale per la diffusione della cultura teatrale;

Esprime

forte preoccupazione per le conseguenze che il declassamento del Teatro della Toscana potrebbe determinare sul piano culturale, sociale ed economico e per il possibile indebolimento del ruolo che l'istituzione ha storicamente svolto nella promozione della cultura teatrale in Toscana ed in Italia;

Impegna
la Giunta regionale

ad attivarsi nei confronti del Governo e del Ministero della cultura affinché sia garantita la massima trasparenza sui criteri e sulle motivazioni che hanno condotto alla decisione assunta dalla Commissione consultiva richiamata in narrativa ed affinché sia promossa con determinazione, in raccordo con tutti i livelli istituzionali interessati, ogni azione utile ad ottenere la revisione della decisione stessa ed il ripristino del riconoscimento quale teatro nazionale, salvaguardando il ruolo e la funzione culturale del Teatro della Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Marco Landi



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

MOZIONE n. 2148 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 25 giugno 2025.

OGGETTO: In merito alla messa in sicurezza della strada statale 68 nel Comune di Volterra ed alla necessità di accelerare gli interventi risolutivi per garantirne la stabilità e la continuità viaria.

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- la strada statale 68 rappresenta un'infrastruttura viaria di primaria importanza per i collegamenti tra Volterra, la Valdelsa e la Val di Cecina, costituendo un'arteria fondamentale per il traffico pendolare e turistico dell'area;
- il 13 dicembre 2024, il tratto della SS 68 in località Mazzolla, è stato interessato da fenomeni franosi che hanno portato alla chiusura della strada in entrambe le direzioni, con il conseguente isolamento di una parte del territorio e significativi disagi per residenti ed imprese;
- già in precedenza, il tratto era regolato da senso unico alternato in attesa della progettazione di interventi di consolidamento da parte di ANAS;
- il 27 febbraio 2025, si è verificato un nuovo cedimento, con un fronte di frana di circa 30 metri, che ha aggravato ulteriormente la situazione e danneggiato anche un cavo della fibra ottica, compromettendo la stabilità dell'infrastruttura e causando interruzioni nelle comunicazioni.

Preso atto che:

- a seguito della frana di dicembre, l'ANAS ha avviato la realizzazione di una bretella provvisoria per il ripristino della circolazione a senso unico alternato, in attesa di interventi definitivi;
- l'amministrazione comunale di Volterra ha più volte sollecitato sia il ministero competente che l'ANAS, affinché si procedesse con la messa in sicurezza della strada senza che, tuttavia, venissero attuati interventi strutturali risolutivi;
- il consiglio comunale di Volterra, nella seduta del 14 gennaio u.s., ha approvato una mozione volta a sollecitare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS a velocizzare la progettazione ed a finanziare gli interventi nel tratto bivio per Mazzolla - San Francesco della SS 68 dal km 42,7 al km 45,2;
- nel contratto di programma ANAS - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato previsto l'inserimento della variante alla SS 68 in località Volterra, ma non risultano, ad oggi, definiti i tempi e le risorse necessarie alla realizzazione dell'intervento.

Considerato che:

- la nuova chiusura della SS 68, disposta il 27 febbraio scorso, sta causando gravi disagi alla mobilità, penalizzando il tessuto economico dell'area ed in particolare le attività ricettive e turistiche, nonché i pendolari che utilizzano la strada per i collegamenti con Colle Val d'Elsa, Siena e le altre direttrici;
- le condizioni meteorologiche avverse rappresentano un fenomeno ricorrente nel territorio e, se non adeguatamente gestite con interventi strutturali di consolidamento, rischiano di determinare il ripetersi di frane e chiusure, compromettendo la sicurezza della viabilità.

Dato atto che:

- con ordinanza del 30 maggio 2025, ANAS ha disposto, nel tratto interessato dal cedimento del piano viabile, un senso unico alternato regolato mediante impianto semaforico e la chiusura al traffico per gli autoveicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e per gli autobus adibiti al servizio di trasporto pubblico locale e turistico;
- a seguito dell'incontro tenutosi il 29 maggio scorso presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla presenza dei dirigenti ministeriali, dell'ANAS e dei sindaci dei territori interessati, è emerso che il progetto per la definitiva messa in sicurezza sarà ultimato entro quattro mesi, che potrà contare su uno stanziamento di 10 milioni di euro, e che i lavori saranno eseguiti entro un termine stimato di quattordici mesi.

Valutato che l'attuale assetto della circolazione determina comunque rallentamenti, difficoltà e disagi di varia natura, risulta necessario e vitale, per i territori coinvolti, accelerare al massimo le procedure avviate, indispensabili alla definitiva messa in sicurezza della SS 68, in particolare nel tratto critico tra il bivio per Mazzolla e San Francesco;

Impegna
la Giunta regionale

ad attivarsi nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ANAS, al fine di assicurare l'accelerazione delle procedure già avviate per la progettazione e l'esecuzione dei lavori per la definitiva messa in sicurezza della SS 68, nel tratto tra il bivio per Mazzolla e San Francesco, garantendo, contestualmente, lo stanziamento di adeguate risorse per la completa realizzazione dell'intervento.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Marco Landi



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

RISOLUZIONE n. 413 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 25 giugno 2025.

OGGETTO: Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Relazione sull'attività svolta e i risultati raggiunti nell'anno 2024, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 69/2009.

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 19 novembre 2009, n. 69 (Norme per l'istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) e, in particolare, l'articolo 10, il quale prevede che il Garante presenti ogni anno al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti nell'anno precedente;

Esaminata la relazione sull'attività svolta nel 2024, presentata dal Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Giuseppe Fanfani, nominato dal Consiglio regionale in data 15 aprile 2020;

Esaminata la relazione sulle attività svolte e i risultati raggiunti nell'anno 2024, che:

- presenta le cifre del sistema penitenziario in Italia e in Toscana, evidenziando come il sovraffollamento, tanto a livello nazionale quanto regionale, sia un fenomeno che s'intensifica, con un incremento delle presenze in ambedue i contesti;
- descrive le sanzioni di comunità applicate nell'anno 2024, e conferma la grande diffusione della messa alla prova, misura divenuta preponderante nel lavoro svolto dagli uffici di esecuzione penale esterna, pur con la flessione registrata rispetto agli anni precedenti;
- propone un quadro degli istituti penitenziari della Toscana, e ne evidenzia le caratteristiche strutturali e organizzative, presenta altresì le due residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) operanti in Toscana, entrambe provvisorie, quella di Volterra, aperta nel gennaio 2016, e quella di Empoli, inaugurata nel luglio 2020 e aperta per ulteriore capienza a febbraio 2024, nonché i due istituti penali per i minorenni (IPM), di Firenze (maschile) e Pontremoli (femminile);
- esamina le istanze ricevute dai detenuti e da altri soggetti privati della libertà personale, uno dei canali principali attraverso cui si svolge l'attività del Garante, ed evidenzia le principali tipologie di richieste, tra cui, al primo posto, quelle riguardanti la violazione di diritti e il supporto per trasferimento;
- osserva che resta costante il dialogo con l'amministrazione penitenziaria, nello spirito voluto dal protocollo d'intesa tra Provveditorato e garante regionale/garanti comunali, firmato alla presenza del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo il 4 marzo 2021;
- presenta le relazioni predisposte dai garanti comunali sulla loro attività nelle carceri di competenza, sottolinea l'importanza della figura nominata a livello locale, e invita i comuni che ancora non hanno provveduto alla nomina del garante;
- presenta un'analisi dei dati e delle fasi di ingresso, di permanenza e di uscita dal carcere dei detenuti migranti, sottolineando le specificità di tali condizioni;
- dedica un'analisi specifica alla detenzione femminile, presente nelle sezioni di Firenze-Sollicciano e di Pisa, evidenziando come l'appartenenza di genere influenzi la condizione detentiva;
- delinea il quadro normativo attuale in materia di affettività dei detenuti, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 10/2024 e auspica che negli istituti toscani siano realizzate le sperimentazioni necessarie a rendere effettivo l'esercizio di tale diritto;
- presenta i dati sulla salute mentale e sulle tossicodipendenze presenti in carcere, evidenziando i numeri in specifiche sottocategorie e differenziandoli per nazionalità italiana, europea UE, extra UE, categorie di cui sollecita l'adozione in via ordinaria per l'archiviazione dei dati;
- presenta il monitoraggio sugli altri luoghi di privazione della libertà personale su cui il Garante ha competenza: servizi psichiatrici di diagnosi e cura in cui si svolgono trattamenti sanitari obbligatori (TSO), residenze sanitarie per persone anziane, per persone disabili, per persone con patologie psichiatriche: viene offerto un quadro delle cifre delle strutture, dei posti, delle presenze;
- sollecita un attento monitoraggio dei TSO effettuati e ribadisce l'importanza della limitazione e del monitoraggio degli episodi di contenzione, come già previsto nel piano sanitario sociale integrato (PSSI) 2018 – 2020;
- presenta altresì il monitoraggio delle camere di sicurezza delle forze dell'ordine, delle quali vengono evidenziate le condizioni strutturali e la presenza di materiali utili alla garanzia dei diritti della persona reclusa.

Visti gli impegni programmatici indicati dal Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà

personale per l'anno 2025 sui seguenti temi:

- realizzare un convegno in memoria di Sandro Margara, primo Garante della Regione Toscana, in occasione dei cinquanta anni dell'ordinamento penitenziario;
- realizzare un convegno in materia di lavoro dei detenuti e delle persone in uscita dal carcere, cui sarà presentata la ricerca sul lavoro penitenziario e il lavoro in uscita dal carcere come strumento di reinserimento sociale e di dignità della persona;
- portare a termine la ricerca in materia di salute mentale in carcere, con focus sulla Casa circondariale "La Dogaia" di Prato, intrapresa lo scorso anno in collaborazione con la Società della Ragione ONLUS;
- mantenere alta l'attenzione e l'impegno operativo sul tema delle misure di sicurezza per autori di reato con disturbo mentale, anche attraverso attività di ricerca in materia di REMS e di misure di sicurezza non detentive (libertà vigilate);
- proseguire il lavoro intrapreso in materia di affettività dei detenuti, anche con specifiche attività di ricerca, dando un seguito alla deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 2020, n. 7 (Proposta di legge al Parlamento n. 6 "Modifiche alla l. 345/1975 in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute") per far sì che il diritto all'affettività per i detenuti divenga un diritto realmente garantito;
- monitorare costantemente l'ambito della sanità penitenziaria e della psichiatria in carcere, incentivando le misure alternative alla detenzione per persone con patologia psichiatrica, nonché gli altri settori di competenza, comprese le strutture per anziani e disabili;
- mantenere l'attiva collaborazione con l'assessorato competente in materia di carcere, al fine di fornire contributi sugli specifici temi d'intervento;
- porre particolare attenzione alla problematica della detenzione femminile, incentivando le possibili soluzioni alternative al carcere;
- realizzare un programma sistematico di visite in tutti gli istituti della Toscana, favorendo la presenza del Presidente del Consiglio regionale e dei consiglieri regionali.

Visto il parere favorevole espresso dalla Terza Commissione consiliare permanente nella seduta del 4 giugno 2025;

Su proposta della Prima Commissione consiliare;

Esprime apprezzamento

per l'attività svolta e i risultati conseguiti dal Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Giuseppe Fanfani nell'anno 2024, come emergono dalla relazione annuale 2025;

Ribadisce l'impegno

assunto con la l.r. 69/2009, con la quale è stata istituita la figura del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, a contribuire attraverso tale organo ad assicurare la finalità rieducativa della pena ed il reinserimento sociale dei condannati e, più in generale, l'effettivo godimento dei diritti civili e sociali, nonché la rimozione degli ostacoli al godimento di tali diritti all'interno di tutte le strutture restrittive della libertà personale;

a sostenere e rafforzare l'efficienza dell'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nel compimento delle funzioni assegnategli dalla l.r. 69/2009.

Auspica

l'aggiornamento delle previsioni della l.r. 69/2009, come hanno già fatto altri consigli regionali, secondo le linee di indirizzo delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in merito alla disciplina degli organi di garanzia "Difensore civico, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante dei diritti dei detenuti", come approvate dall'Assemblea plenaria del 26 settembre 2019; impegno peraltro già assunto dal Consiglio regionale stesso con la mozione 23 ottobre 2019, n. 1968.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 1443 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 25 giugno 2025, collegato alla risoluzione 25 giugno 2025, n. 413 (Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Relazione sull'attività svolta e i risultati raggiunti nell'anno 2024, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 69/2009).

OGGETTO: In merito ai corsi professionali per detenuti come strumenti di reinserimento nella società.

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- il lavoro è una materia di legislazione concorrente fra Stato e regioni, mentre la formazione professionale è una materia che ricade fra le competenze esclusive delle regioni;
- le agenzie regionali possono indire dei bandi, finanziati direttamente dalle regioni stesse oppure da altri strumenti quali il fondo sociale europeo (FSE), con l'obiettivo di offrire corsi di formazione professionale e azioni di orientamento al lavoro ad alcune categorie di persone particolarmente fragili, tra cui rientrano anche le persone detenute;
- la Costituzione italiana sancisce con l'articolo 27 che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".

Considerato che:

- il reinserimento sociale e lavorativo delle persone detenute rappresenta un obiettivo fondamentale per ridurre il rischio di recidiva e promuovere una società più sicura e inclusiva e che l'accesso a percorsi formativi e professionali in carcere è spesso insufficiente, non omogeneo sul territorio nazionale e non sempre aggiornato rispetto alle reali esigenze del mercato del lavoro;
- in molti istituti penitenziari regionali l'offerta formativa risulta ancora limitata, disomogenea e spesso non aggiornata rispetto alle esigenze del mercato del lavoro. Vi è necessità di coinvolgere, in modo strutturato, enti di formazione accreditati, imprese locali e associazioni di categoria, promuovendo corsi professionalizzanti realmente spendibili nel tessuto economico della regione;
- grazie alla legge 22 luglio 2000, n. 193 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti), c.d. "Legge Smuraglia", le aziende che assumono detenuti possono usufruire di potenziali agevolazioni e/o sgravi fiscali.

Preso atto che:

- in Toscana sono oggi presenti sedici istituti penitenziari per adulti, a cui si sommano due istituti penali per minorenni (IPM) e due residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). Gli adulti in carcere, al 31 dicembre 2024, erano 3.209 (94 donne e 3.115 uomini): di questi 1.487 erano stranieri. Il tasso dei detenuti con problemi di tossicodipendenza tocca il 36,5 per cento. Al numero dei detenuti, vanno poi aggiunte 8.118 persone in esecuzione esterna;
- il sovraffollamento delle carceri in Toscana tocca punte fino al 173 per cento, come ricordato anche nella relazione annuale del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale per la Toscana, specificando che gli istituti di pena nella Regione accolgono presenze ben oltre i limiti previsti per ciascuna casa circondariale;
- anche il Garante persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, nell'esporre, durante la seduta della Prima Commissione consiliare, in data 17 Giugno 2025, la relazione sull'attività svolta per l'anno 2024, ha evidenziato l'importanza del lavoro con questa citazione: "Il lavoro in carcere è pochissimo, malamente utilizzato e assolutamente non formativo. Si tratta di lavori umili che non insegnano nulla, che non toccano se non una piccola parte dell'intera popolazione carceraria, soggetti a turnazione ed a lunghe sospensioni, lavori che vengono spesso impropriamente utilizzati anche disciplinarmente. Il carcere dovrebbe invece svolgere una funzione di raccordo con la società esterna, collegando la richiesta di lavoro con la formazione interna ed esternalizzata, cercando di guidare i detenuti verso una uscita protetta dalla attività lavorativa credo dunque necessaria ed urgente una modifica del sistema organizzativo di coordinamento tra carcere, regione e scuole professionali".

Ricordato che:

- nel corso dell'anno 2023 sono stati sottoscritti due accordi tra Regione Toscana, Agenzia regionale per il lavoro (ARTI), Ufficio scolastico regionale per la Toscana, rete toscana dei centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA), Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria Toscana-Umbria e Centro per la giustizia minorile Toscana-Umbria, volti rispettivamente all'inserimento dei detenuti, adulti e minorenni, nei percorsi formativi finalizzati all'accesso al mondo del lavoro, con finanziamenti FSE+2021-27 per oltre tre milioni di euro e avvisi per 65 percorsi di gruppo e 16 individualizzati per adulti, 24 di gruppo e 11 individualizzati per minori;
- tali misure includono corsi nei settori della ristorazione, agricoltura, edilizia, impiantistica, tessile, pelletteria, spettacolo, sport e benessere, con rilascio di certificazioni professionali (ADA o qualifiche di estetista o acconciatore) e stage in impresa al fine di facilitare l'inserimento lavorativo dopo la detenzione.

Constatato che tale iniziativa costituisce un concreto sviluppo della funzione rieducativa della pena, favorisce la riduzione del rischio di recidiva, rafforza l'integrazione sociale dei detenuti e risponde alle esigenze del mercato del lavoro regionale;

Tutto ciò premesso e considerato;

Impegna
la Giunta regionale

a procedere, in raccordo con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria Toscana-Umbria, con l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana e con la rete regionale dei CPIA, al rinnovo dell'accordo, approvato con deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2022, n. 715, prevedendone l'aggiornamento alla luce dei bisogni formativi rilevati nelle strutture penitenziarie toscane e valorizzando ulteriormente la collaborazione con i centri per l'impiego, le agenzie formative accreditate e le imprese disponibili ad assumere persone detenute o già detenute.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Decreto del Presidente del Consiglio regionale 1° luglio 2025, n. 2

OGGETTO: Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale. Comitato di gestione. Designazione di un componente.

Il Presidente del Consiglio regionale

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale);

Visto l'articolo 6, comma 1, lettera b), della l. 84/1994, il quale istituisce l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, nella quale rientrano i porti di La Spezia e Marina di Carrara;

Visto l'articolo 7, comma 1, lettera b), il quale prevede il Comitato di gestione quale organo dell'Autorità di sistema portuale;

Visto l'articolo 8, comma 3, lettera a), della l. 84/1994, il quale prevede che il Presidente dell'Autorità di sistema portuale nomini il Comitato di gestione;

Visto l'articolo 9, comma 1, lettera b), della l. 84/1994, il quale prevede che il Comitato di gestione sia composto, tra gli altri, da un componente designato dalla regione o da ciascuna regione il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale;

Visto l'articolo 9, comma 2, della l. 84/1994, il quale prevede quanto segue:

- i componenti del Comitato di gestione durano in carica per un quadriennio, rinnovabile una sola volta, dalla data di insediamento del Comitato di gestione, ferma restando la decadenza degli stessi in caso di nomina di nuovo Presidente;
- ai componenti del Comitato di gestione designati si applicano i requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, della l. 84/1994, previsti per il Presidente dell'Autorità di sistema portuale, ovvero devono essere scelti fra cittadini dei paesi membri dell'Unione Europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale;
- ai componenti del Comitato di gestione si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190); inoltre, non possono essere designati e nominati quali componenti del Comitato di gestione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della l. 84/1994, coloro che rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo politico, anche di livello regionale e locale, o che sono titolari di incarichi amministrativi di vertice o di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo

pubblico; il regime di inconferibilità opera anche per il periodo successivo alla cessazione dell'incarico;

Preso atto che il mandato del Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale è scaduto il 19 aprile 2025;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale attribuisce alla competenza del Consiglio regionale le nomine e le designazioni attinenti a funzioni in cui la rappresentanza politica e istituzionale sia esclusiva o, comunque, prevalente;
- l'articolo 7, comma 1, il quale prevede che l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale pubblichi avvisi, ad eccezione che per gli incarichi previsti dal comma stesso, per la presentazione di proposte di candidatura da parte dei soggetti individuati dal comma 4 dell'articolo stesso;
- l'articolo 7, comma 8, il quale prevede che il Consiglio regionale deliberi le nomine e le designazioni di propria competenza sulla base delle proposte presentate dai presidenti dei gruppi consiliari, da ciascun consigliere e dalla Giunta regionale;
- l'articolo 7, comma 8 bis, lettera a), il quale prevede che i soggetti di cui al comma 8 dell'articolo stesso individuino i candidati in modo autonomo oppure nell'ambito dei soggetti proposti ai sensi del comma 4 dell'articolo stesso a seguito dell'avviso pubblico;
- gli articoli 10, 11, 12 e 13 relativi alla disciplina delle cause di esclusione, incompatibilità, conflitto di interesse e limitazioni per l'esercizio degli incarichi;
- l'articolo 19 in ordine alla rappresentanza di genere negli atti di nomina o designazione di competenza del Consiglio regionale e degli organi di governo;
- l'articolo 21, il quale disciplina il rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione e prevede, al comma 2, che gli organi non ricostituiti entro il termine della loro scadenza siano prorogati per quarantacinque giorni successivi e, al comma 5, che nei casi in cui il rinnovo sia di competenza del Consiglio e questi non provveda al rinnovo almeno tre giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 2, la competenza a provvedere sia trasferita al Presidente del Consiglio;

Visto l'avviso per la presentazione di proposte di candidatura relative a nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale da effettuare nel primo semestre 2025, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 5/2008, pubblicato nella Parte terza n. 44 del Bollettino ufficiale della Regione Toscana del 30 ottobre 2024, costituente avviso pubblico per la presentazione di proposte di candidatura per la procedura di cui trattasi;

Preso atto che, entro il termine previsto dal suddetto avviso, non sono state presentate proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della l.r. 5/2008;

Preso atto che in data 14 aprile 2025, prot. n. 5484/2.12, è stata assegnata alla Quarta Commissione consiliare la proposta di deliberazione relativa alla procedura di cui trattasi per l'espressione del parere di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008;

Preso atto che la Quarta Commissione consiliare non ha espresso il parere di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008 entro la scadenza del termine previsto;

Considerato che la competenza a provvedere alla designazione è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della l.r. 5/2008, in quanto il Consiglio regionale non

ha provveduto alla designazione, nei termini previsti, di un componente del Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale;

Preso atto che non sono pervenute proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere a) e b), della l.r. 5/2008;

Vista la proposta di candidatura del signor Angelo Andrea Zubbani, espressa, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettera c), della l.r. 5/2008, con deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2025, n. 804;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla designazione, in rappresentanza della Regione Toscana, di un componente del Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale;

Ritenuto, pertanto, di designare il signor Angelo Andrea Zubbani quale componente del Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, il quale, dalla documentazione presentata, risulta essere in possesso dei requisiti, nonché della competenza ed esperienza professionale richiesti dalla natura dell'incarico;

Preso atto della dichiarazione sostitutiva resa dal signor Angelo Andrea Zubbani, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale lo stesso, oltre ad indicare la disponibilità ad accettare l'incarico, attesta il possesso dei requisiti richiesti e l'assenza di cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008 e dall'articolo 9, comma 2, della l. 84/1994;

Rilevato dalla documentazione presentata che il signor Angelo Andrea Zubbani è in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Rilevato, dalla documentazione presentata dal signor Angelo Andrea Zubbani, che lo stesso si trova nella condizione di lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed, in particolare, l'articolo 5, comma 9, il quale vieta il conferimento di incarichi ai lavoratori privati o pubblici già collocati in quiescenza e, comunque, consente che gli incarichi, le cariche e le collaborazioni siano svolti a titolo gratuito, salvi eventuali rimborsi spese rendicontati;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Decreta

1. di designare, in rappresentanza della Regione Toscana, il signor Angelo Andrea Zubbani quale componente del Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale;
2. di dare atto che l'incarico del signor Angelo Andrea Zubbani sarà svolto a titolo gratuito, salvi eventuali rimborsi spese rendicontati, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012.

Il Presidente del Consiglio regionale
Antonio Mazzeo

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l. r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 106 del 01 luglio 2025

Oggetto:

Art. 42 L.R. 24 dicembre 2024 n.58 - Modifica Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Aulla, ex art. 42 L.R. 3 luglio 2023 nr. 25, per interventi di ricostruzione e riqualificazione.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

Struttura Proponente: **DIREZIONE OPERE PUBBLICHE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	ALLEGATO A

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. d) e 26, co. 1., d.lgs. 33/2013

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A

8c81e4ff15e7469831be3f3d768326288fac02bdaa6326a90d0705766979bd01

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti:

1) il Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 34 concernente gli "Accordi di Programma";

2) il capo II bis sulla disciplina degli accordi di programma della Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

3) il comma 2 bis dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per il quale "a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi [...] sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi";

4) il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 523 del 05 maggio 2025 che approva lo schema di Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Aulla, ai sensi dell'art. 42 della L.R. 24 dicembre 2024 nr. 58, per interventi di ricostruzione e riqualificazione ;

Preso atto che la sottoscrizione dell'Accordo da parte degli enti è avvenuta mediante firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e che l'ultima sottoscrizione è avvenuta il 12 giugno 2025 ;

D E C R E T A

- è approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 34 sexies comma 1 della L.R. 40/20 l'Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Aulla, ai sensi dell'art. 42 della L.R. 24 dicembre 2024 nr. 58, per interventi di ricostruzione e riqualificazione ;

- di far pubblicare il presente provvedimento, l'accordo di programma, allegato parte integrante del presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana come previsto dall'art. 34, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 34 sexies comma 3 della L.R. 40/2009;

- di rendere noto che l'originale dell'accordo di programma e le sottoscrizioni sono conservati in forma digitale presso l'Amministrazione regionale in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005.

Il presente decreto e l'Accordo di Programma allegato sono pubblicati integralmente sulla Banca Dati e sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della lettera c) del comma 1, dell'articolo 5 della L.R. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

Il Direttore
Michele Mazzoni

ACCORDO DI PROGRAMMA
ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267
e della L.R. 23 luglio 2009, n. 40

Contributo straordinario al Comune di Aulla per interventi di ricostruzione e riqualificazione
(ai sensi dell'art. 42 della L.R. 25 del 3 luglio 2023
e dell'art. 42 della L.R. 24 dicembre 2024, n. 58)

TRA

REGIONE TOSCANA, con sede legale in Firenze Palazzo Strozzi Sacratì – P.zza del Duomo, 10 (C.F. 01386030488), nella persona del Presidente Eugenio Giani, domiciliato presso la sede dell'Ente;

E

COMUNE DI AULLA, codice fiscale n. 00233780527, con sede legale in Piazza Gramsci, 1 (C.F. 81003750452), nella persona del Sindaco in carica Roberto Valettini, domiciliato presso la sede dell'Ente;

PREMESSE

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e, in particolare, l'art. 34 (Accordi di programma);

Vista la L.R. 1 agosto 2011 n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private);

Vista la L.R. 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Visto l'art.42 comma 1 lett.b) e comma 4 della L.R. del 3 luglio 2023 n.25 "Contributi straordinari al Comune di Aulla per interventi di ricostruzione e riqualificazione. Abrogazione dell'articolo 21 della l.r. 16/2022", che in merito alla realizzazione della struttura di collegamento funzionale tra la palestra e le scuole medie, dispone:

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Aulla:

b) fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2025, per la realizzazione di una struttura di collegamento funzionale tra la palestra e il plesso scolastico scuole medie.

4. Agli oneri di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali o locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2025."

Viste le modifiche normative apportate alla lettera a) del comma 1 dell'art.42 della L.R. 25/2023 e al comma 3 del medesimo articolo di legge dall'art. 42 della L.R. 24 dicembre 2024, n. 58, avvenute a seguito della comunicazione da parte del Comune di una modifica del cronoprogramma finanziario e procedurale dell'intervento, che in merito alla ricostruzione e riqualificazione del salone polifunzionale di Aulla, dispone:

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 25/2023 le parole: " 300.000,00 per l'anno 2024 e 1.200.000,00 per l'anno 2025 " sono sostituite dalle seguenti: " euro 150.000,00 per l'anno 2024, euro 1.200.000,00 per l'anno 2025, ed euro 150.000,00 per l'anno 2026 ".

2. Il comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 25/2023 è sostituito dal seguente:

“ 3. Agli oneri di cui di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 1.500.000,00, si fa fronte:

a) fino a un massimo di 150.000,00 per l'anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali o locali”, Programma 1 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024;

b) fino a un massimo di euro 1.200.000,00 per l'anno 2025 ed euro 150.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali o locali”, Programma 1 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026”.

Ricordato, pertanto, che la Regione ha messo a disposizione complessivi euro 1.700.000,00 per le annualità 2024-2025-2026, stanziati ai sensi dell'articolo 42 della L.R. 25/2023, successivamente modificato dall'art. 42 della L.R. 24 dicembre 2024 n.58, a favore del Comune di Aulla di cui euro 1.500.000,00 per la ricostruzione e riqualificazione del salone polifunzionale di Aulla capoluogo ed euro 200.000,00 per i lavori di realizzazione di un collegamento funzionale tra la palestra e il plesso scolastico delle scuole medie;

Rilevato che ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 11 del 04/02/2025, l'intervento ricade nell'elenco dei territori della Toscana diffusa;

Preso atto che:

- con Deliberazione G.C. n. 538 del 27/04/2023 è stato approvato il progetto esecutivo in linea tecnica suddiviso in tre lotti funzionali per i lavori di realizzazione del corpo di collegamento funzionale tra la palestra e il plesso scolastico della scuola delle media Dante Alighieri in Aulla capoluogo;

- con Deliberazione G.C. n. 173 del 07/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo per i lavori di ricostruzione e riqualificazione del salone polifunzionale in Aulla capoluogo;

Preso atto che il Comune di Aulla con nota PEC AOOGR / AD Prot. 0286418 del 22/05/2024 dichiara che in relazione all'intervento per i lavori di realizzazione del corpo di collegamento della nuova palestra scolastica:

- non è necessario acquisire alcun parere da enti terzi, essendo questi già stati richiesti nell'ambito dei lavori per la costruzione della palestra, il cui progetto iniziale prevedeva il corpo di collegamento;

- per l'esecuzione dei lavori da realizzare l'Amministrazione comunale stima complessivamente un onere economico pari a euro 480.000,00, suddiviso in tre lotti prestazionali come di seguito indicato:

① 1° lotto – euro 200.000,00 per la realizzazione di un muro di contenimento e opere propedeutiche alla struttura di collegamento;

② 2° lotto – euro 200.000,00 per il completamento della struttura e delle opere complementari;

③ 3° lotto – euro 80.000,00 per il completamento dell'area esterna;

- il cronoprogramma di spesa previsto per la realizzazione del corpo di collegamento alla palestra, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori per il 2°lotto, prevede l'avvio e la conclusione delle opere oggetto di contribuzione regionale interamente nell'annualità 2025;

Preso atto altresì che il Comune di Aulla con note PEC AOOGR/AD Prot. 0286418 del 22/05/2024 e PEC AOOGR/AD 242637 del 11/04/2025 dichiara che, in relazione all'intervento di ricostruzione e riqualificazione del salone polifunzionale:

- non sono stati acquisiti pareri i quali sono stati demandati ad una fase successiva;
- per l'esecuzione dei lavori da realizzare l'Amministrazione comunale stima complessivamente un onere economico pari a euro 1.500.000,00;
- il CUP CIPE D69F22000020001 è stato sostituito dal CUP D62F24001040002.

Visti:

- la D.G.R. n. 821 del 15 luglio 2024 (Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Aulla per interventi di ricostruzione e riqualificazione) con la quale è stato approvato lo schema di Accordo;
- l'Accordo di Programma sottoscritto digitalmente tra la Regione Toscana e il Comune di Aulla il 13 settembre 2024;
- il D.P.G.R. 19 settembre 2024, n. 124 che approva il medesimo Accordo di programma;
- il decreto dirigenziale n. 22000 del 24 settembre 2024 con cui sono state impegnate le risorse a favore del Comune di Aulla e contestualmente liquidati euro 150.000,00;

Preso atto che, ai sensi della L.R. 35/2011:

- l'opera di realizzazione per interventi di ricostruzione e riqualificazione è finanziata in modo prevalente a valere sulle risorse del bilancio regionale ed è quindi di carattere strategico regionale (art. 2, comma 1, lettera a);

Preso atto altresì che i CUP richiesti dal Comune di Aulla per gli interventi in oggetto sono i seguenti:

- lavori di realizzazione del corpo di collegamento funzionale tra la palestra e il plesso scolastico scuole delle medie:
 - CUP D64E22000060006 ;
 - RUP dell'intervento suddetto è il Geom. Christian Gavazzi, Istruttore Tecnico del Settore Lavori Pubblici del Comune di Aulla;
- lavori di ricostruzione e riqualificazione del salone polifunzionale:
 - CUP D62F24001040002 ;
 - RUP dell'intervento suddetto è la Geom. Michela Bertoncini, Istruttore Tecnico del Settore Lavori Pubblici del Comune di Aulla;

Ritenuto che l'Ente beneficiario provveda alla gestione del contributo regionale straordinario secondo apposita modulistica redatta, approvata con decreto dirigenziale dal Settore supporto tecnico-amministrativo per la valorizzazione del patrimonio pubblico in ambito regionale e fornita dallo stesso;

Visti:

- l'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il capo II bis del titolo II della L.R. 40/2009 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);
- la L.R. 35/2011 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private);

- la D.G.R.T. n. 889 del 20 luglio 2020 (Approvazione indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche e check list di controllo, in aggiornamento delle D.G.R.T. 346/2017 e 1205/2017);
- la D.G.R.T. n. 309 del 21 marzo 2022 (Approvazione degli “Indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche” in aggiornamento di quanto approvato con D.G.R.T. 889/2020).

TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1
Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante della presente modifica dell’Accordo di programma e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Art. 2
Oggetto e finalità dell’accordo

1. Il presente Accordo di programma sostituisce integralmente il precedente Accordo di Programma, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 settembre 2024, n. 124, per interventi di ricostruzione e riqualificazione nel Comune di Aulla.

2. In relazione al suddetto intervento, il presente Accordo disciplina, in particolare, le modalità di erogazione e rendicontazione delle risorse regionali stanziare come contributo straordinario ai sensi dell’art.42 della L.R. 25 del 3 luglio 2023 e dell’art. 42 della L.R. 24 dicembre 2024, n.58.

Articolo 3
Impegni dei soggetti sottoscrittori

1. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:

- a) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo previsti dalla normativa vigente;
- b) procedere periodicamente alla verifica dell’Accordo;
- c) rimuovere ogni ostacolo procedurale che dovesse sorgere in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti.

2. Il Comune di Aulla riceverà il contributo straordinario per le finalità specificate nel presente Accordo e, in particolare, si impegna a:

- a) impiegare le risorse previste per la realizzazione dei lavori necessari all’intervento in oggetto, nel rispetto del cronoprogramma finanziario relativo all’intervento;
- b) dimostrare la destinazione delle risorse ai lavori di cui al punto precedente, mediante rendicontazione delle spese;
- c) assumere qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- d) coprire il residuo fabbisogno finanziario per i lavori in oggetto;

- e) concordare con l'ufficio di Presidenza regionale la data per la "posa della prima pietra" e organizzare il relativo evento in concomitanza con la consegna dei lavori al fine di promuovere verso la cittadinanza le finalità dell'intervento e descrivere i relativi lavori che verranno eseguiti;
- f) portare a conoscenza il contributo regionale erogato, tramite l'indicazione dello stesso nel cartello di cantiere;
- g) concordare con la Direzione Opere Pubbliche della Regione Toscana l'affissione di una apposita targa a fine lavori;
- h) concordare con l'Ufficio di Presidenza della Regione Toscana la data per l'inaugurazione e organizzare il relativo evento in seguito alla conclusione del collaudo al fine di promuovere verso la cittadinanza la funzionalità dell'opera e la descrizione delle attività svolte per la sua realizzazione;
- i) garantire il permanere della stabilità dell'operazione, ovvero la funzionalità dell'opera, la destinazione d'uso, le modalità di utilizzazione, il rispetto alle disposizioni contenute nel presente Accordo, almeno fino a 5 anni successivi all'erogazione del saldo.

3. La Regione Toscana si impegna a trasferire le risorse al Comune di Aulla secondo quanto stabilito agli articoli 5 e 5-bis.

Articolo 4

Quadro finanziario delle opere da realizzare ed impegni finanziari delle parti Ricostruzione e riqualificazione del salone polifunzionale di Aulla capoluogo

1. Per la realizzazione dell'intervento in oggetto, è assegnato un contributo regionale straordinario a rendicontazione per la somma complessiva di euro 1.500.000,00, a valere sulle disponibilità del bilancio regionale 2025-2027, ai sensi dell'art. 42 della L.R. 24 dicembre 2024 n. 58.
2. Il Comune di Aulla potrà riutilizzare i ribassi d'asta emergenti dalle procedure di gara per il miglior conseguimento delle finalità di riqualificazione di cui in premessa previa comunicazione e successiva rendicontazione di cui all'art.6.

Articolo 4-bis

Quadro finanziario delle opere da realizzare ed impegni finanziari delle parti Lavori di realizzazione di un collegamento funzionale tra la palestra e il plesso scolastico delle scuole medie

1. Per la realizzazione dell'intervento relativo ai lavori di realizzazione di un collegamento funzionale tra la palestra e il plesso scolastico scuole delle medie sito in Aulla capoluogo, è assegnato un contributo regionale straordinario a rendicontazione per la somma complessiva di euro 200.000,00, annualità 2025, a valere sulle disponibilità del bilancio regionale 2024-2026, ai sensi dell'art. 42 della L.R. 25/2023.
2. Il Comune di Aulla potrà riutilizzare i ribassi d'asta emergenti dalle procedure di gara per il miglior conseguimento delle finalità di riqualificazione di cui in premessa previa comunicazione e successiva rendicontazione di cui all'art. 6.

Articolo 5

Procedura per il trasferimento delle risorse alla stazione appaltante - Ricostruzione e riqualificazione del salone polifunzionale di Aulla capoluogo

1. Il trasferimento delle risorse regionali al Comune di Aulla è effettuato:
 - euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) per l'anno 2024, già impegnati e liquidati con decreto regionale n.22000 del 24 settembre 2024 a valere sugli stanziamenti del bilancio regionale 2024 – 2026, annualità 2024;
 - euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) entro 30 giorni dall'invio della dichiarazione del Comune con la quale attesta l'acquisizione di tutti gli atti autorizzativi, intese, nulla-osta, o altri atti di assenso necessari alla realizzazione dell'opera, annualità 2025;
 - euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) entro 30 giorni dall'invio dell'approvazione del progetto esecutivo, annualità 2025;
 - euro 300.000,00 (trecentomila/00) entro 30 giorni dalla trasmissione del Verbale di consegna dei lavori, che dovrà essere sottoscritto entro il 30/06/2025 e trasmesso entro il 31/07/2025;
 - euro 600.000,00 (seicentomila/00) entro 30 giorni dalla trasmissione dei certificati di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno al 30% del totale del Contratto di appalto;
 - il saldo a seguito della trasmissione del certificato di regolare esecuzione/collaudato e della rendicontazione finale delle spese sostenute esigibili al 31 dicembre 2026 (così come definite nel successivo art. 6); tale trasmissione dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2027.

2. Ogni invio di documentazione da parte dell'Amministrazione comunale, previsto nei target di cui al comma 1 e finalizzato al trasferimento dei fondi del contributo regionale, dovrà essere corredato della relativa rendicontazione intermedia.

Articolo 5-bis

Procedura per il trasferimento delle risorse alla stazione appaltante – Realizzazione di una struttura di collegamento funzionale tra la palestra e il plesso scolastico scuole medie

1. Il trasferimento delle risorse regionali al Comune di Aulla è effettuato:
 - euro 100.000 (centomila/00) a seguito di stipula del contratto per l'esecuzione dei lavori, annualità 2025;
 - il saldo a seguito della trasmissione del certificato di regolare esecuzione/collaudato e delle rendicontazione finale delle spese sostenute esigibili al 31 dicembre 2025. (così come definite nel successivo articolo 6); tale trasmissione dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2026.

2. Ogni invio di documentazione da parte dell'Amministrazione comunale, previsto nei target di cui al comma 1 e finalizzato al trasferimento dei fondi del contributo regionale, dovrà essere corredato della relativa rendicontazione intermedia.

Articolo 6

Modalità di rendicontazione intermedia e finale

1. Dalla data di pubblicazione sul BURT del presente Accordo e fino al termine dei controlli di cui all'articolo 7, il Comune di Aulla, tramite il RUP dell'intervento, trasmette al responsabile dell'Accordo della Regione Toscana indicato all'art. 8, delle relazioni semestrali sull'andamento dei lavori, delle spese ed il rispetto del cronoprogramma, la rendicontazione intermedia e finale nonché

la compilazione della check list relativa ai controlli in loco. Le relazioni semestrali devono essere trasmesse entro il 10 maggio ed entro il 10 novembre di ogni anno con i dati aggiornati rispettivamente al 30 aprile ed al 31 ottobre.

2. Il Comune di Aulla, tramite il RUP dell'intervento, entro sessanta giorni dalla certificazione di fine dei lavori, trasmette al responsabile dell'Accordo una relazione finale con i seguenti contenuti:

- 1) dichiarazione di conformità a quanto previsto nella Legge regionale sull'utilizzo del contributo;
- 2) descrizione sintetica delle lavorazioni;
- 3) certificato di regolare esecuzione/collaudato;
- 4) rendicontazione finale delle spese esigibili;
- 5) una o più tavole riassuntive ed illustrative dell'intervento, contenenti immagini (fotoinserimento, rendering, planimetrie, ecc.) e descrizioni dell'intervento, preferibilmente in formato A2 editabile e pdf,
- 6) check list relativa ai controlli ex post.

3. Per spese esigibili si intendono le somme relative alla realizzazione dell'intervento che devono essere attestate, nella rendicontazione intermedia o finale, tramite dichiarazione da parte del RUP nella quale lo stesso dichiara il possesso di obbligazione passiva giuridicamente certa, liquida ed esigibile alla data della richiesta, per la quale l'ente beneficiario potrebbe non aver ancora ricevuto fattura o emesso mandato di pagamento.

4. La Regione Toscana verifica la coerenza dei lavori eseguiti e la relativa rendicontazione rispetto alle finalità del contributo regionale assegnato.

5. Il Comune di Aulla è tenuto alla restituzione alla Regione Toscana delle eventuali risorse già erogate e non utilizzate e/o ritenute non coerenti con la finalità dell'intervento dalla Regione Toscana.

Articolo 7

Tempi di realizzazione dell'intervento

1. I tempi di realizzazione dell'intervento, anche in relazione alle varie fasi in cui si articola il programma, sono quelli stabiliti dall'art. 5 del presente Accordo, in conformità a quanto previsto dall'art. 34 quinquies, comma 2, lett. b) della L.r. 40/2009.

2. Tali fasi potranno essere rimodulate, previa richiesta formale dell'ente beneficiario, purché la rimodulazione avvenga entro il termine di validità dell'Accordo disposto dall'art. 10.

Articolo 8

Controlli sulle opere realizzate

1. In ottemperanza alle disposizioni della D.G.R.T. 309/2022, dopo la conclusione dell'intervento la Regione Toscana ne verificherà *in loco* la funzionalità.

2. I controlli programmati saranno svolti sulla base della check-list di cui all'allegato B) alla D.G.R.T. 889/2020 con specifico riferimento alle sole tipologie di verifica che attengono all'opera realizzata e limitatamente alla fase conclusiva dei lavori propedeutica all'erogazione del saldo.

3. I controlli non potranno riguardare i seguenti aspetti:

- scelte e modalità di realizzazione tecnico-progettuali;
- procedure di appalto attuate dal beneficiario nella realizzazione dei lavori eseguiti.

Articolo 9

Collegio di Vigilanza e responsabile dell'Accordo

1. Il Collegio di Vigilanza, regolato dall'articolo 34 octies della L.R. 40/2009, è composto:

- dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che lo presiede,
- dal Sindaco del Comune di Aulla o da un suo delegato.

2. Il Collegio, che si riunisce a seguito di situazioni di criticità nell'attuazione dell'Accordo e comunque ogni qual volta lo ritenga necessario, redige un rapporto sullo stato di attuazione dell'Accordo stesso da tenere agli atti del Collegio. Ciascuna delle parti firmatarie può richiedere la convocazione del Collegio di Vigilanza.

3. Qualora il Collegio di Vigilanza riscontri eventuali non conformità agli obiettivi qualitativi e/o temporali di cui al presente Accordo, lo stesso disporrà la predisposizione di un progetto di intervento specifico atto a eliminare la non conformità rilevata, procedendo all'esame e all'approvazione del progetto e fissando le modalità di attuazione dell'intervento risolutivo.

4. Il Collegio, su apposita istanza delle parti, accerta le inosservanze agli impegni previsti dal presente Accordo e valuta la sussistenza di eventuali impedimenti, anche proponendo alle parti sottoscrittrici una revisione e/o aggiornamento dell'Accordo medesimo.

5. Ai componenti del Collegio non sono erogati né indennità né gettoni di presenza e/o rimborsi per la partecipazione alle sedute; alle sue sedute possono partecipare anche soggetti esterni senza diritto di voto.

6. In caso di parità, il voto del membro del Collegio con funzioni di Presidente vale doppio.

7. Ciascuna delle parti sottoscrittrici può presentare motivata domanda di modifica del presente Accordo, accompagnata da una proposta operativa di modifica delle disposizioni richieste.

8. Le parti si danno reciprocamente atto che per quanto riguarda i poteri sostitutivi si applicano: l'articolo 34 octies della L.R. 40/2009 e l'articolo 3, comma 3, della L.R. 35/2011.

9. Per la Regione Toscana il dirigente responsabile dell'Accordo, ai sensi dell'art. 34 quinquies della L.R. 40/2009, è il dirigente pro-tempore responsabile del Settore "Supporto tecnico-amministrativo per la valorizzazione del patrimonio pubblico in ambito regionale" della Direzione Opere Pubbliche.

10. Il Presidente della Giunta regionale e il Sindaco del Comune di Aulla possono essere coadiuvati da un nucleo tecnico, composto da propri referenti individuati rispettivamente nel direttore della Direzione Opere pubbliche della Giunta regionale e nel Segretario comunale per il Comune di Aulla.

Articolo 10 **Validità dell'Accordo**

1. Il presente Accordo è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 34 sexies della L.R. 40/2009.

2. L' Accordo comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della pubblicazione (art. 34 septies L.R. 40/2009).

3. Il presente Accordo è in vigore fino alla completa realizzazione delle opere attestata con la rendicontazione delle spese sostenute da parte del Comune e con la liquidazione del saldo da parte della Regione e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

Articolo 11 **Spese di bollo e di registrazione**

Il presente è soggetto a imposta di bollo e registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986, a cura e a spese della parte richiedente.

Articolo 12 **Norme applicabili**

1. Il presente Accordo risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme, anche regionali, in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché dai principi generali del Codice Civile.

2. Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990.

Articolo 13 **Trattamento dei dati personali**

1. Se le attività susseguenti al presente Accordo comportano il trattamento di dati personali, le parti vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per gli obiettivi dallo stesso indicati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.

2. A tal fine le parti si impegnano a far sì che:

- i dati personali che saranno forniti per le finalità del presente Accordo siano esatti e corrispondano al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori ma-

teriali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;

- i dati personali saranno conservati in forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obiettivi di cui al presente Accordo;
- ciascuna parte, in qualità di titolare, provvederà ad individuare il proprio personale autorizzato e ad istruirlo, dandone informazione all'altra parte;
- ciascuna parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati per le finalità del presente Accordo;
- gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 presso ciascuna delle parti, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

3. Le parti inoltre convengono che, ove, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo, l'una sia chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali per conto dell'altra, la stessa potrà essere nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento e che, di conseguenza, esso si impegna ad accettare la corrispondente nomina da parte del Titolare.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Per la Regione Toscana

Per il Comune di Aulla



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 107 del 01 luglio 2025

Oggetto:

Comitato regionale dei consumatori e degli utenti. Adeguamento composizione.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 “Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti” ed in particolare l’articolo 2, comma 2, che disciplina la durata e la composizione del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, prevedendo che lo stesso rimanga in carica per la durata della legislatura e che sia composto, tra gli altri, da un membro titolare ed uno supplente per ogni associazione iscritta nell’elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, su designazione delle stesse associazioni;

Considerato che in base all’articolo 2, comma 4, nel caso in cui, dopo la nomina del Comitato, nuove associazioni vengano iscritte nell’elenco di cui all’articolo 4, oppure associazioni già iscritte ne vengano cancellate, il Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell’elenco annuale aggiornato, provvede a modificare la composizione del Comitato;

Visto il proprio precedente decreto n. 112 del 30 aprile 2021, con cui è stato ricostituito il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti;

Vista la nota del 20 febbraio 2025 della Direttrice della Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro, con la quale:

- viene comunicato l’avvenuto aggiornamento dell’elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all’articolo 4 della legge regionale n. 9/2008, approvato con DD n. 20864 del 17 settembre 2024,
- viene conseguentemente richiesto l’aggiornamento della composizione del Comitato;

Visto l’elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all’articolo 4 della citata legge regionale n. 9/2008, così come risultante a seguito dell’aggiornamento avvenuto con decreto dirigenziale n. 20864 del 17 settembre 2024;

Preso atto che in virtù di tale aggiornamento risultano cancellate dall’elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all’articolo 4 della legge regionale n. 9/2008 le seguenti associazioni:

- AECI – Associazione Europea Consumatori Indipendenti
- CITTADINANZATTIVA TOSCANA

Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 9/2008 a dichiarare la decadenza dal Comitato regionale dei consumatori e degli utenti dei membri nominati in rappresentanza di tali associazioni;

Visto l’articolo 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

- di dichiarare la decadenza dal Comitato regionale dei consumatori e degli utenti dei seguenti membri:

- Anna Irene Giacchetto (membro titolare in rappresentanza di AECI - Associazione Europea Consumatori Indipendenti)
- Jean Pierre Migliano (membro supplente in rappresentanza di AECI - Associazione Europea Consumatori Indipendenti)
- Nicola Favati (membro titolare in rappresentanza di Cittadinanzattiva Toscana)
- Daniela Puccini (membro supplente in rappresentanza di Cittadinanzattiva Toscana)

Il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, nella composizione così modificata, resterà in carica fino alla scadenza del mandato attribuito con il DPGR n. 112/2021.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Direttore generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 108 del 01 luglio 2025

Oggetto:

Commissione regionale per il paesaggio. Ricostituzione.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137”, che, all’articolo 137, prevede che le regioni istituiscano apposite commissioni con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati all’articolo 136 del medesimo decreto, e detta la composizione delle commissioni medesime;

Vista la legge regionale 6 giugno 2012 n. 26 “Istituzione della commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell’articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)”, che, all’articolo 2, dispone quanto segue:

“ 1. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Della commissione fanno parte di diritto:

- a) il segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana, o suo delegato;*
- b) i soprintendenti archeologia, belle arti e paesaggio competenti per il territorio in cui sono situati gli immobili o le aree oggetto dei procedimenti attribuiti alla competenza della commissione, o loro delegati;*
- c) due fra dirigenti o funzionari preposti alle strutture regionali in materia di paesaggio, individuati nel decreto di nomina dal Presidente della Giunta regionale in ragione del loro ufficio.*

2. Oltre ai membri di diritto, indicati al comma 1, della commissione fanno parte tre membri, anch’essi nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, scelti fra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio:

- a) un docente universitario scelto all’interno di una terna di soggetti designati d’intesa dai rettori delle università degli studi della Toscana;*
- b) un esperto scelto all’interno di una terna di soggetti designati d’intesa dalle associazioni portatrici di interessi diffusi in materia ambientale, che sono rappresentate al tavolo di concertazione generale, secondo quanto previsto dall’articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);*
- c) un esperto scelto all’interno di una terna di soggetti designati dal Consiglio delle autonomie locali.*

3. La commissione è integrata da un rappresentante designato dal competente comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare carabinieri regionale, nel caso in cui la proposta di cui all’articolo 1 riguardi filari, alberate ed alberi monumentali, ai sensi dell’articolo 137 del d.lgs. 42/2004.

4. La commissione resta in carica cinque anni.”

Considerato che il mandato della commissione regionale per il paesaggio nominata con DPGR n. 209 del 21 dicembre 2018 è giunto a termine e che pertanto occorre provvedere alla ricostituzione dell’organismo;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione” ed in particolare l’articolo 1, comma 1-bis, lettere b) e c), in forza del quale alle designazioni vincolanti effettuate da soggetti esterni alla Regione in organismi non disciplinati esclusivamente da normativa regionale ed alle

nomine effettuate in ragione dell'ufficio ricoperto dal soggetto nominato non si applicano le disposizioni di cui alla medesima l.r. 5/2008;

Viste le note del 10 febbraio 2025 e del 25 marzo 2025, con le quali il Direttore della Direzione "Urbanistica e sostenibilità" :

- ha proposto, sulla base delle terne di nominativi trasmesse dagli aventi titolo, i soggetti da nominare ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) e c) della l.r. 26/2012, inoltrando la documentazione necessaria ai fini della nomina;
- ha individuato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera k), della legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale", i membri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 26/2012;

Preso atto che le associazioni ambientaliste aventi titolo non hanno provveduto all'invio della terna di nominativi tra cui scegliere il membro di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) della l.r. 26/2012;

Considerato che l'articolo 3, comma 2, della citata l.r. 26/2012 prevede che il Presidente della Giunta regionale possa comunque provvedere alla costituzione della commissione in interesse ed alla nomina dei suoi membri decorsi i termini indicati dal medesimo articolo;

Considerato che sono trascorsi i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della citata l.r. 26/2012 senza che siano pervenute designazioni da parte delle associazioni aventi titolo;

Viste la note del 10 febbraio 2025 e del 25 marzo 2025, con le quali il Direttore della Direzione "Urbanistica e sostenibilità" ha indicato il nominativo del membro esperto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 26/2012, trasmettendo altresì la documentazione necessaria alla nomina;

Considerato che alla nomina di tale membro, in quanto non derivante da designazione vincolante, si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 5/2008;

Preso atto delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 dai soggetti proposti per la nomina, con le quali gli interessati, oltre ad indicare la disponibilità ad accettare l'incarico, attestano il possesso dei requisiti richiesti per la nomina e l'assenza di cause ostative alla stessa;

Rilevato che per i soggetti proposti per le nomine di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) e di cui all'art. 2, comma 3, della l.r. 26/2012, in quanto designati dai rispettivi enti di appartenenza, si considerano assolti gli adempimenti previsti dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Rilevato, inoltre, che il soggetto proposto per la nomina di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) della l.r. 26/2012 risulta in regola con le limitazioni all'esercizio degli incarichi di cui all'art. 13 della l.r. 5/2008;

Rilevato, infine, che i soggetti proposti per la nomina di cui all'art. 2, comma 2, lettere b) e c), della l.r. 26/2012) risultano collocati in quiescenza;

Considerato che le nomine oggetto del presente atto risultano compatibili con le disposizioni di cui al D.L. 95/2012 in materia di conferimento di incarichi a soggetti collocati in quiescenza;

Visto l'art. 34 dello Statuto regionale;

D E C R E T A

1. di ricostituire la Commissione regionale per il paesaggio nella seguente composizione, della quale fanno parte di diritto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della l.r. 26/2012:

- il segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana, o suo delegato;
- i sovrintendenti archeologia, belle arti e paesaggio competenti per il territorio in cui sono situati gli immobili o le aree oggetto dei procedimenti attribuiti alla competenza della commissione, o loro delegati;
- il dirigente regionale responsabile del Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, Arch. Domenico Bartolo Scrascia (art. 7, comma 1, lett. k) della l.r. 1/2009);
- il funzionario responsabile PEQ "Gestione del PIT con valenza di piano paesaggistico", Arch. Cecilia Berengo (art. 7, comma 1, lett. k) della l.r. 1/2009);

2. di nominare quali membri della Commissione i seguenti soggetti:

- Prof.ssa Antonella Valentini (art. 2, comma 2, lettera a), della l.r. 26/2012);
- Prof. Leonardo Rombai (art. 2, comma 2, lettera b), della l.r. 26/2012);
- Arch. Lorenzo Paoli (art. 2, comma 2, lettera c), della l.r. 26/2012);
- Col. Stefano Vagniluca, per le competenze di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. 26/2012);

3. di dare atto che la Commissione così costituita resterà in carica per cinque anni ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 6 giugno 2012 n. 26.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

Il Direttore generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 109 del 01 luglio 2025

Oggetto:

Coordinamento ex articolo 11 Dlgs 105/2015. Sostituzione.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo del 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), e in particolare l'articolo 11, nel quale si prevede l'istituzione, "presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della transizione ecologica)", di un "Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, del Dipartimento di protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministri dell'Interno, delle Infrastrutture e Trasporti, dello Sviluppo Economico, della Salute, delle Regioni e Province autonome, dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione Province Italiane (UPI)". Partecipano, altresì, al Coordinamento, tra gli altri, "rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'INAIL, dell'Istituto superiore di sanità nonché, in rappresentanza del Sistema nazionale per la protezione ambientale, esperti dell'ISPRA e, su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza, delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente";

Richiamato il proprio precedente Decreto n. 43 del 15 marzo 2022, con il quale sono stati designati i rappresentanti nel Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della normativa in attuazione della direttiva 2012/18/UE, previsto all'articolo 11 del D.lgs. 105/2015, ed, in particolare, il Sig. Marcello Mossa Verre, quale rappresentante dell'Agenzia regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT).

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione", ed in particolare:

- l'articolo 2 comma 2, lettera d), in forza del quale la designazione dei rappresentanti regionali nell'organismo di cui trattasi è di competenza degli organi di governo della Regione, in quanto organismo tecnico;
- l'articolo 2, comma 5, in forza del quale tutte le nomine e designazioni di competenza degli organi di governo sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale;
- l'articolo 7, comma 1, lettera e), in forza del quale le designazioni nel Coordinamento di cui trattasi, in quanto relative ad organismo di natura tecnica, non devono essere precedute dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;
- l'articolo 17, comma 3, in base al quale l'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell'organismo di cui è chiamato a far parte;
- l'art. 18, commi 1 e 2, in base ai quali gli incarichi per i quali non è previsto alcun termine di scadenza scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale;

Vista la nota del 5 maggio 2025, con la quale la Direzione "Tutela dell'Ambiente ed Energia" ha richiesto la sostituzione del Sig. Marcello Mossa Verre, collocato in quiescenza, con il Dr. Stefano Baldacci, trasmettendo la documentazione prevista dall'art. 8 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 47 d.p.r. 445/2000, con le quali il soggetto proposto per la sostituzione, oltre ad accettare l'incarico attesta, in ottemperanza a quanto disposto dalla l.r. 5/2008, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

Rilevato che il soggetto proposto risulta in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'art. 13 della l.r. 5/2008;

Preso atto della gratuità dell'incarico, come previsto dall'articolo 11, comma 6, del D.lgs. 105/2015;

Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

di designare il Dr. Stefano Baldacci quale rappresentante dell'Agenzia regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) nel Coordinamento ex art 11 Dlgs 105/2015, in sostituzione del Sig. Marcello Mossa Verre.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

Il Direttore generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 110 del 01 luglio 2025*Oggetto:*

Approvazione Atto Integrativo all'Accordo di Programma approvato con D.P.G.R. n. 128/2021 tra Regione Toscana e Comune di Lucca per la "realizzazione di lotti stradali funzionali dell'Asse sub urbano di Lucca e più precisamente del tratto stradale da via dell'Acquacalda a via S.S. Annunziata, in frazione S. Pietro a Vico, e da via Vecchia Pesciatina a viale Castracani in località Arancio".

Dipartimento Proponente: DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Struttura Proponente: **SETTORE PROGRAMMAZIONE GRANDI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E VIABILITA' REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Riferimento
01	Si	Allegato 01_Cronoprogramma
A	Si	Allegato A_ Atto Integrativo

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. d) e 26, co. 1., d.lgs. 33/2013

Allegati n. 2

- 01 Allegato 01_Cronoprogramma*
9e2ce5bcad4faf291c764521c48afdac2319018b3f18327e625ce5aea6bad69d

- A Allegato A_Atto Integrativo*
94aa248d5b7d4523eb598e2ed5d44cd267bdc6020dc872adc6348e3272408ab8

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare l’articolo 34 che disciplina gli Accordi di Programma;

Vista la Legge Regionale 23 luglio 2009, n. 40, “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”, che disciplina il procedimento degli Accordi di Programma promossi dalla Regione Toscana;

Dato atto che in data 22 marzo 2021 tra Regione Toscana e Comune di Lucca è stato sottoscritto un Accordo di Programma per la *“realizzazione di lotti stradali funzionali dell’Asse sub urbano di Lucca e più precisamente del tratto stradale da via dell’Acquacalda a via S.S. Annunziata, in frazione S. Pietro a Vico, e da via Vecchia Pesciatina a viale Castracani in località Arancio”*;

Dato atto che l’Accordo di Programma è stato approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 128 del 13/05/2021, pubblicato sul BURT n. 22, parte II, del 03/06/2021;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 361 del 24 marzo 2025 con la quale è stato approvato lo schema di Atto Integrativo all’Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Lucca per la *“Realizzazione di lotti stradali funzionali dell’Asse sub urbano di Lucca e più precisamente del tratto stradale da via dell’Acquacalda a via S.S. Annunziata, in frazione S. Pietro a Vico, e da via Vecchia Pesciatina a viale Castracani in località Arancio”*;

Dato atto che la sottoscrizione dell’Atto Integrativo all’Accordo di Programma da parte degli enti è avvenuta, mediante firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i, in data 30 aprile 2025;

DECRETA

- di approvare, ai sensi dell’art. 34, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 34 sexies della Legge Regionale 23 luglio 2009, n. 40, l’Atto Integrativo all’Accordo di Programma approvato con D.P.G.R. n. 128/2021 tra Regione

Toscana e Comune di Lucca per la “*realizzazione di lotti stradali funzionali dell’Asse sub urbano di Lucca e più precisamente del tratto stradale da via dell’Acquacalda a via S.S. Annunziata, in frazione S. Pietro a Vico, e da via Vecchia Pesciatina a viale Castracani in località Arancio*”;

- di fare pubblicare il presente provvedimento e l’Atto Integrativo all’Accordo di Programma allegato (Allegato A), parte integrante del presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, come previsto dall’art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 34 sexies, comma 3, della L.R. n. 40/2009;

- di rendere noto che l’originale dell’Atto Integrativo all’Accordo di Programma e le sottoscrizioni sono conservati in forma digitale presso l’amministrazione regionale in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del DLgs n. 82/2005 e s.m.i.

Il presente provvedimento e l’Atto Integrativo all’Accordo di Programma allegato, parte integrante del medesimo atto (allegato A), sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera c), e dell’art. 18 della L.R. 23/2007 e s.m.i..

Il Presidente
EUGENIO GIANI

Il Dirigente Responsabile
MARCO IERPI

Il Direttore
ENRICO BECATTINI

ALLEGATO 1 – Atto Integrativo all' Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Lucca per la realizzazione di " Tratto A – tratto da Via dell'Acquacalda a Via SS Annunziata, in frazione di S. Pietro a Vico".

(Ai sensi dell'articolo 34 del D.lgs. 267/2000 e della legge regionale 23 luglio 2009 n.40)

Procedure approvative

Fasi	Durata fase (gg) *
Approvazione progetto definitivo	30/06/2023
Approvazione progetto esecutivo	27/06/2024

Procedure di gara

Fasi	Durata fase (gg) *
Pubblicazione Bando	05/07/2024
Acquisizione Offerte	12/08/2024
Aggiudicazione Provvisoria	04/09/2024
Aggiudicazione Definitiva	12/09/2024
Stipula Contratto	12/11/2024

Esecuzione lavori

Fasi	Durata fase (gg) *
Consegna del cantiere, inizio lavori	07/01/2025 consegna parziale dei lavori (consegna definitiva lavori prevista per marzo 2025)
Fine lavori	Marzo 2027
Funzionalità dell'opera e collaudi per l'agibilità	Giugno 2027
Collaudo tecnico amministrativo dell'opera e rendicontazione	Settembre 2027

- Dalla vigenza dell'Atto integrativo pubblicazione sul BURT del DPGR)

ATTO INTEGRATIVO all'ACCORDO di PROGRAMMA
(Ai sensi dell'articolo 34 del D.lgs. 267/2000 e della legge regionale 23 luglio 2009 n.40)

di cui al DPGR 128/2021

per la

**realizzazione di lotti stradali funzionali dell'Asse sub urbano di Lucca e più
precisamente del tratto stradale da via dell'Acquacalda a via S.S.
Annunziata, in frazione S. Pietro a Vico, e da via Vecchia Pesciatina a viale
Castracani in località Arancio**

tra

REGIONE TOSCANA

e

COMUNE DI LUCCA

I sottoscritti

Assessore Stefano Baccelli, in rappresentanza della Regione Toscana,

Sindaco Mario Pardini, in rappresentanza del Comune di Lucca,

Visto il Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ed in particolare l'articolo 34 che disciplina gli Accordi di Programma;

Vista la Legge Regionale 23 luglio 2009 n. 40, recante "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa", che disciplina il procedimento degli Accordi di Programma promossi dalla Regione Toscana;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 ("Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021"), stabilisce che per interventi di realizzazione nel Comune di Lucca di due tratti stradali di collegamento tra la nuova viabilità del Ponte sul fiume Serchio e l'ospedale San Luca al fine di migliorare la viabilità in direzione dell'ospedale, la Giunta regionale, previa stipula di un accordo di programma con il Comune di Lucca, è autorizzata ad erogare un contributo straordinario al Comune medesimo fino all'importo massimo di euro 7.000.000,00 nel triennio 2021-2023;

DATO ATTO CHE:

- l'Accordo di Programma per la "*realizzazione di lotti stradali funzionali dell'Asse sub urbano di Lucca e più precisamente del tratto stradale da via dell'Acquacalda a via S.S. Annunziata, in frazione S. Pietro a Vico, e da via Vecchia Pesciatina a viale Castracani in località Arancio*", il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 164 del 08/03/2021 e con deliberazione della Giunta del Comune di Lucca n. 29 del 09/03/2021, è stato sottoscritto da parte degli enti mediante firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 128 del 13/05/2021, pubblicato sul BURT n. 22, parte II, del 03/06/2021, è stato approvato il suddetto Accordo di Programma;

DATO ATTO CHE:

- l'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 è stato modificato con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 e che il contributo straordinario regionale di euro 7.000.000,00 è stato rimodulato per euro 4.000.000,00 nell'annualità 2025, euro 1.200.000,00 nell'annualità 2026 ed euro 1.800.000,00 nell'annualità 2027;

CONSIDERATO CHE:

- in data 16 febbraio 2024 si è riunito il Collegio di Vigilanza, di cui all'articolo 10 dell'Accordo di Programma, nel quale è stato preso atto che a seguito del pronunciamento del TAR presentato da parte di alcuni proprietari di immobili interessati all'esproprio relativo al Tracciato 1, il Comune di Lucca ha presentato appello al Consiglio di Stato, dimostrando così di voler proseguire l'iter di realizzazione dell'appalto in due lotti distinti (Tracciato 1 ridenominato Tratto B e Tracciato 2 ridenominato Tratto A); il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale con sentenza pubblicata il 30/08/2023, si è definitivamente pronunciato sull'appello del Comune di Lucca, accogliendolo e rigettando i motivi del ricorso di primo grado;

Il Collegio di Vigilanza ha preso atto che i due tracciati sono nominati come segue:

Tratto A – tratto da Via dell'Acquacalda a Via SS Annunziata, in frazione di S. Pietro a Vico;

Tratto B – tratto da Via Vecchia Pesciatina a Viale Castracani in località Arancio;

Il Tratto A è finanziato con euro 6.900.000,00 di contributo regionale assegnati con LR 97/2020 e successive modifiche, con euro 1.100.000,00 finanziati tramite mutuo del Comune di Lucca e con euro 315.000,00 già impegnati dal Comune di Lucca, per complessivi euro 8.315.000,00;

Il Tratto B è finanziato con euro 100.000,00 di contributo regionale assegnati con LR 97/2020 e successive modifiche, con euro 400.000,00 finanziati tramite del Comune di Lucca e con euro 3.000.000,00 di finanziamento FSC 2021-2027, per complessivi euro 3.500.000,00;

DATO ATTO CHE:

- la Delibera CIPESS n. 28/2024 ha assegnato alla Regione Toscana le risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

- l'Accordo per lo sviluppo e la coesione, con il quale sono stati individuati gli interventi e linee di intervento da finanziare a valere sulla dotazione aggiuntiva FSC 2021/2027, è stato sottoscritto tra Governo e Regione Toscana il 13 marzo 2024;

- tra gli interventi inseriti nell'Accordo per la coesione è compreso l'intervento di "Realizzazione nuovo asse suburbano tra rotonda dell'Acquacalda e rotonda Castracani – tratto B" (CUP J61B21007300006), con un contributo FSC complessivo di euro 3.000.000,00;

CONSIDERATO CHE:

- il Collegio di Vigilanza del 14 febbraio 2024 ha stabilito di procedere con l'approvazione di un Atto integrativo all'Accordo di Programma dopo l'assegnazione di euro 3.000.000,00 a valere sulle risorse FSC 2021-2027, di cui alla delibera CIPESS 28/2024;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

La Regione Toscana e il Comune di Lucca stipulano il presente Atto Integrativo come di seguito articolato.

Articolo 1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente Atto Integrativo e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Articolo 2

Modalità di erogazione e gestione dei finanziamenti

L'intervento è diviso in due lotti:

Tratto A – tratto da Via dell'Acquacalda a Via SS Annunziata, in frazione di S. Pietro a Vico per complessivi euro 8.315.000,00;

Tratto B - tratto da Via Vecchia Pesciatina a Viale Castracani in località Arancio per complessivi euro 3.500.000,00;

Nella tabella seguente si riporta la ripartizione finanziaria tra Regione Toscana, finanziamento FSC 2021-2027 e Comune di Lucca:

Descrizione Interventi Asse sub urbano di Lucca	Costo Intervento	Finanziamento Regionale	Finanziamento FSC 2021-2027	Finanziamento EE.LL.
<i>Tratto A – tratto da Via dell'Acquacalda a Via SS Annunziata, in frazione di S. Pietro a Vico</i>	€ 8.315.000,00	€ 6.900.000,00	€ 0,00	€ 1.415.000,00
<i>Tratto B - tratto da Via Vecchia Pesciatina a Viale Castracani in località Arancio</i>	€ 3.500.000,00	€ 100.000,00	€ 3.000.000,00	€ 400.000,00
Totale	€ 11.815.000,00	€ 7.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 1.815.000,00

Per il *Tratto B - tratto da Via Vecchia Pesciatina a Viale Castracani in località Arancio*, ai sensi delle disposizioni della D.G.R. n. 940/2024, con decreto dirigenziale n. 20811 del 16 settembre 2024 è stato assunto l'impegno di spesa n. 8304 del contributo regionale di euro 100.000,00 sul cap./U 31398 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2025 e l'impegno di spesa n. 8305 del finanziamento FSC 2021-2027 per euro 700.000,00 nel 2025, euro 1.800.000,00 nel 2026 e euro 500.000,00 nel 2027 sul cap./U 53851 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026.

Il contributo regionale di euro 6.900.000,00 per l'intervento *Tratto A – tratto da Via dell'Acquacalda a Via SS Annunziata, in frazione di S. Pietro a Vico* è a valere sulle disponibilità del capitolo/U31398 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 per euro 3.900.000,00 esercizio 2025, euro 1.200.000,00 esercizio 2026 ed euro 1.800.000,00 esercizio 2027.

In coerenza alla Decisione della Giunta Regionale n.16/2019, l'impegno di spesa per il finanziamento dell'opera è assunto dalla Regione al momento della comunicazione con cui il soggetto attuatore dichiara che nulla osta all'avvio della gara d'appalto. Il soggetto attuatore è tenuto a confermare entro i successivi 30 giorni, dal decreto di impegno di spesa della Regione l'avvenuto avvio della procedura, pena la revoca del finanziamento.

A seguito dell'espletamento delle procedure di aggiudicazione dei lavori è possibile rimodulare il quadro economico degli interventi adeguando, fino al massimo del 5% dell'importo contrattuale oltre IVA, la somma a disposizione per imprevisti, attingendo dal ribasso d'asta. Per l'eventuale ulteriore somma, rispetto a quella rimodulata come sopra per gli imprevisti, si procede all'economia dell'impegno per almeno il 50%. A tal fine il soggetto attuatore dà tempestiva comunicazione alla Regione del quadro economico aggiornato.

Le risorse regionali come sopra ricalcolate, decurtate del ribasso d'asta, sono erogate dalla Regione Toscana, in relazione all'avanzamento attuativo del Tratto A, in coerenza alla decisione della Giunta regionale n. 16/2019, con la seguente modalità:

annualità 2025

- 50 % alla consegna dei lavori e previa comunicazione del ribasso d'asta;
- 50 % alla dichiarazione del RUP della realizzazione del 30 % dell'opera;

annualità 2026

- 100 % alla dichiarazione del RUP della realizzazione del 60 % dell'opera;

annualità 2027:

- 70 % alla dichiarazione del RUP della fine lavori;
- 30 % a seguito della rendicontazione finale e del certificato di regolare esecuzione o collaudo dell'opera.

Le economie di gara derivanti dal ribasso d'asta, oltre che le economie conclusive a seguito dell'attuazione dell'intervento potranno essere utilizzate, nel rispetto della normativa vigente, secondo le determinazioni assunte dal Collegio di Vigilanza di cui all'articolo 10 dell'Accordo di Programma per la *“realizzazione di lotti stradali funzionali dell'Asse sub urbano di Lucca e più precisamente del tratto stradale da via dell'Acquacalda a via S.S. Annunziata, in frazione S. Pietro a Vico, e da via Vecchia Pesciatina a viale Castracani in località Arancio”* citato in premessa.

A conclusione dei lavori la stazione appaltante provvede alla restituzione alla Regione Toscana delle eventuali risorse già erogate e non utilizzate ed alla rendicontazione completa delle spese di intervento sostenute, qualora il Collegio di Vigilanza non disponga diversamente.

Articolo 3

Validità dell'Atto Integrativo

Dopo la sua sottoscrizione, il presente Atto integrativo è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 34 sexies, comma 3, della l.r. 40/2009.

L'Atto integrativo all'Accordo di Programma produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione e termina non oltre la data del 31/12/2030 al fine di consentire, dopo le opportune istruttorie, le azioni del Collegio di Vigilanza circa la verifica del raggiungimento delle finalità dell'Accordo e della rendicontazione economica trasmessa dal beneficiario del contributo.

Letto, confermato e sottoscritto

REGIONE TOSCANA

COMUNE DI LUCCA

Allegati

1) Cronoprogramma Tratto A



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 111 del 01 luglio 2025

Oggetto:

Comitato misto paritetico di reciproca consultazione di cui all'articolo 322, comma 1, del D.lgs. 66/2010. Sostituzione componenti.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 (Codice dell'ordinamento militare), ed in particolare l'articolo 322, in base al quale in ciascuna Regione è costituito un Comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della Regione e dell'Autorità militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali e i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni;

Considerato che, ai sensi del medesimo articolo 322 del D.Lgs. 66/2010, il Comitato di cui trattasi è composto, tra gli altri, da sette rappresentanti della Regione nominati dal Presidente della Giunta regionale su designazione, con voto limitato, del Consiglio regionale e che per ogni membro è nominato un supplente;

Dato atto della nota del 05/06/2009 con cui il dirigente del settore "Atti consiliari, nomine e assistenza alla Giunta delle elezioni" del Consiglio regionale conferma, alla luce del parere espresso dal competente ufficio legislativo, che è venuta meno ogni competenza del Consiglio regionale nel procedimento di nomina di rappresentanti regionali nel comitato in argomento;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 196 del 25/08/2021, con il quale sono stati nominati i rappresentanti della Regione Toscana in seno all'organismo in oggetto, tra i quali i signori Alessandro Marioni in qualità di membro effettivo e i signori Luca Signorini e Maurizio Petrucciani in qualità di membro supplente;

Vista la nota del 19 maggio 2025, con la quale la Direzione "Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale" ha richiesto:

- la sostituzione del membro effettivo Alessandro Marioni, trasferito presso altro ente, con il sig. Luca Signorini;
- la sostituzione del membro supplente Luca Signorini con la Sig.ra Elena Poli;
- la sostituzione del membro supplente Maurizio Petrucciani, collocato in quiescenza, con il Sig. Leonardo Petri;

Visto che con la medesima nota il Direttore della Direzione "Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale":

- ha attestato, con riferimento ai soggetti proposti per la nomina, il possesso dei requisiti richiesti;
- ha trasmesso la documentazione di cui all'art. 8 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Considerato che i tre soggetti proposti per la nomina sono funzionari regionali in servizio presso la Direzione "Urbanistica e sostenibilità" e che il Direttore della medesima Direzione, con note del 5 maggio 2025 e del 15 maggio 2025, ha attestato, ai sensi dell'articolo 35 del D.P.G.R. 33/R/2010, la conciliabilità e la compatibilità dell'incarico di cui trattasi con l'espletamento degli ordinari compiti d'ufficio dei tre dipendenti;

Vista la l.r. 5/2008 sopra richiamata, ed in particolare:

- l'articolo 7, comma 1, lettera e), in forza del quale le nomine nel comitato di cui trattasi, in quanto relative ad organismo di natura tecnica, non devono essere precedute dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;
- l'articolo 17, comma 3, in base al quale, in caso di sostituzione, l'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell'organismo di cui è chiamato a far parte;

- l'articolo 19, comma 2, in base al quale gli atti di nomina contestuale di due o più componenti contengono un numero pari di nominativi di entrambi i generi, precisando che in caso di un numero dispari di soggetti da nominare, il genere meno rappresentato può essere, rispetto all'altro, inferiore di una sola unità;

Preso atto della dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dai soggetti proposti, con la quale gli stessi, oltre ad indicare la disponibilità ad accettare l'incarico, attestano il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

Preso atto che per l'incarico di cui trattasi non è previsto alcun compenso;

Visto l'art. 34 dello Statuto regionale:

DECRETA

- di nominare il sig. Luca Signorini quale membro effettivo del Comitato misto paritetico di reciproca consultazione di cui all'articolo 322, comma 1, del D.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, in sostituzione del sig. Alessandro Marioni, trasferito ad altro ente;

- di nominare la sig.ra Elena Poli quale membro supplente del Comitato misto paritetico di reciproca consultazione di cui all'articolo 322, comma 1, del D.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, in sostituzione del sig. Luca Signorini;

- di nominare il sig. Leonardo Petri quale membro supplente del Comitato misto paritetico di reciproca consultazione di cui all'articolo 322, comma 1, del D.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, in sostituzione del sig. Maurizio Petrucciani, collocato in quiescenza;

- di dare atto che le presenti nomine avranno validità per la durata residua del mandato dell'organismo in oggetto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l.r. 5/2008.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge.

Il Direttore generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 112 del 01 luglio 2025

Oggetto:

Osservatorio regionale per le rievocazioni storiche della Toscana. Sostituzione componente.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 3 agosto 2021, n. 27 (Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali), ed, in particolare, l'articolo 7 che prevede l'istituzione, presso la Giunta regionale, dell'Osservatorio regionale per le rievocazioni storiche della Toscana e, al secondo comma, stabilisce che ne facciano parte, previa intesa con le rispettive istituzioni di appartenenza:

- “a) il direttore della struttura regionale competente in materia di cultura, con funzione di coordinatore, o suo delegato;*
- b) un rappresentante del mondo della scuola, designato dall'Ufficio Scolastico Regionale;*
- c) un esperto di promozione turistica;*
- d) un rappresentante per ognuno dei tre atenei della Toscana e da questi designato, esperto nelle discipline oggetto della presente legge;*
- e) un esperto designato dalla Consulta regionale del Terzo settore prevista dall'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione del Terzo settore toscano)”;*

Visto il comma 4 del citato articolo 7 della l.r. 27/2021, in base al quale *“I membri dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimangono in carica per la durata della legislatura”;*

Richiamato il DPGR n. 107 del 20 giugno 2023, con il quale, è stato costituito l'Osservatorio regionale delle rievocazioni storiche della Toscana ed è stata nominata, tra gli altri, la Dott.ssa Leila Pruneti, quale esperta di promozione turistica ai sensi del citato articolo 7, secondo comma, lettera c);

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), ed in particolare:

- l'articolo 2 comma 2, lettera d), in forza del quale la nomina dell'Osservatorio regionale per le rievocazioni storiche della Toscana, è di competenza degli organi di governo della regione, in quanto organismo tecnico;
- l'articolo 2, comma 5, in forza del quale tutte le nomine e designazioni di competenza degli organi di governo sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale;
- l'articolo 7, comma 1, lett. e), in base al quale la nomina del membro di cui all'art. 7, comma 2, lett. c) della l.r. 27/2021, in quanto relativa ad organismo che svolge funzioni di natura tecnica, non deve essere preceduta dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;
- l'articolo 17, comma 3, in base al quale l'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell'organismo di cui è chiamato a far parte;

Vista la nota del 30 maggio 2025 della Direzione Beni, istituzioni, attività culturali e sport, con la quale viene trasmessa la richiesta di sostituzione della Dott.ssa Leila Pruneti, collocata in pensione all'inizio del mese di maggio, con la Dott.ssa Ilaria Crescioli in qualità di esperta di promozione turistica, ai fini della nomina del membro di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 7 della L.R. n.27/2021;

Preso atto della dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 47 d.p.r. 445/2000, con la quale il soggetto individuato, oltre ad accettare l'incarico attesta, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. 5/2008, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

Rilevato che il soggetto proposto per la nomina risulta in regola con le limitazioni all'esercizio degli incarichi di cui all'art. 13 della l.r. 5/2008;

Preso atto che per l'incarico di cui al presente provvedimento non è prevista l'erogazione di alcun compenso;

Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;

D E C R E T A

di nominare nell'Osservatorio regionale per le rievocazioni storiche della Toscana la Dott.ssa Ilaria Crescioli, in qualità di esperta di promozione turistica ai sensi della lettera c) del secondo comma dell'articolo 7 della L.R. n.27/2021, in sostituzione della la Dott.ssa Leila Pruneti, collocata in quiescenza;

La presente nomina avrà validità per la durata residua del mandato nell'Osservatorio costituito con DPGR n. 107 del 20 giugno 2023, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 5/2008.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Direttore generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 113 del 01 luglio 2025

Oggetto:

Approvazione Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Minucciano per l'intervento "realizzazione del collegamento fra la strada regionale 445 con le strade provinciali SP51 e SP59, nel Comune di Minucciano".

Dipartimento Proponente: DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Struttura Proponente: **SETTORE PROGRAMMAZIONE GRANDI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E VIABILITA' REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

*ALLEGATI N°6**ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
01	Si	Allegato 01_Verbale CdS
02	Si	Allegato 02_Cronoprogramma
03	Si	Allegato 03_Planimetria
04	Si	Allegato 04_Schema Monitoraggio
05	Si	Allegato 05_Schema Rendicontazione Finanziaria
A	Si	Allegato A_Accordo di Programma Minucciano

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. d) e 26, co. 1., d.lgs. 33/2013

Allegati n. 6

- 01 *Allegato 01_Verbale CdS*
403fcc32ac728aee4c865d54bf494320fded6c12d78c7242e0aa7e46a016e8c7
- 02 *Allegato 02_Cronoprogramma*
1d963e8b088de8f6bf1be0d6e869ba534fa636af61b6676ee5283c948d701027
- 03 *Allegato 03_Planimetria*
469e3079e875a9de2660c6c21d62a8c33558b015314f2f3692097bf06e9a6a41
- 04 *Allegato 04_Schema Monitoraggio*
c78f3652019ef0b7bf7d7d42f2a8510800262fd1603fd73e365ef18aa6e2f3d4
- 05 *Allegato 05_Schema Rendicontazione Finanziaria*
5c57123769715cbc813a90259c8d062bef16d45debdb906cda7ee4e4bc86becb
- A *Allegato A_Accordo di Programma Minucciano*
e706082f36620ca12ba6c3637f05600a1b9a9287ab0cbaf829efdf432eb58c8a

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare l’articolo 34 che disciplina gli Accordi di Programma;

Vista la Legge Regionale 23 luglio 2009, n. 40, “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”, che disciplina il procedimento degli Accordi di Programma promossi dalla Regione Toscana;

Visto l’articolo 16 comma 1 lettera a) della legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (“Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2025”) che stabilisce che, per concorrere alle spese di realizzazione del collegamento fra la strada regionale 445 con le strade provinciali SP 51 e SP 59, la Giunta regionale, previa stipula di un accordo di programma con il Comune di Minucciano che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione, è autorizzata ad erogare un contributo straordinario al Comune medesimo fino all’importo massimo di euro 3.200.000,00, di cui fino euro 291.460,00 per l’anno 2025, di euro 1.150.500,00 per l’anno 2026, di euro 1.150.500,00 per l’anno 2027 e euro 607.540.00 per l’anno 2028;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 533 del 05 maggio 2025 con la quale è stato approvato lo schema di Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Minucciano per l’intervento “*Realizzazione del collegamento fra la strada regionale 445 con le strade provinciali SP 51 e SP 59, nel Comune di Minucciano*”;

Dato atto che la sottoscrizione dell’Accordo di Programma da parte degli enti è avvenuta, mediante firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i, in data 26 maggio 2025;

DECRETA

- di approvare, ai sensi dell’art. 34, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 34 sexies della Legge Regionale 23 luglio 2009, n. 40, l’Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Minucciano per l’intervento

“Realizzazione del collegamento fra la strada regionale 445 con le strade provinciali SP 51 e SP 59, nel Comune di Minucciano”;

- di fare pubblicare il presente provvedimento e l’Accordo di Programma allegato (Allegato A), parte integrante del presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, come previsto dall’art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 34 sexies, comma 3, della L.R. n. 40/2009;

- di rendere noto che l’originale dell’Accordo di Programma e le sottoscrizioni sono conservati in forma digitale presso l’amministrazione regionale in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del DLgs n. 82/2005 e s.m.i.

Il presente provvedimento e l’Accordo di Programma allegato, parte integrante del medesimo atto (allegato A), sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera g), e dell’art. 18 della L.R. 23/2007 e s.m.i..

Il Presidente
EUGENIO GIANI

Il Dirigente Responsabile
MARCO IERPI

Il Direttore
ENRICO BECATTINI

ACCORDO DI PROGRAMMA

(Ai sensi dell'art.34 della Legge 267/2000 e della L.R. 23 luglio 2009 n°40)

*per concorrere alle spese di realizzazione del collegamento fra
la strada regionale 445 con le strade provinciali SP 51 e SP 59
nel Comune di Minucciano.*

fra

Regione Toscana

e

Comune di Minucciano

Conferenza dei servizi ai sensi dell'art.34 quater della LR n°40/2009.

Verbale ai sensi ex art.34 quater, comma 4, della LR n°40/2009,

seduta in data 26 marzo 2025.

La Conferenza dei servizi è stata convocata con nota del Presidente della Giunta Regionale protocollo n° AOGRT/AD prot. 0190499/O.020.030 del 21/03/2025.

Sono presenti in rappresentanza degli Enti sottoscrittori:

- Stefano Baccelli, Assessore della Regione Toscana, Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio, delegato dal Presidente Eugenio Giani (DPGR n. 49 del 26/03/2025);
- Nicola Poli, Sindaco del Comune di Minucciano.

Assistono all'incontro anche:

- Ing. Marco Ierpi, per la Regione Toscana;
- Geom. Roberto Ciuffardi, per il Comune di Minucciano.

La riunione inizia alle ore 15,00 circa.

La Conferenza odierna ha il fine di definire i contenuti dell'AdP ai sensi dell'art.34 quater della LR n°40/2009.

In particolare si dà atto che l'Accordo di Programma previsto all'art. 16 comma 1 lettera a) della LR 59/2024 è necessario *“per concorrere alle spese di realizzazione del collegamento fra la strada regionale 445 con le strade provinciali SP 51 e SP 59.”*

Il costo presunto per le spese di realizzazione dell'opera è di euro 4.370.000,00, finanziato da risorse regionali per un importo massimo di euro 3.200.000,00, di cui euro 291.460,00 per l'anno 2025, euro 1.150.500,00 per l'anno 2026, euro 1.150.500,00 per l'anno 2027 e di euro 607.540,00 per l'anno 2028 e da risorse comunali per euro 1.170.000,00.

Il Comune di Minucciano con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 29.01.2025 ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) relativo alla *“realizzazione del collegamento fra la strada regionale 445 con le strade provinciali SP 51 e SP 59”* per un importo di euro 4.370.000,00.

Viene altresì convenuto che l'AdP previsto all'art. 16 comma 1 lettera a) della LR 59/2024 darà atto:

- che il Comune di Minucciano assumerà le funzioni di stazione appaltante;
- che il contributo straordinario regionale ammonta ad euro 3.200.000,00 a valere sulle disponibilità del capitolo/U 34332 del bilancio regionale 2025 – 2027, per un importo massimo di euro 3.200.000,00, di cui euro 291.460,00 per l'anno 2025, euro 1.150.500,00 per l'anno 2026, euro 1.150.500,00 per l'anno 2027 e di euro 607.540,00 per l'anno 2028.
- che ogni ulteriore costo, derivante dall'attuazione del Documento di Indirizzo alla progettazione (D.I.P.) sopra richiamato e dai seguenti livelli di progettazione, sarà assunto dal Comune di Minucciano;
- che il Comune di Minucciano si impegna in ogni caso a completare gli interventi di cui al presente atto;
- che il Comune di Minucciano si impegna a procedere ad acquisire nelle forme di Legge la proprietà dell'opera da realizzare al fine della relativa classificazione amministrativa quale strada comunale ai sensi dell'art.2, comma 5 e 6, del Codice della Strada;
- che l'impegno di spesa e il trasferimento delle risorse avverranno secondo le disposizioni della Decisione della Giunta Regionale n.16/2019;
- che verrà istituito un Collegio di Vigilanza ai sensi della normativa vigente, presieduto dalla Regione Toscana;

- che il funzionario responsabile dell'attuazione dell'AdP è individuato nel responsabile del Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale della Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale della Regione Toscana.
- il RUP dell'intervento indicato dal Comune di Minucciano è il Geom. Roberto Ciuffardi.

Il Comune di Minucciano dà atto che ai sensi dell'art.34 quater, comma 5, della LR n° 40/2009 non sussiste la necessità di acquisizione di nulla osta, autorizzazioni, intese o altri atti d'assenso prima della firma dell'Accordo di Programma.

Il prezzario di riferimento è quello regionale della Regione Toscana.

Il presente verbale sarà allegato all'AdP ai sensi dell'art.34 quater, comma 4, della l.r. n. 40/2009.

La seduta termina alle ore 15,20 circa.

Visto i presenti approvano,

Per la Regione Toscana

_____ Stefano Baccelli _____

Per il Comune di Minucciano

_____ Nicola Poli _____

ALLEGATO 2 – Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Minucciano per concorrere alle spese di realizzazione del collegamento fra la strada regionale 445 con le strade provinciali SP 51 e SP 59.

(Ai sensi dell'articolo 34 del D.lgs. 267/2000 e della legge regionale 23 luglio 2009 n.40)

CRONOPROGRAMMAProcedure approvative

Fasi	Durata fase (data) *
Avvio della Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica	Entro 30.04.2025
Approvazione progetto Esecutivo	Entro 30.04.2026

Procedure di gara

Fasi	Durata fase (data)
Pubblicazione Bando	Entro 31.07.2026
Acquisizione Offerte	Entro 30.09.2026
Aggiudicazione Definitiva	Entro 30.11.2026
Stipula Contratto	Entro 31.12.2026

Esecuzione lavori

Fasi	Durata fase (data)
Consegna del cantiere, inizio lavori	Entro 15.01.2027
Fine lavori	Entro 31.07.2028
Collaudo tecnico amministrativo dell'opera e rendicontazione contabile	Entro 31/12/2028

* Dalla vigenza dell'Accordo di Programma (data di pubblicazione sul BURT del DPGR)

ALLEGATO 4 - SCHEDE MONITORAGGIO - Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Minucciano per concorrere alle spese di realizzazione del collegamento fra la strada regionale 445 con le strade provinciali SP 51 e SP 59.

Monitoraggio al _____

Sezione Anagrafica

Codice identificativo del progetto	
Titolo del progetto	Art. 16 comma 1 lettera a) della Legge Regionale n. 59 del 24 dicembre 2024 - Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Minucciano per concorrere alle spese di realizzazione del collegamento fra la strada regionale 445 con le strade provinciali SP 51 e SP 59.
Codice CUP (provvisorio/definitivo)	
Localizzazione	
Denominazione del soggetto attuatore	Comune di Minucciano
Codice fiscale / partita IVA	

Fonti di finanziamento

Codice fonte	Fonte	Importo
1	Unione Europea	
2	Stato FAS	
3	Regione Toscana	€ 3.200.000,00
4	Provincia	
5	Comune	€ 1.170.000,00
6	Altro Pubblico	
Totale		€ 4.370.000,00

Sezione di monitoraggio

Procedure approvative

Fasi	Data conclusione		Rispetto del cronoprogramma per le fasi da eseguire? (SI/NO) (*)	Nuova data conclusione prevista	Note
	Prevista dal Cronoprogramma AdP	Effettiva			
Avvio della progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica					
Approvazione progetto esecutivo					

(*) Se NO, indicare la nuova data di conclusione prevista e indicare i motivi dello scostamento nella colonna "Note".

Procedure di gara

Fasi	Data conclusione		Rispetto del cronoprogramma per le fasi da eseguire? (SI/NO) (*)	Nuova data conclusione prevista	Note
	Prevista	Effettiva			
Publicazione Bando					
Acquisizione Offerte					
Aggiudicazione Definitiva					
Stipula Contratto					

(*) Se NO, indicare la nuova data di conclusione prevista e indicare i motivi dello scostamento nella colonna "Note".

Esecuzione lavori

Fasi	Data conclusione		Rispetto del cronoprogramma per le fasi da eseguire? (SI/NO) (*)	Nuova data conclusione prevista	Note
	Prevista dal Crono programma AdP	Effettiva			
Consegna del cantiere, inizio lavori					
Fine lavori					
Collaudo tecnico amministrativo dell'opera e rendicontazione contabile					

(*) Se NO, indicare la data di conclusione prevista e indicare i motivi dello scostamento nella colonna "Note".

Dati finanziari

Economie di gara (importo)	Richiesta utilizzo economie di gara (importo)	Data di riferimento	Proposta destinazione economie

Impegni/pagamenti

Data impegno	Importo

Allegato 5 - Schema di Rendicontazione Finanziaria - Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Minucciano per concorrere alle spese di realizzazione del collegamento fra la strada regionale 445 con le strade provinciali SP 51 e SP 59.

MANDATI INTERVENTI							
n.	cap.	n. imp.	anno imp.	Importo	n. Mandato	data mand.	Descrizione
Totale MANDATI							

SAL			
n.	data	Imp. LORDO	Imp. NETTO

CERTIFICATI DI PAGAMENTO							
n.	data	Fattura	data	Importo	Imp. NETTO	Oneri	Totale
Totale Pagamenti							

PAGAMENTI SOMME A DISPOSIZIONE						
n.	Fattura	data	Descrizione	Imp. NETTO	Oneri	Totale
Totale Pagamenti						

ACCORDO DI PROGRAMMA

*per concorrere alle spese di realizzazione del collegamento
fra la strada regionale 445 con le strade provinciali SP 51 e SP 59
nel Comune di Minucciano.*

(Ai sensi dell'articolo 34 del D.lgs. 267/2000, della legge regionale 23 luglio 2009 n. 40)

Tra

REGIONE TOSCANA

e

COMUNE DI MINUCCIANO

REGIONE TOSCANA (Presidente o suo delegato)

COMUNE DI MINUCCIANO (Sindaco o suo delegato)

Visto il Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ed in particolare l'articolo 34 che disciplina gli Accordi di Programma;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009 n. 40, recante "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa", che disciplina il procedimento degli Accordi di Programma promossi dalla Regione Toscana;

Visto l'articolo 16 comma 1 lettera a) della legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 ("Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025") che stabilisce che, per concorrere alle spese di realizzazione del collegamento fra la strada regionale 445 con le strade provinciali SP 51 e SP 59, la Giunta regionale, previa stipula di un accordo di programma con il Comune di Minucciano che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione, è autorizzata ad erogare un contributo straordinario al Comune medesimo fino all'importo massimo di euro 3.200.000,00, di cui fino euro 291.460,00 per l'anno 2025, di euro 1.150.500,00 per l'anno 2026, di euro 1.150.500,00 per l'anno 2027 e euro 607.540,00 per l'anno 2028;

Dato atto che il Comune di Minucciano, con nota pervenuta al protocollo regionale n. AOO/GRT/AD n. 0196186 del 25/03/2025, ha trasmesso alla Regione Toscana gli elaborati e la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 29.01.2025 di approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.);

Dato atto che dal Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) si evince un costo complessivo di euro 4.370.000,00, come risultante dal quadro economico del documento stesso:

Descrizione Intervento	Importo lavori	Finanziamento Regionale	Finanziamento Comune di Minucciano
<i>"realizzazione del collegamento fra la strada regionale 445 con le strade provinciali SP 51 e SP 59, nel Comune di Minucciano"</i>	4.370.000,00	3.200.000,00	1.170.000,00

Dato atto che, in ogni caso, l'eventuale ulteriore costo, derivante dalla redazione della progettazione e dall'attuazione del progetto di *"realizzazione del collegamento fra la strada regionale 445 con le strade provinciali SP 51 e SP 59"* sopra richiamato, sarà assunto dal Comune di Minucciano che si impegna a realizzare l'intervento;

Dato atto che con nota prot. n° AOOGRT/AD/0190499 del 21/03/2025 è stata convocata per il giorno 26/03/2025 la conferenza dei servizi di cui all'articolo 34 quater della l.r.40/2009 per l'approvazione dei contenuti dell'Accordo di Programma. Il verbale della Conferenza costituisce Allegato 1 al presente Accordo di Programma;

Dato atto che lo schema dell'Accordo di Programma è stato approvato definitivamente con deliberazione della Giunta Regionale n. 533 del 05/05/2025;

Dato atto che lo schema dell'Accordo di Programma è stato approvato dal Comune di Minucciano con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 30/04/2025;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO

*Articolo 1
Premesse*

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo di Programma e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

*Articolo 2
Oggetto e finalità dell'Accordo*

Il presente Accordo di Programma è stipulato per “*concorrere alle spese di realizzazione del collegamento fra la strada regionale 445 con le strade provinciali SP 51 e SP 59 nel Comune di Minucciano*”.

In relazione al suddetto intervento, il presente Accordo di Programma disciplina, in particolare, le modalità di erogazione e di rendicontazione delle risorse regionali stanziare come contributo straordinario ai sensi dell'art. 16 comma 1 lettera a) della L.R. n. 59/2024, richiamata in premessa.

*Articolo 3
Impegni dei soggetti sottoscrittori*

I soggetti sottoscrittori del presente Accordo si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza:

- a rispettare i termini concordati per la realizzazione del progetto, nel rispetto della normativa vigente, ai fini dell'attuazione del presente Accordo di Programma (Allegato 2 - Cronoprogramma);
- ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo previsti dalla normativa vigente;
- a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo;
- a rimuovere ogni ostacolo procedurale ad esso imputabile, in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti.

Il Comune di Minucciano, si impegna a svolgere le funzioni di soggetto attuatore dell'intervento ed in particolare:

- a redigere i vari livelli di progettazione, prendendo a riferimento il prezzario regionale;
- a completare entro i termini necessari per la redazione, verifica e validazione del progetto esecutivo, il procedimento di acquisizione delle aree, se necessarie;
- ad assumere le funzioni di Stazione Appaltante; in tal senso le risorse regionali verranno impegnate e liquidate a favore del Comune di Minucciano;
- a rispettare, nell'attuazione dell'intervento, il cronoprogramma che costituisce l'Allegato 2 al presente Accordo di Programma;
- ad inviare alla Regione Toscana, con cadenza semestrale, la scheda di monitoraggio tipo, che costituisce l'Allegato 4 al presente Accordo;
- a procedere ad acquisire nelle forme di Legge la proprietà dell'opera da realizzare al fine della relativa classificazione amministrativa quale strada comunale ai sensi dell'art.2, comma 5 e 6, del Codice della Strada;
- a completare l'intervento assumendosi fin da ora ogni ulteriore costo dovesse essere necessario;
- a comunicare il nominativo del RUP dell'intervento, ai sensi di legge, entro 15 giorni dalla vigenza del presente Accordo di Programma.

La Regione Toscana si impegna a trasferire le risorse alla stazione appaltante secondo quanto stabilito ai seguenti artt. 7 e 8.

Articolo 4

Quadro finanziario delle opere da realizzare ed impegni finanziari delle parti

Per concorrere alle spese per la realizzazione dell'intervento definito nel presente Accordo di Programma è assegnato il contributo regionale straordinario per la somma complessiva di euro 3.200.000,00 a valere sulle disponibilità del capitolo/U 34332 del bilancio finanziario gestionale 2025–2027, di cui euro 291.460,00 per l'anno 2025, di euro 1.150.500,00 per l'anno 2026, di euro 1.150.500,00 per l'anno 2027 e euro 607.540.00 per l'anno 2028, ai sensi dell'art. 16 comma 1 lettera a) della LR 59/2024.

Il Comune di Minucciano assicura il cofinanziamento di euro 1.170.000,00.

Descrizione Intervento	Importo lavori	Finanziamento Regionale	Finanziamento Comune di Minucciano
<i>“realizzazione del collegamento fra la strada regionale 445 con le strade provinciali SP 51 e SP 59, nel Comune di Minucciano”</i>	4.370.000,00	3.200.000,00	1.170.000,00

Ogni ulteriore costo, derivante dall'attuazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica sopra richiamato, sarà assunto dal Comune di Minucciano.

Articolo 5
Conformità urbanistica

Il Comune di Minucciano si impegna, prima dell'approvazione del progetto esecutivo, ad assicurare la conformità urbanistica dell'opera oggetto del presente Accordo.

Articolo 6
Stazione appaltante

Le funzioni di stazione appaltante sono assunte dal Comune di Minucciano.

Articolo 7
Procedura per il trasferimento delle risorse alla stazione appaltante

Il trasferimento delle risorse regionali alla stazione appaltante è effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 8.

Assunti gli impegni di spesa ed acclarata la copertura finanziaria la stazione appaltante darà avvio agli interventi.

Articolo 8
Modalità di erogazione e gestione dei finanziamenti

In coerenza alla Decisione della Giunta Regionale n.16/2019, l'impegno di spesa per il finanziamento delle attività di progettazione è assunto dalla Regione con il decreto di concessione del contributo al momento della comunicazione con cui il soggetto attuatore dichiara che nulla osta all'avvio della procedura di affidamento dei servizi di progettazione. Il soggetto attuatore è tenuto a confermare entro i successivi 30 giorni, dal decreto di impegno di spesa della Regione l'avvenuto avvio della procedura, pena la revoca del finanziamento.

La stazione appaltante potrà procedere alla realizzazione dell'intervento sopra richiamato, a seguito dell'approvazione dei successivi livelli di progettazione e previa verifica della necessaria copertura finanziaria.

In coerenza alla Decisione della Giunta Regionale n.16/2019, l'impegno di spesa per il finanziamento dell'opera è assunto dalla Regione con il decreto di concessione del contributo al momento della comunicazione con cui il soggetto attuatore dichiara che nulla osta all'avvio della gara d'appalto. Il soggetto attuatore è tenuto a confermare entro i successivi 30 giorni, dal decreto di impegno di spesa della Regione l'avvenuto avvio della procedura, pena la revoca del finanziamento.

A seguito dell'espletamento delle procedure di aggiudicazione dei lavori è possibile rimodulare il quadro economico dell'intervento adeguando, fino al massimo del 5% dell'importo contrattuale oltre IVA, la somma a disposizione per imprevisti, attingendo dal ribasso d'asta.

Per l'eventuale ulteriore somma, rispetto a quella rimodulata come sopra per gli imprevisti, si procede all'economia dell'impegno per almeno il 50%. A tal fine il soggetto attuatore dà tempestiva comunicazione alla Regione del quadro economico aggiornato.

Le risorse regionali, sulla base del quadro economico aggiornato, saranno erogate al Comune di Minucciano con la seguente modalità:

annualità 2025

- 100% all'avvio della progettazione di fattibilità tecnica ed economica;

annualità 2026

- 50% all'approvazione del progetto esecutivo;
- 50% all'aggiudicazione definitiva dei lavori, previa comunicazione della entità del ribasso d'asta;

annualità 2027

- 50% alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori attestante il raggiungimento del 30% dello stato di avanzamento dei lavori;
- 50% alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori attestante il raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento dei lavori;

annualità 2028

- 80% alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'ultimazione lavori;
- 20% alla presentazione del collaudo tecnico amministrativo finale e rendicontazione complessiva dell'opera.

Le economie di gara derivanti dal ribasso d'asta, oltre che le economie conclusive a seguito dell'attuazione dell'intervento potranno essere utilizzate, nel rispetto della normativa vigente, secondo le determinazioni assunte dal Collegio di Vigilanza di cui all'articolo 9.

A conclusione dei lavori, la stazione appaltante provvede alla restituzione alla Regione Toscana delle eventuali risorse già erogate e non utilizzate ed alla rendicontazione completa delle spese di intervento sostenute, qualora il Collegio di Vigilanza non disponga diversamente.

*Articolo 9
Collegio di Vigilanza*

È istituito il collegio di vigilanza ai sensi dell'articolo 34 quinquies della L.R. 40/2009, composto dal Presidente della Giunta Regionale che lo presiede, come stabilito dall'art. 34 octies della L.R. 40/2009 e dal Sindaco del Comune di Minucciano.

Il Collegio di Vigilanza esercita le seguenti funzioni:

- vigila sul rispetto degli impegni assunti con l'Accordo di Programma e verifica le attività di esecuzione dell'Accordo, anche chiedendo informazioni e documenti ai firmatari e procedendo a ispezioni;
- verifica dando atto delle motivazioni ed approva gli eventuali aggiornamenti al cronoprogramma che dovessero essere necessari alla stazione appaltante per la realizzazione dell'opera, in coerenza al successivo art.11;
- in caso di inerzia o ritardo nell'adempimento degli impegni assunti, diffida il soggetto inadempiente ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni.

Articolo 10

Funzionario responsabile dell'attuazione dell'Accordo

I sottoscrittori individuano quale funzionario responsabile dell'attuazione dell'Accordo ai sensi dell'articolo 34 quinquies, comma 2, della L.R. 40/2009, il responsabile del Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale della Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale.

Il funzionario responsabile dell'attuazione dell'Accordo:

- a) svolge le funzioni di segretario del collegio di vigilanza;
- b) mantiene gli opportuni contatti con gli uffici e le strutture tecniche dei soggetti pubblici partecipanti all'Accordo, ponendo in essere ogni attività utile ai fini del coordinamento delle azioni;
- c) segnala al collegio eventuali difficoltà o problemi inerenti l'attuazione dell'Accordo;
- d) riferisce periodicamente al collegio sullo stato di attuazione dell'Accordo.

Articolo 11

Validità dell'Accordo

Dopo la sua sottoscrizione il presente Accordo di Programma è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 34 sexies, comma 3, e dell'art. 34 septies della L.R. 40/2009.

L'Accordo di Programma produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione e termina con la verifica da parte del collegio di vigilanza del raggiungimento delle finalità dell'Accordo e della rendicontazione economica trasmessa dal beneficiario del contributo regionale.

Articolo 12

Modifiche

Eventuali modifiche al presente Accordo potranno essere apportate con il consenso unanime delle Amministrazioni che lo hanno sottoscritto, mediante sottoscrizione di un atto integrativo.

Eventuali variazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie in fase di realizzazione delle opere, relative ad ulteriori o diversi lavori, tali comunque da non comportare il superamento né una variata ripartizione tra gli Enti dell'importo complessivo del finanziamento previsto nel presente atto, saranno approvate ai sensi del D.Lgs 50/2016, senza che ciò determini variazione al presente Accordo di Programma.

Articolo 13
Trattamento dei dati personali

Le Parti, qualora le attività di cui al presente Accordo comportino un trattamento di dati personali, tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.

Le Parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti. I dati personali oggetto del trattamento potranno riguardare dati identificativi, di natura tecnica ed amministrativa, riguardanti soggetti privati e pubblici, persone fisiche e persone giuridiche, informato di testi, immagini, rappresentazioni grafiche, tavole di progetto. Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati e sarà relativo ai dati strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti alle finalità dell'Accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le Parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle Parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente Accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

Letto, confermato e sottoscritto

REGIONE TOSCANA

COMUNE DI MINUCCIANO

ALLEGATI

1. Verbale della conferenza dei servizi del giorno 26 marzo 2025, ai sensi dell'articolo 34-quater della L.R. 40/2009;
2. Cronoprogramma;
3. Planimetria;
4. Schema di monitoraggio;
5. Schema di Rendicontazione Finanziaria.



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 115 del 02 luglio 2025

Oggetto:

Consiglio della CCIAA di Firenze - Adempimenti in esecuzione della sentenza n. 754/2025 del TAR Toscana - nomina del componente in rappresentanza del settore Agricoltura.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";

Visto il D.M. 4 agosto 2011, n. 156 "Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle Camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23";

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 "Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale";

Richiamato il DPGR n. 59 del 20 maggio 2024 con il quale sono state individuate le organizzazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali di lavoratori e le associazioni di consumatori a cui spetta designare i componenti del nuovo Consiglio della C.C.I.A.A di Firenze, ed, in particolare, l'organizzazione imprenditoriale Federazione interprovinciale Coldiretti di Firenze e Prato, individuata come la maggiormente rappresentativa per la designazione del rappresentante del settore "Agricoltura";

Richiamato il DPGR n. 85 del 21 giugno 2024 con il quale è stato costituito il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze ed è stato nominato, tra gli altri, il sig. Angelo Corsetti, quale componente del Consiglio medesimo, in rappresentanza del settore "Agricoltura", designato dall'organizzazione imprenditoriale Federazione interprovinciale Coldiretti di Firenze e Prato, in conformità al seggio a loro assegnato dal sopra richiamato decreto n. 59 del 20 maggio 2024;

Vista la sentenza n. 754/2025 del TAR Toscana con la quale il giudice amministrativo ha annullato il DPGR n. 59/2024, nella parte in cui ha assegnato il seggio nel Consiglio camerale in rappresentanza del settore "Agricoltura" alla Federazione Interprovinciale Coldiretti di Firenze e Prato, e il DPGR n. 85/2024, nella parte in cui, su designazione della predetta organizzazione, è stato nominato consigliere camerale il sig. Angelo Corsetti;

Vista l'ordinanza n. 2243/2025 del Consiglio di Stato, con la quale è stata respinta l'istanza cautelare presentata da Federazione Interprovinciale Coldiretti di Firenze e Prato;

Visto il DPGR n. 96 del 29 maggio 2025, con il quale, in esecuzione della citata sentenza n. 754/2025 del TAR Toscana, è stato individuato il raggruppamento di organizzazioni composto da Confederazione Italiana Agricoltori Toscana centro Firenze Pistoia Prato e Unione provinciale Agricoltori di Firenze quale legittimato a designare il componente del consiglio camerale per il settore "Agricoltura", anche in rappresentanza delle piccole imprese, in luogo dell'organizzazione Federazione interprovinciale Coldiretti di Firenze e Prato, individuata dal DPGR n. 59/2024;

Vista la nota del 30 maggio 2025, acquisita al protocollo regionale in data 4 giugno 2025, con la quale Confederazione Italiana Agricoltori Toscana centro Firenze Pistoia Prato e Unione provinciale Agricoltori di Firenze hanno congiuntamente designato la sig.ra Valeria Bruni Giordani quale componente del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze in rappresentanza del settore "Agricoltura", trasmettendo altresì la documentazione necessaria alla nomina;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione” e in particolare l’art. 1, comma 1-bis, lettera b), in base al quale, alle presenti designazioni, non si applicano le disposizioni della l.r. 5/2008 medesima;

Preso atto, come da documentazione presentata dalla designata, del possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di cui all’art. 13 della citata l. 29 dicembre 1993, n. 580 e dell’inesistenza, a proprio carico, delle cause ostate ivi previste;

D E C R E T A

di nominare la sig.ra Valeria Bruni Giordani quale componente del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze in rappresentanza del settore “Agricoltura”.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r.23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

Il Direttore generale
Paolo Pantuliano

Il Presidente
Eugenio Giani



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 116 del 02 luglio 2025

Oggetto:

Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze. Sostituzione nel Consiglio camerale del componente in rappresentanza del settore "Cooperazione".

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";

Visto il D.M. 4 agosto 2011, n. 156 "Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle Camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23";

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 "Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale";

Richiamato il DPGR n. 85 del 21 giugno 2024, con il quale è stato costituito il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze ed è stato nominato, tra gli altri, il Dott. Claudio Vanni quale componente del Consiglio medesimo, in rappresentanza del settore "Cooperazione";

Preso atto che il Dott. Claudio Vanni ha presentato le proprie dimissioni da consigliere, come risulta dalla nota del Presidente della Camera di commercio di Firenze del 20 maggio 2025;

Vista la documentazione del 30 maggio 2025, con la quale Lega Regionale Toscana Cooperative e Mutue e AGCI Toscana - Associazione Generale Cooperative Italiane hanno congiuntamente designato il sig. Duccio Valerio quale nuovo componente del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze in rappresentanza del settore "Cooperazione";

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione" e in particolare l'art. 1, comma 1-bis, lettera b), in base al quale, alle presenti designazioni, non si applicano le disposizioni della l.r. 5/2008 medesima;

Preso atto, come da documentazione presentata dal suddetto designato, del possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di cui all'art. 13 della citata l. 29 dicembre 1993, n. 580 e dell'inesistenza, a proprio carico, delle cause ostative ivi previste;

D E C R E T A

di nominare il signor Duccio Valerio quale nuovo componente del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze in rappresentanza del settore "Cooperazione", in sostituzione del Dott. Claudio Vanni, dimissionario.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

Il Direttore generale
Paolo Pantuliano

Il Presidente
Eugenio Gianì



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 117 del 02 luglio 2025

Oggetto:

Comitato regionale di cui all'articolo 11 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 4 aprile 2024. Sostituzione componente.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale di cui all'Intesa della Conferenza Stato regioni n. 51 del 4 aprile 2024, che all'articolo 11 prevede l'istituzione, presso ciascuna Regione, di un Comitato composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'Accordo, stabilendo che:

- il Comitato composto da rappresentanti della Regione e da medici di medicina generale operanti nella Regione in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo e dotate di un terminale associativo domiciliato in Regione riferito al presente ambito contrattuale ;
- L'Assessore regionale alla Sanità o suo delegato è rappresentante di diritto di parte pubblica e presiede il Comitato ;
- La componente sindacale del Comitato è costituita dal rappresentante legale *pro tempore* di ciascuna Organizzazione Sindacale in possesso dei requisiti di cui al comma 1, o suo delegato.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1129 del 14 ottobre 2024, che demanda al Presidente della Giunta regionale la costituzione del Comitato regionale di cui all'articolo 11 dell'ACN sopra citato, prevedendone la seguente composizione:

- l'Assessore regionale al Diritto alla Salute o un suo delegato, quale rappresentante di diritto di parte pubblica che presiede il Comitato;
- componenti di parte pubblica designati dell'Amministrazione regionale: quattro titolari e relativi supplenti referenti per la materia della medicina generale indicati dai Direttori Generali delle Aziende USL Toscana Nord Ovest, Toscana Centro, Toscana Sud Est e dalla Presidente della Società della Salute Pistoiese;
- componenti di parte sindacale, ai sensi dell'art. 11 c.3, i rappresentanti legali *pro tempore* delle OO.SS. firmatarie dell'ACN FIMMG, SNAMI, SMI e, nelle more dello scioglimento della riserva sull'ammissione alla sottoscrizione dell'ACN, Federazione CISL Medici e FMT ;

Considerato che, ai sensi della stessa DGR 1129/2024, la composizione del Comitato rientra nei casi esclusi dall'applicazione della l.r. 5/2008, articolo 1, comma 1 bis, lettere b) e c);

Visto il proprio precedente Decreto n. 63 del 15 aprile 2025 con il quale è stato costituito il Comitato regionale di cui all'articolo 11 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale, nominando, tra gli altri, il Dott. Franco Berti, quale rappresentante titolare della parte pubblica in rappresentanza della Azienda Usl Toscana Nord Ovest;

Vista la nota del 27 maggio 2025, integrata da successiva nota del 6 giugno 2025 del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale con la quale viene trasmessa la richiesta della Direttrice della azienda Usl Toscana Nord Ovest di sostituzione del Dott. Franco Berti con la Dottoressa Sandra Gostinicchi, in qualità di rappresentante titolare della parte pubblica in rappresentanza della Azienda Usl Toscana Nord Ovest, in quanto quest'ultima è delegata per la Direzione all'interno del Comitato aziendale di Medicina Generale;

Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 47 d.p.r. 445/2000, con le quali il soggetto proposto per la nomina, oltre ad accettare l'incarico, attesta il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

Preso atto che per la partecipazione al Comitato non è prevista l'erogazione di alcun compenso;

Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

di nominare nel Comitato regionale di cui all'articolo 11 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale la Dottoressa Sandra Gostinicchi, in qualità di rappresentante titolare della parte pubblica in rappresentanza della Azienda Usl Toscana Nord Ovest, in sostituzione del Dott. Franco Berti.

La nomina in questione avrà durata fino alla scadenza dell'organismo costituito con DPGR n. n. 63 del 15 aprile 2025.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Direttore generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 118 del 02 luglio 2025

Oggetto:

ATC n. 4 "Firenze Nord - Prato". Sostituzione membro del Comitato di gestione.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), ed in particolare l'articolo 11, in base al quale nel territorio agro-silvo-forestale della Toscana l'esercizio venatorio si svolge in forma programmata negli ambiti territoriali di caccia (ATC) individuati dall'allegato A della legge stessa;

Visti gli articoli 11 bis e 11 ter della l.r. 3/1994, che disciplinano gli organi degli ATC, ed in particolare il Comitato di gestione, prevedendo che sia composto da dieci membri, di cui:

- "a) tre designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio; ciascuna delle organizzazioni designa un rappresentante;*
- b) tre designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio, in proporzione alla rispettiva documentata consistenza associativa a livello di ATC;*
- c) due designati, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, dalle associazioni di protezione ambientale presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio e riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale)*
- d) due individuati dal Consiglio regionale tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio."*

Considerato che, ai sensi del citato art. 11 ter della l.r. 3/1994:

- i membri del Comitato di gestione di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono scelti tra la generalità dei proprietari o conduttori di fondi inclusi nell'ATC, tra i cacciatori iscritti, tra gli appartenenti alle associazioni ambientali residenti nel comprensorio;
- il Comitato di gestione è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è validamente costituito con la nomina di almeno sei componenti;
- il Comitato di gestione resta in carica per un periodo di cinque anni;
- al Presidente e ai membri del Comitato di gestione è corrisposta un'indennità, a carico del bilancio dell'ATC, nei limiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;

Visto il DPGR n. 160 dell'11 agosto 2022, con il quale è stato ricostituito il Comitato di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n. 4 "Firenze Nord - Prato", nominando, tra gli altri, il Sig. Massimo Fabbri, in rappresentanza dell'associazione venatoria Federcaccia Toscana;

Preso atto che il Sig. Massimo Fabbri, con nota del 3 giugno 2025, ha presentato le proprie dimissioni dall'incarico sopra citato;

Vista la nota del 6 giugno 2025, con la quale la Direzione "Agricoltura e Sviluppo rurale" ha trasmesso la nuova designazione di Federcaccia Toscana per la nomina del sostituto in seno al Comitato di gestione in interesse;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), ed in particolare:

- l'articolo 7, comma 1, lettera a), in base al quale la nomina dei componenti di cui all'art. 11 ter, comma 1, lett. a), b) e c) della l.r. 3/1994, in quanto relativa ad organismo disciplinato esclusivamente dalla normativa regionale e conseguente a designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo, non deve essere preceduta dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;

- l'art. 17, comma 3, in base al quale, in caso di sostituzione, l'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell'organismo di cui è chiamato a far parte;

Vista la dichiarazione sostitutiva resa dal designato ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale lo stesso dichiara il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e l'assenza di cause ostative alla nomina in questione;

Rilevato che il soggetto designato risulta in regola con le limitazioni all'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1517 del 18.12.2023, che stabilisce, in applicazione dell'art. 11 ter comma 10 della l.r. 3/1994, i limiti dell'indennità annua massima pari ad euro 3.000,00 , da riconoscere ai componenti dei comitati di gestione degli ATC,;

Visto l'art. 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

1. di nominare il Sig. Fabrizio Rimini quale nuovo membro del Comitato di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n. 4 "Firenze Nord - Prato" quale componente di cui all'art. 11 ter lettera b) della l.r. 3/1994, in sostituzione del Sig. Massimo Fabbri dimissionario;
2. di dare atto che la nomina del Sig. Rimini nel Comitato di gestione suddetto avrà validità per la durata residua dell'organismo, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l.r. 5/2008.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul b.u.r.t. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge.

Il Direttore generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 119 del 02 luglio 2025

Oggetto:

Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Signa per la realizzazione di strada di circonvallazione del capoluogo in lotti funzionali. Delega a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza convocata per il giorno 3 luglio 2025.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Signa per la realizzazione di strada di circonvallazione del capoluogo in lotti funzionali, approvato con DPGR n. 213 del 27 dicembre 2018;

Visto in particolare l'articolo 8 di tale Accordo che istituisce un Collegio di Vigilanza sull'attuazione dell'Accordo stesso, prevedendo che sia composto, fra gli altri, dal Presidente della Giunta Regionale, che lo presiede;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), ed in particolare l'articolo 34-octies, commi 3- 4, in base al quale il Collegio di Vigilanza degli Accordi di programma è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, il quale può delegare l'esercizio delle proprie funzioni a un assessore e, in caso di impedimento di quest'ultimo, al dirigente regionale competente per materia;

Preso atto che è stata convocata una seduta del Collegio di Vigilanza previsto dal sopraccitato Accordo di Programma per il giorno 3 luglio 2025 e considerato che in tale data il Presidente della Giunta regionale sarà impossibilitato a partecipare a causa di altri impegni istituzionali;

Visto il proprio precedente decreto n. 132 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati nominati il Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l'assegnazione agli Assessori dei rispettivi incarichi;

Ritenuto opportuno delegare l'Assessore alle infrastrutture, alla mobilità e al governo del territorio, Stefano Baccelli, a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza previsto dal suddetto Accordo di Programma, convocata per il giorno 3 luglio 2025;

DECRETA

L'Assessore alle infrastrutture, alla mobilità e al governo del territorio, Stefano Baccelli, è delegato a presiedere la seduta del Collegio di Vigilanza previsto dall'Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Signa per la realizzazione di strada di circonvallazione del capoluogo in lotti funzionali, approvato con DPGR n. 213 del 27 dicembre 2018, convocata per il giorno 3 luglio 2025.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r.23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Direttore Generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 120 del 02 luglio 2025

Oggetto:

Approvazione Atto Integrativo all'Accordo di Programma approvato con D.P.G.R. n. 109/2022 tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Fucecchio e Comune di San Miniato per "Intervento di adeguamento e messa in sicurezza della SRT 436 dalla località San Pierino in Comune di Fucecchio all'intersezione con via Marconi in Comune di San Miniato con annessa realizzazione di pista ciclopeditonale - II° stralcio funzionale".

Dipartimento Proponente: DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Struttura Proponente: **SETTORE PROGRAMMAZIONE GRANDI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E VIABILITA' REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
01	Si	Allegato 01_Cronoprogramma
A	Si	Allegato A_Atto Integrativo

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. d) e 26, co. 1., d.lgs. 33/2013

Allegati n. 2

- 01 Allegato 01_Cronoprogramma*
9410d62a6c535717a8f4f85524d75a064dd0c03cf498dc5ae7aa4867066d5c08
- A Allegato A_Atto Integrativo*
664872e449151c1e680beb5d341dfefece4aa13207c0e8b7b6285b0e5929e2f8

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare l’articolo 34 che disciplina gli Accordi di Programma;

Vista la Legge Regionale 23 luglio 2009, n. 40, “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”, che disciplina il procedimento degli Accordi di Programma promossi dalla Regione Toscana;

Dato atto che è stato sottoscritto un Accordo di Programma tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Fucecchio e Comune di San Miniato per “*Intervento di adeguamento e messa in sicurezza della SRT 436 dalla località San Pierino in Comune di Fucecchio all’intersezione con via Marconi in Comune di San Miniato con annessa realizzazione di pista ciclopedonale - II° stralcio funzionale*”, approvato con D.P.G.R. n. 109 del 20 giugno 2022, pubblicato sul BURT PARTE II n. 26 del 29.06.2022, Supplemento 101;

Dato atto che in data 08/01/2025 si è riunito il Collegio di Vigilanza previsto dall’Articolo 6 dell’Accordo di Programma, che ha evidenziato, a fronte della maggiorazione dei costi dell’intervento e dello stanziamento regionale stabilito con la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 60 (Bilancio di previsione finanziario 2025-2027), la necessità di procedere con l’approvazione di un Atto Integrativo all’Accordo di Programma per integrare le risorse aggiuntive sopra richiamate ai finanziamenti già a suo tempo concessi dalla Regione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 242 del 03 marzo 2025 con la quale è stato approvato lo schema di Atto Integrativo all’Accordo di Programma tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Fucecchio e Comune di San Miniato per “*Intervento di adeguamento e messa in sicurezza della SRT 436 dalla località San Pierino in Comune di Fucecchio all’intersezione con via Marconi in Comune di San Miniato con annessa realizzazione di pista ciclopedonale - II° stralcio funzionale*”;

Dato atto che la sottoscrizione dell’Atto Integrativo all’Accordo di Programma da parte degli enti è avvenuta, mediante firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i;

DECRETA

- di approvare, ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 34 sexies della Legge Regionale 23 luglio 2009, n. 40, l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma approvato con D.P.G.R. n. 109/2022 tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Fucecchio e Comune di San Miniato per *“Intervento di adeguamento e messa in sicurezza della SRT 436 dalla località San Pierino in Comune di Fucecchio all'intersezione con via Marconi in Comune di San Miniato con annessa realizzazione di pista ciclopedonale - II° stralcio funzionale”*;

- di fare pubblicare il presente provvedimento e l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma allegato (Allegato A e suo Allegato 1), parte integrante del presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, come previsto dall'art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 34 sexies, comma 3, della L.R. n. 40/2009;

- di rendere noto che l'originale dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma e le sottoscrizioni sono conservati in forma digitale presso l'amministrazione regionale in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del DLgs n. 82/2005 e s.m.i.

Il presente provvedimento e l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma allegato, parte integrante del medesimo atto (allegato A e suo Allegato 1), sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera g), e dell'art. 18 della L.R. 23/2007 e s.m.i..

Il Presidente
EUGENIO GIANI

Il Dirigente Responsabile
MARCO IERPI

Il Direttore
ENRICO BECATTINI

ALLEGATO 1 – Accordo di Programma tra la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Fucecchio e Comune di San Miniato per la progettazione e la realizzazione dell'intervento di adeguamento e messa in sicurezza della SRT 436 dalla località San Pierino in Comune di Fucecchio all'intersezione con via Marconi in Comune di San Miniato con annessa realizzazione di pista ciclopedonale – II° stralcio funzionale.

(Ai sensi dell'articolo 34 del D.lgs. 267/2000 e della legge regionale 23 luglio 2009 n.40)

CRONOPROGRAMMA

Procedure approvative

Fasi	Durata fase (gg) *
Approvazione progetto definitivo	26/01/2023
Approvazione progetto esecutivo	26/01/2023

Procedure di gara

Fasi	Durata fase (gg) *
Pubblicazione Bando	07/02/2023
Acquisizione Offerte	03/10/2023
Aggiudicazione Provvisoria	08/11/2023
Aggiudicazione Definitiva	12/12/2023
Stipula Contratto	12/02/2024

Esecuzione lavori

Fasi	Durata fase (gg) *
Consegna del cantiere, inizio lavori	04/03/2024
Fine lavori	30/11/2025
Funzionalità dell'opera e collaudi per l'agibilità	15/12/2025
Collaudo tecnico amministrativo dell'opera e rendicontazione	31/12/2025

* Dalla vigenza dell'Atto Integrativo (data di pubblicazione sul BURT del DPGR)

ATTO INTEGRATIVO all'ACCORDO di PROGRAMMA
(Ai sensi dell'articolo 34 del D.lgs. 267/2000 e della legge regionale 23 luglio 2009 n.40)
di cui al DPGR 109/2022

per

**LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SRT 436 DALLA
LOCALITA' SAN PIERINO, IN COMUNE DI FUCECCHIO,
ALL'INTERSEZIONE CON VIA MARCONI, IN COMUNE DI SAN
MINIATO, CON ANNESSA REALIZZAZIONE DI PISTA
CICLOPEDONALE – II° STRALCIO FUNZIONALE.**

tra

REGIONE TOSCANA

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

COMUNE DI FUCECCHIO

COMUNE DI SAN MINIATO

I sottoscritti:

Presidente Eugenio Giani, in rappresentanza della Regione Toscana,

Sindaca Metropolitana Sara Funaro, in rappresentanza della Città Metropolitana di Firenze,

Sindaca Emma Donnini, in rappresentanza del Comune di Fucecchio,

Sindaco Simone Giglioli, in rappresentanza del Comune di San Miniato.

Visto il Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ed in particolare l'articolo 34 che disciplina gli Accordi di Programma;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009 n. 40, recante "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa", che disciplina il procedimento degli Accordi di Programma promossi dalla Regione Toscana;

Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 di istituzione del Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM);

Visto il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 18 del 12/02/2014 e prorogato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 32 del 31 luglio 2024;

PREMESSO CHE:

- è stato sottoscritto un Accordo di Programma tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Fucecchio e Comune di San Miniato per "Intervento di adeguamento e messa in sicurezza della SRT 436 dalla località San Pierino in Comune di Fucecchio all'intersezione con via Marconi in Comune di San Miniato con annessa realizzazione di pista ciclopedonale. II° stralcio funzionale", approvato con D.P.G.R. n. 109 del 20 giugno 2022, pubblicato sul BURT PARTE II n. 26 del 29.06.2022, Supplemento 101;

- per la progettazione e la realizzazione dell'intervento oggetto dell'Accordo di Programma, e per il quale il Comune di Fucecchio svolge le funzioni di stazione appaltante, la Regione Toscana ha assegnato la somma complessiva di euro 666.353,29;

- che il finanziamento regionale di euro 666.353,29 è stato impegnato per euro 35.821,39 sul capitolo/U 32138/2022 e per euro 630.531,90 capitolo/U 32138/2023 con decreti dirigenziali n. 15793 del 01/08/2022 e n. 16579 del 28/07/2023;

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. reg. n. 567824 del 30/10/2024, il Comune di Fucecchio ha partecipato agli enti sottoscrittori dell'Accordo di Programma una maggiorazione di costi a causa di alcune problematiche emerse in merito alle indennità di esproprio e alle modifiche impreviste che si sono rese necessarie al progetto esecutivo a seguito del parere tecnico del Genio Civile di Pisa, per un importo complessivo di euro 770.000,00;

- in data 08/01/2025 si è riunito il Collegio di Vigilanza previsto dall'Articolo 6 dell'Accordo di Programma convocato con lettera del Presidente della Giunta Regionale, protocollo AOOGR/AD n.658692 del 19.12.2024;
- il Collegio di Vigilanza ha preso atto della maggiore dei costi dell'intervento oggetto dell'Accordo di Programma ed ha preso atto dello stanziamento regionale stabilito con la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 60 (Bilancio di previsione finanziario 2025-2027), evidenziando altresì la necessità di procedere con l'approvazione di un Atto Integrativo all'Accordo di Programma per integrare le risorse aggiuntive sopra richiamate ai finanziamenti già a suo tempo concessi dalla Regione;
- il Collegio di Vigilanza ha approvato la nuova tempistica di conclusione dei lavori entro l'anno 2025 e anche l'utilizzo delle economie di gara o ulteriori economie, tranne che per la quota regionale prevista dalla Decisione della GR n. 16/2019;

VISTA la nota del Comune di Fucecchio, pervenuta al protocollo regionale n. 37334 del 24/01/2025, con la quale indica l'incremento dei costi per il 2° stralcio funzionale per un importo di euro 587.950,00;

Dato atto che lo schema di Atto Integrativo all'Accordo di Programma è stato approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 242 del 03/03/2025, dal Comune di Fucecchio con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 17/04/2025, dal Comune di San Miniato con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 22/05/2025 e dalla Città Metropolitana di Firenze con deliberazione di Consiglio Metropolitan n. 19 del 28/03/2025;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Articolo 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente Atto Integrativo e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Articolo 2 Quadro finanziario delle opere da realizzare ed impegni finanziari delle parti

All'articolo 4 dell'Accordo di Programma approvato con D.P.G.R. n. 109/2022, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

“Per la realizzazione del progetto definito nel presente Accordo di Programma, è assegnata la somma complementare di euro 587.950,00, finanziata dalla Regione Toscana a valere sulle disponibilità del capitolo 32138 del bilancio regionale 2025-2027, annualità 2025.”

Articolo 3 Modalità di erogazione e gestione dei finanziamenti

All'articolo 5 dell'Accordo di Programma approvato con D.P.G.R. n. 109/2022, dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente:

“Le risorse regionali relative ai costi aggiuntivi, in coerenza alla decisione della Giunta regionale n. 16/2019, sono impegnate dietro formale e documentata richiesta da parte del Comune di Fucecchio e sono erogate con la seguente modalità:

- 90% alla dichiarazione del RUP della fine lavori;
- 10% a seguito della rendicontazione finale e del certificato di regolare esecuzione o collaudo dell'opera.”

Articolo 4 Validità dell'Atto Integrativo

Dopo la sua sottoscrizione, il presente Atto integrativo è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 34 sexies, comma 3, e dell'art. 34 septies della L.R. 40/2009.

L'Atto Integrativo produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione e termina con la verifica da parte del collegio di vigilanza del raggiungimento delle finalità dell'Accordo e della rendicontazione economica trasmessa dal beneficiario del contributo regionale e comunque non oltre la data del 31/12/2028.

Letto, confermato e sottoscritto

LA REGIONE TOSCANA

LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

IL COMUNE DI FUCECCHIO

IL COMUNE DI SAN MINIATO

ALLEGATI

Allegato 1 - cronoprogramma



REGIONE TOSCANA

Decreto del presidente della Giunta Regionale N° 121 del 04 luglio 2025

Oggetto:

“Fondazione Museo Igor Mitoraj” . Delega a partecipare all'assemblea convocata per il giorno 8 luglio 2025.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Deliberazione del Consiglio regionale n. 113 del 22 dicembre 2021 “Nota di aggiornamento al DEFR 2022. Approvazione.”, con la quale si individua tra gli interventi di dettaglio del “Progetto regionale 14 ”Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo” e nell’ambito dell’Obiettivo 6 “Valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale” la partecipazione della Regione Toscana alla costituzione della “Fondazione Museo Igor Mitoraj”;

Vista la Delibera G.R. n. 274 del 14 marzo 2022, con la quale è stato approvato lo schema di Statuto della costituenda “Fondazione Museo Igor Mitoraj”, sottoscritto in data 31 marzo 2022;

Visti, in particolare, gli articoli 6 e 14 del sopracitato Statuto, in base ai quali:

- la Regione Toscana è fra i fondatori della “Fondazione Museo Igor Mitoraj”;
- l’Assemblea è composta, fra gli altri, dal Presidente della Regione Toscana o dall’Assessore competente per materia o da altro soggetto da lui delegato secondo lo specifico ordinamento regionale;

Preso atto che per il giorno 8 luglio 2025 è stata convocata un'assemblea della suddetta Fondazione e considerato che in tale data il Presidente della Giunta regionale sarà impossibilitato a partecipare a causa di altri impegni istituzionali;

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), che stabilisce le modalità di partecipazione alle assemblee degli organismi di diritto privato partecipati dalla Regione Toscana;

Visto il proprio precedente decreto n. 132 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati nominati il Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l'assegnazione agli Assessori dei rispettivi incarichi;

Considerato che le politiche culturali rientrano fra le materie di diretta competenza del Presidente della Giunta regionale;

Ritenuto opportuno delegare la Dott.ssa Margherita Tempestini, dirigente competente in materia in quanto responsabile del Settore “Fondazioni regionali per la cultura. Istituzioni culturali e Siti Unesco. Valorizzazione del patrimonio culturale. Rievocazioni storiche. Politiche per i giovani” della Direzione “Beni, Istituzioni, Attività culturali e Sport”, a partecipare all'assemblea suddetta, convocata per il giorno 8 luglio 2025;

D E C R E T A

La Dott.ssa Margherita Tempestini, dirigente responsabile del Settore “Fondazioni regionali per la cultura. Istituzioni culturali e Siti Unesco. Valorizzazione del patrimonio culturale. Rievocazioni storiche. Politiche per i giovani” della Direzione “Beni, Istituzioni, Attività culturali e Sport”, è delegata a partecipare all’assemblea della “Fondazione Museo Igor Mitoraj” convocata per il giorno 8 luglio 2025.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

Il Direttore Generale
PAOLO PANTULIANO

Il Presidente
EUGENIO GIANI



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30/06/2025 (punto N 54)

Delibera N 898 del 30/06/2025

Proponente

SERENA SPINELLI
DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA'

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Maurizio DE ZORDO

Direttore Aldo IANNIELLO

Oggetto:

D.G.R. n. 1418 del 25.11.2024 - Piano Operativo di Reinvestimento delle risorse del L.O.D.E. di Massa Carrara relative agli anni 2014-2018 - Rettifica Elenco degli Interventi

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Monia MONNI
Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI	

Assenti

Leonardo MARRAS

ALLEGATI N° 1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Quadro riepilogativo degli interventi di cui al POR delle risorse del L.O.D.E. di Massa Carrara anni 2014-2018: rettifica

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i> DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA'
--

Allegati n. 1

A *Quadro riepilogativo degli interventi di cui al POR delle risorse del L.O.D.E. di
Massa Carrara anni 2014-2018: rettifica*
a07a65a051944008020a8cd1bd911aef3b30e71ae86b0b963e35d22db629e5eb

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il Programma regionale di edilizia residenziale pubblica 2003-2005 approvato con deliberazione C.R. n. 51 del 26 maggio 2004 che, all'allegato A sub lettera B, prevede l'azione "Razionalizzazione dell'utilizzo dei proventi derivanti dalla cessione e dalla gestione del patrimonio ERP" e stabilisce che la Giunta Regionale provveda all'adozione degli atti necessari all'attuazione del Programma stesso;

Considerato in particolare che tale azione, al fine di accelerare e razionalizzare l'utilizzo dei proventi derivanti dalla cessione e dalla gestione del patrimonio ERP, prevede che la Giunta Regionale quantifichi le risorse disponibili attraverso i soggetti gestori ex L.R. n. 77/1998;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 49 del 24.01.2005, con la quale sono state approvate le modalità per la quantificazione di tali risorse nonché dell'effettivo stato di attuazione dei relativi interventi;

Preso atto che il Consiglio Regionale con propria deliberazione n. 38 del 27 aprile 2006, ha approvato i criteri, le modalità e i termini per l'utilizzazione delle risorse disponibili derivanti dalla cessione e gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

Rilevato che con tale atto il Consiglio Regionale ha dato mandato alla Giunta di procedere per ciascun LODE alla predisposizione dei piani operativi di reinvestimento delle risorse impegnandola a:

- a) verificare l'effettivo stato di attuazione degli interventi già autorizzati con provvedimenti regionali di utilizzo dei proventi derivanti dalla cessione e dalla gestione del patrimonio ERP e conseguentemente quantificare le somme riferite agli interventi eventualmente non pervenuti all'effettivo inizio dei lavori;
- b) procedere al completamento degli atti ricognitivi derivanti dalla cessione e dalla gestione del patrimonio ERP;
- c) procedere per ciascun LODE alla predisposizione delle integrazioni al piano operativo con le risorse di cui alle lettere a) e b);

Richiamata la propria deliberazione n. 1418 del 25.11.2024, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano Operativo di Reinvestimento delle risorse del LODE di Massa Carrara relative agli anni 2014-2018 di cui all'allegato B alla stessa deliberazione;

Vista la nota prot. n. 0413946 del 05.06.2025 del soggetto gestore E.R.P. Massa Carrara S.p.A., con la quale richiede la rimozione degli interventi nn. 7 – 8 – 24 e la loro sostituzione con gli interventi nn. 28 (aggiunto) – 29 (ex-7) – 30 (ex-8) – 31 (ex-24).

L'importo impegnato per i due interventi nn. 7 e 8, su iniziali 48 alloggi, era di € 895.726,48 e destinato al comune di Massa; dopo la modifica sono previsti tre interventi nn. 28 – 29 – 30, su 72 alloggi, i cui i rispettivi tre importi sono stati rimodulati mantenendo invariato il totale, ossia € 895.726,48, che rimane sempre destinato al comune di Massa.

L'importo impegnato per i due sub-interventi al n. 24 era di € 120.000,00 e destinato al comune di Pontremoli. Inizialmente erano previsti 22 alloggi, a seguito dell'eliminazione di uno dei due sub-interventi il numero di alloggi viene ridotto a 12, pur mantenendo invariato il finanziamento di € 120.000 per il comune di Pontremoli;

Si prende atto che la rettifica dell'Elenco degli Interventi nell'Allegato B, con la rimodulazione dei rispettivi finanziamenti attribuiti e la modifica del numero degli alloggi e la conseguente variazione del totale complessivo del numero degli interventi e degli alloggi, non incide sull'importo totale complessivo di € 4.679.846,28 del Piano Operativo di Reinvestimento approvato con D.G.R. n. 1418 del 25.11.2024, che rimane inalterato;

Ritenuto quindi opportuno approvare, in sostituzione dell'Allegato B alla D.G.R. n. 1418 del 2024, l'Allegato A contenente il quadro riepilogativo delle proposte di localizzazione degli interventi di cui al Piano Operativo di Reinvestimento delle risorse del L.O.D.E. di Massa Carrara relative agli anni 2014-2018 e recante la rimozione degli interventi nn. 7 – 8 – 24 e loro sostituzione con gli interventi nn. 28 (aggiunto) – 29 (ex-7) – 30 (ex-8) – 31 (ex-24) comportanti la rimodulazione delle rispettive entità finanziarie e la rettifica del numero degli alloggi, fermo restando l'importo totale complessivo approvato con la sopraccitata deliberazione;

Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 19/06/2025;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare, in sostituzione dell'Allegato B alla D.G.R. n. 1418 del 2024, l'Allegato A contenente il quadro riepilogativo delle proposte di localizzazione degli interventi di cui al Piano Operativo di Reinvestimento delle risorse del L.O.D.E. di Massa Carrara relative agli anni 2014-2018 e recante la rimozione degli interventi nn. 7 – 8 – 24 e la loro sostituzione con gli interventi nn. 28 (aggiunto) – 29 (ex-7) – 30 (ex-8) – 31 (ex-24) comportanti la rimodulazione delle rispettive entità finanziarie e la rettifica del numero degli alloggi, fermo restando l'importo totale complessivo approvato con la sopraccitata deliberazione, come meglio specificato in narrativa.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
MAURIZIO DE ZORDO

Il Direttore
ALDO IANNIELLO

ALLEGATO A
Mod. B/2

L.O.D.E.		MASSA CARRARA					
PIANO OPERATIVO DI REINVESTIMENTO - PROGRAMMAZIONE FONDI L. 560/93 (RISORSE INCASSI ANNO dal 2014 al 2018 - ECONOMIE POR DGRT 469/2014 e POR DGRT 425/2019) RETTIFICA							
(punto 2.3 Allegato A alla Deliberazione C.R. n. 38 del 27 aprile 2006 concernente criteri, modalità per l'utilizzazione delle risorse disponibili derivanti dalla cessione e gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica)							
SINTESI DEGLI INTERVENTI PROPOSTI							
n° progr.	comune	localizzazione	tip. int.	n. alloggi complessivo edificio	entità finanziaria (sola quota pubblica)	Rendicontazione comune	note
INTERVENTI DA APPALTARE							
1	Carrara	2003.3403 - Via Casalina 2PQR	MS	66	€ 731.367,00	SI	M.S. Rimozione amianto e rifacimento tetto
2	Carrara	2003.3252 - Doganella 247 AB - (Fabbricato) 2003.3252.0103 - Doganella 247 A - (Alloggio) 2003.3252.0201 - Doganella 247 B - (Alloggio)	MS	18	€ 300.000,00	SI	M.S. Rifacimento tetto e facciate fabbricato M.S. su due alloggi di risulta
3	Carrara	2003.3019.0104 - Via Dei Campi 2 2003.3022.0203 - Via Dei Campi 5 2003.3251.0104 - Viale XX Settembre 247 I 2003.3306.0202 - Via Campo D'Appio 79 2003.3306.0304 - Via Campo D'Appio 81 2003.3335.8201 - Via Perla 15 2003.3043.0303 - Via Baluardo 7C	MS	7	€ 80.000,00	SI	M.S. su alloggi di risulta
4	Carrara	2003.3261 - Doganella 247 IU	MS	12	€ 360.000,00	SI	Quota Parte per completamento opere Bonus Edilizio
5	Carrara	2003.3079.8202 - V. Pisa 29 2003.3171.0102 - V. Carriona 235 BIS 2003.3171.0107 - V. Carriona 235 BIS 2003.3177.0103 - V. Brigate Partigiane 10B 2003.3284.0106 - V. Villafranca 38	MS	5	€ 144.185,22	SI	M.S. su alloggi di risulta
6	Carrara	2003.3335.0107 - V. Perla 15 2003.3158.0105 - V. Ordonez 50 2003.3402.0108 - V. Acquaflora 3 2003.3234.0201 - V. Pucciarelli 9 2003.3254.0205 - V.le XX Settembre 247 E 2003.3048.0204 - V. Carriona 77B	MS	6	€ 121.838,19	SI	M.S. su alloggi di risulta
9	Massa	2010.1241 - V. Volta 5	MS	15	€ 124.029,56	SI	Quota Parte per completamento opere Bonus Edilizio
10	Massa	2010.1121 - S. Leonardo 1-2	MS	8	€ 75.000,00	SI	Quota Parte per completamento opere Bonus Edilizio
11	Massa	2010.1122 - S. Leonardo 8-9	MS	8	€ 90.000,00	SI	Quota Parte per completamento opere Bonus Edilizio
12	Massa	2010.1255 - V. Matteoni 2CD 2010.1256 - V. Matteoni 2AB 2010.1256.0201 - V. Matteoni 2B	MS	72	€ 101.640,00	SI	M.S. su alloggio di risulta e Sistemazione area di pertinenza fabbricati
13	Massa	2010.1272 - V. ggio Castagnara 40		26	€ 28.670,00	SI	Abbattimento barriere arch. - Montascale
14	Massa	2010.1269.0103 - V. ggio Castagnara 79 2010.1269.0117 - V. ggio Castagnara 79 2010.1264.0105 - V. Donne Partigiane 17 2010.1264.0113 - V. Donne Partigiane 17		4	€ 25.330,00	SI	Abbattimento barriere arch. - Adeguamento Bagni per disabili
15	Montignoso	2011.2022 - V.le Marina 18-20-22-24	MS	4	€ 50.000,00	SI	Completamento intervento già programmato DGRT 425/2019
16	Montignoso	2011.2003.0205 - Via Corniolo 82	MS	1	€ 14.600,00	SI	M.S. su alloggi di risulta
17	Montignoso	2011.2007.8202 - V. ggio UNRRA 11 2011.2010.8202 - V. ggio UNRRA 21	MS	2	€ 140.287,80	SI	M.S. su alloggi di risulta
18	Fosdinovo	2008.7001.0101 - Loc. Tendola 2008.7001.0102 - Loc. Tendola	MS	2	€ 140.287,80	SI	M.S. su alloggi di risulta
18	Aulla	2001.2523 - V. F. Pioli 66-68-70-72 2001.2524 - V. F. Pioli 26-28-30-32 2001.2525 - V. F. Pioli 58-60-62-64 2001.2526 - V. F. Pioli 34-36-38-40 2001.2527 - V. F. Pioli 52-54-56-58 2001.2528 - V. F. Pioli 16-18-20-22-24 2001.2529 - V. F. Pioli 42-44/V. E. Casciari 12-14	MS	28	€ 435.000,00	SI	Quota Parte per completamento opere Bonus Edilizio
19	Bagnone	2002.5503.0103 - Loc. Grotto	MS	1	€ 45.000,00	SI	M.S. su alloggi di risulta
20	Fizzano	2007.6648.8202 - Piazza Stazione 3	MS	1	€ 45.000,00	SI	M.S. su alloggi di risulta
20	Fosdinovo	2008.7014.0202 - Loc. Marciasso V. del Corso	MS	1	€ 137.207,85	SI	Abbatt. barriere arch. - Adeguamento bagno per disabile
20	Filattiera	2006.6304.0102 - V. Pala 15	MS	2	€ 137.207,85	SI	M.S. su alloggi di risulta e su fabbricato
20	Licciana	2006.6303.0101 - V. Peschiera	MS	1	€ 137.207,85	SI	M.S. su alloggi di risulta e su fabbricato
20	Licciana	2009.7403.0102 - P.zza Giardini	MS	1	€ 137.207,85	SI	M.S. su alloggi di risulta e su fabbricato
20	Podenzana	2013.8002.0103 - V. Cuncia 27	MS	2	€ 137.207,85	SI	M.S. su alloggi di risulta e su fabbricato
20	Podenzana	2013.8002.0111 - V. Cuncia 27	MS	2	€ 137.207,85	SI	M.S. su alloggi di risulta e su fabbricato
20	Zeri	2017.9708 - Loc. Chiesa di Rossano	MS	4	€ 137.207,85	SI	M.S. su alloggi di risulta e su fabbricato
21	Fizzano	2007.6637 - V. Vigna di Sotto 19-27	MS	24	€ 213.000,00	SI	M.S. Rimozione amianto e rifacimento tetto
22	Licciana	2009.7408 - V. Masoero	MS	10	€ 10.000,00	SI	M.S. su parti condominiali
23	Mulazzo	2012.7706 - V. Vecchia 29	MS	12	€ 35.000,00	SI	M.S. Sistemazione area di pertinenza fabbricato
25	Pontremoli	2014.8302.0104 - V.le Europa 28	MS	1	€ 10.000,00	SI	Abbatt. barriere arch. - Adeguamento bagno per disabile
26	Tresana	2015.9005.8101 - Loc. Tresana Paese SNC	MS	1	€ 43.000,00	SI	M.S. su alloggio e fabbricato
27	Villafranca	2016.9305 - Via della Libertà 43	MS	12	€ 208.000,00	SI	M.S. tetto e facciata
28	Massa	2010.1275 - V. Manara Valgimigli 11	MS	24	€ 286.133,91	SI	M.S. Rifacimento cappotto
29 (ex 7)	Massa	2010.1276 - V. Manara Valgimigli 13	MS	24	€ 286.133,91	SI	M.S. Rifacimento cappotto
30 (ex 8)	Massa	2010.1277 - V. Manara Valgimigli 15	MS	24	€ 286.133,91	SI	M.S. Rifacimento cappotto
31 (ex 24)	Pontremoli	2014.8502 - Via Mazzini	MS	12	€ 120.000,00	SI	M.S. Sistemazione facciata e M.S. su alloggi (caldaie)
TOTALE				440	€ 4.538.882,09		
ANTICIPAZIONE ERP - M.S. ALLOGGI DI RISULTA SFITTI - INTERVENTI GIA' APPALTATI E ESEGUITI D'URGENZA PER ADEGUAMENTO e RIPRISTINO - DGRT 947/2010							
1-A	Montignoso	2011.2005.0104 - V. C. Sforza 52 2011.2005.0105 - V. C. Sforza 52 2011.2008.8101 - V. ggio Unrra 15 2011.2017.0103 - V.le Marina 1	MS	4	€ 125.345,23	SI	DGRT 947/2010 Risorse versate
2-A	Fosdinovo	2008.7014.0202 - Loc. Marciasso V. del Corso	MS	1	€ 15.618,96	SI	DGRT 947/2010 Risorse versate
TOTALE				5	€ 140.964,19		
TOTALE PIANO OPERATIVO DI REINVESTIMENTO				445	€ 4.679.846,28		

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XI legislatura

Deliberazione 22 maggio 2025, n. 89

Oggetto: Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) e legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale) – concessione marchi, sale istituzionali e servizi tipografici.

Sono presenti

ANTONIO MAZZEO

Presidente del Consiglio regionale

MARCO LANDI

Vicepresidenti

STEFANO SCARAMELLI

GAZZETTI FRANCESCO

Consiglieri segretari questori

MARCO STELLA

FEDERICA FRATONI

Consiglieri segretari

DIEGO PETRUCCI

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone

Allegati N.

Note: Seduta in videoconferenza

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera c) "spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva, attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure attraverso contributi finanziari";

Visto l'articolo 6, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale), che prevede la concessione a titolo gratuito del marchio del Consiglio per iniziative di enti pubblici, ovvero ad attività o iniziative a carattere culturale, sociale o di pubblica utilità di enti morali o associazioni culturali o di volontariato riconosciute dall'Ufficio di presidenza particolarmente meritevoli di essere contraddistinte anche dal marchio del Consiglio regionale;

Visto il Testo unico delle disposizioni organizzative e procedimentali del Consiglio regionale di competenza dell'Ufficio di presidenza approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38 coordinato con le modifiche apportate con deliberazione Ufficio di presidenza 30 luglio 2015, n. 54, 10 settembre 2015, n. 68, 18 novembre 2015, n. 103, 28 gennaio 2016, n.7, 11 maggio 2016, n. 62, 27 luglio 2016, n. 88, 3 agosto 2016, n. 91, 2 novembre 2016, n. 126 e 21 dicembre 2016, n. 147 16 maggio 2018, n. 57 e 22 aprile 2020, n. 32, 21 settembre 2023 n. 82, 11 gennaio 2024, n.7 e 9 gennaio 2025 n.7;

Viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza:

- 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio);
- 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell'allegato A della deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015), d'ora in avanti chiamato Disciplinare;

Dato atto che sono pervenute le richieste di utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 15/2010 da parte di:

- Compagnia Minimal A.P.S., per il "Progetto E fu cinema omaggio di Pomarance ai fratelli Pineschi. La settima arte, tra storia e futuro", manifestazione che prevede la premiazione dei vincitori del Concorso E FU CINEMA Short Film Festival, l'organizzazione di incontri, dibattiti, workshop tematici, con la partecipazione di personalità del mondo dello spettacolo;
- Associazione H-DEMIA DI MUSICA A.P.S., per "Elba Music Awards", iniziativa che prevede l'organizzazione di tredici grandi eventi di concerti di musica Pop, con la finalità di diffondere la cultura musicale;

- Gruppo Storico di Montemurlo A.P.S., per il "34° Corteggio Storico di Montemurlo", evento che celebra la Battaglia di Montemurlo, avvenuta il 1° agosto 1537 tra la Signoria Medicea e i fuoriusciti repubblicani;
- Fondazione della Felicità E.T.S., per "Vite - Storie di Felicità", iniziativa che prevede uno spettacolo motivazionale finalizzato alla promozione e alla ricerca della felicità individuale, intesa come benessere psicologico, attraverso un Ted Talk con vari speaker che si alterneranno sul palco;
- Gruppo Labronico, per "76° Mostra Gruppo Labronico", mostra di pittura e scultura che si compone di trenta opere di artisti con finalità culturali e divulgative;

Preso atto dell'istruttoria predisposta dal Settore "Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto", in cui è evidenziato, ai sensi dell'articolo 18 "Criteri per la concessione del marchio" del citato disciplinare, che le iniziative sono corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio regionale di cui all'articolo 4, comma 1 dello Statuto;

Dato atto che sono pervenute le richieste, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4 febbraio 2009 di servizi tipografici da parte di:

- Comune della Città di Chiusi, per la stampa di n. 200 copie ed inserimento in Eda del volume "Il Monastero poi Conservatorio di Santo Stefano a Chiusi", la storia di un luogo fortificato sulle mura della Città e della nascita nel XIII secolo di un monastero femminile;
- Meleto vuole ricordare, per la stampa di n. 500 copie del fumetto "La Terra in tasca" che racconta l'eccidio compiuto dai nazi-fascisti a Meleto il 4 luglio 1944;
- Comune di Greve in Chianti, per la stampa del materiale pubblicitario relativo al convegno "Tra orizzonte e percorso", che affronta tratta le potenzialità del Montessori Approach nella scuola pubblica;

Preso atto dell'istruttoria predisposta dal Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto, in cui è evidenziato che la richiesta è ammissibile ai sensi degli articoli 2 "Soggetti beneficiari" e 3 "Tipologia delle iniziative" del Disciplinare, in quanto:

- i soggetti proponenti sono in possesso dei requisiti richiesti: enti/associazioni senza fini di lucro aventi sede legale in Toscana, le iniziative si svolgono nel territorio regionale e l'accesso alle stesse è gratuito;
- i temi delle iniziative proposte sono corrispondenti alle finalità istituzionali di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto;

Vista la proposta del Presidente di stampare n. 250 copie del volume "Statuto e Costituzione";

Preso atto del parere di ammissibilità favorevole espresso dalla dirigente del Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto (nota prot. n. 7243/2025);

Ritenuto di concedere ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 15/2010, l'utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale da apporre sul materiale pubblicitario ai soggetti sottoelencati:

- Compagnia Minimal A.P.S., per il "Progetto E fu cinema omaggio di Pomarance ai fratelli Pineschi. La settima arte, tra storia e futuro";
- Associazione H-DEMIA DI MUSICA A.P.S., per "Elba Music Awards";
- Gruppo Storico di Montemurlo A.P.S., per il "34° Corteggio Storico di Montemurlo";

- Fondazione della Felicità E.T.S., per "Vite - Storie di Felicità";
- Gruppo Labronico, per la "76° Mostra Gruppo Labronico";

Ritenuto di concedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4 febbraio 2009 servizi tipografici presso la tipografia del Consiglio regionale ai soggetti sottoelencati:

- Comune della Città di Chiusi, per la stampa di n. 200 copie ed inserimento in Eda del volume "Il Monastero poi Conservatorio di Santo Stefano a Chiusi";
- Meleto vuole ricordare, per la stampa di n. 500 copie del fumetto "La Terra in tasca";
- Comune di Greve in Chianti, per la stampa del materiale pubblicitario relativo al convegno "Tra orizzonte e percorso";

Ritenuto di procedere alla stampa di n. 250 copie del volume "Statuto e Costituzione";

Ritenuto di rinviare a una successiva seduta le richieste di servizi tipografici non valutate e inserite nell'elenco depositato agli atti dell'ufficio;

Ritenuto, infine, con il presente atto, di incaricare la dirigente del competente settore di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi;

a voti unanimi,

delibera

1. di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale), l'utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale da apporre sul materiale pubblicitario ai soggetti sottoelencati:
 - Compagnia Minimal A.P.S., per il "Progetto E fu cinema omaggio di Pomarance ai fratelli Pineschi. La settima arte, tra storia e futuro";
 - Associazione H-DEMIA DI MUSICA A.P.S., per "Elba Music Awards";
 - Gruppo Storico di Montemurlo A.P.S., per il "34° Corteggio Storico di Montemurlo";
 - Fondazione della Felicità E.T.S., per "Vite - Storie di Felicità";
 - Gruppo Labronico, per la "76° Mostra Gruppo Labronico";
2. di concedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4/2009 servizi tipografici presso la tipografia del Consiglio regionale ai soggetti sottoelencati:
 - Comune della Città di Chiusi, per la stampa di n. 200 copie ed inserimento in Eda del volume "Il Monastero poi Conservatorio di Santo Stefano a Chiusi";
 - Meleto vuole ricordare, per la stampa di n. 500 copie del fumetto "La Terra in tasca";
 - Comune di Greve in Chianti, per la stampa del materiale pubblicitario relativo al convegno "Tra orizzonte e percorso";
3. di procedere alla stampa di n. 250 copie del volume "Statuto e Costituzione";
4. di rinviare a una successiva seduta le richieste di servizi tipografici non valutate e inserite nell'elenco depositato agli atti dell'ufficio;

5. di incaricare con il presente atto la dirigente del competente settore di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007, e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO

Savio Picone

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XI legislatura

Deliberazione 22 maggio 2025, n. 90**Oggetto: Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) – concessione contributi.**

<i>Sono presenti</i>	ANTONIO MAZZEO	Presidente del Consiglio regionale
	MARCO LANDI	Vicepresidenti
	STEFANO SCARAMELLI	
	GAZZETTI FRANCESCO	Consiglieri segretari questori
	MARCO STELLA	
	FEDERICA FRATONI	Consiglieri segretari
	DIEGO PETRUCCI	

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone

Allegati N. 1

Note: Seduta in videoconferenza

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera c) "spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva, attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure attraverso contributi finanziari";

Visto l'articolo 6, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale), che prevede la concessione a titolo gratuito del marchio del Consiglio per iniziative di enti pubblici, ovvero ad attività o iniziative a carattere culturale, sociale o di pubblica utilità di enti morali o associazioni culturali o di volontariato riconosciute dall'Ufficio di presidenza particolarmente meritevoli di essere contraddistinte anche dal marchio del Consiglio regionale;

Visto il Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio regionale di competenza dell'Ufficio di presidenza approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38, coordinato con le modifiche apportate con deliberazione Ufficio di presidenza 30 luglio 2015, n. 54, 10 settembre 2015, n. 68, 18 novembre 2015, n. 103, 28 gennaio 2016, n.7, 11 maggio 2016, n. 62, 27 luglio 2016, n. 88, 3 agosto 2016, n. 91, 2 novembre 2016, n. 126, 21 dicembre 2016, n. 147, 16 maggio 2018, n. 57 e 22 aprile 2020, n. 32, 21 settembre 2023, n. 82, 11 gennaio 2024, n. 7 e 9 gennaio 2025 n.7;

Viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza:

- 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio);
- 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell'allegato A della deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015), d'ora in avanti chiamato Disciplinare;

Viste le richieste di contributo economico pervenute ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l. r. 4/2009 e depositate agli atti dell'ufficio;

Richiamato l'articolo 5 del Disciplinare "Istruttoria delle domande e impegno di spesa" e preso atto delle istruttorie predisposte dal Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto, relative a tutte le domande di contributo pervenute in tempo utile, in cui è evidenziato che le stesse sono ammissibili ai sensi degli articoli 2 "Soggetti beneficiari" e 3 "Tipologia delle iniziative";

Ritenuto di prendere in esame le richieste di contributo pervenute da parte dei soggetti di seguito indicati, sulla base sia dell'ordine cronologico di trasmissione della domanda che della data di scadenza delle iniziative proposte:

- Associazione Premio Internazionale "Semplicemente Donna", per "XIII Premio Internazionale Semplicemente Donna", iniziativa che, con lo scopo di valorizzare la ricchezza umana e professionale, prevede l'assegnazione di premi a donne portatrici di valori positivi e un concorso di borse di studio rivolto alle scuole dal titolo "Giù le mani, il diritto di contare";
- Casa Del Popolo Castelfranco Di Sotto A.P.S., per "1° maggio nelle Cerbaie - Giubileo 2025 in cammino sulla Via Francigena", evento tra storia, cultura e conoscenza del territorio che, realizzato in occasione del Giubileo 2025 e della festa dei lavoratori, prevede una passeggiata lungo un tratto storico della via Francigena, il selciato medievale consumato dai passi dei pellegrini che porta ai boschi delle Cerbaie;
- Avis Comunale di Pistoia ODV, per "Notte rossa Avis Pistoia", evento che, inserito all'interno del calendario del Pistoia Festival, prevede iniziative di carattere prevalentemente culturali rivolte ad adulti e bambini, finalizzate alla promozione della donazione di sangue;
- Montecarlo Ciclismo U.S.D., per il "Trofeo Comune Pieve Fosciana 3° Memorial Mori Rossano", iniziativa che, organizzata nell'ambito del 3° Memorial Mori Rossano, prevede gare uniche agonistiche per l'assegnazione delle maglie di campioni regionali per le categorie esordienti ed allievi;
- Unione Sportiva Policiano A.S.D., per la "24^ Parcocorsa", evento sportivo che, finalizzato a far conoscere i parchi della città e a viverli in modo naturale, correndo e rispettando l'ambiente, si svolge nel centro di Arezzo con la partecipazione di circa 500 atleti;
- Comune di Torrita di Siena, per "Lo gradireste un goccio di Vin Santo?", evento che, finalizzato alla promozione del Vin santo, produzione tipica del territorio, prevede un concorso a premi, con la partecipazione di artigiani non professionisti;
- Cavallino A.S.D., per "Bike festival sulle strade di Daniele Bennati", manifestazione cicloturistica amatoriale su strada che, oltre a rappresentare un'occasione di visibilità del territorio, è finalizzata anche alla scoperta di nuovi itinerari cicloturistici;
- Ragazzi Speciali ODV - E.T.S., per "Raduno fiat 500 per la Conserveria", manifestazione che, con la finalità di sensibilizzare ed integrare le persone con autismo nella vita di tutti i giorni, coinvolge associazioni e volontari appassionati delle auto d'epoca, in particolare delle 500;
- Prato Veteri A.P.S., per "La.B - La nuova vita dell'ex Lanificio Berti", iniziativa culturale che, prevedendo la realizzazione di mostre, eventi e laboratori, persegue la finalità di offrire opportunità di socialità condivisa tra le diverse fasce d'età della popolazione;
- La Chianina A.S.D., per "La Chianina ciclostorica - La Chianina unconventional bike adventure (UBA)", manifestazione sportiva non competitiva, con percorsi diversi per ciclisti di vari livelli, che prevede lo svolgimento di due eventi, la Chianina Ciclostorica per celebrare il ciclismo storico e promuovere la riscoperta del territorio e la Chianina unconventional bike;
- Avanguardia A.S.D. - C.G.S., per "Libro Le farfalle di nonno Renzo", stampa di un piccolo volume con poesie su temi quali il razzismo, il bullismo e l'importanza della socialità tra culture diverse, destinato ai più piccoli e alle famiglie della scuola calcio;
- Legambiente Festambiente A.P.S., per "XXXIII Rassegna degustazione nazionale dei Vini da agricoltura biologica e biodinamica", manifestazione che prevede una degustazione dedicata ai vini da agricoltura biologica e biodinamica, un convegno sull'agroecologia e un evento finale con la premiazione delle aziende selezionate nelle diverse categorie;
- Associazione Castelsecco A.P.S., per "Gli incontri di Castelsecco", manifestazione che si caratterizza per un ampio programma di eventi di carattere sociale, culturale e per il coinvolgimento, nella sua realizzazione, di un gran numero di soggetti operanti nei settori artistico, formativo, sportivo, ambientale e solidaristico;
- Polisportiva Val di Loreto A.S.D., per "8° Cicloturistica Val di Loreto", manifestazione che, inserita nel circuito interregionale denominato Terre D'Etruria, è la 4ª prova su nove gare distribuite nel territorio toscano e umbro con la partecipazione di circa 400 atleti;
- La Chianina A.S.D., per "4° Torneo Tennis Nazionale di Primavera maschile 4 categoria - 4° Torneo Nazionale di Primavera Women's Cup 2025 quarta categoria femminile",

manifestazione che fa parte di due Circuiti, quello delle vallate Aretine e quello dei Colli Senesi ed è finalizzata a promuovere lo sport del tennis, in particolare sui giovani;

- SERVER – Services e Formazione – Onlus, per "L'album della strategia della tensione. Le vicende toscane a 50 anni dal convegno del Parco dei Principi ed a 40 dalla strage di Ustica", evento che prevede un incontro pubblico su alcuni aspetti, internazionali e regionali, della storia della strategia della tensione in Italia nell'anniversario della strage Ustica e l'allestimento della mostra, realizzata per l'occasione con la riproduzione delle tavole che compongono un Album di figurine prestampate;
- Istituto Comprensivo Statale "G. Mariti", per "Festival della Resatanza #0", giornata di seminari e laboratori per offrire un'occasione di riflessione sulla necessità di una scuola vitale e attiva sui territori, in grado di assicurare servizi di livello elevato e adeguati nelle aree periferiche, di mantenere identità culturale e coesione sociale ed evitare lo spopolamento delle zone rurali o comunque distanti dai principali snodi urbani e logistici;
- The Factory, per "Hung Land - Antologia Ucraina", progetto finalizzato alla diffusione del documentario girato in Ucraina nel febbraio 2024, attraverso proiezioni pubbliche ed eventi, dibattiti inerenti al tema del conflitto russo-ucraino, alla guerra, alla libertà e alla democrazia;
- Associazione Internazionale Solidarietà in Movimento A.P.S., per "Concerto di musica sacra: "Armonie di Pace", iniziativa che, utilizzando la musica quale linguaggio senza barriere e confini, prevede la realizzazione di un concerto, l'esecuzione del capolavoro di Gianbattista Pergolesi Stabat Mater, messaggio di pace e fratellanza tra i popoli;
- Comune di Santa Croce sull'Arno, per "ALL_aperto", iniziativa che, finalizzata a coinvolgere e sensibilizzare le famiglie e i bambini ai temi ambientali, prevede due appuntamenti: il primo nella frazione di Staffoli dedicato alla conoscenza dell'aratura con i trattori e il secondo alla produzione del cuoio a Santa Croce sull'Arno, centro fortemente industrializzato;
- Comune di Calci, per "Certosa Festival 2025: Io Cerco", manifestazione che, finalizzata alla promozione del territorio calcesano e alla valorizzazione dei luoghi artistici e architettonici (Certosa Monumentale di Calci, con i suoi due prestigiosi musei e la Pieve dei Santi Giovanni ed Ermolao), prevede, per l'edizione 2025, di affrontare il tema del "io cerco" ovvero la ricerca della libertà, della bellezza, della pace e del senso della vita;
- Circolo Casa del Popolo di Piteccio A.P.S., per "Qui vive LA Costituzione", iniziativa organizzata per celebrare l'80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, con la presentazione di un progetto grafico sulle mura interne della struttura del Circolo, ispirato alla Costituzione democratica e antifascista e al ruolo delle donne nella Resistenza, nell'Assemblea Costituente e nel processo di costruzione della democrazia;

Preso atto del parere di ammissibilità favorevole espresso dalla dirigente del Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto (nota prot. n. 7243/2025);

Ritenuto di stabilire per la seduta odierna un budget di spesa per i contributi economici di euro 16.825,00;

Richiamato l'articolo 6 "Concessione e criteri per la valutazione dell'iniziativa" del citato Disciplinare nel quale si prevede che la concessione dei contributi finanziari è deliberata sulla base dei seguenti criteri di valutazione delle iniziative:

- a) corrispondenza alle principali finalità istituzionali del Consiglio regionale di cui all'articolo 4 dello Statuto regionale;
- b) rilevanza dal punto di vista della valorizzazione dell'identità toscana;
- c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale, artistica, scientifica, sociale, educativa, economica, turistica o sportiva;
- d) rilevanza dal punto di vista dell'immagine e del ruolo del Consiglio regionale;

- e) rilevanza mediatica comprovata sulla base di elementi quali: conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa e/o dell'inaugurazione ufficiale, coinvolgimento dei mass media, presenza di materiale promozionale e ampiezza del relativo bacino di divulgazione;

Valutate le sopraccitate richieste, verificata la loro rilevanza ai sensi dell'articolo 6 del Disciplinare, come indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, e preso atto del piano previsionale di spesa per la realizzazione delle iniziative;

Richiamato, inoltre, l'articolo 7 del Disciplinare "Limite del contributo", nel quale è previsto che per le iniziative ammesse a contributo finanziario la somma erogabile non può superare euro 2.000,00 e comunque non può essere superiore al 50 per cento del costo dell'iniziativa risultante dal piano finanziario previsionale di spesa;

Ritenuto, pertanto, di concedere ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4/2009 contributi economici per un importo totale di euro 16.825,00 sulla base dell'istruttoria del competente ufficio e dei criteri del "Disciplinare dei criteri e della modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio" approvato con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 39/2015 e n. 59/2017, ai soggetti indicati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale è indicata per ciascun soggetto la rispondenza ai criteri di cui all'articolo 6 del Disciplinare;

Ritenuto inoltre di rinviare ad una successiva seduta le richieste di contributo non valutate ed inserite nell'elenco depositato agli atti dell'ufficio;

Dato atto che la spesa derivante dal presente atto trova adeguata e pertinente copertura finanziaria nei capitoli assegnati al Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto;

Ritenuto, infine, con il presente atto, di incaricare la dirigente competente di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi;

Per le motivazioni espresse in premessa,

a voti unanimi,

delibera

1. di stabilire per la seduta odierna un budget di spesa per i contributi economici di euro 16.825,00;
2. di concedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) contributi economici per un importo totale di euro 16.825,00 ai soggetti indicati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla base dell'istruttoria del competente ufficio e dei criteri del "Disciplinare dei criteri e della modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio", approvato con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio) e 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell'allegato A della deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015);
3. di rinviare ad una successiva seduta, per approfondimenti istruttori, le richieste di contributo non valutate ed inserite nell'elenco depositato agli atti dell'ufficio;

4. di incaricare con il presente atto la dirigente del Settore “Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto” di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all’assunzione dei necessari adempimenti amministrativi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007, e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO

Savio Picone

Allegato A - deliberazione Ufficio di presidenza n. 90 del 22 maggio 2025 - Elenco iniziative ammesse a contributo economico					
n. protocollo	data	soggetto	titolo iniziativa e descrizione	RISPONDEZA AI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'INIZIATIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2 DEL DISCIPLINARE: a. rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto b. valorizzazione identità toscana c. promozione culturale, artistica, scientifica, sociale, educativa, sportiva, economica d. promozione immagine del Consiglio e. rilevanza mediatica (coinvolgimento media, ampiezza bacino divulgazione, inaugurazione ufficiale, conferenza stampa)	Entità del contributo economico concesso in euro
2542 3338	26/02/2025 11/03/2025	Associazione Premio Internazionale "Semplicemente Donna"	"XIII Premio Internazionale Semplicemente Donna", iniziativa che, con lo scopo di valorizzare la ricchezza umana e professionale, prevede l'assegnazione di premi a donne portatrici di valori positivi e un concorso di borse di studio rivolto alle scuole dal titolo "Giù le mani, il diritto di contare".	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto <i>lettera f</i>), il diritto alle pari opportunità fra donne e uomini e alla valorizzazione della differenza di genere di genere nella vita sociale, culturale, economica e politica; c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale.	500,00 €
3224	10/03/2025	Casa Del Popolo Castelfranco Di Sotto A.P.S.	"1° maggio nelle Cerbaie - Giubileo 2025 in cammino sulla Via Francigena", evento tra storia, cultura e conoscenza del territorio che, realizzato in occasione del Giubileo 2025 e della festa dei lavoratori, prevede una passeggiata lungo un tratto storico della via Francigena, il selciato medievale consumato dai passi dei pellegrini che porta ai boschi delle Cerbaie.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto <i>lettera b</i>), la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo; c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale.	500,00 €
3284 3569	11/03/2025 14/03/2025	Avis Comunale di Pistoia ODV	"Notte rossa Avis Pistoia", evento che, inserito all'interno del calendario del Pistoia Festival, prevede iniziative di carattere prevalentemente culturali rivolte ad adulti e bambini, finalizzate alla promozione della donazione di sangue.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto <i>lettera q</i>), la tutela e la promozione dell'associazionismo e del volontariato; c) rilevanza sotto il profilo della promozione sociale.	1.000,00 €
3752	18/03/2025	Montecarlo Ciclismo U.S.D.	"Trofeo Comune Pieve Fosciana 3° Memorial Mori Rossano", iniziativa che, organizzata nell'ambito del 3° Memorial Mori Rossano, prevede gare uniche agonistiche per l'assegnazione delle maglie di campioni regionali per le categorie esordienti ed allievi.	a) corrispondenza alle principali finalità istituzionali del Consiglio regionale di cui all'articolo 4 dello Statuto regionale <i>lettera i bis</i>), il diritto di fare sport per stare bene; c) rilevanza sotto il profilo della promozione sportiva.	500,00 €
3857 4159 4188	19/03/2025 21/03/2025 24/03/2025	Unione Sportiva Policiano A.S.D.	"24^ Parccorsa", evento sportivo che, finalizzato a far conoscere i parchi della città e a viverli in modo naturale, correndo e rispettando l'ambiente, si svolge nel centro di Arezzo con la partecipazione di circa 500 atleti.	a) corrispondenza alle principali finalità istituzionali del Consiglio regionale di cui all'articolo 4 dello Statuto regionale <i>lettera i bis</i>), il diritto di fare sport per stare bene; c) rilevanza sotto il profilo della promozione turistica e sportiva.	500,00 €
4008 4273	20/03/2025 25/03/2025	Comune di Torrita di Siena	"Lo gradireste un goccio di Vin Santo?", evento che, finalizzato alla promozione del Vin santo, produzione tipica del territorio, prevede un concorso a premi, con la partecipazione di artigiani non professionisti.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto <i>lettera v</i>), il riconoscimento dell'autonomia delle comunità locali, la valorizzazione delle distinte identità culturali, sociali ed economiche del territorio regionale c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale e turistica.	1.000,00 €

4186	24/03/2025	Cavallino A.S.D.	"Bike festival ^sulle strade di Daniele Bennati^", manifestazione cicloturistica amatoriale su strada che, oltre a rappresentare un'occasione di visibilità del territorio, è finalizzata anche alla scoperta di nuovi itinerari cicloturistici.	a) corrispondenza alle principali finalità istituzionali del Consiglio regionale di cui all'articolo 4 dello Statuto regionale <i>lettera i bis</i>), il diritto di fare sport per stare bene; c) rilevanza sotto il profilo della promozione turistica e sportiva.	500,00 €
4341 4606	26/03/2025 31/03/2025	Ragazzi Speciali ODV - E.T.S.	"Raduno fiat 500 per la Conserveria", manifestazione che, con la finalità di sensibilizzare ed integrare le persone con autismo nella vita di tutti i giorni, coinvolge associazioni e volontari appassionati delle auto d'epoca, in particolare delle 500.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto <i>lettera e</i>), il diritto delle persone con disabilità e delle persone anziane ad interventi intesi a garantirne la vita indipendente e la cittadinanza attiva. c) rilevanza sotto il profilo della promozione sociale.	1.000,00 €
4491 4772	28/03/2025 03/04/2025	PratoVeteri A.P.S.	"La.B - La nuova vita dell'ex Lanificio Berti", iniziativa culturale che, prevedendo la realizzazione di mostre, eventi e laboratori, persegue la finalità di offrire opportunità di socialità condivisa tra le diverse fasce d'età della popolazione.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto <i>lettera b</i>), la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo; c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale.	500,00 €
4790	03/04/2025	La Chianina A.S.D.	"La Chianina ciclostorica - La Chianina unconventional bike adventure (UBA)", manifestazione sportiva non competitiva, con percorsi diversi per ciclisti di vari livelli, che prevede lo svolgimento di due eventi, la Chianina Ciclostorica per celebrare il ciclismo storico e promuovere la riscoperta del territorio e la Chianina unconventional bike.	a) corrispondenza alle principali finalità istituzionali del Consiglio regionale di cui all'articolo 4 dello Statuto regionale <i>lettera i bis</i>), il diritto di fare sport per stare bene; c) rilevanza sotto il profilo della promozione turistica e sportiva.	1.000,00 €
4864	04/04/2025	Avanguardia A.S.D. - C.G.S.	"Libro ^Le farfalle di nonno Renzo^", stampa di un piccolo volume con poesie su temi quali il razzismo, il bullismo e l'importanza della socialità tra culture diverse, destinato ai più piccoli e alle famiglie della scuola calcio.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto <i>lettera s</i>), il rifiuto di ogni forma di xenofobia e di discriminazione legata all'etnia, all'orientamento sessuale e ad ogni altro aspetto della condizione umana e sociale. c) rilevanza sotto il profilo della promozione sociale ed educativa.	700,00 €
5268 5302	10/04/2025 11/04/2025	Legambiente Festambiente A.P.S.	"XXXIII^ Rassegna degustazione nazionale dei Vini da agricoltura biologica e biodinamica", manifestazione che prevede una degustazione dedicata ai vini da agricoltura biologica e biodinamica, un convegno sull'agroecologia e un evento finale con la premiazione delle aziende selezionate nelle diverse categorie.	a) rispondenza alle finalità di cui all'articolo 4 comma 1 dello Statuto <i>lettera l</i>), il rispetto dell'equilibrio ecologico, la tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale; e) rilevanza mediatica.	1.000,00 €
5641 5775	16/04/2025 18/04/2025	Associazione Castelsecco A.P.S.	"Gli incontri di Castelsecco", manifestazione che si caratterizza per un ampio programma di eventi di carattere sociale, culturale e per il coinvolgimento, nella sua realizzazione, di un gran numero di soggetti operanti nei settori artistico, formativo, sportivo, ambientale e solidaristico.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto <i>lettera b</i>), la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo; c) rilevanza sotto il profilo della promozione artistica e culturale.	1.000,00 €
5746 6089	18/04/2025 24/04/2025	Polisportiva Val di Loreto A.S.D.	"8^ Cicloturistica ^Val di Loreto^", manifestazione che, inserita nel circuito interregionale denominato Terre D'Etruria, è la 4^ prova su nove gare distribuite nel territorio toscano e umbro con la partecipazione di circa 400 atleti.	a) corrispondenza alle principali finalità istituzionali del Consiglio regionale di cui all'articolo 4 dello Statuto regionale <i>lettera i bis</i>), il diritto di fare sport per stare bene; c) rilevanza sotto il profilo della promozione turistica e sportiva.	500,00 €

6206 6369	28/04/2025 05/05/2025	La Chianina A.S.D.	"4° Torneo Tennis Nazionale di Primavera maschile 4 categoria - 4° Torneo Nazionale di Primavera Women's Cup 2025 quarta categoria femminile", manifestazione che fa parte di due Circuiti, quello delle vallate Aretine e quello dei Colli Senesi ed è finalizzata a promuovere lo sport del tennis in particolare sui giovani.	a) corrispondenza alle principali finalità istituzionali del Consiglio regionale di cui all'articolo 4 dello Statuto regionale <i>lettera i bis</i>), il diritto di fare sport per stare bene; c) rilevanza sotto il profilo della promozione turistica e sportiva.	1.000,00 €
6284	30/04/2025	SERVER – Services e Formazione - Onlus	"L'album della strategia della tensione Le vicende toscane a 50 anni dal convegno del Parco dei Principi ed a 40 dalla strage di Ustica", evento che prevede un incontro pubblico su alcuni aspetti, internazionali e regionali, della storia della strategia della tensione in Italia nell'anniversario della strage Ustica e l'allestimento della mostra, realizzata per l'occasione con la riproduzione delle tavole che compongono l'Album di figurine prestampate.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto lettera b), la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo; c) rilevanza sotto il profilo della promozione artistica e culturale.	1.000,00 €
6561 6758	07/05/2025 12/05/2025	Istituto Comprensivo Statale "G. Mariti"	"Festival della Resatanza #0", giornata di seminari e laboratori per offrire un'occasione di riflessione sulla necessità di una scuola vitale e attiva sui territori, in grado di assicurare servizi di livello elevato e adeguati nelle aree periferiche, di mantenere identità culturale e coesione sociale ed evitare lo spopolamento delle zone rurali o comunque distanti dai principali snodi urbani e logistici.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto <i>lettera d</i>), il diritto dei minori ad interventi tesi a garantirne la protezione sociale; c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale, educativa e sociale.	1.000,00 €
6927	14/05/2025	The Factory	"Hung Land - Antologia Ucraina", progetto finalizzato alla diffusione del documentario girato in Ucraina nel febbraio 2024, attraverso proiezioni pubbliche ed eventi, dibattiti inerenti il tema il conflitto russo - ucraino, la guerra, la libertà e la democrazia.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto lettera b), la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo; c) rilevanza sotto il profilo della promozione artistica e culturale.	500,00 €
6940 7106	14/05/2025 19/05/2025	Associazione Internazionale Solidarietà in Movimento A.P.S.	"Concerto di musica sacra: 'Armonie di Pace", iniziativa che, utilizzando la musica quale linguaggio senza barriere e confini, prevede la realizzazione di un concerto, l'esecuzione del capolavoro di Gianbattista Pergolesi Stabat Mater, quale messaggio per la pace e la fratellanza tra i popoli.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto lettera r) la promozione dei valori della pace, della solidarietà, del dialogo tra popoli, culture e religioni c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale e sociale.	500,00 €
7001	15/05/2025	Comune di Santa Croce sull'Arno	"ALL_aperto", iniziativa che, finalizzata a coinvolgere e sensibilizzare le famiglie e i bambini ai temi ambientali, prevede due appuntamenti, il primo nella frazione di Staffoli dedicato alla conoscenza dell'aratura con i trattori e il secondo alla produzione del cuoio a Santa Croce sull'Arno, centro fortemente industrializzato.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto lettera l) il rispetto dell'equilibrio ecologico, la tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, la conservazione della biodiversità, la promozione della cultura del rispetto per gli animali; c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale e sociale	1.000,00 €

7004	15/05/2025	Comune di Calci	"Certosa Festival 2025: Io Cerco", manifestazione, finalizzata alla promozione del territorio calcesano e alla valorizzazione dei luoghi artistici e architettonici (Certosa Monumentale di Calci, con i suoi due prestigiosi musei e la Pieve dei Santi Giovanni ed Ermolao), prevede, per l'edizione 2025, di affrontare il tema del "io cerco" ovvero la ricerca della libertà, della bellezza, della pace e del senso della vita.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto lettera b), la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo; c) rilevanza sotto il profilo della promozione sociale e culturale.	1.000,00 €
6980 7116	15/05/2025 19/05/2025	Circolo Casa del Popolo di Piteccio A.P.S.	"Qui vive LA Costituzione", iniziativa organizzata per celebrare l'80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, con la presentazione di un progetto grafico sulle mura interne della struttura del Circolo, ispirato alla Costituzione democratica e antifascista e al ruolo delle donne nella Resistenza, nell'Assemblea Costituente e nel processo di costruzione della democrazia.	a) rispondenza alle finalità di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto lettera b), la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo; c) rilevanza sotto il profilo della promozione sociale e culturale.	625,00 €

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XI legislatura

Deliberazione 11 giugno 2025, n. 100

Oggetto: Linee di indirizzo per la formulazione dell'Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ad istituzioni sociali private per la realizzazione di progettualità finalizzate al sostegno del benessere psico-fisico dei pazienti oncologici - art. 5 L.r. 10/2025.

Sono presenti

ANTONIO MAZZEO

Presidente del Consiglio regionale

MARCO LANDI

Vicepresidenti

STEFANO SCARAMELLI

GAZZETTI FRANCESCO

Consiglieri segretari questori

MARCO STELLA

FEDERICA FRATONI

Consiglieri segretari

DIEGO PETRUCCI

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone

Allegati N. 1

Note:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2025, n. 10 (Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di diritti della persona e di promozione dell'identità territoriale);

Premesso che il Consiglio regionale della Toscana, con la citata l.r. 10/2025, ha previsto di attuare interventi, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana, per la realizzazione delle finalità statutarie prioritarie tra le quali la promozione del diritto alla salute, sancito dall'articolo 4 comma 1 lett. c) dello Statuto;

Premesso, inoltre, che il Consiglio regionale persegue tali finalità, tra l'altro, ispirandosi al principio della sussidiarietà sociale e quindi favorendo la collaborazione di cittadini e formazioni sociali nello svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 59 dello Statuto;

Considerato che l'annualità 2025 ha già visto impegnato il Consiglio regionale con azioni volte al sostegno della promozione del diritto alla salute, tra cui il precedente Avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale n. 260 del 19 marzo 2025, in attuazione degli artt. 1, 2, 3 e 4 della summenzionata l.r. 10/2025 attraverso l'indizione di una procedura per l'assegnazione di contributi economici a Comuni ed Unioni di comuni toscani per finanziare interventi concernenti, fra i vari ambiti, anche quello relativo alla "promozione del sostegno al benessere psico-fisico dei pazienti oncologici";

Richiamato il Capo I della sopracitata l.r. 10/2025 (artt. 1-5), avente ad oggetto "Interventi finalizzati alla tutela del diritto alla salute, alla realizzazione del pieno sviluppo della persona e dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale e dei diritti umani, alla tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, nonché all'accesso alla cultura", e in particolare l'articolo 5, comma 1, ai sensi del quale l'Ufficio di presidenza può stabilire iniziative dirette negli ambiti di intervento di cui all'articolo 1 – tra i quali è stato individuato l'ambito "a) promozione del sostegno al benessere psico-fisico dei pazienti oncologici" – e per le quali iniziative è stato stabilito un finanziamento fino al limite massimo complessivo di euro 159.500,00, per la sola annualità 2025;

Ritenuto di rafforzare ulteriormente il proprio impegno nel perseguimento della finalità statutaria relativa alla promozione del diritto alla salute, in attuazione dell'art. 5 della l.r. 10/2025, attraverso l'approvazione di un nuovo Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici a istituzioni sociali private per la realizzazione di progettualità finalizzate al sostegno del benessere psico-fisico dei pazienti oncologici;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare gli indirizzi per la formulazione dell'Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ad istituzioni sociali private per la realizzazione di progettualità finalizzate al sostegno del benessere psico-fisico dei pazienti oncologici, così come definite nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che la spesa derivante dal presente atto, troverà adeguata copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nel pertinente capitolo assegnato al Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto sul bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025;

A voti unanimi;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, gli “Indirizzi per la formulazione dell’Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici ad istituzioni sociali private per la realizzazione di progettualità finalizzate al sostegno del benessere psico-fisico dei pazienti oncologici”, così come definite nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che la dirigente competente per materia è tenuta all’attuazione della presente deliberazione, procedendo alla predisposizione dei conseguenti adempimenti amministrativi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO

Savio Picone

Allegato A

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

INDIRIZZI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

per la formulazione dell'Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi economici ad istituzioni sociali private per la realizzazione di progettualità finalizzate al sostegno del benessere psico-fisico dei pazienti oncologici

in attuazione dell'art. 5 della Legge regionale 4 febbraio 2025, n. 10

"Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di diritti della persona e di promozione dell'identità territoriale"

1. Premessa

Il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, con l'approvazione della Legge regionale 4 febbraio 2025 n. 10 intende esercitare il massimo sforzo per perseguire le finalità statutarie prioritarie, tra le quali la promozione del diritto alla salute, sancito dall' art. 4, comma 1, lett. c).

Il Consiglio regionale persegue tali finalità, tra l'altro, ispirandosi al principio della sussidiarietà sociale (art. 59 dello Statuto) e quindi favorendo la collaborazione di cittadini e formazioni sociali nello svolgimento di attività di interesse generale.

L'annualità 2025 ha già visto impegnato il Consiglio con azioni volte al sostegno della promozione del diritto alla salute, tra cui il precedente Avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale n. 260 del 19 marzo 2025, il quale si rivolgeva ai Comuni e alle Unioni di Comuni toscani, dando attuazione agli artt. 1, 2, 3 e 4 della summenzionata l.r. n. 10/2025. Con tale Avviso veniva, dunque, indetta una procedura per l'assegnazione di contributi economici per finanziare interventi concernenti, fra i vari ambiti, anche quello relativo alla "*promozione del sostegno al benessere psico-fisico dei pazienti oncologici*".

Nella stessa ottica, e per le ragioni sopra esposte, con l'Avviso di prossima pubblicazione, il Consiglio regionale intende rafforzare ulteriormente il suo impegno nel perseguimento della finalità statutaria relativa alla promozione del diritto alla salute, questa volta in attuazione dell'art. 5 della l.r. n. 10/2025.

2. Quadro normativo di riferimento e ambito di intervento

Il Capo I della suddetta l.r. n. 10/2025, avente ad oggetto "*Interventi finalizzati alla tutela del diritto alla salute, alla realizzazione del pieno sviluppo della persona e dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale e dei diritti umani, alla tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, nonché all'accesso alla cultura*", individua attraverso i suoi artt. 1, 2, 3, 4, e 5, due macro-aree di intervento:

- I. ambiti di intervento progettuale da parte di Comuni e Unioni di Comuni toscani, ai quali il Consiglio riconosce una compartecipazione economica attraverso il sopracitato Avviso pubblico - ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 4 della l.r. n. 10/2025;
- II. iniziative dirette del Consiglio regionale nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1 della l.r. n. 10/2025 - ai sensi dell'art. 5 della legge stessa.

Si ricorda che l'art. 1 si articola nei seguenti ambiti di intervento:

- a) promozione del sostegno al benessere psico-fisico dei pazienti oncologici;
- b) promozione del sostegno al benessere psico-fisico dei detenuti;
- c) prevenzione dei disturbi dell'alimentazione;
- d) contrasto alla dipendenza del gioco d'azzardo;

- e) contrasto di ogni forma di violenza contro le donne;
- f) attività di informazione sui contenuti dei piani comunali di Protezione civile;
- g) sostegno alla lettura o alla promozione del teatro.

Ai sensi dell'art. 5, l'Ufficio di presidenza stabilisce iniziative dirette del Consiglio regionale negli ambiti di intervento di cui all'art. 1. Dunque, l'Avviso pubblico in divenire ricade nell'ambito di intervento previsto alla lettera a) "*promozione del sostegno al benessere psico-fisico dei pazienti oncologici*" dell'art. 1 della l.r. n. 10/2025.

3. Oggetto del nuovo Avviso pubblico

Il concetto di salute è ormai da tempo definito non unicamente come assenza di malattia o infermità fisica, bensì come un complessivo stato di benessere psico-fisico della persona. In quest'ottica, il Consiglio regionale promuove il diritto alla salute da intendere come benessere psico-fisico e sociale dei pazienti – ed i loro familiari/ cari – durante e dopo le terapie oncologiche.

Oggetto del presente documento è, quindi, l'individuazione di criteri e del dettaglio delle procedure ai fini della predisposizione di un Avviso pubblico volto a finanziare **progettualità finalizzate al sostegno del benessere psico-fisico dei pazienti oncologici** che stanno affrontando – o che hanno affrontato – terapie e **al contenimento degli effetti collaterali che il percorso chirurgico ed oncologico comporta**. Tali interventi potrebbero tradursi, a titolo esemplificativo, in percorsi sia riabilitativi delle funzionalità della vita quotidiana, sia di supporto psicologico, sia di estetica oncologica, disciplina, quest'ultima che aiuta i pazienti a prendersi cura del proprio aspetto fisico e mentale, per affrontare la malattia con un'immagine più positiva di sé stessi.

4. Dotazione finanziaria

L'art. 5 della l.r. n. 10/2025 stabilisce che nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può stabilire interventi di propria iniziativa, individuandone il relativo finanziamento per la sola annualità 2025, fino al limite massimo complessivo di euro 159.500,00. Nello specifico, verificata la disponibilità di euro 30.000,00 sussistente sull'apposito fondo del proprio bilancio ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'Ufficio di presidenza destina pari importo a favore delle iniziative dirette alla "*promozione del sostegno al benessere psico-fisico dei pazienti oncologici*", nel limite massimo di euro 10.000,00 per ciascun progetto.

5. Requisiti di ammissibilità della domanda

Alla data di presentazione della domanda, il soggetto richiedente deve possedere i seguenti **requisiti soggettivi**:

- essere un'istituzione sociale privata senza scopo di lucro, con sede legale ed operativa in Toscana che abbia previsto nel proprio statuto o nell'atto costitutivo finalità riconducibili al progetto;
- è necessaria l'iscrizione all'Anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), al Registro Unico del Terzo settore (RUNTS), ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, o al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D.Lgs. n. 39/2021.

Il progetto presentato dal soggetto richiedente deve rispettare, inoltre, i seguenti **requisiti oggettivi**:

- il contributo economico sarà assegnato in termini di cofinanziamento del costo totale del progetto, che non potrà in ogni caso superare il 90% del costo totale previsto per realizzare il progetto. Il soggetto richiedente dovrà compartecipare alla sua realizzazione per almeno il 10% del costo totale. I progetti possono comunque beneficiare di altre misure di sostegno finanziario aventi le medesime finalità, provenienti da soggetti diversi dalla Regione Toscana;
- deve concludersi entro dicembre 2025;
- non deve veicolare messaggi di odio, di violenza, di discriminazione;
- non deve contenere riferimenti a partiti politici od organizzazioni politiche;
- non deve veicolare messaggi pubblicitari.

Ulteriori previsioni relative all'ammissibilità della domanda:

- le domande devono essere presentate utilizzando la procedura indicata nell'Avviso entro la data di scadenza prevista nell'Avviso stesso, pena l'inammissibilità;
- ciascun soggetto richiedente potrà presentare una sola domanda di assegnazione contributo. In caso di presentazione di più domande presentate dal medesimo soggetto, verrà presa in considerazione quella presentata per ultima.

Il competente ufficio del Settore *"Iniziativa istituzionali e contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto"* effettuerà la verifica sull'ammissibilità delle domande, accertandone, inoltre, la completezza e la regolarità.

6. Valutazione delle domande

Le proposte progettuali pervenute e ritenute ammissibili verranno valutate dal competente ufficio sulla base dei seguenti criteri:

1. Pertinenza e qualità del progetto;
2. Sostenibilità economica;
3. Esperienze pregresse da parte del soggetto richiedente, nell'ambito delle attività cui si riferisce il progetto;
4. Coinvolgimento di esperti/professionisti specializzati.

L'Avviso pubblico definisce in maniera dettagliata i criteri e le modalità per l'individuazione del progetto da finanziare.

7. Rinvio all'Avviso pubblico di ulteriori previsioni

Saranno fissate nel testo dell'Avviso pubblico:

- termine e modalità per la presentazione delle proposte;
- dettaglio dei criteri e delle modalità per l'individuazione delle progettualità da finanziare;
- rendicontazione e modalità di assegnazione del contributo;
- tipologia delle spese ammissibili e non;
- modalità di utilizzo del logo del Consiglio regionale;
- definizione del responsabile del procedimento;
- verifiche e controlli;
- assegnazione, rinuncia e revoca.

8. Cronoprogramma procedure - adempimenti

1.	approvazione linee d'indirizzo U.P.	entro il 12 giugno 2025
2.	pubblicazione Avviso	entro il 25 giugno 2025
3.	scadenza presentazione domande	entro l'11 luglio 2025
4.	istruttoria delle domande	entro il 31 luglio 2025
5.	approvazione elenchi assegnatari	entro l'8 agosto 2025
6.	presentazione del rendiconto delle spese e liquidazione contributo	entro il 31 dicembre 2025

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza

XI legislatura

Deliberazione 11 giugno 2025, n. 104**Oggetto: Iniziativa diretta del Consiglio regionale nell'ambito degli interventi finalizzati al contrasto di ogni forma di violenza contro le donne ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 10/2025***Sono presenti*

ANTONIO MAZZEO

Presidente del Consiglio regionale

MARCO LANDI

Vicepresidenti

STEFANO SCARAMELLI

GAZZETTI FRANCESCO

Consigliere segretario questore

FEDERICA FRATONI

Consigliere segretario

DIEGO PETRUCCI

È assente

MARCO STELLA

Consigliere segretario questore

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone

Allegati N. 1

Note:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) ed, in particolare, il suo articolo 1, comma 3 bis) il quale recita “[...] non costituiscono spese di rappresentanza le spese inerenti alla realizzazione di eventi, iniziative e progetti di carattere istituzionale deliberati dall'Ufficio di presidenza, direttamente o in compartecipazione con altri soggetti, volti all'attuazione dei principi e delle finalità dell'ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto [...]”;

Viste, inoltre, le seguenti deliberazioni dell'Ufficio di presidenza:

- 26 marzo 2015, n. 38 (Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio regionale di competenza dell'Ufficio di presidenza);
- 26 marzo 2015, n. 39, con cui viene approvato il (Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio);
- 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell'allegato A della deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015);

Richiamata la legge regionale 4 febbraio 2025, n. 10 (Interventi del Consiglio regionale per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di diritti della persona e di promozione dell'identità territoriale), con la quale il Consiglio regionale della Toscana ha previsto di attuare una serie di interventi, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, per la realizzazione di alcune delle finalità statutarie principali;

Richiamato il Capo I della sopracitata l.r. 10/2025 e, in particolare, l'articolo 5 ai sensi del quale l'Ufficio di presidenza può stabilire iniziative dirette negli ambiti di intervento di cui all'articolo 1, fra i quali è stato individuato l'ambito “e) contrasto di ogni forma di violenza contro le donne”, quest'ultimo riconducibile, nello specifico, alle lettere f), s) ed u) dell'articolo 4 dello Statuto, recante le finalità principali dell'Ente;

Considerato che per la realizzazione delle iniziative di cui al punto precedente è stato stabilito, così come previsto dal medesimo articolo 5, un finanziamento fino al limite massimo complessivo di euro 159.500,00 per la sola annualità 2025;

Visto il progetto denominato “Trasformazione non violenta dei conflitti di genere” –consistente in un ciclo di appuntamenti da tenersi tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025 presso il Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace dell'Università degli studi di Pisa (Via Collegio Ricci, 10 – Comune di Pisa) – il cui programma è dettagliato all'interno dell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto – cui obiettivo principale è presentare modelli concretizzabili di *empowerment* femminile basati su strategie di contrasto al fenomeno strutturale e fin troppo diffuso della violenza di genere;

Ritenuto di prevedere una compartecipazione del Consiglio regionale alla realizzazione del progetto denominato “Trasformazione non violenta dei conflitti di genere” quale iniziativa promossa direttamente dal Consiglio nell’ambito degli interventi finalizzati al contrasto di ogni forma di violenza contro le donne ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 10/2025;

Ritenuto, pertanto, di attribuire, quale compartecipazione del Consiglio regionale, un sostegno economico a favore del Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace dell’Università degli studi di Pisa per la realizzazione della suddetta iniziativa, per un importo pari ad euro 10.000,00, a fronte di un costo complessivo del progetto di euro 20.000,00;

Dato atto che le spese derivanti dal presente atto trovano adeguata e pertinente copertura finanziaria nei capitoli assegnati al Settore Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Servizi di supporto;

Ritenuto, infine, di incaricare la dirigente competente per materia di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo alla predisposizione dei conseguenti adempimenti amministrativi necessari;

A voti unanimi,

delibera

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il programma del progetto denominato “Trasformazione non violenta dei conflitti di genere” – iniziativa direttamente promossa dal Consiglio nell’ambito degli interventi finalizzati al contrasto di ogni forma di violenza contro le donne ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 10/2025 – come dettagliato all’interno dell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di attribuire una compartecipazione del Consiglio regionale, quale sostegno economico, a favore del Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace dell’Università degli studi di Pisa per un importo pari ad euro 10.000,00, a fronte di un costo complessivo del progetto di euro 20.000,00, per la realizzazione della suddetta iniziativa;

3. di stabilire che la dirigente competente per materia è incaricata di dare attuazione alla presente deliberazione, procedendo alla predisposizione dei conseguenti adempimenti amministrativi necessari.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo

IL SEGRETARIO

Savio Picone

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10216 del 15-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 14108 - Data adozione: 27/06/2025

Oggetto: [ID 2359] Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità a VIA relativa al "Nuovo impianto per la produzione di energia elettrica e termica dal syngas proveniente dal trattamento di rifiuti plastici mediante il processo di dissociazione molecolare", Comune di Piombino (LI). Proponente: GET ENERGY PIOMBINO S.r.l. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD016111

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 19/R del 11/04/2017, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1083 del 30/09/2024, recanti disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti altresì:

la parte quarta del D.Lgs. 152/2006, in materia di impianti per la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'art. 208, afferente alla procedura autorizzativa ordinaria;

Visto il "Piano regionale rifiuti e bonifiche", approvato con D.C.R. 18.11.2014 n. 94;

Visto il "Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare", approvato con D.C.R. 15.01.2025 n. 2;

Dato atto che il Piano di cui al capoverso precedente ha acquistato efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul BURT, avvenuta il 12.2.2025. La Relazione di Piano, al paragrafo 18.1.4 "Disposizioni transitorie" prevede che ai procedimenti in corso alla data di acquisizione efficacia si applichino i criteri localizzativi del Piano 2014, salva la facoltà del proponente di optare per i criteri del Piano 2025;

Premesso che:

il proponente GET ENERGY PIOMBINO S.r.l. (sede legale: Via Po, Piombino - LI; C.F./P.IVA: 02048710491), con istanza pervenuta al protocollo regionale n. 653998 del 17/12/2024 ha richiesto al Settore della Regione Toscana Valutazione Impatto Ambientale (di seguito Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di energia elettrica e termica dal syngas proveniente dal trattamento di rifiuti plastici, mediante processo di dissociazione molecolare; in allegato alla istanza, il proponente ha presentato la prevista documentazione;

il proponente ha ottemperato all'assolvimento dell'obbligo in materia di imposta di bollo (D.P.R. 642/1972);

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47-ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n. 29774 del 20/12/2024, per una somma di euro 937,25;

il proponente, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del D.Lgs. 152/2006, ha chiesto che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, rechi specifiche condizioni ambientali (prescrizioni);

ai fini di VIA, il progetto oggetto dell'istanza è compreso tra quelli di cui all'Allegato IV alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, punto 7, lettera zb) *"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/ giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"* e come tale è da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

l'impianto ai fini della sua realizzazione ed esercizio, è sottoposto ad autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, sul portale delle pubblicazioni GeA-Info della Regione Toscana sono stati pubblicati il previsto avviso al pubblico e la documentazione presentata dal proponente, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il Settore VIA, con nota del 20/12/2024 (prot. n. 662690), ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha richiesto il contributo tecnico istruttorio dei Soggetti competenti in materia ambientale;

il proponente ha presentato alcuni documenti a completamento dell'istanza, con nota in data 31/12/2024, pervenuto al Settore VIA in data 07/01/2025 (prot.0004965); detti documenti sono stati portati a conoscenza dei Soggetti competenti in materia ambientale (nota del 09/01/2025, prot. 0010042);

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Autorità Idrica Toscana (prot. n. 0014666 del 13/01/2025);
- Comune di Piombino (prot. n. 0020485 del 15/01/2025);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. n. 0023820 del 17/01/2025);
- Azienda USL Toscana Nord Ovest (prot. n. 0030963 del 21/01/2025);
- ARPAT (prot. n. 0056459 del 29/01/2025);
- Azienda Servizi Ambientali Spa (prot. n. 0164668 del 12/03/2025);

e dei seguenti Settori regionali:

- Settore Genio Civile Valdarno Inferiore (prot. n. 0057899 del 29/01/2025);
- Settore Autorizzazioni Rifiuti (prot. n. 0057941 del 29/01/2025);

è pervenuta un'osservazione da parte del pubblico;

sulla base degli esiti istruttori, il Settore VIA, in data 14/02/2025 (nota prot. n. 108580), ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione depositata all'avvio del procedimento;

la documentazione di integrazione e chiarimento è stata depositata dal proponente in data 30/04/2025 ed acquisita al protocollo al n. 290266;

con nota prot. n. 304943 del 06/05/2025, il Settore VIA, previa pubblicazione sul portale delle pubblicazioni GeA-Info della Regione Toscana della documentazione tecnica integrativa e di chiarimento pervenuta, ha richiesto i contributi tecnici istruttori ai Soggetti competenti in materia ambientale con riferimento a tale documentazione;

sono pervenuti i seguenti contributi istruttori:

- Settore regionale Autorizzazioni Rifiuti (prot. n. 0395061 del 28/05/2025);
- Comune di Piombino (prot. n. 0397805 del 29/05/2025);

in data 29/05/2025 (nota prot. n. 398457) il Settore scrivente, pervenuto il contributo tecnico del Comune di Piombino e consultata ARPAT, ha chiesto al proponente di dare riscontro ed approfondire alcuni aspetti emersi nel corso dell'istruttoria;

in data 03/06/2025 (nota prot. n. 0402144) è pervenuto il contributo tecnico istruttorio dell'Autorità Idrica Toscana;

in data 09/06/2025 (nota prot. n. 427968), il proponente ha depositato la documentazione di approfondimento richiesta;

in data 11/06/2025 (nota prot. n. 434517), il Settore scrivente, previa pubblicazione sul sito web regionale, ha richiesto l'implementazione dei contributi tecnici istruttori dei Soggetti interessati, alla luce degli approfondimenti depositati dal proponente;

sono pervenuti i seguenti contributi istruttori:

- Azienda USL Toscana Nord Ovest (prot. n. 0455223 del 17/06/2025);
- ARPAT (prot. n. 0481752 del 24/06/2025);
- Comune di Piombino (prot. n. 0491812 del 26/06/2025);

Dato atto che la documentazione complessivamente presentata dal proponente è costituita dagli elaborati allegati alla istanza di avvio del procedimento del 17/12/2024, successivamente perfezionata il 31/12/2024, dagli elaborati ad integrazione e chiarimento depositati in data 30/04/2025 e dalla documentazione di approfondimento trasmessa in data 09/06/2025;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto in oggetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di energia elettrica e termica dal syngas proveniente dal trattamento di rifiuti non pericolosi (operazioni R1+R12+R13), in particolare vetroresina e plastiche, derivanti prevalentemente dalle operazioni di smantellamento di scafi nautici, nel Comune di Piombino (LI);

il progetto in oggetto si basa sui risultati di un'attività di sperimentazione condotta su un impianto pilota sviluppato dalla Polyurethan Recycling Technology Srl, in collaborazione con la GET Energy Prime Italia Srl e con l'Università del Sannio: il proponente fornisce la relazione conclusiva inerente l'esame dei risultati della sperimentazione;

il fabbricato produttivo verrà realizzato nella zona produttiva PIP Montegemoli, situata in via Po; l'area è censita al catasto dei fabbricati del Comune di Piombino nella sezione B al Foglio 13, particella 1693. Il terreno, nel quale verrà realizzato il nuovo impianto di trattamento rifiuti, ha una superficie di circa 3450 m² nel quale verrà realizzato un unico complesso produttivo per una superficie coperta pari a circa 1560 m². Esternamente, in adiacenza al capannone industriale, verrà realizzata una tettoia di circa 320 m² utilizzata per la movimentazione del carro ponte e per le operazioni di smontaggio e taglio degli scafi in vetroresina. Nella pertinenza del fabbricato sarà presente un ampio piazzale di circa 1890 m² completamente asfaltato in cui avverrà la movimentazione dei mezzi e lo stoccaggio dei rifiuti all'interno di appositi contenitori dedicati o direttamente a terra per gli scafi. Il lotto di progetto a nord ed ovest confina con altri capannoni industriali mentre a sud ed est confina con Via Po;

il ciclo produttivo di progetto comprende:

1) messa in riserva: prima del processo di trattamento, i rifiuti in ingresso saranno stoccati sia internamente all'edificio, sia esternamente in apposite aree dedicate, con capacità di stoccaggio massima (istantanea) in fabbrica di 425 t. La messa a riserva interna è prevista per plastiche e vetroresine che vengono conferite all'impianto in colli che possono andare direttamente al processo di triturazione, mentre esternamente vengono posti a riserva gli scafi interi delle barche, già precedentemente bonificati degli oli, dei carburanti e delle parti dei motori che possono dare origine a rifiuti pericolosi;

2) smontaggio degli scafi in vetroresina, separazione del rifiuto, taglio degli scafi: gli scafi di grandi dimensioni vengono smontati di tutte le parti che non possono essere inviate a processo di dissociazione molecolare e, quindi, sottoposti a "taglio ad umido". I materiali che non vengono inviati a processo di dissociazione (quali materiali ferrosi, non ferrosi, plastici, batterie, elettronica mista, cavi, vetro, legno, tessili) verranno separati ed inviati ai rispettivi contenitori, per poi essere inviati a deposito temporaneo in uscita;

3) processo di frantumazione: sono previste n. 2 linee distinte per la triturazione delle plastiche e della vetroresina. Il processo di triturazione, che prevede il raggiungimento di una pezzatura inferiore al centimetro, avverrà all'interno del capannone in apposita camera stagna. Questi impianti saranno mantenuti in depressione, al fine di evitare la dispersione di polveri nell'ambiente di lavoro. Il flusso d'aria generato da questo sistema di aspirazione asservito ad entrambi i trituratorini sarà avviato a filtraggio attraverso un filtro a maniche e quindi, una volta depurato del carico di particolato, sarà espulso in atmosfera; i materiali in uscita dai trituratorini saranno trasferiti alle tramogge di carico a servizio dei sistemi di pirogassificazione;

4) processo di dissociazione molecolare: è un processo di decomposizione termochimica che avviene in assoluta assenza di ossigeno e combustione ad una più elevata temperatura. Il processo avviene in n. 2

reattori, ciascuno dei quali con produzione complessiva giornaliera massima di 24 t/g. L'impianto è costituito da un reattore tubolare cilindrico nel quale viene introdotto il rifiuto finemente triturato, dove il sistema di alimentazione del rifiuto al reattore prevede un sistema di due valvole a ghigliottina con capacità stagna, tra le quali si trova una camera di sottovuoto operante in modo da eliminare l'ingresso di aria "parassita" e quindi da minimizzare il rischio di reazioni di ossidazione/combustione. Il reattore è dotato di un sistema di riscaldamento ad induzione settoriale la cui potenza, modulabile per settori secondo necessità, consente di raggiungere temperature di esercizio comprese fra 200° e 750°C, e con una applicazione in esercizio al 90%; dal processo si ottengono:

- scorie solide (nell'ordine del 18-20% per le plastiche), che vengono allontanate dal reattore per gravità e trasportate tramite una coclea chiusa a una cabina di confezionamento stagna e fornita di cappa aspirante. Le scorie solide possono essere recuperate presso impianti esterni;

- syngas, che viene utilizzato in loco come combustibile per la produzione di energia termica e elettrica;

- synoil, che viene conferito ad impianti esterni per un successivo recupero.

Il proponente riporta che il processo di dissociazione molecolare permette di produrre ceneri con una umidità pari al 5-10% in assenza di percentuali di olio e idrocarburi all'interno. Nel caso il synoil fosse individuato tra le ceneri, nella fase di messa a regime sarà necessario tarare l'impianto, agendo su temperature/tempi, fino all'ottenimento delle caratteristiche ottimali chimico-fisiche delle ceneri. Il synoil si forma, quindi, esclusivamente per condensazione di parte del syngas e viene separato dall'acqua attraverso un processo di centrifuga. Nella documentazione integrativa del 09/06/2025, il proponente riporta che l'eventuale riutilizzo del synoil come combustibile liquido all'interno dell'impianto sarà previsto in una seconda fase dell'attività e oggetto di successiva istanza di modifica;

5) processo di trattamento e combustione del syngas nei motori termici per la produzione di energia elettrica:

il syngas prodotto da ciascun reattore è avviato ad un sistema di depurazione costituito da quencher e scrubber Venturi; questi due impianti assieme consentiranno la condensazione e rimozione della frazione condensabile del syngas (olio di pirolisi), l'assorbimento e la rimozione delle frazioni inorganiche solubili e la rimozione del particolato solido. Il syngas trattato viene quindi, stoccato all'interno di un serbatoio in attesa di essere inviato ai generatori per la combustione. I serbatoi e le centrifughe saranno completamente ermetiche e non richiederanno di conseguenza alcun sistema di aspirazione localizzata.

6) stoccaggio (deposito temporaneo) per rifiuti in uscita dall'impianto: i rifiuti in uscita sono costituiti dalle ceneri. Le acque di processo utilizzate nella fase di taglio ad umido delle vetroresine/plastiche vengono raccolte all'interno di un contenitore interrato a tenuta che una volta esaurito sarà smaltito presso impianto specializzato. Le acque di processo che provengono dalla filtrazione nel dissociatore molecolare, invece, sono contenute in un circuito chiuso da 20 m³ circa e pertanto non necessitano di essere smaltite;

il quantitativo annuo massimo di rifiuti previsto in ingresso è pari a 17.520 t/anno; la potenza termica massima complessiva dei generatori elettrici alimentati a syngas è di 2.336.000 kcal/h. La produzione totale elettrica stimata è di 3.560 kWh, di cui il 30-40% circa verrà riutilizzata per autoconsumo: in particolare:

- 400-500 kWh per alimentazione dei triturator;

- 600-700 kWh per alimentazione induzione e motori;

l'impianto prevede il trattamento di tutte le acque meteoriche dilavanti i piazzali scoperti, impermeabilizzati in asfalto, suddividendone il trattamento tra la frazione di prima pioggia e le seconde piogge. Il principio di funzionamento si basa sull'utilizzo di vasche di calma dotate di un comparto interno, nel quale avviene la flottazione degli oli e la precipitazione dei sedimenti, secondo i meccanismi fisici di separazione gravimetrica liquido-liquido. I reflui depurati passano dunque nel successivo pozzetto di calma e quindi nel disoleatore. Le acque meteoriche di prima pioggia e le seconde piogge vengono successivamente riunite prima dello scarico in fognatura; le acque meteoriche non contaminate, provenienti dai tetti, saranno inviate in fognatura bianca;

nella documentazione fornita in fase di avvio dal proponente sono stati descritti sei punti emissivi previsti all'interno del processo. Successivamente, nella documentazione integrativa, depositata in data 30/04/2025, il proponente ha dichiarato che la progettazione di dettaglio ha permesso di eliminare due punti emissivi: il punto emissivo E4, dal quale veniva espulsa l'aria proveniente dall'aspirazione delle camere stagne in ingresso ed in uscita ai reattori ed il punto emissivo E5, ossia lo sfianto dei serbatoi in cui sono inviate le

soluzioni del quencher, del venturi e dello scrubber. Di seguito si descrivono i punti emissivi della configurazione aggiornata e i relativi sistemi di abbattimento che saranno installati.

E1: confezionamento ceneri

Le ceneri scaricate dall'impianto pirolitico saranno trasferite, per mezzo di due coclee, in una camera di confezionamento e quindi direttamente nei contenitori di trasporto che saranno collegati al sistema di scarico. La tubazione di scarico è inoltre equipaggiata con una valvola a tre vie, del tipo a semiluna, collegata a due tubazioni di riempimento connesse direttamente con i big bag su cui sono trasferite le ceneri. Lo scarico delle ceneri è effettuato in una cabina mantenuta in leggera depressione, tramite una cappa alla quale sarà asservito un aspiratore con portata di 310 m³/h, che consentirà l'espulsione del flusso d'aria all'esterno, previo trattamento in filtro a maniche (punto emissione E1).

E2: torcia di emergenza

Il sistema di stoccaggio del syngas sarà provvisto di alcuni sistemi di sicurezza atti ad evitare che si possano avere delle sovrappressioni all'interno del serbatoio stesso: in particolare è prevista una torcia di emergenza, alla quale il syngas sarà avviato nel solo caso in cui non fosse disponibile, per qualsivoglia motivo, la linea di combustione a valle di tale stoccaggio. In particolare, lo stoccaggio avrà uno sfiato che si attiverà al raggiungimento di un primo livello di pressione di emergenza impostato a 2,5 bar che andrà ad inviare il syngas alla torcia di emergenza dove, grazie ad un innesco elettrico è garantita la combustione dello stesso. È stata anche predisposta, in caso di malfunzionamento del primo sfiato, una guardia idraulica con livello di pressione intermedio tra quello del primo sistema di sicurezza e quello di progetto del serbatoio. Anche il syngas in uscita da questa guardia sarà convogliato alla medesima torcia di emergenza, in maniera da consentire comunque la piena ossidazione dei gas.

E3: motori endotermici

il terzo punto emissivo è lo scarico finale dei quattro motori endotermici in cui è combusto il syngas prodotto dai due reattori pirolitici. Al fine di ridurre le emissioni saranno installati impianti per il trattamento del syngas, quali quencher, gole venturi e scrubber e un catalizzatore DeNOx, progettato per l'eliminazione degli ossidi di azoto (NOx) dalle emissioni di scarico mediante la loro conversione ad azoto (N₂) e acqua (H₂O) applicando un procedimento noto come Riduzione Catalitica Selettiva (SCR).

E6 trituratori

il punto emissivo E6 deriva sia dal trituratore dedicato alla plastica, sia dal trituratore dedicato alla vetroresina, che saranno provvisti di una aspirazione localizzata. Tali flussi saranno convogliati ad un unico filtro a maniche, in carpenteria metallica e provvisto di maniche filtranti con una superficie complessiva di circa 20 m², che consente quindi, a fronte di una portata di 1740 Nm³/h, corrispondenti a temperatura ambiente a 1867 m³/h, una velocità di attraversamento di 0,026 m/s;

al fine di evitare il rischio che vi possano essere trafile di syngas al di fuori dell'apposita linea di trattamento, nella configurazione aggiornata, i flussi aspirati dalle camere di carico e scarico dei reattori vengono espulsi in atmosfera attraverso i punti E6 o E3;

il proponente ha presentato; tra la documentazione tecnica; lo studio di modellazione delle ricadute al suolo delle emissioni in atmosfera;

il proponente ha previsto l'installazione nell'impianto di un dispositivo di rilevazione di radioattività con portale radiometrico. A cura di un Esperto Qualificato sarà implementata una procedura di sorveglianza radiometrica che viene applicata a tutti i rifiuti in arrivo in conferimento all'impianto destinati al recupero e a quelli di uscita;

la durata del cantiere per la realizzazione dell'impianto è stimata in circa 32 mesi;

il proponente ha preso in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con le opere in esame, nonché il regime vincolistico;

il progetto non ricade in Aree naturali protette, Siti della rete Natura 2000, Siti proposti - pSIC e siti di interesse regionale (SIR);

l'area di impianto non risulta interessata:

da aree boscate e da vincolo idrogeologico;

da beni architettonici tutelati ai sensi della parte seconda del D.lgs. 42/2004;

da siti tutelati dall'UNESCO;

in riferimento al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR di cui alla D.C.R. 37/2015) l'area in esame ricade nell'Ambito di paesaggio n. 16 "Colline Metallifere";

relativamente ai vincoli paesaggistici ascrivibili alla parte terza del D.Lgs. 42/2004, l'area non è interessata dai beni di cui agli artt.136 e 142;

ha preso in esame il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno;

in merito al Piano regionale di gestione dei Rifiuti e Bonifica dei siti inquinati (PRB), approvato con deliberazione Consiglio regionale n. 94 del 18 novembre 2014, il proponente ha effettuato la verifica dei criteri localizzativi di cui allegato n. 4 (Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti). Evidenzia che l'impianto non risulta interessato da criteri escludenti. Tuttavia, risulta interessato dal seguente criterio penalizzante:

- Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica media (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno compreso fra 200 e 500 anni);

al riguardo il proponente dichiara che è previsto il rialzamento del p.c. delle strutture di progetto.

L'area dell'impianto è interessata da alcuni criteri preferenziali;

in riferimento al PGRA (Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni 2021-2027) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, il proponente rileva che l'area dell'impianto è soggetta a pericolosità da alluvione bassa (P1), corrispondente ad aree inondabili da eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni e comunque corrispondenti al fondovalle alluvionale;

per quanto riguarda il PAI dissesti (Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico vigente) l'impianto è esterno alle perimetrazioni a rischio geomorfologico (frane); nell'ambito in esame e in quelli limitrofi non sono presenti, inoltre, aree con pericolosità di frana derivate dall'inventario dei fenomeni franosi;

con riferimento al Piano Strutturale Intercomunale di Piombino e Campiglia Marittima, approvato con delibera di C.C. n. 36/2024, risulta che sui terreni di progetto non insistano invariants strutturali, né alcun tipo di vincolo. L'area è compresa all'interno del morfotipo delle urbanizzazioni T.P.S.2 "Tessuto a piattaforme produttive-commerciali-direzionali". L'ambito dell'insediamento è identificato con le seguenti tipologie di pericolosità locale:

- I.2 Pericolosità idraulica media;

- G.3 Pericolosità geomorfologica elevata (per fenomeni di subsidenza);

a livello nazionale il Comune di Piombino è classificato in Zona Sismica 4: sismicità bassa (PGA inferiore a 0,05 g);

la zona d'impianto, ai sensi del Piano di Classificazione Acustica (PCCA) del Comune di Piombino (adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 23/02/2005), ricade interamente in classe V "Aree prevalentemente industriali"; i recettori ricadono nelle classi IV e V;

il proponente ha analizzato i possibili impatti sulle componenti ambientali interessate dalla realizzazione e dall'esercizio dell'impianto e le relative misure di mitigazione; ha descritto la fase di dismissione; ha analizzato l'alternativa zero e ha preso in esame i benefici del progetto in termini economici e di gestione dei rifiuti;

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

Autorità Idrica Toscana, nel contributo del 13/01/2025 (prot. n. 0014666), raccomanda di verificare con il Gestore del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) le condizioni di allacciamento alla fognatura del S.I.I. e l'effettiva attuale "disponibilità" dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e di depurazione ad accogliere i nuovi carichi in relazione al dimensionamento degli interventi in progetto; inoltre l'Autorità richiama che "solamente nei casi previsti nel "Regolamento di Fornitura del S.I.I." e dove sia appurato con il Gestore del S.I.I. l'inattuabilità di poter procedere con l'adeguamento dei servizi di fognatura e depurazione, il soggetto

attuatore potrà provvedere alla gestione autonoma delle acque reflue ai sensi della L.R. 20/2006, del D.P.G.R. 46/R/2008 e del D.P.R. 59/2013". Ricorda le limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente dal pubblico acquedotto disposte dagli artt. 3, 6, 7 e 8 del DPGR 29/R/2008 ed evidenzia che l'impianto in progetto non ricade nelle "zone di rispetto" delle captazioni di acque superficiali e sotterranee, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art.94 del D.Lgs. 152/2006. Nel contributo del 03/06/2025 (prot. n. 0402144) ritiene necessario che venga verificato con il Gestore del S.I.I. la sostenibilità e l'attuabilità delle condizioni indicate dal Proponente, in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento;

Azienda Servizi Ambientali - ASA S.p.A., nel contributo del 12/03/2025 (prot. n. 0164668), dichiara che *"sarà possibile allacciare il quantitativo di liquami relativo allo scarico di acque reflue provenienti dai servizi igienici civili [...], mentre per il recapito in fognatura delle acque di raccolta meteoriche, AMDC, AMDNC, assimilabili a quelle domestiche previo trattamento, sarà necessario ottenere una successiva autorizzazione che sarà rilasciata al momento in cui sarà chiesto il sopralluogo preventivo per allaccio dei servizi gestiti da ASA". In conclusione il Gestore del S.I.I. si esprime in modo favorevole, purché vengano recepite alcune indicazioni;*

Comune di Piombino, nel contributo del 15/01/2025 (prot. n. 0020485), richiede integrazioni alla documentazione tecnica, in merito agli impatti sulla viabilità, al trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, all'effetto cumulo e all'impatto acustico. Richiede, altresì, di fornire l'elaborato grafico rappresentante il layout di impianto opportunamente quotato, al fine di stabilire se le dimensioni siano esattamente quelle dell'involucro autorizzato con Permesso di Costruire n. 73/2024 (prot.n. 38257 del 18/07/2024). Il Comune ricorda che, le opere di completamento dell'immobile "a rustico" dovranno essere realizzate con idoneo titolo abilitativo, autonomo rispetto al procedimento ambientale (Permesso di Costruire in Variante o di una Scia di Completamento corredati di parere ASL qualora si rendesse necessario) oppure ricompreso all'interno del procedimento regionale per il quale verrà prodotto un accertamento di Conformità Urbanistico-edilizia. Nel contributo del 29/05/2025 (prot. n. 0397805) il Settore Pianificazione territoriale ed economica del Comune di Piombino rileva ancora la mancanza di elaborati grafici rappresentanti il layout, debitamente quotati e sottolinea ancora la presenza di criticità in merito all'effetto cumulo nella componente atmosfera e all'impatto acustico. Nel contributo finale, pervenuto in data 26/06/2025 (prot. n. 0491812), a seguito degli approfondimenti forniti dal Proponente in data 09/06/2025, ritiene che il progetto possa essere escluso dal procedimento di valutazione di impatto ambientale e propone che venga prescritta l'effettuazione di una campagna di misurazione dei parametri CO, NO₂ e PM10 nell'area di ubicazione del nuovo impianto proposto, di durata semestrale, da eseguire a cavallo della messa in esercizio dell'impianto;

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel contributo del 17/01/2025 (prot. n. 0023820) dichiara che *"la vigente pianificazione di bacino non prevede parere o nullaosta di questo ente, e che sarà cura del proponente presentare un progetto dell'opera coerente con la suddetta pianificazione".*

Azienda USL Toscana Nord Ovest, nel contributo del 21/01/2025 (prot. n. 0030963) evidenzia la mancata caratterizzazione del synoil, per cui chiede di chiarire se il processo produttivo comporti l'isolamento di tale prodotto. Nel contributo del 17/06/2025 (prot. n. 0455223), l'Azienda USL rileva quanto segue, alla luce delle integrazioni e degli approfondimenti del proponente:

- il proponente fa riferimento ad una autorizzazione della Regione Campania del gennaio 2018 relativa ad un impianto specifico ivi locato, senza indicare sostanziale identità con quello oggetto del presente procedimento;
- prende atto che il proponente esclude possibili contatti tra i prodotti solidi della pirolisi ed i lavoratori, in quanto la configurazione di impianto consente di ritenere trascurabili le fuoriuscite di polveri dall'area di scarico;
- le analisi inserite a corredo della documentazione si riferiscono a campioni presentati ed analizzati in tempi diversi (2022, gas combustibile; 2020, ceneri di processo; 2018, olio di pirolisi ed emissioni), che non possono fare riferimento ad un'unica caratterizzazione del rifiuto trattato nell'impianto. Le analisi possono essere considerate una traccia di riferimento per caratterizzare grossolanamente i prodotti del processo, ma è necessaria una caratterizzazione più specifica, realizzata sull'impianto sperimentale. La USL ha ben presente che il trattamento di pirolisi di materiale organico nel suo complesso sviluppa un ambiente riducente che conduce alla sintesi di metano, idrogeno, CO, con possibile formazione di idrocarburi a catena corta, ma la caratterizzazione delle ceneri e del synoil, presentata dal proponente, non è ritenuta rappresentativa degli effettivi prodotti che saranno ottenuti.

“Su questa base, vista la natura incognita del synoil ed il possibile potenziale tossicologico dei prodotti di pirolisi, si ritiene che la sperimentazione proposta debba essere assoggettata alla procedura di VIA”;

il Settore regionale Autorizzazioni rifiuti, nel contributo del 29/01/2025 (prot. n.0057941) richiede chiarimenti in merito ad aspetti gestionali dei rifiuti in impianto e del synoil (quali: quantitativi di rifiuti in ingresso e in stoccaggio differenziati per codice EER, modalità di stoccaggio del synoil), in merito alla componente rumore; richiede di integrare la documentazione con le caratteristiche del syngas a valle del processo di depurazione, ai fini di un inquadramento giuridico dell'attività di combustione del syngas stesso. Nel contributo tecnico del 28/05/2025 (prot. n. 0395061) il Settore prende atto dei chiarimenti in merito all'alimentazione dei trituratorini e alle modalità di riempimento del serbatoio destinato al synoil, ma evidenzia che rimane da chiarire la presenza di sfiati nel serbatoio. Rinvia ad ARPAT per stabilire se il sistema di depurazione proposto sia in grado di garantire che il syngas depurato possa essere equiparabile a gas naturale e di esprimersi in merito alle integrazioni sulla componente rumore. Rimanda, infine, a una successiva fase autorizzativa per quanto riguarda la gestione del synoil e per la definizione dei quantitativi di rifiuti in ingresso differenziati per codice EER e i quantitativi in stoccaggio istantaneo differenziati per codice EER;

ARPAT, nel contributo del 29/01/2025 (prot. n. 0056459) richiede integrazioni in merito alla componente atmosfera, alla componente rumore e vibrazioni, alla componente materiali di scavo, rifiuti e bonifiche e agli aspetti energetici. Nel contributo del 24/06/2025, ARPAT esprime valutazione positiva in merito al progetto, condizionata ad alcune proposte di prescrizione con riferimento a:

- componente atmosfera (registrazione dei periodi di attivazione della torcia, implementazione del monitoraggio del punto emissivo E3 con ulteriori parametri, progetto di miglioramento dell'impianto per introdurre/migliorare il recupero del calore prodotto);
- acque meteoriche di dilavamento (inserire nel Piano di Gestione delle AMD il Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione, caratterizzazione cautelativa delle acque meteoriche provenienti dai tetti);
- aspetti gestionali (introduzione controllata di diversi EER nel processo, con rendicontazione delle prestazioni del processo stesso e delle sue emissioni);
- rifiuti (verificare le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti mediante esame della caratterizzazione di base fornita dal produttore e, quando necessario, mediante analisi; gestione della messa in riserva in modo tale da evitare qualsiasi possibile dispersione dei rifiuti all'esterno delle aree identificate; specificare le modalità e l'ubicazione dello stoccaggio dei flussi in uscita; in merito al controllo radiometrico previsto in ingresso, si richiede che nella documentazione da presentare per l'istanza di autorizzazione sia compresa la procedura di sorveglianza radiometrica);
- rumore (dopo la messa in esercizio, effettuare misure di verifica dei limiti di legge presso i recettori R4 e R5, al fine di progettare opportuni interventi di mitigazione, qualora fossero necessari; prevedere che l'attività venga sempre svolta con gli infissi dello stabilimento chiusi; per la realizzazione della tensostruttura e l'installazione dell'impianto di aspirazione dovranno essere utilizzati gli elementi indicati nella documentazione o materiali che offrono un abbattimento acustico uguale o superiore a quello indicato);
- radiazioni non ionizzanti (progettazione dei tracciati delle infrastrutture di connessione in modo tale da rispettare gli obiettivi previsti dal DPCM 8 luglio 2003).

L'Agenzia specifica inoltre: *“Infine per quanto riguarda la valutazione dello studio meteo diffusionale (novembre 2024) per la stima delle ricadute al suolo delle emissioni in atmosfera, nel presente parere non è stata effettuata una valutazione tecnica in quanto necessita di tempi più lunghi. Si rimanda alla Regione la valutazione se prorogare i tempi per avere una valutazione tecnica anche su questo aspetto”;*

il Settore regionale Genio Civile Valdarno Inferiore, nel contributo del 29/01/2025 (prot. n. 0057899), dichiara che prende atto che per il fabbisogno idrico, stimato pari a circa 80 mc/anno per le attività industriali, verrà utilizzata l'acqua fornita dal Gestore del S.I.I. A.S.A. S.p.A. Il Settore dichiara che *“nel caso in cui il gestore del S.I.I. non dovesse consentire l'utilizzo della propria fornitura per l'uso industriale previsto ed il richiedente dovesse ricorrere ad acque sotterranee o superficiali in autoapprovvigionamento, si dovrà procedere con la richiesta di concessione a questo Ufficio così come previsto dalle vigenti norme”;*

Dato atto che l'Osservazione pervenuta dal Presidente del Comitato salute pubblica Piombino e Val di Cornia, contraria alla realizzazione del progetto in oggetto, prende in esame gli aspetti urbanistici, la collocazione dell'impianto, le emissioni di inquinanti, necessità di controlli pubblici. Conclude: *“Richiede che venga attuata la procedura di Valutazione di Impatto ambientale di cui alla normativa nazionale D. Lgs 152/2006 e legge regionale toscana n.10 del 2010 e che vengano valutate le osservazioni presentate con la presente nota (respingendo la non assoggettabilità)”;*

Considerato quanto segue, sulla base della documentazione depositata dal proponente nonché dei contributi istruttori acquisiti e della osservazione pervenuta:

per quanto riguarda la caratterizzazione dei prodotti di pirolisi, il proponente, su richiesta del Settore scrivente, nella documentazione integrativa presentata il 30/04/2025, fornisce le analisi chimiche condotte sui sub-prodotti ottenuti durante la fase di sperimentazione.

Tuttavia, in merito, l'Azienda Sanitaria, esprime criticità su possibili effetti delle ceneri di processo e del synoil sulle persone, in quanto le caratteristiche di dettaglio dei prodotti della pirolisi non sono al momento noti;

vi sono alcune differenze rilevanti tra il progetto in oggetto e l'impianto pilota su cui è stata effettuata la sperimentazione presa in esame dal proponente: dalla documentazione, ad esempio, emerge che la sperimentazione è stata condotta esclusivamente su CSS codice EER 191210 *"Rifiuti combustibili"*, mentre nel progetto in esame si intende gestire un ampio elenco di codici EER. Il proponente stesso, di fatto, nella *"Relazione integrativa aree emissioni – rifiuti – AMD – acustica"*, presentata il 30/04/2025, evidenzia che l'impianto pilota *"pur essendo simile dal punto di vista di processo tecnologico, presentava delle soluzioni impiantistiche che, anche grazie ai risultati della sperimentazione stessa, sono state evolute nell'attuale stato di progetto, che si discosta sostanzialmente quindi dal prototipo originario per alcune soluzioni impiantistiche, di gestione/taratura del processo e conseguentemente dei rifiuti in uscita"*;

Dato atto di tali criticità, afferenti alla caratterizzazione dei prodotti di pirolisi, emerse nel corso dell'istruttoria, anche alla luce della documentazione integrativa e della documentazione di approfondimento;

Ritenuto quindi che il progetto in esame possa determinare impatti negativi significativi sull'ambiente, non adeguatamente mitigabili allo stato attuale delle conoscenze, con riferimento agli aspetti sanitari dovuti all'esercizio dell'impianto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del d.lgs. 152/2006;

Visti l'art. 19, commi 5 ed 8, e l'allegato V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;

Preso atto della documentazione complessivamente presentata dal proponente;

Visti i contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti competenti in materia ambientale e l'osservazione pervenuta da parte del pubblico;

Visto che, con riferimento all'allegato V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006:

per quanto riguarda le caratteristiche del progetto, l'intervento previsto può determinare inquinamento e disturbi ambientali che comportano rischi per la salute umana;

per quanto riguarda la localizzazione del progetto, il previsto impianto si colloca in zona caratterizzata da densità di attività produttive;

per quanto riguarda la tipologia e le caratteristiche dell'impatto potenziale, i possibili impatti sanitari dovuti all'esercizio dell'impianto hanno natura complessa e durata coincidente con l'esercizio dell'impianto; non è noto se gli impatti sanitari siano o meno reversibili. L'istruttoria svolta, con riferimento al livello preliminare della progettazione, non ha accertato la possibilità di ridurre o mitigare i suddetti impatti in modo efficace;

Visto che la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione e che lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

Rilevato che l'istruttoria svolta, tenuto conto della documentazione presentata dal proponente e dei contributi istruttori pervenuti, ha evidenziato come non sia possibile escludere che il progetto in esame determini impatti negativi significativi sulla salute umana, per le motivazioni e le considerazioni riportate in precedenza; tali impatti e le relative misure di mitigazione e monitoraggio dovranno essere approfonditi nell'ambito di uno studio di impatto ambientale, riferibile ad un livello di progettazione maggiormente dettagliato, in relazione al quale svolgere una nuova specifica fase di consultazione del pubblico e dei

Soggetti competenti in materia ambientale;

Ritenuto quindi necessario sottoporre il progetto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale di cui agli artt. 23 e seguenti del d.lgs. 152/2006, secondo le modalità procedurali di cui all'art. 27-bis del d.lgs.152/2006 ed all'art.73-bis della l.r.10/2010;

Ritenuto opportuno, ai fini della presentazione della eventuale istanza di cui al capoverso precedente, raccomandare al proponente di tenere conto degli aspetti evidenziati nel presente provvedimento, di quanto rilevato in tutti i contributi tecnici istruttori acquisiti nel corso del presente procedimento nonché di quanto previsto dal Piano regionale rifiuti 2025;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di sottoporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, alla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di energia elettrica e termica dal *syngas* proveniente dal trattamento di rifiuti non pericolosi, sito in loc. Montegemoli, nel Comune di Piombino (LI), proposto da GET ENERGY PIOMBINO S.r.l. (sede legale: Via Po, Piombino (LI); C.F./P.IVA: 02048710491), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa;

2) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

3) di notificare il presente decreto al proponente GET ENERGY PIOMBINO S.r.l.;

4) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10216 del 15-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 14118 - Data adozione: 27/06/2025

Oggetto: [ID 2396] Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità relativa alla modifica sostanziale di un impianto recupero rifiuti non pericolosi situato in Via Salanetti nel Comune di Capannori (LU). Proponente: Relife Recycling S.r.l. - Provvedimento Conclusivo

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD016074

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento di cui al D.P.G.R. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1083 del 30/09/2024, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

Visto l'art.208 del d.lgs.152/2006, in materia di autorizzazione in procedura ordinaria degli impianti di gestione rifiuti;

Visto il Piano regionale rifiuti e bonifiche, approvato con D.C.R. 18.11.2014 n. 94 e il "Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare", approvato con D.C.R. 15.01.2025 n. 2;

Vista la l.r.22/2015, relativa al trasferimento delle competenze ambientali dalle province e dalla città metropolitana alla regione;

Premesso che:

l'impianto in oggetto è stato sottoposto a due procedure di verifica di assoggettabilità, conclusosi con provvedimento di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (determina n. 6867 del 14/12/2011 della Provincia di Lucca e decreto della Regione Toscana n. 17831 del 31.07.2019);

l'impianto è autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 con decreto regionale n.15241 del 29.09.2020 e successive modifiche, rilasciato a Valfreddana Recupero Srl e volturato (decreto 1032/2022) a Relife Recycling Srl;

Relife Recycling Srl, con istanza pervenuta al protocollo regionale n. 0088853 del 06.02.2025, ha richiesto al competente Settore della Regione Toscana "Valutazione Impatto Ambientale" (di seguito Settore VIA), l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto di modifica sostanziale dell'impianto esistente di recupero rifiuti non pericolosi, ubicato in località Salanetti, nel Comune di Capannori (LU); in allegato alla istanza, il proponente ha presentato la prevista documentazione;

il progetto ricade nel Comune di Capannori (LU); il Comune di Porcari può essere interessato a livello di impatti indiretti;

il proponente ha ottemperato all'assolvimento dell'obbligo in materia di imposta di bollo (D.P.R. 642/1972);

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47-ter della L.R. 10/2010, come da attestazione agli atti;

ai fini di VIA, il progetto è compreso tra quelli di cui al punto 8. lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 (modifica sostanziale di impianto esistente) e come tale è da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

sul sito *web* della Regione Toscana sono stati pubblicati il previsto avviso al pubblico e la documentazione presentata dal proponente, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 12.02.2025;

il Settore VIA, con nota del 12.02.2025 (prot.104023), ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha richiesto il contributo tecnico istruttorio dei Soggetti competenti in materia ambientale;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Acquapur Multiservizi Spa (prot. 0138020 del 27.02.2025);
- Acque Spa (prot. 0146350 del 04.03.2025);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot.0146560 del 04.03.2025);
- ARPAT (prot.0162176 del 11.03.2025);

e dei seguenti Settori regionali:

- Genio Civile Valdarno Inferiore (prot. 0160722 del 11.03.2025);
- Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale (prot. 0147722 del 04.05.2025);
- Autorizzazione Rifiuti (prot. 0181224 del 18.03.2025);

sulla base degli esiti istruttori, il Settore VIA, in data 26.03.2025 (nota prot. n. 201645), ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione depositata all'avvio del procedimento;

la documentazione di integrazione e chiarimento è stata depositata dal proponente in data 28.04.2025 (prot. 0309044 del 07.05.2025);

con nota del 08.05.2025 prot. n.318720, il Settore VIA, previa pubblicazione sul sito web regionale della documentazione integrativa e di chiarimento pervenuta, ha richiesto i contributi tecnici istruttori ai soggetti competenti in materia ambientale con riferimento a tale documentazione;

sono pervenuti i seguenti contributi istruttori:

- Genio Civile Valdarno Inferiore (prot. 0400501 del 30.05.2025);
- ARPAT (prot. 0415047 del 05.06.2025);
- Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale (prot. 0403974 del 03.06.2025),
- Comune di Capannori (prot. 0435313 del 11.06.2025);

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del D.Lgs. 152/2006;

Dato atto che la documentazione complessivamente presentata dal proponente è costituita dagli elaborati allegati alla istanza di avvio del procedimento del 06.02.2025 e dagli elaborati integrativi e di chiarimento depositati in data 28.04.2025;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il sito produttivo in esame è ubicato nella piana di Lucca, nel Comune di Capannori, in prossimità del confine con il Comune di Porcari, in zona pianeggiante posta alla destra del Rio Castruccio e si sviluppa parallelamente al percorso del torrente;

è facilmente raggiungibile con la pubblica viabilità e si trova sulla strada che serve la zona industriale sud di Capannori e di Porcari;

allo stato attuale il complesso impiantistico comprende tre capannoni e tre linee di trattamento rifiuti:

- linea 1 (ingombranti); vi si effettuano le operazioni di messa in riserva R13, deposito preliminare D15 e di trattamento preliminare R12, mediante selezione e cernita meccanica e manuale in cabina e a terra di rifiuti non pericolosi speciali e urbani, per un quantitativo annuo massimo movimentabile di 18.000 Mg;
- linea 2 (multimateriale); è dedicata alle operazioni di trattamento R12 in cabina di rifiuti urbani, imballaggi provenienti dalla raccolta differenziata, per un quantitativo annuo massimo movimentabile di 16.000 Mg;
- linea 3; è dedicata alle operazioni di messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi speciali e urbani e di recupero R3 dei rifiuti in carta e cartone per la produzione di end of waste (EoW), di origine sia urbana che speciale, per un quantitativo annuo massimo movimentabile di 33.000Mg;

un'ulteriore quota di 7.000 t/anno di rifiuti con codici CER 150102 e 150106 possono essere sottoposti alla operazione R12 indistintamente nelle linee 1 e/o 2, nel rispetto del quantitativo complessivo massimo annuo delle due linee di 41.000 Mg;

i quantitativi annui complessivi di rifiuti attualmente autorizzati presso lo stabilimento sono quindi di 74.000 Mg;

in base alla configurazione impiantistica attuale ed alle disposizioni di prevenzione incendi, il quantitativo massimo in stoccaggio per tutti i processi è di 845 Mg di rifiuti e 88 Mg di end of waste (carta), così suddivisi:

- Linea 1: quantità istantanee di rifiuti stoccabili in ingresso e selezionati in uscita: 327Mg;
- Linea 2: quantità istantanee di rifiuti stoccabili in ingresso: 100 Mg;
- Linea 2: quantità istantanee di rifiuti selezionati stoccabili in uscita: 330 Mg;
- Linea 3: quantità istantanee di rifiuti stoccabili in ingresso: 88 Mg;
- Linea 3: quantità istantanee end of waste stoccabili: 88 Mg;

il progetto, proposto prevede la modifica della linea 2, destinandola al trattamento dei rifiuti di natura cartacea, mediante operazione di recupero R3, per la produzione di end of waste di carta e cartone, ampliando quanto già svolto all'interno della linea 3, attraverso:

- dismissione della linea 2 attuale, smantellamento della cabina di selezione e degli impianti connessi (nastri di carico, selezionatori, presse), incluso l'impianto di aspirazione;
- l'adeguamento strutturale del capannone denominato "linea 2";
- installazione di n.2 presse dotate di relativi nastri caricatori, predisposizione installazione impianto trituratore di tipo mobile, modifica impianto di aspirazione, riorganizzazione degli spazi, confezionamento mediante pressatura di rifiuti plastici selezionati dalla linea 1 e/o sottoposti alla sola operazione di messa in riserva R13;
- l'ampliamento e l'adeguamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche dilavanti (AMD);
- la riorganizzazione delle aree di stoccaggio e dei quantitativi gestiti dalle linee 1 e 3;
- aggiornamento, riorganizzazione e ampliamento delle aree esterne dedicate al deposito di rifiuti in ingresso (pre-stoccaggio), rifiuti selezionati, end of waste di carta e cartone, messa in riserva R13 e deposito preliminare D15;
- aggiornamento orario/turni di lavoro con estensione del lavoro su tre turni anche alle linee 1 e 3 (la linea 2 è già autorizzata a lavorare su tre turni);
- aggiornamento delle tabelle di sintesi attività gestione rifiuti dello stabilimento;

la struttura dell'immobile sarà opportunamente modificata, con interventi anche strutturali, (abbattimento pareti, rifacimento piazzali e adeguamento della rete di raccolta delle acque meteoriche dilavanti), per consentire l'installazione di n.2 presse attrezzate dei rispettivi nastri caricatori e di uno spazio coperto per lo stivaggio delle balle di carta end of waste, analogamente a quanto già svolto nell'attuale linea 3. Una delle presse potrà essere impiegata anche per il confezionamento di rifiuti plastici selezionati dalla linea 1 e/o sottoposti alla sola operazione di messa in riserva R13;

per l'attività di recupero dei rifiuti cartacei per la produzione di end of waste – operazione di recupero R3 - la capacità massima di rifiuti che potranno essere sottoposti ad operazione di trattamento R3 sarà di 300 Mg/giorno, ovvero di 50.000 Mg/anno;

le operazioni di trattamento dei rifiuti cartacei saranno svolte secondo le procedure già applicate e autorizzate per la linea 3;

è previsto l'adeguamento del sistema di prevenzione incendi alle modifiche introdotte dal progetto in esame;

il proponente ha preso in esame le norme, i piani ed i programmi pertinenti con la modifica all'impianto esistente; a tal riguardo evidenzia – tra l'altro - quanto segue:

l'area è identificata al catasto del Comune di Capannori al Foglio di Mappa 70 mappale 233 sub. 5, mappale 422 sub. 3 e mappale 312 sub. 1 e 2 e si estende su una superficie complessiva di circa 10.500 m²;

il sito è classificato, ai fini della destinazione urbanistica come: Aree a prevalente destinazione produttiva, disciplinato dall'articolo 21 del Regolamento Urbanistico comunale; non sono previste opere che modifichino lo stato attuale, per cui l'attività risulta compatibile con il vigente strumento urbanistico;

l'area di progetto è storicamente un sito industriale; gli strumenti urbanistici individuano il sito come Area produttiva pianificata;

l'area risulta collegata direttamente alla rete viaria principale provinciale e alla rete autostradale;

l'area non interessa beni tutelati ai sensi del d.lgs.42/2004, in materia di beni culturali e paesaggistici;

secondo il Piano di gestione rischio alluvioni (PGR) Distretto Appennino settentrionale, l'area è classificata a pericolosità da alluvione media P2 – aree allagabili con un tempo di ritorno - Tr = 200 anni;

l'area è classificata a pericolosità geologica bassa (G.1) ed a pericolosità sismica S2.;

con riferimento al reticolo idrografico regionale (L.R. 79/2012), l'area di impianto è esterna alla fascia di rispetto (larga 10 m) di un corso d'acqua tombato cartografato presente sul lato Nord del perimetro e dalla fascia del Rio Castruccio, sul lato Est;

il proponente segnala che l'area non è interessata da vincoli di natura tecnica e/o ambientale, quali: fascia di rispetto elettrodotti, aree contermini impianti rischio incidente rilevante, vincolo cimiteriale, fascia di rispetto stradale e ferroviario, area di salvaguardia di sorgenti e pozzi, fascia di rispetto condotte interrato, area di tutela piano di rischio aeroportuale, aree oggetto di procedimento di bonifica, area sottoposta a Vincolo Idrogeologico, aree boscate, zone umide di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar, Aree naturali protette, Siti della Rete Natura 2000, Siti proposti - pSIC, siti di interesse regionale, aree destinate a casse di espansione;

dal punto di vista acustico, l'impianto ricade in Classe Acustica V del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Capannori;

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

l'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale nel contributo del 04.03.2025 (prot. 0146560) segnala che l'intervento in esame non è sottoposto a parere di competenza;

Acque Spa, nel contributo del 04.03.2025 (prot. 0146350), considerato che non sono previste variazioni allo scarico in pubblica fognatura, non ravvisa sostanziali modificazioni rispetto alla situazione in essere in merito all'impatto dell'intervento sul sistema idrico integrato gestito. Ricorda che ogni eventuale variazione dello scarico in pubblica fognatura dovrà essere preventivamente valutato;

Acquapur Multiservizi Spa, nel contributo del 27.02.2025 (prot. 0138020), esprime posizione favorevole alla modifica proposta, ricordando che lo scarico dovrà rispettare i contenuti del regolamento delle attività produttive asservite all'impianto di depurazione di Casa del Lupo, con particolare riferimento ai limiti dell'art. 18 lett. a);

ARPAT, nel contributo del 11.03.2025 (prot.0162176), ha preso in esame le tematiche relative al rumore, alle emissioni in atmosfera, alla gestione delle acque meteoriche e alla gestione rifiuti; ha valutato necessario acquisire alcuni chiarimenti ed integrazioni, quali una valutazione previsionale d'impatto acustico, la descrizione delle caratteristiche dell'emissione E1 come modificata e del sistema di abbattimento a servizio, alcune precisazioni sulle dimensioni delle superfici di dilavamento potenzialmente contaminate ed i relativi volumi di acque di prima pioggia da trattare, le connotazioni dei depositi esterni dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti selezionati ed EoW, la verifica della capacità dei depositi previsti in relazione ai quantitativi richiesti, le modalità gestionali degli stessi depositi.

A seguito della presentazione delle integrazioni, nel contributo del 05.06.2025 (prot. 0415047), analizza la documentazione e conclude come segue:

- con riferimento al rumore ritiene di non rilevare criticità, nel rispetto di alcune prescrizioni gestionali;

- per le emissioni in atmosfera, di aver acquisiti i chiarimenti richiesti; conferma le prescrizioni già contenute nella autorizzazione vigente;
- per la gestione delle acque meteoriche dilavanti contaminate, prende atto che la superficie d'impianto da considerare, per il calcolo dei volumi da trattare, risulta pari a 5.600 mq;
- per gli aspetti gestionali, con riferimento alla richiesta di aumento del quantitativo di rifiuti in ingresso a trattamento sulla linea 1, evidenzia la necessità che sia chiarito se l'aumento richiesto riguarda i soli rifiuti ingombranti o tutte le tipologie attualmente autorizzate a trattamento. In relazione agli stoccaggi, considerate le criticità gestionali verificatesi in impianto nel passato, suggerisce al proponente di prevedere specifica procedura gestionale per la graduale limitazione del materiale in ingresso in funzione dei quantitativi già presenti in impianto;

il Comune di Capannori, nel contributo del 11.06.2025 (prot. 0435313), prende in esame gli aspetti relativi a rumore, emissioni in atmosfera, rischio idraulico, contenimento rifiuti e viabilità. Per quanto attiene:

- il rumore, prende atto della VIAC presentata rimandando ad ARPAT la verifica della bontà dei risultati ottenuti; in considerazione delle frequenti problematiche acustiche connesse con l'apertura degli infissi/portoni ritiene necessario che siano specificate dal proponente le modalità di gestione del portone al fine di garantirne la chiusura, indica inoltre il rispetto di due condizioni gestionali e l'adozione di un piano di monitoraggio acustico;

- le emissioni in atmosfera, prende atto che la modifica può determinare un miglioramento dell'impatto odorigeno e che il proponente procederà a redigere un nuovo modello previsionale degli impatti odorigeni; ritiene necessaria l'adozione di un piano di monitoraggio per questa tipologia di emissioni;

- il rischio idraulico, fornisce il quadro di riferimento dell'area rispetto alle condizioni di pericolosità idraulica definite nel Piano Strutturale Intercomunale ed in merito alle condizioni di rischio idraulico gravanti sull'area, ritiene di indicare che le modalità di gestione e deposito dei materiali debbano garantire che non si verifichi dispersione di materiali e rifiuti all'esterno del perimetro aziendale, adottando idonee misure (es. sollevamento o contenimento), da dettagliare nel procedimento autorizzativo;

- la gestione dei rifiuti, richiede che siano adottati opportuni sistemi atti ad evitare la dispersione del materiale esternamente al sito da parte degli agenti atmosferici;

- viabilità, evidenzia l'incremento del traffico veicolare pesante dovuto ai maggior quantitativi di rifiuti trattati, che potrebbe sommarsi anche a quello indotto, dalla realizzazione del polo impiantistico proposto dal Gruppo RetiAmbiente S.p.a., nella stessa area ed attualmente in fase di autorizzazione art.208 del d.lgs.152/2006. In relazione a ciò richiama la necessità, già esplicitata nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità del polo di cui sopra, che l'intersezione a T tra la S.P. n. 61 - Via Antonio Rossi e la viabilità comunale Via di Salanetti sia modificata con l'inserimento di una rotatoria atta a garantire maggiore sicurezza alla circolazione stradale; informa che il Comune di Capannori, l'Amministrazione Provinciale di Lucca e RetiAmbiente Spa hanno sottoscritto apposito Protocollo di intesa per la realizzazione di detta rotatoria, aperto anche alla partecipazione di eventuali altri Soggetti;

il Settore Autorizzazione Rifiuti, nel contributo del 18.03.2025 (prot. 0181224), esaminata la documentazione presentata, ritiene necessario acquisire alcuni chiarimenti ed integrazioni rispetto ai rifiuti gestiti ed ai relativi materiali EoW, alle caratteristiche dell'emissione E1 ed all'efficienza del sistema di abbattimento adottato, all'effettiva capacità di trattamento della linea 1 ed al corretto inquadramento autorizzativo con riferimento alla normativa AIA. Fornisce una precisazione sulla capacità di trattamento attualmente autorizzata per la linea 1. Evidenzia che dal confronto condotto tra lo stato autorizzato e la documentazione di progetto emergono alcune differenze e ulteriori modifiche sugli spazi e sulla gestione dei processi, che dettaglia in un elenco puntuale, da riscontrare da parte del proponente ai fini autorizzativi.

Infine con riferimento alla normativa antincendio rileva la necessità di coinvolgimento dei Vigili del Fuoco, in quanto i rifiuti di cui si chiede un aumento delle quantità massime istantanee è costituito prevalentemente da materiale combustibile come carta e cartone;

il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, nel contributo del 11.03.2025, (prot. 0160722), prende in esame gli aspetti urbanistici ai sensi D.P.G.R. n.5/R/2020 e L.R. 41/2018 e gli aspetti autorizzativi/concessori ai sensi del R.D. 523/1904 e della L.R. 80/2015 rilevando che *"relativamente al procedimento di conformità urbanistica inerente il controllo delle indagini geologiche, idrauliche e sismiche di cui al D.P.G.R. n.5/R/2020, vista la documentazione redatta, non si ravvisano specifici aspetti di competenza non essendo infatti documentata la necessità di alcuna variante allo strumento urbanistico vigente."*

Indica che il quadro conoscitivo preso a riferimento è individuato correttamente nello studio eseguito a supporto del nuovo Piano Strutturale Intercomunale dei comuni di Altopascio, Porcari, Capannori e Villa

Basilica, attualmente in istruttoria presso il Settore. Fa presente che lo studio idraulico a cui il proponente fa riferimento risulta superato da un recente aggiornamento dello stesso studio idraulico a supporto del PSI (nota di trasmissione pervenuta alla Regione Toscana al n.0643960 del 11/12/2024), da cui emerge che *“sul comparto d’interesse va a determinarsi una situazione maggiormente gravosa sia in termini di pericolosità che di battente idraulico. Nell’aggiornamento si riscontra infatti che una pericolosità per alluvioni poco frequenti P2 va adesso ad interessare ampie porzioni dell’area del comparto con battenti idraulici per tempi di ritorno duecentennali in alcuni casi significativamente superiori rispetto allo studio non aggiornato”*.

Con riferimento allo scarico nel Rio Castruccio, richiede alcuni chiarimenti relativi all’analisi del contesto idraulico e della verifica della capacità del corso d’acqua; richiama la necessaria acquisizione della concessione ai sensi del D.P.G.R. 60/R/2016.

A seguito del deposito della documentazione integrativa nel contributo del 20.05.2025 (prot. 0400501) *“per gli aspetti autorizzativi/concessori ai sensi del R.D. 523/1904 e della L.R. 80/2015, ritiene soddisfacente la documentazione pervenuta rimandando gli approfondimenti richiesti con nota n. prot. 0160722 del 11/03/2025 alla fase di istanza per la regolarizzazione della concessione dello scarico nel Rio Castruccio tramite il portale Sidit front end”*;

il Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale nel contributo del 04.05.2025(prot. 0147722), poi riconfermato con nota del 03.06.2025(prot. 0403974), rileva che non si riscontrano interferenze con le strade regionali e gli ambiti ferroviari esistenti o previste nel Piano regionale infrastrutture e mobilità - PRIIM. Per quanto attiene le infrastrutture di trasporto stradali di interesse nazionale, evidenzia che il sito distante circa 1 km dal tracciato infrastrutturale stradale del primo stralcio del progetto preliminare del "Sistema Tangenziale di Lucca;

Visto che le condizioni ambientali (prescrizioni) emerse nel corso dell’istruttoria sono recepite nella parte conclusiva del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati:

nel vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Capannori l’area di progetto è individuata tra le "Aree a prevalente destinazione produttiva – saturazione. Il progetto in esame non prevede alcuna modifica edilizia allo stabilimento esistente;

secondo il quadro di riferimento evidenziato dal comune di Capannori nel contributo del 11.06.2025 (prot. 0435313), l’area è interessata dalle condizioni di pericolosità idraulica definite nel Piano Strutturale Intercomunale:

- P1 ai sensi del D.P.G.R. 5/R/2020, con piccole aree in P2 in corrispondenza del perimetro aziendale est;
- P1 ai sensi del P.G.R.A. dell’Autorità Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, con piccole aree in P2 in corrispondenza del perimetro aziendale est;
- battente idrico <10 cm solo per Tr200 che può interessare solo la parte del perimetro aziendale est, magnitudo moderata (L.R. n. 41/2018).

La porzione dell’attività ove si svolge l’attività di ufficio/spogliatoi è interessata invece da condizioni di pericolosità idraulica:

- P3 ai sensi del D.P.G.R. 5/R/2020, con piccole aree in P2 in corrispondenza del perimetro aziendale est;
- P3 ai sensi del P.G.R.A. dell’Autorità Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, con piccole aree in P2 in corrispondenza del perimetro aziendale est;
- battente idrico di circa 0.60 metri per Tr30 e 0.7 m per Tr200, con magnitudo da moderata a severa (L.R. n. 41/2018);

il proponente, nella documentazione integrativa, indica di aver provveduto a presentare istanza di valutazione del progetto al Comando Vigili del Fuoco di Lucca (rif. pratica codice 38.21.09 del 10/02/2025, identificativo SUAP Comune di Capannori n.04007), esitata con parere favorevole con prescrizioni (rif. pratica PI45029 del 13/03/2025): fornisce copia del parere;

con riferimento alla *componente atmosfera* - allo stato attuale, è presente un’unica emissione in atmosfera sigla E1, derivante dall’impianto di aspirazione polveri dai rifiuti (plastica e vetro) a servizio della linea di separazione frazione leggera/pesante della Linea 2; in particolare tale emissione deriva dal sistema di

aspirazione delle bottiglie in plastica, che vengono convogliate all'interno di un serbatoio dotato di tramoggia per il carico di una pressa. Il materiale di piccole dimensioni aspirato passa attraverso un ciclone e quindi attraverso un filtro a maniche, e da qui all'esterno tramite il camino E1;

con la riconversione della Linea 2 a trattamento di rifiuti in carta e cartone, l'impianto di aspirazione attualmente presente per la Linea 2 sarà modificato e messo a servizio del sistema di aspirazione polveri degli impianti di triturazione di tipo mobile da predisporre nella Linea 2 e dell'impianto già esistente e autorizzato nella Linea 1;

il punto emissivo E1, ovvero il camino esistente e autorizzato, verrà conservato;

a tale proposito, si rileva che:

- nelle planimetrie fornite non risulta riportato il punto emissivo E1 e il tracciato delle tubazioni di aspirazione che la ditta intende installare;
- non è stato fornito un quadro emissivo in cui siano riportate le caratteristiche del nuovo punto emissivo E1;
- non è chiaro se oltre al camino verranno mantenuti anche gli impianti di abbattimento attualmente previsti a servizio dell'emissione E1 (ciclone e filtro a maniche);

con la documentazione integrativa il proponente:

- presenta planimetrie revisionate, in cui risulta ora riportato il punto emissivo E1 e il tracciato delle tubazioni;
- fornisce il quadro emissivo, che risulta analogo a quello attualmente autorizzato, con la sola eliminazione dell'impianto di abbattimento a ciclone, mentre sarà mantenuto il filtro a maniche;
- conferma che le emissioni convogliate saranno pressoché immutate;

da un punto di vista emissivo, il proponente valuta la modifica come migliorativa in quanto prevede che la conversione della Linea 2 a trattamento di rifiuti cartacei consentirà un sensibile miglioramento delle emissioni odorigene, in quanto i rifiuti cartacei non hanno lo stesso impatto odorigeno dei rifiuti da imballaggio prevalentemente plastici (precedentemente gestiti nella linea 2) e trasportano con se minor quantità di residui organici che possono attrarre animali quali gabbiani, colombi e roditori;

saranno proseguite le attività di monitoraggio già svolte e autorizzate, in particolare il monitoraggio delle emissioni odorigene e di quelle convogliate in atmosfera dal camino E1;

con riferimento alla specifica richiesta relativa alla verifica di possibili incrementi di emissioni di maleodoranti a seguito della modifica sostanziale dell'impianto, il proponente confronta il valore delle emissioni odorigene pari a 1095 ouE/m³ per il multimateriale, risultante dal modello presentato da "Valfredana Recuperi Srl" (progetto J004_2022) per la configurazione precedente, con i dati a disposizione di analoghe piattaforme che trattano esclusivamente la carta che indicano valori di emissioni odorigene di media pari a 50 ouE/m³ con stoccaggio di 175 ton. Considerando un rapporto proporzionale tra la quantità stoccata e l'impatto odorigeno, il proponente per il previsto stoccaggio di 768 tonnellate di carta ottiene una emissione stimata di 220 ouE/m³;

il proponente stima una diminuzione dell'impatto odorigeno dell'impianto allo stato modificato, rispetto alla configurazione precedente, pari a circa l'80%;

il Comune di Capannori, nel contributo del 11.06.2025 (prot. 0435313), ritiene necessario un piano di monitoraggio con idonea frequenza atto a verificare l'impatto odorigeno nel nuovo assetto; detto monitoraggio dovrà prevedere una prima verifica immediatamente dopo l'avvio dell'attività modificata;

Arpat nel contributo del 05.06.2025 ritiene che *"in merito alla matrice emissioni in atmosfera, la ditta ha fornito i chiarimenti richiesti, pertanto si confermano le prescrizioni già contenute nella precedente autorizzazione"*;

componente *traffico veicolare* - la zona industriale di Salanetti è attraversata dall'omonima via (Via dei Salanetti che si collega direttamente sulla Strada Provinciale n.1 (Via A. Rossi) in direzione ovest e su via Padre Jacques Hamel che ne costituisce il naturale prolungamento. Il traffico veicolare è canalizzato

esclusivamente su queste vie che si diramano a loro volta su Via Pesciatina a Nord e su Via Romana a sud, in direzione della quale vi è lo svincolo autostradale di Capannori della autostrada A11;

la modifica impiantistica prevista comporta un incremento dei volumi annuali complessiva di traffico su via dei Salanetti, sulla rete viaria provinciale, ben collegata alla rete autostradale. Il proponente stima un incremento del traffico veicolare per la movimentazione dei volumi di materiali fino al 30% di quello attuale. Nella documentazione integrativa è specificato che il traffico indotto allo stato attuale è di circa n.70 transiti giornalieri, mentre nello stato di progetto arriverà fino a n.90 transiti giornalieri;

il Comune di Capannori, nel contributo del 11.06.2025 (prot. 0435313), con riferimento all'incremento del traffico indotto derivante dalla modifica proposta, rileva che *“tale incremento di traffico si potrebbe sommare anche a quello indotto, in un prossimo futuro, dalla realizzazione del polo impiantistico per la lavorazione ed il recupero di rifiuti tessili e di rifiuti da prodotti assorbenti per l'igiene della persona” in Loc. Salanetti nel comune di Capannori (LU), proposto dal Gruppo RetiAmbiente S.p.A., il cui procedimento autorizzativo è in corso presso gli uffici regionali.*

In relazione a ciò si richiama la necessità, già esplicitata nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità dell'impianto del Gruppo RetiAmbiente S.p.A., che l'intersezione tra la S.P. n. 61 - Via Antonio Rossi e la viabilità comunale Via di Salanetti sia modificata con l'inserimento di una rotonda atta a garantire maggiore sicurezza alla circolazione stradale.

A tal fine si informa che il Comune di Capannori, l'Amministrazione Provinciale e RetiAmbiente SpA hanno sottoscritto apposito protocollo di intesa per la realizzazione di detta rotonda aperto anche alla partecipazione di eventuali altri soggetti”;

in riferimento alla componente *ambiente idrico* - l'approvvigionamento idrico avviene da pozzi ad uso antincendio, verde pubblico e usi vari (concessione n.5213 e n.5090 della Provincia di Lucca valide rispettivamente fino all'anno 2028 e 2026);

lo stabilimento è dotato di una rete piezometrica, con piezometri distribuiti a monte e a valle delle linee produttive, atti a verificare lo stato qualitativo della falda acquifera e misurare eventuali interferenze dovute alle attività svolte All'interno dello stabilimento e in prossimità del confine di monte e valle idraulico, sono installati n.8 piezometri che consentono il campionamento e l'analisi di caratterizzazione delle acque di falda. Dai monitoraggi effettuati nel tempo, a seguito dell'insediarsi dell'attività, prima Valfredana Recupero Srl poi Relife Recycling Srl, non sono state rilevate variazioni significative della qualità delle acque di falda;

in impianto è presente un sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche dilavanti, con scarico in fognatura, autorizzato ex. art.124 D.Lgs. 152/2006;

l'attività di recupero rifiuti svolta non genera acque reflue di processo; le operazioni di cernita, selezione e riduzione volumetrica sono svolte all'interno dei capannoni dedicati;

nelle aree esterne è prevista la sola movimentazione e deposito di rifiuti e di end of waste di natura cartacea; le superfici interessate sono già dotate di sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche dilavanti.

il progetto di modifica in oggetto prevede di estendere il sistema di raccolta e trattamento anche al piazzale antistante l'officina (superficie c.a.700 m²), ampliando la superficie complessiva di raccolta da 4.500 m² a 5.200 m²;

non sono previste modifiche né al sistema di trattamento AMD già autorizzato né alla qualità delle acque reflue prodotte;

le acque delle coperture sono inviate senza trattamento in acqua superficiale (Rio Castruccio);

in Area 2 è prevista l'installazione di una copertura tipo Koproon per lo scarico e la lavorazione dei rifiuti in carta e cartone; nell'Area 3 le operazioni avverranno a cielo aperto;

sui piazzali esterni sono previsti numerosi punti di stoccaggio, sia dei rifiuti in ingresso che dei rifiuti selezionati e dei materiali EoW in uscita. In alcune aree gli stoccaggi avverranno in cassone; in altre aree sono previsti stoccaggi in cumulo o al suolo;

tutte le acque dei piazzali esterni recapitano al sistema di trattamento, strutturato per poter accogliere la prima pioggia in una vasca interrata e due cisterne fuori terra; riempito il volume disponibile, le seconde piogge vengono comunque trattate in un sistema di disoleazione e da un filtro a carboni attivi e poi inviate in fognatura;

le prime piogge, terminato l'evento meteorico, avendo ormai sedimentato, sono inviate anch'esse al sistema di disoleazione e filtro a carboni attivi e poi inviate in fognatura;

tutte le acque potenzialmente contaminate sono inviate in fognatura;

ARPAT nel contributo del 11.03.2025 ritiene, rispetto alla gestione delle acque meteoriche dilavanti, che non sia stato indicato se i cassoni scarrabili su piazzale siano chiusi e a tenuta e che non sia stata definita in modo chiaro l'estensione di area scoperta soggetta a dilavamento; tuttavia precisa che *“anche nelle condizioni più gravose pari ad una superficie di 5.800 mq, si può calcolare un volume di acque di prima pioggia pari a 29 mc, di molto inferiore al volume totale della vasca e dei due serbatoi pari a 40 mc”*;

con la documentazione integrativa il proponente specifica che:

- i cassoni, all'interno dei quali saranno stoccati i rifiuti su piazzale, sono di tipo metallico, non a tenuta, sia scoperti, sia dotati di copertura, in ogni caso questi saranno collocati su superficie impermeabile dotate di sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche dilavanti;
- la configurazione di progetto consentirà un miglioramento significativo rispetto al rischio di dilavamento di potenziali contaminanti nelle acque meteoriche, vista la tipologia di rifiuto (cartaceo) rispetto a quello già autorizzato (multimateriale leggero e pesante), stoccato sui piazzali della linea 2;
- i volumi di acque da trattare saranno quelli corrispondenti alla superficie complessiva di circa 5.600 m², al fine di una maggior tutela, saranno incluse anche le acque dilavanti la zona dove sarà installata la copertura Kopron;

con la documentazione integrativa, il proponente presenta la mappa aggiornata indicante la tubazione che convoglia le acque meteoriche dilavanti le coperture nel Rio Castruccio. La tubazione di scarico delle acque dilavanti non contaminate è esistente; il progetto non prevede alcuna modifica dal punto di vista idraulico dello scarico delle acque meteoriche dilavanti non contaminate rispetto a quanto esistente;

pericolosità da alluvione - il Comune di Capannori, nel contributo del 11.06.2025 (prot. 0435313), formula le seguenti considerazioni *“In merito alle condizioni di rischio idraulico gravanti sull'area, si ritiene di indicare che le modalità di gestione e deposito dei materiali debbano garantire che non si verifichi dispersione di materiali/rifiuti all'esterno del perimetro aziendale adottando pertanto idonee misure quali ad esempio il loro sollevamento/contenimento. Tali misure dovranno essere dettagliate in sede di procedimento autorizzativo.”*;

rifiuti - è stato fornito l'elenco dei rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero R3 nella proposta linea 2 modificata : 030308 (scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati, limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosica);150101 (imballaggi di carta e cartone), 150105 (imballaggi compositi), 191201(cartea e cartone), 200101 (carta e cartone);

la nuova configurazione della linea 2 prevede che i rifiuti cartacei in ingresso vengano scaricati in apposite aree;

nell'elaborato grafico Tavola generale (rev.11 febbraio 2025), sono rappresentati, per le varie linee di processo, con particolare riferimento alla linea 2 così come modificata, impianti, aree di deposito e fasi di lavorazione;

l'area di scarico e lavorazione dei rifiuti cartacei in corrispondenza della pressa 1 (Area 2 in planimetria) sarà dotata di un sistema di copertura tipo Kopron di un'estensione di circa 190 m², al di sotto del quale verranno svolte le operazioni di scarico e controllo del rifiuto in ingresso da processare;

dopo verifica di conformità del rifiuto, gli addetti manualmente e con l'ausilio di un ragno provvederanno alla selezione delle frazioni cartacee da inviare sul nastro di carico della pressa per il confezionamento delle balle di carta da macero;

durante l'operazione di confezionamento, un addetto provvederà al controllo di conformità delle balle di carta da macero e alla formazione dei lotti di End of Waste;

analoghe le operazioni condotte in corrispondenza della pressa 2 nell'Area 3.

le balle di carta, così realizzate verranno stoccate all'interno del capannone (Area 4), suddivise in lotti e tipologie;

i rifiuti di scarto dalle operazioni di trattamento dei rifiuti cartacei, a seconda della loro tipologia, saranno riposti all'interno dei cassoni dei rifiuti selezionati nell'Area 5;

la pressa 2 potrà essere dedicata anche al confezionamento dei rifiuti plastici selezionati provenienti dalla linea 1, questa attività sarà programmata in momenti distinti rispetto alle operazioni di recupero dei rifiuti cartacei, previo sgombero dell'area di scarico e pulizia della superficie in modo da evitare eventuali interferenze delle due tipologie di materiali;

i rifiuti plastici confezionati in balle, saranno quindi inviati nell'area 13 oppure nell'area 5;

con la documentazione integrativa viene introdotta una ulteriore modifica all'interno della Linea 2, per la quale è prevista la dismissione della cabina di selezione principale; verrà conservata una cabina di selezione primaria sul nastro di carico alla pressa in modo da migliorare la pulizia del materiale già selezionato prima del suo carico sul nastro;

il progetto prevede di modificare per la Linea 1 la riorganizzazione degli spazi con l'inserimento delle aree di pre-stoccaggio (Area 1), dell'area di stoccaggio dei rifiuti selezionati in cassoni (Area 5) e l'incremento del numero degli addetti ed eventualmente dei turni di lavoro (da 1 a 3), aumentando la capacità produttiva di trattamento R12 da 114,5 t/giorno a 200 t/giorno, per un massimo di 32.000 t/anno rispetto all'attuale annuo di 25.000 t;

per la linea 1, non subiranno variazioni né il processo di pre-trattamento R12 né la tipologia di rifiuti trattati;

l'area antistante all'officina (Area 1) sarà dedicata alla sosta dei cassoni dei rifiuti in ingresso da sottoporre a trattamento; la medesima area, a necessità, potrà essere utilizzata per lo stoccaggio dei cassoni di rifiuti selezionati in uscita oppure da sottoporre a messa in riserva R13 o deposito preliminare D15;

ciascun cassone sarà opportunamente identificato da apposita cartellonistica indicante la tipologia di rifiuti e le operazioni svolte o da svolgere;

l'area di pre-stoccaggio (Area 1), avrà una capacità di deposito fino a n.8 cassoni;

l'Area 6 sarà dedicata alle operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare;

i rifiuti cartacei da processati dalla linea 2 saranno scaricati e stoccati nelle apposite aree per il tempo necessario alla selezione.

le materie End of Waste generate dalle operazioni R3 saranno stoccate in balle nell'area 4;

l'Area 5 sarà dedicata a cassoni (fino a n.3) contenenti i rifiuti selezionati della linea 1 o linea 2;

i rifiuti pericolosi eventualmente rimossi durante la cernita saranno stoccati nell'Area 21;

nel progetto è inoltre proposto di indicare la messa in riserva R13 e il deposito preliminare D15 in modo unico a tutto lo stabilimento e non ad una singola linea impiantistica, specificando che le linee denominate 1,

2 e 3 saranno dedicate rispettivamente alle operazioni di trattamento rifiuti R12 (linea 1), R3 (linea 2) e R3 (linea 3);

le massime quantità di rifiuti da sottoporre a operazione di recupero sono le seguenti:

- R12, linea 1: 32.000 Mg/anno e 200 Mg/giorno;
- R3, linea 2: 50.000 M/anno e 300 Mg/giorno;
- R3, linea 3: 33.000 Mg/anno e 180 Mg/giorno.

Le operazioni di recupero sopra riportate includono l'attività di stoccaggio preliminare, funzionale alle operazioni di trattamento vere e proprie, rispettivamente di:

- messa in riserva R13: 15.000 Mg/anno e 60 Mg/giorno;
- deposito preliminare D15: 8.000 Mg/anno e 39 Mg/giorno;

i quantitativi movimentabili (annualmente e giornalmente) e stoccabili (istantaneamente) dei rifiuti da sottoporre ad operazioni di messa in riserva R13 e di deposito preliminare D15 sono inclusi in quelli previsti dalla linea 1;

i quantitativi dei rifiuti e dei materiali stoccabili all'interno dello stabilimento e delle singole linee di impianto tengono conto della composizione dei rifiuti e dei limiti previsti dalla normativa per la prevenzione incendi; l'aumento della capacità di stoccaggio sarà consentito dalla dismissione della linea 2, dal conseguente utilizzo degli spazi interni come magazzino e dall'utilizzo degli spazi antistanti l'officina;

ARPAT, nel contributo del 11.03.2025, rispetto alle modifiche proposte nella gestione dei rifiuti, rileva, per quanto riguarda la richiesta di aumentare il quantitativo annuo processabile sulla linea 1 da 25.000 Mg a 32.000 Mg: *"... qualche perplessità dato che nel corso dei controlli effettuati durante il 2024 il capannone della linea 1 è sempre risultato colmo di rifiuti in ingresso e di materiale pronto al conferimento finale. Un incremento di oltre il 20% sembra quindi poco logico.*

E' vero però che la ditta chiede ora la possibilità di predisporre in Area 1 uno stoccaggio preliminare dei rifiuti in attesa di trattamento, l'aumento del numero di operatori al fine velocizzare le operazioni di trattamento e la possibilità di incrementare il numero di turni di lavoro da 1 a 3.

L'Area 1 dovrebbe essere destinata prioritariamente proprio al deposito dei rifiuti in attesa di trattamento, ma è prevista comunque la possibilità di utilizzarla occasionalmente anche per lo stoccaggio dei rifiuti selezionati in uscita. Questa promiscuità potrebbe essere causa di errori e se ne sconsiglia l'applicazione. In ogni caso però la ditta si impegna ad un'attenta applicazione di cartellonistica per l'immediata individuazione del tipo di materiale contenuto all'interno del cassone.

Sulla linea 2, la ditta dichiara che una delle due presse potrà essere impiegata anche per il confezionamento di rifiuti plastici selezionati dalla linea 1 e/o sottoposti alla sola operazione di messa in riserva R13".

Per il quantitativo di rifiuto in stoccaggio temporaneo, per il quale è previsto un valore cumulativo per l'intero impianto (723 Mg di rifiuti in ingresso e uscita/selezionati e 874 Mg di End of Waste), ritiene che *"sia opportuno mantenere separato il flusso dei rifiuti ingombranti della linea 1 da quelli in carta e cartone gestiti sulle linee 2 e 3. Se la ditta lo ritiene utile, si potrebbe incorporare la sola linea 1 lasciando un limite unico per le linee 2 e 3."*

a seguito del deposito della documentazione integrativa la ditta conferma la propria richiesta andando però ad accettare limiti specifici sulla linea 1 e sulla linea 2+3, così definiti:

- Linea 1: rifiuti (ingresso + uscita): 385Mg ;
- Linea 2+Linea 3: rifiuti in ingresso: 338 Mg; end of waste: 874 Mg.

E' riconfermata la richiesta di aumentare il quantitativo annuo processabile sulla linea 1 a 32.000 Mg;

in merito, ARPAT nel contributo del 05.06.2025 riconferma le proprie perplessità cogliendo l'occasione per analizzare i dati forniti dal gestore nel proprio report trimestrale sulla gestione dei rifiuti sulla linea 1 (trimestre 1 anno 2025, in adempimento del Decreto 13500/2023 – prescrizione 3.6) dove è evidenziato che la destinazione principale sia lo smaltimento (circa il 60% del totale, il 67% se riferito ai soli rifiuti ingombranti) e che le analisi merceologiche sullo scarto CER 19.12.12 che si origina dimostrano una percentuale di materiali non più recuperabili pari al 78,5%.

Conclude quindi rimandando *"alla AC la valutazione della richiesta di aumento del quantitativo a trattamento sulla linea 1 a fronte degli indirizzi regionali in materia di efficienza del recupero"*. Ritiene necessario che sia chiarito *"se l'aumento richiesto è da intendersi per i soli rifiuti ingombranti o per tutte le*

tipologie attualmente autorizzate a trattamento.” Inoltre “considerate le criticità rilevate per gli spazi di stoccaggio ritiene utile che la ditta predisponga una procedura gestionale per la graduale limitazione del materiale in entrata al raggiungimento di una soglia di “allarme” individuata in modo da prevenire il superamento della quantità massima autorizzata.”;

il Settore Autorizzazioni Rifiuti nel contributo del 18.03.2025 precisa che: “ *la Linea 1 attualmente è autorizzata per un totale annuo movimentabile pari a 18.000 t, e non di 25.000 come in tale pagina riportato (si precisa che le 7.000 t aggiuntive previste dall’Autorizzazione per i soli CER 150102 e 150106, sono da ascrivere per l’operazione R12 da svolgersi indistintamente sulla linea 1 e sulla linea 2, per un massimo totale di 41.000 t per entrambe le linee);* nella documentazione integrativa il proponente esplicita la suddetta correzione;

nella documentazione integrativa, il proponente - con riferimento agli stoccaggi - puntualizza che :*“nella nuova configurazione di progetto, il quantitativo delle end waste stoccabili sarà pari a 786 tonnellate nella linea 2 e 88 tonnellate nella linea 3 per un totale complessivo di 874 tonnellate.*

I quantitativi di rifiuti stoccabili all’interno dello stabilimento pari a 723 tonnellate sono distinti da quelle delle end of waste. La quantità complessiva del materiale stoccabile all’interno dello stabilimento (rifiuti + EoW) sarà pari a 1.597 tonnellate”;

il Comune di Capannori, nel contributo del 11.06.2025 (prot. 0435313) , in riferimento alla gestione dei rifiuti ritiene: *“alla luce della tipologia dei rifiuti trattati (carta), necessario che siano adottati opportuni sistemi atti ad evitare la dispersione del materiale di rifiuto all’esterno del perimetro aziendale da parte degli agenti atmosferici (vento, pioggia)”;*

rumore - nella documentazione di avvio procedimento viene dichiarato il rispetto dei limiti acustici; rispetto a quanto già autorizzato è previsto un significativo miglioramento dei livelli sonori in quanto saranno dismessi gli impianti dell’attuale linea 2 (nastri trasportatori, cabina di selezione, impianto di aspirazione e pressa) e sostituiti da n.2 presse dotate di nastri di carico, la predisposizione per un impianto di triturazione di tipo mobile e l’installazione un sistema di aspirazione polveri, in sostituzione di quello esistente, a servizio degli impianti di triturazione della linea 1 (esistente) e della linea 2 (predisposizione);

su specifica richiesta di ARPAT con la documentazione integrativa è stata presentata la valutazione previsionale di impatto acustico relativa all’assetto modificato.

Lo studio tiene conto del fatto che lo stabilimento è classificata in Classe V. Nell’area circostante lo stabilimento sono presenti altre attività produttive. È presente un’abitazione posta a circa 100 m in direzione ovest (postazione P3), schermata parzialmente dal capannone delle Ditta AGEKO Spa e Officine Meri Srl. Un altro gruppo di abitazione è posto a circa 300 m in direzione Sud-Ovest (postazione P4).

Viene considerato un funzionamento anche nel periodo notturno ad esclusione dei triturator.

Viene riportato l’esito delle misurazioni fonometriche e quello dei calcoli previsionali, rispetto ai quali il tecnico acustico - TCA conclude ritenendo che *“lo svolgimento dell’attività dell’area esistente nel nuovo assetto sia compatibile con la vigente normativa in materia di acustica ambientale essendo dimostrati il rispetto, in periodo diurno e notturno, dei livelli assoluti di immissione ed emissione in prossimità dei ricettori sensibili maggiormente esposti alla propagazione sonora dell’attività.*

Al fine del rispetto dei suddetti limiti si rende necessario adottare i seguenti provvedimenti tecnici: mantenere chiuso il portone del capannone Linea 3 in direzione nord (lato isola Ecologica Salanetti/recettore residenziale 1).

I calcoli eseguiti per la verifica del rispetto normativo sono stati effettuati tenendo conto le distanze minime tra recettore e sorgente sonora ed in alcuni casi anche senza calcolare il potere di abbattimento fonoisolante delle pareti perimetrali esistenti al fine di garantire una valutazione che sia cautelativa nei confronti dei ricettori esistenti. [...]

La verifica della rispondenza dell’opera realizzata alle previsioni della presente relazione potrà essere condotta strumentalmente successivamente all’apertura dell’ampliamento”;

in merito ARPAT, nel contributo del 05.06.2025, si esprime ritenendo che *“non ravvede criticità alle richieste modifiche dell’impianto e all’estensione del suo orario di lavoro purché sia inserita la prescrizione di non attivare i triturator in orario notturno e che venga mantenuto chiuso il suddetto portone situato sul lato nord del capannone della Linea 3”.*

La VIAc dà atto che l'attività, sia nell'assetto attuale che di progetto, rispetta i limiti acustici assoluti e differenziali previsti dal vigente PCCA. Tale rispetto è comunque condizionato dalla prescrizione di mantenere chiuso il portone del capannone Linea 3 in direzione nord (lato isola Ecologica Salanetti/recettore residenziale 1);

il Comune Capannori, nel contributo del 11.06.2025 (prot. 0435313), alla luce delle frequenti problematiche acustiche connesse con l'apertura degli infissi/portoni delle aziende, ritiene che il proponente fornisca in modo chiaro ed oggettivo la modalità di gestione di detto portone atta a garantirne la chiusura.

Inoltre il proponente dovrà

- garantire una costante ed accurata manutenzione degli impianti installati al fine di ridurre al minimo il rumore prodotto;
- effettuare una nuova valutazione di impatto acustico nel caso di modifiche all'attività lavorativa che influiscano sul clima acustico oggetto di valutazione;
- proporre un piano di monitoraggio acustico con frequenza almeno annuale atto a verificare sia durante il periodo di riferimento diurno che notturno il rispetto dei limiti acustici vigenti nell'area. Detto monitoraggio dovrà prevedere una prima verifica immediatamente dopo l'avvio dell'attività modificata;

Considerato quanto segue:

oggetto del presente procedimento è la modifica sostanziale a carattere logistico e gestionale di un esistente impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti inerti non pericolosi, già sottoposto a due procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA;

non sono previsti interventi a carattere edilizio o modifiche del perimetro impiantistico;

nell'impianto sono attive 3 linee di gestione rifiuti;

il progetto proposto prevede la modifica della linea 2, destinandola al trattamento dei rifiuti di natura cartacea ed all'operazione di recupero R3, per la produzione di materia end of waste di carta e cartone, ampliando quanto già svolto all'interno della linea 3. Le restanti modifiche si configurano come riorganizzazione degli spazi interni di stabilimento e della gestione del personale. E' infine previsto per la linea 1 un incremento della capacità di trattamento;

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione;

lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

gli impianti di recupero dei rifiuti sono lo strumento cardine per garantire l'effettività del principio della economia circolare, previsto anche dallo Statuto della Regione Toscana (art. 4 comma 1 lettera n-bis);

in ottemperanza alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006: deve essere data priorità nella gestione dei rifiuti alle attività di recupero rispetto allo smaltimento; il recupero di rifiuti con la produzione di materie prime seconde andrà a sostituire l'impiego di materie prime; privilegiare la localizzazione degli impianti nelle aree a destinazione produttiva;

la gestione dei rifiuti speciali è regolata dai criteri di mercato; gli impianti che accolgono unicamente tali tipologie di rifiuti, come nel caso in specie, non necessitano di una pianificazione di dettaglio; tra gli obiettivi del Piano regionale rifiuti e bonifiche vi è quello di favorire il recupero; il Piano prevede che gli impianti di trattamento dei rifiuti devono essere di norma localizzati all'interno di aree produttive;

l'istruttoria svolta non ha evidenziato motivi che ostino alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto in esame, ma ha evidenziato l'esigenza di impartire specifiche cautele di mitigazione e monitoraggio;

Dato atto che il progetto di modifica in esame ha carattere gestionale e non prevede nuove opere di rilievo edilizio;

Visto l'art.19, commi 5 e 7, del d.lgs.152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente e che è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione e al monitoraggio degli impatti e ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre l'impianto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

n.	Macrofase	Ambito	Oggetto della condizione ambientale	Termine per l'avvio della VO	Autorità Competente	Soggetto avvalso
1	CORSO d'OPERA	-	Il proponente deve comunicare ad ARPAT ed al Settore VIA le date di avvio e fine dei lavori e di entrata in esercizio dell'impianto allo stato modificato.	Fase di avvio / di fine lavori	Settore VIA	ARPAT
2	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali: idraulica	Ai fini della richiesta di modifica della autorizzazione art.208 d.lgs.152/2006, con riferimento alle condizioni di pericolosità da alluvione gravanti sull'area, il proponente deve indicare le modalità di gestione e deposito dei materiali al fine di evitare la dispersione di materiali e rifiuti all'esterno del perimetro aziendale, adottando pertanto idonee misure quali, ad esempio, il loro sollevamento/contenimento. Il proponente deve tenere conto dell'aggiornamento dello studio idraulico a supporto del Piano Strutturale Intercomunale, pervenuto alla Regione Toscana al n.0643960 del 11/12/2024.	Fase di progettazione esecutiva	Settore Autorizzazioni i rifiuti	Comune di Capannori-
3	ANTE OPERAM	Aspetti progettuali: gestione dei rifiuti	Ai fini della richiesta di modifica della autorizzazione art.208 d.lgs.152/2006, con riferimento alla gestione dei rifiuti ingombranti (per i quali è previsto un aumento in ingresso alla Linea 1), il proponente deve approfondire quanto segue: a) modalità per ottenere un incremento percentuale dei rifiuti in uscita destinati a recupero rispetto a quelli destinati a smaltimento; b) definire se l'aumento richiesto è da intendersi per i soli rifiuti ingombranti o per tutte le tipologie attualmente autorizzate a trattamento su tale linea. Considerate le criticità rilevate per gli spazi di stoccaggio a disposizione dell'impianto, il proponente deve presentare una procedura gestionale per la graduale limitazione del materiale in entrata al raggiungimento di una soglia di "allarme" individuata, in modo da prevenire il superamento della quantità massima autorizzata.	Fase di progettazione esecutiva	Settore Autorizzazioni i rifiuti	ARPAT
4	POST OPERAM	Aspetti ambientali: Rumore	In fase di esercizio dell'impianto allo stato modificato, il proponente non deve attivare i trituratori in orario notturno e deve mantenere chiuso il suddetto portone situato sul lato nord del capannone della Linea 3.	Fase di esercizio	Settore VIA	ARPAT

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

programmare il traffico dei mezzi in ingresso ed in uscita dall'impianto al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata;

per quanto riguarda i rifiuti in uscita dall'impianto in esame, privilegiare la destinazione a recupero rispetto allo smaltimento;

prevedere il riutilizzo in impianto, per usi diversi da quelli igienico-sanitari, delle AMDNC e delle AMDC trattate;

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle vigenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

per lo scarico nel Rio Castruccio delle acque dilavanti (AMDNC) le superfici coperte, di acquisire la necessaria concessione dal Genio Civile, ai sensi del R.D. 523/1904 e del D.P.G.R. 60/R/2016;

quanto indicato dal Comune di Capannori, con riferimento alla realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra la S.P. n. 61 - Via Antonio Rossi e Via di Salanetti;

come richiamato dal Comune di Capannori, ai fini autorizzativi, dal punto di vista acustico:

- definire in modo chiaro ed oggettivo la modalità di gestione dei portoni atte a garantirne la chiusura;
- garantire una costante ed accurata manutenzione degli impianti installati al fine di ridurre al minimo il rumore prodotto;
- predisporre una nuova valutazione di impatto acustico nel caso di modifiche all'attività lavorativa che influiscano sul clima acustico oggetto di valutazione nel presente procedimento;
- presentare un piano di monitoraggio acustico con frequenza almeno annuale atto ad accertare, sia durante il periodo di riferimento diurno che notturno, il rispetto dei limiti acustici vigenti nell'area; detto monitoraggio deve prevedere una prima verifica immediatamente dopo l'avvio dell'attività modificata;

Per quanto riguarda la produzioni di odori, in occasione della richiesta di modifica della autorizzazione, il proponente deve:

- presentare un documento previsionale degli impatti odorigeni con la metodologia di dispersione CALPUFF;
- presentare un piano di monitoraggio con idonea frequenza atto a controllare le emissioni dell'azienda nel nuovo assetto allo stato modificato; il monitoraggio deve prevedere una prima verifica immediatamente dopo l'avvio dell'attività allo stato modificato.

In fase di esercizio, ai fini autorizzativi, il proponente deve prevedere le modalità per evitare la dispersione dei materiali di rifiuto all'esterno del perimetro aziendale da parte degli agenti atmosferici (vento, pioggia);

quanto indicato da Aquapur Multiservizi Spa, nel contributo in premessa, circa i valori limite allo scarico in fognatura, di cui all'art18 del Regolamento del depuratore di Casa al Lupo;

come segnalato da Acque Spa, ogni eventuale variazione dello scarico in pubblica fognatura deve essere preventivamente sottoposto al gestore;

le indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 e n. 2730 del 13/02/2019, nonché nel d.p.c.m. 27.8.2021, con riferimento al rischio di incidenti negli impianti che recuperano rifiuti; sono fatte salve le prescrizioni dei Vigili del Fuoco di cui al parere di prevenzione incendi;

qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, la messa in atto di misure di contenimento e rimozione delle sostanze sversate e l'attivazione delle procedure di cui agli artt. 242 e segg. del D.lgs. 152/2006;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione delle modifiche previste e la gestione dell'impianto in esame si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di modifica sostanziale dell'impianto esistente di recupero rifiuti non pericolosi, ubicato in località Salanetti nel Comune di Capannori (LU), proposto da Relife Recycling S.r.l. (sede legale: Via Gramsci n.2, Comune di Sant'Olcese – GE; Codice Fiscale e Partita IVA: 03083200109), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali (prescrizioni) e con le indicazioni e le raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1083/2024, allegato D, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle condizioni ambientali di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole condizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che il progetto in esame deve essere realizzato entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del d.lgs.152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento. Sono fatti salvi termini più brevi previsti dalle disposizioni di settore;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Relife Recycling S.r.l.;

6) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10216 del 15-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 14162 - Data adozione: 27/06/2025

Oggetto: Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità a VIA relativa al progetto di impianto fotovoltaico denominato "GR GROSSETO", della potenza di circa 18,12 MWp, con sistema di accumulo della potenza di circa 17,3 MW e relative opere di connessione, nel Comune di Grosseto. Proponente: Grenergy Rinnovabili 18 S.r.l. - Provvedimento conclusivo [ID 2373]

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/06/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD016138

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il D.M. 30.3.2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 19R del 11/04/2017, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Viste la D.G.R. n.1083 del 30.9.2024, recanti disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti altresì, in materia energetica:

il D.Lgs. 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

il D.Lgs. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"; il D.Lgs. 199/2021, in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

il D.Lgs. 199/2021, in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

il D.Lgs. 190/2024, in materia di disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

l'art.47 del d.l.13/2023, convertito nella legge 41/2023, recante disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

l'art.5 del d.l. 63/2024, come convertito nella legge 101/2024, recante disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo;

le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" emanate con D.M. 10/09/2010;

il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC);

la l.r. 39/2005, in materia di energia;

la L.R. 11/2011 "Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia", nonché la deliberazione del Consiglio regionale n. 68 del 26/10/2011 e la deliberazione della Giunta regionale n. 107 del 20/02/2012;

la l.r. 44/2024 e la l.r. 28/2025, che hanno modificato la l.r. 10/2010 in materia di VIA e la l.r. 39/2005 in materia di energia;

il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato dal Consiglio Regionale, con deliberazione n. 10 del 11/02/2015;

la deliberazione del Consiglio regionale n. 15 del 11/02/2013, in materia di criteri e modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra;

Visto inoltre il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22/12/2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/223;

Visti infine:

il D.Lgs.42/2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio ed il vigente Piano regionale di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR), approvato con deliberazione Consiglio regionale n.37 del 27/03/2015;

Premesso che:

il proponente Grenergy Rinnovabili 18 S.r.l. (sede legale Via Borgonuovo n.9, Milano; P. IVA: 12871900960), con istanza pervenuta al protocollo regionale in data 02/01/2025 (prot. n. 0000933), ha presentato alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale (Settore VIA) istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto di impianto fotovoltaico denominato "GR GROSSETO", della potenza di circa 18,12 MWp, con sistema di accumulo della potenza di circa 17,3 MW e relative opere di connessione, nel Comune di Grosseto;

il proponente ha assolto agli obblighi in materia di imposta di bollo (D.P.R. 642/1972);

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n. 29869 del 09/01/2025;

il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra in area agricola, articolato in due sezioni, ciascuna connessa alla rete elettrica di distribuzione nazionale in modo indipendente. L'impianto è provvisto di sistema di accumulo dell'energia (BESS). La connessione alla rete elettrica di e-Distribuzione Spa avverrà nel seguente modo: a piè di impianto sono previste 2 cabine utente e 2 cabine di consegna, da cui si diparte un cavidotto interrato MT 15 kV doppia terna, che collega in antenna l'impianto alla cabina primaria AT/MT Istia di Ombrone, di cui è prevista la realizzazione. Il proponente è in possesso di preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete;

ai fini di VIA, il progetto oggetto dell'istanza è compreso tra quelli di cui all'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, punto 2, lettera d-quater) ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale;

il progetto in esame rientra nel campo di applicazione dell'autorizzazione unica (ai sensi del D.Lgs. n. 190/2024);

sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza, sono stati pubblicati il previsto avviso al pubblico e la documentazione presentata dal proponente;

il progetto può determinare impatti indiretti sul territorio del Comune di Scansano (GR);

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 10/01/2025;

il Settore VIA, con nota del 10/01/2025 (prot. n. 0011727) ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha richiesto il contributo tecnico istruttorio dei Soggetti competenti in materia ambientale;

il proponente, con nota del 27/01/2025 (prot. n. 0041850), ha inviato alcuni documenti a completamento della documentazione inviata in allegato all'istanza; detti documenti sono stati comunicati ai Soggetti competenti in materia ambientale, con nota del 04/02/2025 (prot. n. 0080690);

a seguito delle note sopramenzionate del 10/01/2025 e 04/02/2025, sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Provincia di Grosseto (prot. 0133354 del 26/02/2025 e prot.0133612 del 26/02/2025);

- Comune di Grosseto (prot. 0029577 del 21/01/2025, prot. 0136199 del 26/02/2025 e prot. 0134686 del 26/02/2025);
 - Consorzio 6 Toscana sud (prot. 0037547 del 24/01/2025);
 - Vigili del Fuoco (prot. 0023007 del 16/01/2025)
 - Azienda USL Toscana sud est (prot. 0106942 del 13/02/2025 e prot. 0082206 del 05/02/2025);
 - ARPAT (prot. 0176324 del 17/03/2025);
 - Autorità Idrica Toscana (prot. 0082146 del 05/02/2025);
 - Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale (prot. 0118445 del 19/02/2025)
 - Acquedotto Fiora Spa (prot. 0140135 del 28/02/2025 e prot. 0041915 del 27/01/25);
- e dei seguenti Settori regionali:
- Settore Genio Civile Toscana Sud (prot. 0084080 del 05/02/2025);
 - Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale (prot. 0076800 del 03/02/2025);
 - Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali (prot. 0069347 del 31/01/2025)
 - Settore Transizione Ecologica e sostenibilità ambientale (prot. 0088355 del 06/02/2025);
 - Settore Tutela della Natura e del mare (prot. 0118385 del 19/02/2025);
 - Settore FEASR (prot. 0132658 del 25/02/2025);
 - Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. 0136499 del 27/02/2025);

il Settore VIA, sulla base degli esiti istruttori, con nota del 14/03/2025 (prot. 0171233) e successiva nota prot. 0184298 del 19/03/2025, ha avanzato al proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento;

la documentazione di integrazione e chiarimento è stata depositata dal proponente rispettivamente in data 19/04/2025 e 23/04/2025, ed acquisite al protocollo regionale nn. 264187, 0269249, 0269252, 0269253 e 0269257;

con nota prot. n. 283758 del 29/04/2025, il Settore VIA, previa pubblicazione sul sito web regionale della documentazione tecnica integrativa e di chiarimento pervenuta, ha richiesto i contributi tecnici istruttori ai Soggetti competenti in materia ambientale con riferimento a tale documentazione;

successivamente a tale richiesta sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

- FiberCop Spa (prot. 0226624 del 04/04/2025);
 - Acquedotto del Fiora Spa (prot. 0247599 del 14/04/2025);
- e dei seguenti Settori regionali:
- Settore Genio Civile Toscana Sud (prot. 0377221 del 23/05/25);
 - Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale (prot. prot. 0342593 del 14/05/25);
 - Settore FEASR (prot. 0372857 del 22/05/2025);
 - Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali (prot. 0375666 del 23/05/2025)
 - Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (prot. 0377409 del 23/05/2025)
 - Settore Transizione Ecologica e sostenibilità ambientale (prot. 0380341 del 26/05/2025);

il proponente, nell'ambito dell'istanza di avvio del procedimento, ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario, ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D.Lgs. 152/2006;

Dato atto che la documentazione complessivamente presentata dal proponente è costituita dagli elaborati allegati alla istanza di avvio del procedimento del 02/01/2025, completata il 27/01/2025 e dalla documentazione integrativa e di chiarimento del 19/04/2025 e 23/04/2025;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 18.117,82 MWp, integrato con un sistema di accumulo (BESS) da 17,304 MW, da realizzare nel Comune di Grosseto, su una superficie complessiva di circa 31 ettari di cui 296.621 mq occupati dall'impianto. L'impianto fotovoltaico in progetto sarà localizzato nell'area ricompresa nel c.d. comparto dei laghi (lago Bernardo – Laghi) e ricompreso tra la

fattoria Sterpeto, il podere Ascianghi, la Fornace di San Martino, il podere Santa Annunziata, la Tenuta Sant'Egidio (Le Bucacce), Frazione Casalecci, immediatamente a sud dell'aviosuperficie "Terra del Sole", direttamente adiacente allo stabilimento aziendale della FUTURA ENERGIA SOCIETA' AGRICOLA A R.L., che opera nel settore cereali e granaglie, in area classificata dagli strumenti urbanistici comunali ad esclusiva funzione agricola;

l'impianto, dal punto di vista elettrico, si configura come articolato in due distinti impianti fotovoltaici adiacenti, ciascuno connesso alla rete nazionale in modo indipendente. Entrambi gli impianti saranno direttamente collegati alla rete pubblica di distribuzione dell'energia elettrica in media tensione (grid connected) di e-Distribuzione Spa. I moduli fotovoltaici, di potenza pari a 635W e dimensioni 2.172(H) x 1.303(L) x 33(P), saranno installati a terra su *tracker* mono-assiale, con asse orientato sulla direttrice nord-sud e angolo di tilt pari a 0; l'asse di rotazione sarà parallelo al terreno e i moduli saranno liberi di ruotare attorno attorno all'asse della struttura fino ad un'angolazione massima di +/- 55° rispetto al piano orizzontale in direzione Est-Ovest, inseguendo la posizione del sole sull'orizzonte durante l'arco della giornata. L'asse di rotazione dei moduli, ovvero il tubolare centrale in acciaio, sarà installato ad una quota di circa 2,4 metri sul piano campagna; in tal modo l'altezza massima dei moduli, corrispondente ad una inclinazione di 55°, sarà di circa 4,1 metri e quella minima non inferiore a 0,5 metri. Il *pitch*, ovvero l'interdistanza tra i tracker, sarà di 11 metri;

i 28.532 moduli installati saranno di tipo bifacciale in silicio monocristallino, collegati tra loro in serie a formare stringhe di 28 unità e fissati su ciascun *tracker* in configurazione *portrait* 2XP, ovvero in file doppie composte da moduli singoli con lato corto parallelo all'asse di rotazione (N-S);

i montanti di sostegno sono direttamente infissi nel terreno senza opere in cls,

per la conversione da corrente continua a corrente alternata è previsto l'utilizzo di *inverter* di tipo centralizzato da cui la corrente in uscita sarà veicolata al trasformatore MT/BT, ove la tensione di esercizio sarà elevata da 0,6 kV a 15 kV per il collegamento alla rete di distribuzione. Inverter e trasformatori saranno collocati in campo all'interno di 6 strutture prefabbricate, tre per l'impianto 1 e tre per l'impianto 2, di dimensioni 10,230 (L) x 2,240 (P) x 2,258 (H), denominate MV SKID;

saranno collocati 16 container batterie nell'impianto 1 e 12 nell'impianto 2, per consentire l'accumulo di energia, di dimensioni 6,058 x 2,438 x 2,896, oltre 4 unità PCS per l'impianto 1 e 3 per l'impianto 2 di dimensioni 9,500 x 2,600 x 2,620. Sempre all'interno dei singoli impianti è prevista, per ognuno dei due, l'installazione di una *control room* per l'allestimento dell'ufficio, di dimensioni indicative pari a 6,058 x 2,438 x 2,896 e due manufatti per le parti di ricambio di dimensioni 12,116 x 2,438 x 2,896, questi ultimi realizzati entrambi all'interno dell'impianto 1;

il proponente è in possesso del preventivo di connessione;

i terreni interessati dall'impianto sono nella sua disponibilità;

è prevista la realizzazione di un sistema di viabilità interna e perimetrale avente larghezza 4 metri in battuto e ghiaia per raggiungere i componenti dei singoli campi; i due impianti saranno entrambi recintati con "rete metallica rombata plastificata a maglia larga alta 2 metri e sormontata da una doppia fila di filo di acciaio, collegata a pali di castagno alti 3 metri infissi direttamente nel suolo" con "un passaggio di altezza 20 cm ogni 100 metri che consenta il passaggio della fauna selvatica di piccola taglia" e provvisti di sistema di illuminazione e videosorveglianza, montato su pali di 3 metri fuori terra dislocati ad un passo di 40 metri lungo tutta la recinzione.

Al di fuori dell'area recintata, ma in adiacenza ad ognuno dei due campi è prevista l'installazione di 2 cabine utente, del tipo monoblocco prefabbricato, di dimensioni 7,480 x 2,480 x 2,620, e due cabine di consegna del distributore di rete, di dimensioni 6,730 x 2,480 x 2,620;

come opere di mitigazione il proponente prevede di realizzare una siepe con specie arbustive (tipo lentisco) e una fascia di alberelli di oleandro. La fascia di mitigazione sarà realizzata lungo tutto il perimetro di entrambi i lotti di impianto, ad eccezione delle zone esposte su lati in cui è già presente vegetazione naturale. La linea arbustiva sarà posizionata ad una distanza di circa 50 cm dalla recinzione di impianto mentre la

parte arborea a 2,5 metri in modo tale che l'intera fascia di mitigazione abbia una larghezza complessiva di 3 metri, spazio necessario per manutenzione e naturale gestione delle piante, per un totale di piante impiegate pari a 3.400 di *Pistacia lentiscus* e 1.700 di *Nerium oleander*.

Le due file di piante verranno piantate uniformemente lungo tutta la fascia di 3 metri esterna alla recinzione, ad eccezione della porzione nord dell'impianto 2 e del lato sud-ovest dell'impianto 1. Nella Relazione agronomica, in alternativa al lentisco, è ipotizzata la messa o dimora del corbezzolo o del tasso e in alternativa all'oleandro è ipotizzato l'impianto del lauro o del leccio, senza modifiche allo schema bifilare e al sesto d'impianto. Non è previsto alcun monitoraggio, né piano di manutenzione e il computo metrico tiene conto solo delle spese di impianto senza alcuna previsione di oneri manutentivi, né di sostituzione delle fallanze;

a fine vita utile dell'impianto, stimata in 30 anni, al netto di un possibile intervento di *revamping* o *repowering*, dopo aver sgombrato l'area da tutti i manufatti, il proponente procederà al rinterro di eventuali buche mediante riporto di terreno vegetale e successivamente effettuerà un'aratura per conferire uniformità al terreno, dopodiché verrà praticata una risemina di leguminose autoriseminanti ed un trattamento di fertilizzazione con humus naturale, al fine di consentire lo svolgimento delle attività agricole future. In questa fase verrà posta particolare attenzione affinché venga ripristinato lo stato dei luoghi mantenendo l'andamento orografico originario del terreno stesso. In fase di dismissione dell'impianto sarà di fondamentale importanza il completo ripristino morfologico e vegetazionale dell'area. Ciò farà in modo che l'area sulla quale sorgeva l'impianto possa essere restituita agli originari usi agricoli. Il proponente prevede di utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica per la rinaturalizzazione degli ambienti modificati dalla presenza dell'impianto fotovoltaico. Tale rinaturalizzazione verrà effettuata con l'ausilio di idonee specie vegetali autoctone;

per quanto riguarda il consumo di risorse naturali, il proponente evidenzia che durante la fase di cantiere si prevedono consumi minimi di acqua principalmente per gli utilizzi generici di cantiere e per il fabbisogno igienico-sanitario delle maestranze. Il quantitativo di acqua necessario a tal fine sarà approvvigionato tramite autobotte. Anche in fase di esercizio l'impianto necessiterà di quantità poco significative di acqua necessarie esclusivamente alla pulizia dei moduli fotovoltaici e irrigazione di soccorso interventi a verde;

la occupazione di suolo derivante dall'installazione di un impianto fotovoltaico può essere considerata temporanea, poichè limitata alla durata di vita dell'impianto;

il proponente ha preso in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con l'intervento in esame, nonché il regime vincolistico;

riguardo al Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, PIT/PPR, l'area di interesse risulta ricompresa nell'Ambito di Paesaggio n. 18 Maremma Grossetana;

il sito di progetto risulta esterno a zone tutelate dal vincolo paesaggistico; non è interessato dal vincolo idrogeologico né da aree boscate; non ricade in Aree naturali protette, Siti della Rete Natura 2000, Siti proposti – pSIC o siti di interesse regionale;

con riferimento al Piano territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto – PTCP, il proponente segnala che il progetto in questione risulta compatibile con i principi di valorizzazione territoriale e di tutela programmatica delle trame;

l'area di intervento risulta esterna alle zone classificate a pericolosità da alluvione elevata e media nel PGRA (Piano di gestione del rischio alluvioni Distretto dell'Appennino Settentrionale) ed esterna alle zone a pericolosità elevata e molto elevata di natura geomorfologica, previste nel PAI dissesti (Piano assetto idrogeologico);

il sito di progetto risulta ricadere nelle "aree non idonee" per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra regionali, di cui all'Allegato 3 alla Scheda A3 del PAER; in particolare le aree di impianto sono interamente ricomprese nella tipologia di "Aree DOP... e Aree IGP...";

il sito ricade all'interno delle aree idonee di cui alla lettera c-ter) numero 2, del comma 8, art. 20 del D.lgs. 199/2021;

secondo il Piano di Classificazione Acustica (PCCA) del Comune di Grosseto, l'area interessata dal progetto ricade in aree di Classe III - "Area di tipo misto";

il proponente ha presentato elaborati specialistici sugli elementi di rilievo per l'impianto in esame, sia a carattere progettuale che ambientale;

il proponente ha analizzato i possibili impatti sulle componenti ambientali interessate dalla realizzazione dall'esercizio dell'impianto e le relative misure di mitigazione; ha descritto la fase di dismissione; ha analizzato le possibili alternative; ha preso in esame i benefici del progetto in termini di produzione di energia da fonte rinnovabile, di emissioni evitate di gas climalteranti e di inquinanti atmosferici;

Visti i sopra richiamati contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti competenti in materia ambientale, nell'ambito del presente procedimento, con riferimento – rispettivamente – alla documentazione presentata all'avvio del procedimento ed alla documentazione integrativa e di chiarimento;

Visto che:

il Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, nel contributo di avvio procedimento del 27/02/2025, prende in esame le caratteristiche del progetto presentato; rileva la sostanziale assenza nella documentazione progettuale di un'analisi dell'impatto paesaggistico; riscontra solo un richiamo al PIT-PPR nello Studio Preliminare Ambientale che si limita alla letterale trascrizione, dei valori, criticità e dinamiche di trasformazione delle 4 invarianti strutturali riferite all'intero Ambito di Paesaggio n. 18 Maremma Grossetana, senza alcuna analisi degli specifici sistemi morfogenetici, ecosistemici e morfotipi rurali. Ritiene che la trattazione effettuata degli effetti cumulativi con gli altri progetti foto ed agrivoltaici nei dintorni non sia coerente con la situazione oggettiva che si sta verificando sul territorio grossetano, uno dei luoghi a maggior concentrazione di progetti per grandi impianti foto ed agrivoltaici a terra. Al fine dell'analisi dell'intervisibilità, non è stato preso in debita considerazione l'elaborato specifico del PIT-PPR "*visibilità e caratteri percettivi*", ma ci si è limitati all'elaborazione "*bidimensionale di proporzionamento geometrico (profili longitudinali perpendicolari tra loro), come lo sviluppo e l'estensione pianeggiante costante del comparto in cui ci si insedia non prevede puntualità e/o premialità morfologiche degne di nota e, soprattutto, in grado di "affacciarsi" sull'entità dell'impianto.*"

Il progetto non risulta inoltre corredato di adeguata documentazione fotografica, né di fotosimulazioni che mettano a confronto lo stato attuale con lo stato post-intervento e con lo stato traguardato alla data di ottenimento degli effetti attesi da parte delle opere di mitigazione.

Infine conclude come segue: "*[...] Come evidenziato in istruttoria, la documentazione progettuale presenta diverse lacune e sottovalutazioni e non è stata eseguita una corretta valutazione dell'impatto paesaggistico dell'intervento, che per estensione, localizzazione, impatti cumulativi ed inadeguate opere di mitigazione, vista la loro impronta geometrica a carattere decisamente antropico e ridotto valore ecosistemico, presenta delle criticità paesaggistiche. Si deve inoltre segnalare che l'impostazione progettuale si fonda su degli assunti, quali il ritenere non necessaria "alcuna evidente attenzione all'analisi e alla valutazione degli impatti paesaggistici correlati all'intervento in quanto non rilevanti ai fini normativi ed anche ecosistemici" per il non interessamento di Beni Paesaggistici, che appaiono in netto contrasto con il concetto stesso di paesaggio espresso dal PIT-PPR che si fonda sulla Convenzione Europea del paesaggio, ratificata dall'Italia nel 2006. "La Convenzione mette infatti al centro non già il "bellosguardo dalla villa" o la visione prospettica delle eccellenze paesaggistiche, peraltro già tutelati dai "vincoli" monumentali e paesaggistici, ma i mondi ordinari di vita delle popolazioni, dunque la qualità dei luoghi dell'abitare, così come percepiti e vissuti dagli abitanti stessi. Analogamente il Codice richiede ai Piani paesaggistici di occuparsi di tutto il territorio regionale, ridefinendone dunque l'oggetto: non più solo i paesaggi eccellenti e la loro conservazione, ma anche i paesaggi delle periferie e delle campagne urbanizzate, delle lottizzazioni incrementali e delle aree dismesse, delle zone industriali degradate, dei bacini fluviali a rischio, delle aree interne in abbandono e così via . Rispetto all'azione tradizionale di tutela del paesaggio mediante l'apposizione di specifici vincoli, riferiti alle "bellezze individue" o "bellezze d'insieme", ma sempre relativi a specifiche porzioni di territorio, per quanto a volte anche di notevole estensione, il Piano paesaggistico, in conseguenza della Convenzione europea che richiede esplicitamente la presa in conto dei paesaggi che*

rappresentano i mondi di vita delle popolazioni, e del Codice che ne estende l'azione a tutto il territorio regionale, è chiamato a sviluppare nuove e diverse forme d'azione collettiva” (estratto dalla Relazione Generale del PIT/PPR)”.

Nel successivo contributo del 23/05/2025, relativo alle integrazioni ed ai chiarimenti, chiarisce quanto segue: “[...] con precedente contributo non si richiedevano delle integrazioni ma si evidenziavano delle criticità di inserimento paesaggistico dell'intervento per estensione, localizzazione, impatti cumulativi ed inadeguate opere di mitigazione.

Esaminata comunque la documentazione integrativa prodotta e presa visione dell'elaborato “Riscontro e trasmissione di documentazione integrativa e chiarimenti” si osserva quanto segue.

1) *“Si rileva la sostanziale assenza nella documentazione progettuale di un'analisi dell'impatto paesaggistico, [...] Tale assunto si presenta come un'interpretazione soggettiva del PIT/PPR non condivisibile.” In risposta a tale punto il proponente rimanda all'elaborato revisionato DOC03_R_01_2 – Rapporto Ambientale Studio di Impatto Ambientale connesso alla verifica di Assoggettabilità REV02.*

2) *“Gli effetti cumulativi riguardo ad altri progetti sono stati affrontati nello Studio Preliminare Ambientale, [...] Anche tale analisi degli effetti cumulativi non si ritiene coerente con la situazione oggettiva che si sta verificando sul territorio grossetano, uno dei luoghi a maggior concentrazione di grandi impianti fotovoltaici a terra.”. In risposta a tale punto il proponente rimanda all'elaborato revisionato DOC03_R_01_2 - Rapporto Ambientale Studio di Impatto Ambientale connesso alla verifica di Assoggettabilità REV02.*

3) *“Al fine dell'analisi dell'intervisibilità [...] Il progetto non risulta inoltre corredato di adeguata documentazione fotografica, né di fotosimulazioni [...]”. In risposta a tale punto il proponente rimanda all'elaborato revisionato DOC03_E_01_1 - Intervisibilità REV01, per la specifica analisi e inoltre agli elaborati integrativi DOC03_E_05 - Report fotografico e DOC03_E_06 – Fotoinserimenti, per l'analisi fotografica e di simulazione ante e post operam.*

4) *“Riguardo alle invarianti strutturali che definiscono la struttura del paesaggio interessato, per cui l'intervento deve essere messo in relazione ai corrispondenti valori ed alle conseguenti indicazioni per le azioni, individuate sia a livello di Scheda d'Ambito che a livello di Abaco delle Invarianti [...]”. In risposta a tale punto il proponente rimanda all'elaborato revisionato DOC03_R_01_2 - Rapporto Ambientale Studio di Impatto Ambientale connesso alla verifica di Assoggettabilità REV02.*

5) *“Dall'esame della cartografia ricognitiva del PIT-PPR, consultabile su Geoscopio, parte del cavidotto e la cabina primaria interessano delle aree tutelate ai sensi dell'art.142 comma 1 lettere b) del Codice “Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi.” per cui si richiamano le prescrizioni di cui all'art.7.3 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR”.*

6) *“Risulta inoltre che il Comune di Grosseto ha eseguito l'istruttoria per l'accertamento della presenza di aree tutelate ai sensi dell'art. 142 lett. h) del Codice “Le zone gravate da usi civici”, per cui si rimanda al parere del settore regionale competente in materia di usi civici, per la verifica dell'eventuale diretto interessamento”. In risposta a tale punto il proponente rimanda all'elaborato integrativo DOC01_A_17 - Attestazione Assenza Usi Civici.*

7) *“Come evidenziato in istruttoria, la documentazione progettuale presenta diverse lacune e sottovalutazioni e non è stata eseguita una corretta valutazione dell'impatto paesaggistico dell'intervento, che per estensione, localizzazione, impatti cumulativi ed inadeguate opere di mitigazione, vista la loro impronta geometrica a carattere decisamente antropico e ridotto valore ecosistemico, presenta delle criticità paesaggistiche. [...]”. In risposta a tale punto il proponente rimanda all'elaborato revisionato DOC03_R_01_2 - Rapporto Ambientale Studio di Impatto Ambientale connesso alla verifica di Assoggettabilità REV02.*

Presa visione dei sopramenzionati elaborati si rileva che non siano state apportate delle modifiche al layout o all'estensione dell'impianto né siano state impostate delle nuove opere di mitigazione; pertanto non si rilevano delle modifiche progettuali tali da incidere sul contributo già espresso dal Settore scrivente, che si conferma nell'evidenziare gli elementi di criticità paesaggistica già individuati”;

Ritenuto di condividere le considerazioni, le valutazioni e le conclusioni in materia paesaggistica evidenziate del contributo del competente Settore regionale, come sopra descritte, che mettono in evidenza specifiche criticità paesaggistiche dovute alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in progetto;

Considerato che l'impianto fotovoltaico in esame - così come definito dal proponente – presenta, per estensione, localizzazione, cumulo con altri impianti foto ed agrivoltaici esistenti oppure in via di

valutazione e di autorizzazione, modalità di mitigazione paesaggistica previste, significative criticità di inserimento paesaggistico, tenuto conto di quanto indicato nel Piano paesaggistico regionale (PIT-PPR), come evidenziate dal competente Settore regionale;

Visto che la Provincia di Grosseto, Servizio Mobilità, Territorio e Ambiente, nel contributo di avvio procedimento del 26/02/2025 comunica di condividere gli obiettivi del progetto in termine di produzione di energia rinnovabile e ravvisa elementi di inadeguatezza dell'analisi di coerenza con il PTC, svolta dal proponente. Ravvisa che la progettazione delle opere di mitigazione a verde non è adeguata. Tuttavia, la Provincia – in esito alla presentazione della documentazione integrativa e di chiarimento del proponente – non ha presentato un ulteriore contributo;

Visto che il Comune di Grosseto, Settore Servizi per le Imprese e per il Territorio Servizio Pianificazione Urbanistica, nel contributo di avvio procedimento del 26/02/2025, esprime posizione sfavorevole. Prende in esame gli aspetti urbanistici. Rileva inoltre: *“La realizzazione dell'impianto e delle opere di connessione creano una significativa e critica modifica del paesaggio rurale in termini di visuali e assetto del territorio. Sarebbe opportuno prevedere una localizzazione a livello cartografico sia di aree rurali che di aree rurali periurbane idonee, che non comportino effetti “saldatura” non coerenti con il contesto, per prevenire lo sviluppo incondizionato di tali impianti invece di rimandare alla valutazione dei singoli progetti in considerazione delle loro caratteristiche e delle caratteristiche del sito interessato, senza una visione territoriale più ampia e completa relativa a tutte le tipologie di impianto.*

Infatti gli effetti cumulativi relazionati sono solo quelli riferibili ad impianti di cui alle procedure di VIA concluse a livello regionale in ambiti immediatamente limitrofi. Allo stato attuale, oltre alle procedure di VIA suddette, si rileva la presenza di richieste di autorizzazioni di impianti con procedure semplificate comunali in corso e/o autorizzate nonché richieste legate a VIA statale PNIEC-PNRR in tutto il territorio del Comune di Grosseto. un modo governare e gestire il cambiamento, non rimanendo spazio per livelli pianificatori di scala comunale.

- Invarianti Strutturali di Regolamento Urbanistico Comunale

Si indica, inoltre, che, vista la particolare localizzazione delle opere di connessione in fase di progetto esecutive ed in fase di cantierizzazione, si dovrà porre una attenzione maggiore per salvaguardare gli elementi oggetto di tutela, nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni di cui al Titolo II “Disciplina delle invarianti strutturali” delle N.T.A di R.U.

- Rischio archeologico di Piano Strutturale Comunale

Per le aree oggetto di intervento ricadenti negli ambiti di “rischio archeologico” e “potenziale archeologico” di cui sopra si dovranno rispettare le prescrizioni del R.U. e le indicazioni di massima del P.S. di cui al capitolo 8 della Relazione “Elaborazione della carta del rischio e del potenziale archeologico del Comune di Grosseto”.

COMPONENTE BENI MATERIALI (infrastrutture, attività produttive, attività agricole, ecc..)

Si prescrive per il progetto del cavidotto interrato di concordare con gli uffici comunali competenti le modalità di realizzazione degli scavi e dei ripristini in progetto per la viabilità e le aree di attraversamento nonché eventuali opere di compensazione. Si mette in evidenza che le numerose installazioni di impianti nel territorio comunale determina il continuo interessamento della viabilità comunale e provinciale con opere di scavo degli assi viari, comportando difficoltà per la circolazione e problemi alla manutenzione”.

Il Servizio Forestale e Politiche Agricole del Comune, nel contributo di avvio procedimento del 27/02/2025, esprime posizione sfavorevole con le seguenti considerazioni: *“[...] L'impianto fotovoltaico è collocato in una zona agricola limitrofa all'abitato di Grosseto che si caratterizza proprio per la propria immersione all'interno del territorio agrario. La realizzazione di un impianto in tale ubicazione, alla luce degli impianti agrivoltaici già sottoposti a procedimenti (Ass a Via, VIA o PAS) fa perdere all'area di interfaccia urbano/agricola i propri caratteri di naturalità oltre a comportare un ulteriore consumo di suolo con una forte trasformazione mediante un intervento a lunga durata temporale.*

Il Decreto Agricoltura convertito in Legge n°101 del 12 luglio 2024 è stato emesso sulla scorta della “straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni finalizzate a garantire l'approvvigionamento delle materie prime agricole e, in specie, di quelle funzionali all'esercizio delle attività di produzione primaria, a sostenere il lavoro agricolo e le filiere produttive, in particolare quella cerealicola, quella del kiwi, quella della pesca e dell'acquacoltura” al fine di “contrastare il fenomeno del consumo del suolo a vocazione agricola”. In linea con quanto espresso, lo Scrivente Servizio ricorda che il consumo del suolo, se pur temporaneo, è un processo associato alla perdita di una risorsa ambientale fondamentale, limitata e non

rinnovabile, dovuta all'occupazione di una superficie originariamente agricola, naturale o seminaturale, con una copertura artificiale.

Nello specifico l'art. 5 del Decreto Legge 15 maggio 2024 n°63 che integra l'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 con il comma 1 bis evidenzia che nonostante "L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra ((...)), in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere... .. ((e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo)." deve comunque essere sottoposta ad un idonea istruttoria che tenga conto "delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, ..., privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, ..." confermando quanto espresso nel precedente parere ovvero che ai sensi del comma 7 dell'Art.12 del D.Lgs. 387/2003 "Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del D.Lgs. 228/2011, Art.14".

Riguardo alla definizione di area non idonea ai sensi delle normativa regionale si fa presente che lo Scrivente Servizio è a conoscenza che "l'atto di pianificazione delle Regioni, nell'individuare le aree non idonee, non comporta un divieto assoluto, bensì serve a segnalare semmai "una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione" (Corte Costituzionale – con la sentenza del 30/07/2021, n. 177) infatti ha proceduto attentamente ad analizzare i dati di dettaglio in possesso dell'Amministrazione Scrivente ovvero la cartografia inerente la proposta di "perimetrazione di zone all'interno dei con visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e colturale" e "diversa perimetrazione delle aree DOP e IGP" di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale n°120 del 15/06/2011 redatta dalla Provincia di Grosseto come previsto dal comma 3, art.7 della L.R. 11/2011. La suddetta cartografia conferma le problematiche emerse con la normativa regionale in quanto la zona destinata al progetto si trova all'interno dei perimetri riportati in Tavola B ovvero "diversa perimetrazione delle aree DOP e IGP". Nonostante attualmente l'area non risulti interessata da tali tipi di coltivazione è obbligo della Scrivente Amministrazione tutelare tutte le aree agricole che mostrano le caratteristiche tali per poterlo diventare come in questo caso al fine di perseguire la tutela del patrimonio agricolo. Lo Scrivente Ufficio infatti si fa promotore di progetti che consentano il continuum dell'attività agricola affiancato alla realizzazione di impianti fotovoltaici (vedi ad esempio le soluzioni di agrivoltaico) e tende a dissuadere dal realizzare impianti produttivi, e non ad uso familiare o aziendale, in area agricola al fine di non snaturare la natura e le tradizioni agricole che contraddistinguono la Pianura Maremmana e per le quali quest'ultima ha prestigio a livello mondiale; tale valutazione risulta essere un'adeguata armonizzazione tra la necessità di realizzare nuovi impianti (interesse pubblico riconosciuto a livello nazionale) e la salvaguardia della vocazione agricola del territorio comunale.

Con riferimento alle componenti visivo percettive si rappresenta che il campo fotovoltaico in progetto è limitrofo a un campo agrivoltaico ad oggi oggetto di PAS oltre che nei pressi di un esteso campo agrivoltaico già sottoposto a VIA; Lo Scrivente Servizio ritiene che la piana posta a Nord, Nord Est dell'area urbanizzata di Grosseto si possa ritenere ad oggi satura rispetto alla messa in opera di ulteriori campi agri o fotovoltaici. Un continuum nella messa in opera di tali progetti provocherebbe un'importante alterazione delle componenti e delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano l'ambiente limitrofo all'abitato limitandone anche la sua espansione. L'estensione dei suddetti campi risulta ben visibile da numerosi punti di osservazione snaturando quella che è l'attuale visione della piana maremma.

Pur riconoscendo la rilevanza della realizzazione di nuovi impianti al fine del raggiungimento di una produzione energetica sostenibile per l'ambiente oltre che il raggiungimento di un'autosufficienza energetica nazionale, l'Ufficio Scrivente ritiene fermamente che tali scelte debbano integrarsi con la necessità del territorio, senza influire negativamente sulla caratterizzazione di quest'ultimo. La suddetta riflessione risulta indispensabile date le politiche energetiche nazionali ed alla luce delle prospettive di crescita supportate tra le misure previste all'interno del PNRR e gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) ed alla luce delle stime effettuate da Enel Green Power sul possibile impatto in termini di occupazione di suolo agricolo per i nuovi impianti solari da realizzare entro il 2030. Risulta evidente che superfici così estese impatteranno negativamente su diversi servizi ecosistemici del suolo e lasceranno un'impronta indelebile sul paesaggio per gli anni futuri. Con un comunicato stampa del 14 luglio 2021 l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale evidenzia la necessità di prediligere l'installazione dei pannelli fotovoltaici sui tetti delle strutture piuttosto che a terra oltre ad evidenziare che

potrebbe essere un'ulteriore occasione di riqualificazione degli edifici e di rigenerazione del patrimonio costruito esistente piuttosto che di consumo di una risorsa non rinnovabile e limitata. Lo scrivente Ufficio mira e concorda nell'ottenimento degli obiettivi comunitari preposti in materia energetica ma ai fini della qualità e degli indirizzi progettuali risultano necessarie proposte coordinate con il territorio e che possano risultare legate a nodo doppio con la realtà delle aziende agricole territoriali; si auspicano piccole realizzazioni da parte delle aziende agricole così da non portare a rilevanti opere di trasformazione territoriale bensì ad un supporto all'attività agricola locale oltre che ad uno sviluppo energetico sostenibile. Gli impianti foto e agrivoltaici dovrebbero in primis andare ad insistere su aree già inficcate dal punto di vista paesaggistico e ambientale, e che, ancorché agricole, abbiano perso i caratteri di naturalità, per le quali una proposta progettuale in tal senso non pregiudichi la qualità del territorio, nonché la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale.

La superficie agricola negli ultimi anni continua con preoccupazione a diminuire; il valore della produzione agro-silvicola, per effetto del solo consumo di suolo verificatosi nel periodo 2012-2020, ha registrato, secondo le stime dell'Ispra, una riduzione annua di 208 milioni di euro.

Le stesse "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" evidenziano che "investimenti dedicati all'efficientamento energetico e alla produzione di energia rinnovabile per l'autoconsumo si traducono in un abbattimento di costi in grado di innalzare, anche sensibilmente, la redditività agricola."; in merito al progetto in oggetto non risulta possibile apprezzare l'innalzamento della redditività agricola in quanto non compare alcuna azienda agricola infatti il soggetto proponente non risulta né un'impresa agricola, che realizza il progetto al fine di contenere i propri costi di produzione, né tanto meno un'Associazione Temporanea di Imprese formata da imprese nel settore energia e da una o più imprese agricole evidenziando quindi la completa dissociazione tra il progetto energetico e la vocazione agricola dell'area.

Infine, essendo a conoscenza delle opere di connessione dell'impianto adiacente che risulta essere già in PAS, si evidenzia che risultano molto impattanti sulla viabilità in entrata a Grosseto Est provocando certamente disagi alla cittadinanza.

Per quanto sopra esposto, viste le scelte progettuali intraprese, il Servizio Forestale e Politiche Agricole esprime **PARERE CONTRARIO** alla realizzazione del progetto".

Tuttavia, il Comune – in esito alla presentazione della documentazione integrativa e di chiarimento del proponente – non ha presentato un ulteriore contributo;

Visto che gli altri Soggetti consultati, nei loro contributi istruttori, non hanno manifestato motivi ostativi alla esclusione del progetto in esame dalla procedura di VIA; in alcuni casi hanno suggerito la necessità di approfondimenti in occasione dello sviluppo della progettazione e l'apposizione di condizioni ambientali al provvedimento di verifica:

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel contributo di avvio del 19/02/2025, fa presente quanto segue "[...]

- Con riferimento al PAI Dissesti, si rileva che l'area in cui verrà realizzato l'impianto e le opere di connessione non interessa aree classificate a pericolosità da frana elevata o molto elevata.

- Con riferimento al PGRA, si segnala l'area in cui verrà realizzato l'impianto e porzioni del percorso dell'elettrodotto di collegamento ricadono in aree classificate a pericolosità da alluvione PI in cui sono consentiti gli interventi che si possono realizzare in condizioni di gestione del rischio secondo la vigente normativa regionale.

- Si ricorda inoltre che ai sensi del PGA, le opere in progetto non dovranno recare pregiudizio agli stati di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuati dal PGA";

la Provincia di Grosseto, Area Viabilità Protezione Civile, nel contributo di avvio del 26/02/2025 esprime posizione favorevole con prescrizioni;

il Comune di Grosseto, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Tutela Ambientale, nel contributo di avvio del 21/01/2025, chiede integrazioni in merito all'impatto acustico determinato dall'opera. Non è pervenuto ulteriore contributo, in esito al deposito delle integrazioni del proponente;

FiberCop Spa, nel contributo del 04/04/2025 rileva alcune interferenze del progetto con le proprie infrastrutture (rete in fibra ottica) da risolvere in fase di cantierizzazione;

Autorità Idrica Toscana, nel contributo di avvio del 05/02/2025, ritiene che ai fini della tutela qualitativa della risorsa idrica, non si evidenziano interferenze delle opere con le “zone di rispetto” delle captazioni di acque superficiali e sotterranee;

il Consorzio 6 Toscana Sud, nel contributo di avvio del 24/01/2025, non ritiene di esprimere alcuna osservazione in merito al progetto;

Acquedotto del Fiora Spa, nel contributo di avvio del 27/01/2025, rileva la presenza di alcune interferenze con le reti di acquedotto e di fognatura gestite e comunica alcune indicazioni tecniche. Nel successivo contributo del 28/02/2025, sottolinea la necessità di sopralluogo congiunto per la risoluzione delle interferenze rilevate. Con ulteriore contributo del 14/04/2025, indica specifiche prescrizioni;

l’Azienda USL Toscana Sud Est, nei contributi di avvio del 05/02/2025 e del 13/02/2025, richiede integrazioni sulla gestione del personale ed una valutazione degli impatti cumulativi su salute ed ambiente, considerando le altre attività o impianti che insistono sulla stessa zona e nelle vicinanze. Non è pervenuto ulteriore contributo, in esito al deposito delle integrazioni del proponente;

ARPAT, nel contributo di avvio del 17/03/2025, richiede integrazioni in merito alle polveri prodotte dal cantiere, alle emissioni in atmosfera evitate dall’esercizio dell’impianto, al microclima, all’impatto elettromagnetico ed al Piano di monitoraggio. Non è pervenuto ulteriore contributo, in esito al deposito delle integrazioni del proponente;

il Settore Genio Civile Toscana Sud, nel contributo di avvio del 05/02/2025, richiede integrazioni in merito alle modalità di attraversamento con cavidotto MT dei corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Idrografico e di Gestione di cui alla L.R. 79/2012 e chiarimenti in merito alla fonte di approvvigionamento idrico per il mantenimento delle fasce vegetali di mitigazione. Nel contributo del 23/05/2024, rilasciato in merito alla documentazione integrativa, posizione parere favorevole con raccomandazioni;

il Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali, nel contributo di avvio del 31/01/2025, segnala, nelle vicinanze del progetto fotovoltaico, la presenza di uno stabilimento classificato a rischio di incidente rilevante ex D. lgs. 105/2015 (c.d. Seveso III): Aberfin Srl. Allega il Piano di emergenza esterno e richiama alcune raccomandazioni. Nel contributo del 23/05/2025, espresso sulla documentazione integrativa, ritiene esaustive le integrazioni depositate dal proponente;

il Settore transizione ecologica e Sostenibilità ambientale, nel contributo d’avvio del 06/02/2025, richiede integrazioni in relazione alla non ricadenza nelle limitazioni di cui al comma 1 bis art. 20 del Dlgs 199/2021; ad elaborati inerenti le opere di rete previste nel progetto. Nel contributo relativo alla documentazione integrativa del 26/05/2025, prende atto di quanto dichiarato e rappresentato dal proponente in merito alla non ricadenza nelle limitazioni di cui al comma 1 bis art. 20 del D.lgs. 199/2021 e per quanto attiene alla corrispondenza del progetto rispetto agli obiettivi di aumento della produzione di energia da fonte rinnovabile, in coerenza con la programmazione energetica statale e regionale, non esprime opposizioni al progetto. E ritiene, infine, opportuno segnalare quanto segue: “[...] Si ritiene opportuno segnalare quanto segue:

a) l’impianto in oggetto richiede per il dispacciamento notevoli opere di rete, ancorché condivise ad altre ipotesi progettuali: l’impianto si connetterebbe a una nuova cabina primaria “Istia d’Ombrone” che a sua volta dovrebbe collegarsi a una nuova Stazione RTN 132/36kV Manciano, che con un nuovo elettrodotto 132 kV dovrebbe collegarsi a una nuova Stazione RTN 380/132kV Pitigliano.

b) la progettazione di queste opere di rete non è oggi in complesso ben definita:

- per la nuova cabina primaria “Istia d’Ombrone” il proponente nel progetto in questione presenta una localizzazione proposta;

- per la nuova stazione RTN Manciano vi è una progettazione di massima in una istanza di VIA al MASE per un parco eolico “scansano” presentata dal Gruppo Visconti;

- non risulta ancora un progetto formalizzato dell’elettrodotto 132 kV sopradetto;

- per la nuova stazione RTN Pitigliano vi è una progettazione, richiamata anche dal proponente nelle sue integrazioni, in una istanza di VIA al MASE per un parco eolico “Energia Sorano”;

il Settore Tutela della Natura e del Mare, nel contributo di avvio del 19/02/2025, richiede integrazioni e suggerisce alcune raccomandazioni. Non è pervenuto ulteriore contributo, in esito al deposito delle integrazioni del proponente;

il Settore Autorità di gestione FEASR, nel contributo di avvio del 25/02/2025, richiede alcuni chiarimenti in merito alla Relazione agronomica. Nel contributo sulle integrazioni del 22/05/2025, prende atto delle documentazione integrativa presentata ed evidenzia quanto segue: “[...] Dall’esame generale del progetto si evidenzia la criticità che si viene a determinare in conseguenza di una sottrazione di lungo periodo del suolo alla coltivazione, con conseguente riduzione del potenziale produttivo agricolo”;

il Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale, nel contributo di avvio del 03/02/2025 non riscontra interferenze con le strade regionali esistenti o previste nel PRIIM; nel successivo contributo del 14/05/2025 conferma il precedente;

Dato atto che, con riferimento alla normativa ed alla programmazione in materia di fonti energetiche rinnovabili:

il progetto in esame contribuisce ad incrementare la quota parte di energia prodotta da fonti rinnovabili nonché ad ottemperare ai relativi obblighi in capo alla Regione Toscana, previsti dalla normativa nazionale (*burden sharing*); la realizzazione e l'esercizio dell'impianto sono quindi in linea con gli obiettivi della pianificazione energetica nazionale e regionale, in termini di riduzione delle emissioni di gas serra e di incremento della quota di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile;

il progetto è in linea con il principio europeo della massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, nonché con il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22/12/2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/223;

l'esercizio dell'impianto consentirebbe inoltre di evitare l'emissione di alcuni inquinanti atmosferici, rispetto alle fonti energetiche convenzionali;

il progetto non è coerente con la normativa regionale specifica per gli impianti fotovoltaici (l.r. 11/2011 e relative disposizioni attuative) e con il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER), in quanto il previsto impianto ricade in area non idonea per la installazione di impianti fotovoltaici a terra (aree per coltivazioni DOP e IGP). A tal proposito è tuttavia necessario rilevare che l'inserimento di un sito all'interno del perimetro delle suddette aree non idonee per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra non comporta il divieto in assoluto di localizzazione di impianti ma comporta bensì una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni; in sede valutativa occorre verificare in concreto, caso per caso, se il singolo progetto sia o meno realizzabile in considerazione delle sue caratteristiche e delle caratteristiche del sito interessato;

l'impianto ricade in area idonea di cui all'art.20 comma 8 del d.lgs.199/2021;

l'impianto non ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico né interessa beni culturali ed archeologici tutelati, di cui alla parte seconda ed alla parte terza del D.Lgs.42/2004;

la tutela del paesaggio, così come quella dell'ambiente, sono valori di rilievo costituzionale;

Dato atto:

delle criticità paesaggistiche evidenziate in premessa al presente atto e ritenuto quindi che il progetto in esame determini impatti negativi significativi, non adeguatamente mitigabili allo stato attuale delle conoscenze, sulla componente ambientale “paesaggio”;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del d.lgs. 152/2006;

Visti l'art. 19, commi 5 ed 8, e l'allegato V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;

Preso atto della documentazione complessivamente presentata dal proponente;

Visti i contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti competenti in materia ambientale;

Visto che, con riferimento all'allegato V alla parte seconda del d.lgs.152/2006:

- il progetto presenta, quali caratteristiche di rilievo, le dimensioni (in termini di estensione), la sua concezione di insieme (in termini di ampie superfici artificiali specchiate, poste all'interno di un'area agricola di pianura e di un territorio rurale alla periferia della città); il cumulo con altri progetti analoghi nell'area vasta (esistenti o assentiti);
- con riferimento alla localizzazione, il progetto interessa un'area vasta a carattere rurale di importanza paesaggistica;
- con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche dell'impatto potenziale, il progetto determina impatti estesi, sia in termini di superficie occupata che di territorio posto in relazione visiva con l'impianto; l'impatto paesaggistico è certo ed intenso e – seppur reversibile - si protrae con costanza nel lungo termine (fino a 30 anni); l'istruttoria svolta, con riferimento al livello preliminare della progettazione, non ha accertato la possibilità di ridurre o mitigare l'impatto paesaggistico in modo efficace;

Visto che la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione e che lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

Rilevato che l'istruttoria svolta, tenuto conto della documentazione presentata dal proponente e dei contributi istruttori pervenuti, ha evidenziato come non sia possibile escludere che il progetto in esame determini impatti negativi significativi sulla componente paesaggio, per le motivazioni e le considerazioni riportate in precedenza; tali impatti e le relative misure di mitigazione dovranno essere approfonditi nell'ambito di uno studio di impatto ambientale, riferibile ad un livello di progettazione maggiormente dettagliato, in relazione al quale svolgere una nuova specifica fase di consultazione del pubblico e dei Soggetti competenti in materia ambientale;

Ritenuto quindi necessario sottoporre il progetto in esame alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale di cui agli artt. 23 e seguenti del d.lgs 152/2006, secondo le modalità di cui al d.lgs.190/2024, all'art. 13-ter della l.r.39/2005 ed all'art.73-quinques della l.r.10/2010;

Ritenuto opportuno, ai fini della presentazione della eventuale istanza di cui al capoverso precedente, raccomandare al proponente di tenere conto degli aspetti evidenziati nel presente provvedimento, nonché di quanto rilevato in tutti i contributi tecnici istruttori acquisiti nel corso del presente procedimento;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

- 1) di sottoporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, alla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di impianto fotovoltaico denominato "GR GROSSETO", della potenza di circa 18,12 MWp, con sistema di accumulo della potenza di circa 17,3 MW e relative opere di connessione, nel Comune di Grosseto, proposto da Grenergy Rinnovabili 18 S.r.l. (sede legale Via Borgonuovo n. 9, Milano; Partita IVA: 12871900960), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa;
- 2) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;
- 3) di notificare il presente decreto al proponente Grenergy Rinnovabili 18 S.r.l.;
- 4) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Andrea RAFANELLI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 403 del 30-06-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 14272 - Data adozione: 01/07/2025

Oggetto: [ID: 2403] D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di interventi nella cassa di espansione di Castelnuovo, nel Comune di Prato, e nell'area protetta Stagni di Focognano, nei Comuni di Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino (FI). Proponente: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/07/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD016296

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento di cui al D.P.G.R. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1083 del 30/09/2024, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

Visti il d.p.r.357/1997 e la l.r.30/2015, in materia di valutazione di incidenza dei progetti sui Siti della Rete Natura 2000;

Visti altresì in materia idraulica:

il R.D. 523/1904 in materia di opere idrauliche;

la L.R. 79/2012 in materia di reticolo idrografico regionale;

la L.R. 80/2015 in materia di difesa del suolo;

Premesso che il proponente Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno (con sede in Viale della Toscana n. 21, Firenze; codice fiscale/partita IVA: 06432250485) con istanza acquisita al protocollo regionale n. 0139760 del 28/02/2025 ha chiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale (Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto di interventi nella cassa di espansione di Castelnuovo (Comune di Prato) e nell'area protetta Stagni di Focognano (Comuni di Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino - FI), depositando la prevista documentazione;

il proponente ha assolto agli obblighi in materia di imposta di bollo;

in data 06/03/2025, sul sito web della Regione Toscana, è stato pubblicato il previsto avviso al pubblico e contestualmente è stata effettuata la comunicazione (prot. n. 0152668 del 06/03/2025) ai Soggetti competenti in materia ambientale, di cui all'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, chiedendo ai medesimi il proprio contributo istruttorio;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 06/03/2025;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui all'Allegato IV, parte seconda del D.Lgs. 152/2006 punto 8.t), quale modifica di opere ricomprese al punto 7, lett. o) "*opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua*" ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

il presente procedimento di verifica di assoggettabilità comprende la valutazione di incidenza sul Sito Natura 2000 Stagni della piana fiorentina e pratese;

in esito alla richiesta del Settore VIA del 06/03/2025, sono pervenuti i contributi istruttori di:

- Settore regionale Genio Civile Valdarno Centrale (prot. n. 0198757 del 25/03/2025);
- Publiacqua (prot. n. 0218877 del 02/04/2025);

- Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato (prot. n. 0225760 del 04/04/2025);
- Settore regionale Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (prot. n. 0228319 del 04/04/2025);
- Azienda USL Toscana Centro – Dipartimento prevenzione (prot. n. 0230755 del 07/04/2025);
- Settore regionale Autorità di gestione FEASR (prot. n. 0230822 del 07/04/2025);
- Autorità Idrica Toscana (prot. n. 0230948 del 07/04/2025);
- Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale (prot. n. 0231866 del 07/04/2025);
- Settore regionale VAS e VInCA (prot. n. 0238786 del 09/04/2025);
- ARPAT (prot. n. 0246531 del 14/04/2025);
- Comune di Sesto Fiorentino (prot. n. 0274289 del 28/04/2025);

il Settore VIA, sulla base degli esiti istruttori, con nota prot. n. 0258413 del 17/04/2025, ha avanzato al proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento;

in data 16/05/2025 (prot. n. 0348340), il proponente ha depositato presso il Settore scrivente la documentazione integrativa e di chiarimento richiesta;

detta documentazione è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento depositata, il Settore VIA ha chiesto, con nota prot. n. 0358967 del 20/05/2025, un contributo tecnico istruttorio ai Soggetti interessati;

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

- Settore regionale Genio Civile Valdarno Centrale (prot. n. 0371767 del 22/05/2025);
- Publiacqua (prot. n. 0396316 del 29/05/2025);
- Settore regionale Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (prot. n. 0429323 del 10/06/2025);
- ARPAT (prot. n. 0465684 del 19/06/2025);

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente nell'istanza ha chiesto che, nell'eventuale provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, il Settore VIA indichi, se necessario, le eventuali condizioni ambientali (prescrizioni) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del D.Lgs. 152/2006;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento pervenuta al protocollo regionale in data 27/02/2025 e dalla documentazione integrativa e di chiarimento depositata in data 16/05/2025;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto prevede la realizzazione di una serie di interventi distribuiti nelle aree umide presenti nella "Cassa di espansione di Castelnuovo" (su un'area di circa 19,1 ettari) e nell'area degli "Stagni di Focognano" (su un'area di circa 33,2 ettari), rivolti principalmente al miglioramento e alla ricostruzione degli habitat (con riduzione della pressione antropica e realizzazione di percorsi sensoriali), alle manutenzioni straordinarie e all'efficientamento idraulico delle opere presenti;

il progetto della Cassa di Espansione di Castelnuovo – I lotto è stato oggetto di un procedimento di verifica di assoggettabilità, che si è concluso con provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA (Decreto regionale n.7247 del 1 dicembre 2003);

le aree di intervento nella cassa di espansione "Castelnuovo" appartengono al demanio regionale mentre le aree di intervento nell'area "Stagni di Focognano" appartengono al Comune di Campi Bisenzio;

il progetto può essere schematizzato in tre macrocategorie di intervento (ricostruzione degli habitat, riduzione della pressione antropica e realizzazione di percorsi sensoriali) che nel dettaglio sono così schematizzate:

RICOSTRUZIONE DEGLI HABITAT

Intervento 1, realizzato mediante:

- scotico superficiale dell'area, da accantonarsi in sito per il suo riutilizzo;
- scavo andante di profondità massima 50 cm della prevista area di 10000 mq (volume di scavo 4950 mc) con mantenimento delle isole per il rispetto della vegetazione presente che costituirà, con il suo sviluppo, il richiamo per la potenziale colonia di Aironi coloniali. Gli esuberi di scavo saranno sistemati nell'intervento 3a);
- risistemazione e risagomatura del fondo dell'area a canneto con lo scotico accantonato miscelato ai rizomi di canneto prelevati nell'area Focognano nell'ambito degli interventi 2e), 2f), 2h).

La forma dell'invaso di progetto richiama per continuità con un intervento simile già attuato in sinistra idraulica del canale di alimentazione della cassa di espansione.

Saranno lasciate isole di terreno non scavato per preservare le specie arboree (*Salix* spp.) già presenti che saranno integrate mediante impianto di ulteriori individui di salice tramite utilizzo di talee prodotte nel sito Stagni di Focognano.

Intervento 2:

a) sarà realizzata una stazione di accumulo di acqua in derivazione dal fosso di Focognano con serbatoio prefabbricato di dimensioni interne 150x150x200(h) cm, dotato di impianto di pressurizzazione con pompe gemelle di potenza 1.5 KW, completo di quadri di controllo. L'alimentazione elettrica in potenza adeguata è già presente in zona. La stazione di alimentazione idrica del lago Osmanoro sarà completata dalla posa di tubazione premente in PEAD PE100 PN16 DE 75 di lunghezza 150 m;

b) sarà realizzato un nuovo canale di scarico dal fosso di Focognano, attualmente interrotto, fino al canale Acqualunga. La sezione in terra avrà profondità media di 1 m, larghezza di fondo di 40 cm e sponde inerbite a 45°. All'inizio del canale sarà realizzata una paratoia mobile manuale in lamiera zincata su base CLS per il controllo degli scarichi finalizzati a garantire la disponibilità della risorsa per l'alimentazione idrica del lago Osmanoro (intervento 2a).

L'ultimo tratto del canale di scarico verso il canale Acqualunga sarà realizzato con 6 metri di tubazione PVC SN8 DE400 con portella antireflusso alloggiata in opera di scarico in CLS fabbricata in opera a filo sponda, per garantire la transitabilità della pista di Marezzana;

c) per potenziare l'esistente stazione dell'orchidea *Anacamptis laxiflora* si prevede la formazione di una depressione del terreno su una superficie di 2.100 mq mediante movimentazione locale del terreno (scotico e risistemazione dello stesso). Inoltre, si prevede l'esecuzione di uno sfalcio controllato per la rimozione delle infestanti su una superficie di 4.000 mq;

d) l'intervento sarà realizzato mediante scavo di ampi canali perimetrali all'interno del lago Osmanoro, sezione 10x1.2 mq e lunghezza complessiva di 320 ml. È prevista anche la risistemazione del varco carrabile di accesso per i mezzi agricoli all'area per migliorare l'accessibilità al sito da parte di mezzi di manutenzione. Le terre in esubero saranno riutilizzate per la realizzazione dell'intervento 4b);

e) verranno realizzati nuovi spazi nel canneto posto all'interno del lago Acqualunga mediante asportazione di uno strato di rizomi misti a terreno di 40 cm su superficie di 2.000 mq, da conferire e riutilizzare nell'intervento 1;

f) verranno realizzati nuovi spazi nel canneto posto all'interno del lago Acqualunga mediante asportazione di uno strato di rizomi misti a terreno di 30 cm su superficie di 1.900 mq, da conferire e riutilizzare nell'intervento 1;

g) per potenziare l'esistente ambiente riproduttivo del Tritone crestato (*Triturus cristatus*), è prevista la formazione di una depressione del terreno su una superficie di 1.800 mq mediante movimentazione locale del terreno (scotico e risistemazione dello stesso);

h) ricostruzione dell'ambiente a prato umido del Pantano di Maccione posto al centro dell'area protetta Stagni di Focognano andato perso a seguito di sommersione ed erosione dovuta all'evento alluvionale del 2/11/2023. Contestuale miglioramento dell'accessibilità all'area naturalistica da parte di disabili motori e recupero di rizomi di canneto per l'intervento 1.

L'intervento di ricostruzione dell'ambiente a prato umido del Pantano di Maccione è attuato mediante:

- operazioni di smontaggio dell'esistente passerella metallica per il pubblico, così da poter accedere alle aree sottostanti;
- movimentazione del terreno all'interno del perimetro del pantano su una superficie di 12.000 mq;

- miglioramento dell'accessibilità per disabili motori alla zona umida mediante un'opera di "pavimentazione" con lastre di calcestruzzo realizzate a piè d'opera nell'impronta della passerella metallica di 600 mq. Ciò consentirà il controllo dello sviluppo del canneto che cresce attualmente sotto la passerella grigliata e rende impraticabile il transito alle carrozzine per i disabili, migliorando l'accessibilità al sito e riducendo i costi di gestione;
- eventuali esuberi di terra saranno posizionati sulle arginature perimetrali del pantano stesso;
- recupero di rizomi mediante scavo di 30 cm su area di 200 mq per il loro reimpianto presso l'area della cassa di espansione di Castelnuovo (intervento 1);
- i) l'intervento di formazione degli isolotti e barene sarà attuato mediante scavi e riporti locali per complessivi 100 mc di terreno;
- j) l'intervento di formazione degli isolotti e barene sarà attuato mediante sistemazione di terreno proveniente dall'intervento 2l) per complessivi 600 mc;
- k) l'intervento di formazione degli isolotti e barene sarà attuato mediante sistemazione di terreno proveniente dall'intervento 2l) per complessivi 600 mc;
- l) l'intervento di ricostruzione dell'ambiente a prato umido sull'isola interna al lago Prataccio sarà attuato mediante operazioni di scavo e risagomatura del terreno per realizzare una rete di canali artificiali a formare una rete di isole ed isolotti semisommersi. Il terreno in esubero, per un complessivo di 1.200 mc, sarà riutilizzato per la formazione delle isole e degli isolotti relativi agli interventi 2j e 2k;
- m) l'intervento di potenziamento dell'area a canneto allagato sarà eseguito con affossatore rotativo e distribuzione del terreno sul posto, realizzando una rete di canali di lunghezza complessiva di 1.600 m;
- n) l'intervento di modifica dell'immissione del canale Prataccio nel canale Garille Vecchio si realizzerà tramite formazione di scivolo in scogliera intasata al posto del salto idraulico verticale esistente. L'esecuzione avverrà senza aumentare gli ingombri del reticolo idraulico mediante:
 - realizzazione sul fosso Prataccio di due berlinesi di micropali per una lunghezza ciascuna di 10 m a partire dall'immissione nel Garille Vecchio verso monte;
 - scavo della rampa inclinata con mantenimento della sezione idraulica e conferimento a scarica della risulta;
 - formazione di muri di sostegno in CLS a rivestimento delle berlinesi;
 - demolizione e conferimento a impianto della parete laterale del fosso Garille Vecchio per collegamento al fosso Prataccio;
 - rivestimento della rampa con scogliera intasata in CLS.

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE ANTROPICA

Intervento 3

a) sistemazione del terreno di esubero dello scavo dell'intervento 1 a potenziamento naturalistico dell'argine esistente lato ovest della cassa di espansione. L'argine verrà allargato e rialzato così da ridurre l'impatto antropico sull'area naturalistica della limitrofa Via Roma.

Il riporto di terreno avverrà previa realizzazione di scotico dell'argine nelle parti piane e formazione di scavo di ammorsamento nelle parti inclinate; tali scavi saranno risistemati in sommità arginale. È previsto un ringrosso arginale di 10.9 mc/m su di una lunghezza di intervento di 460 m che proseguirà analogo intervento eseguito in precedente appalto;

b) realizzazione di recinzione in maglia sciolta nella parte meridionale dell'area Castelnuovo per uno sviluppo di 500 ml. La parte inferiore della recinzione sarà posta a 10 cm da terra per facilitare le operazioni di sfalcio e garantire il transito delle specie animali.

Intervento 4

a) demolizione di 4 attraversamenti in c.a. sul fosso Acqualunga nel tratto in fregio all'area umida Stagni di Focognano, oltre a relative specchiature in CLS della sezione a monte e valle, con conferimento a scarica dei materiali. Rinaturalizzazione della sezione fluviale con ricostruzione delle sponde in terra inerbata;

b) sistemazione presso l'angolo sud-orientale dell'area protetta Stagni di Focognano degli esuberi di scavo derivanti dai sopra descritti sotto interventi 2b), 2c), 2d) e 2g) a formare un'arginatura su due lati che, in più, interromperà la possibilità di scolo dei fossetti favorendo la realizzazione dell'intervento 2g. Sarà mantenuto il percorso di accesso al traliccio esistente di Terna per consentirne la manutenzione.

REALIZZAZIONE DI PERCORSI SENSORIALI

a) "Essere Acqua": l'osservatorio naturalistico sarà realizzato con elementi in c.a. prefabbricati posati su fondazione in c.a., parzialmente collegati e tamponati con muratura di mattoni intonacata a formare la camera di osservazione. È previsto un sentiero in pista bianca di avvicinamento. La zona sentiero e osservatorio sarà attrezzata per la percezione da parte di soggetti non vedenti e non udenti dell'elemento "Acqua" con:

- impianto di diffusione sonora attivato da sensori di presenza e alimentato da batteria ricaricata da pannello fotovoltaico con suoni dell'acqua in cisterna, della pioggia nella palude e del verso degli Anatidi Limicoli, Rallidi ed Ardeidi;

- effetto tattile con plastici e sagome in stampa tridimensionale rappresentanti l'effetto della pioggia nella palude e le sagome a grandezza naturale delle specie target Anatidi e Aironi;

- pannello informativo e plastico del lago oltre Agnes Denes;

b) "Essere Terra": l'osservatorio naturalistico sarà realizzato con struttura in acciaio corten con fondazione in c.a.. Le pareti saranno formate da pannellature in lamiera corten con collegamenti nascosti. Copertura in lamiera corten. È previsto un sentiero in pista bianca di avvicinamento. La zona sentiero e osservatorio sarà attrezzata per la percezione da parte di soggetti non vedenti e non udenti dell'elemento "Terra" con:

- impianto di diffusione sonora attivato da sensori di presenza e alimentato da batteria ricaricata da pannello fotovoltaico con suoni della pioggia sulla sabbia asciutta e sulla terra, dello scavo delle tane da parte delle specie e, più in generale, dei richiami delle specie target (Topini, Gruccioni e Martin Pescatore);

- effetto tattile con plastici e sagome in stampa tridimensionale rappresentanti i luoghi di nidificazione (ripa in terra nuda) delle specie target, lo spaccato del loro nido e le sagome a grandezza naturale delle specie target;

- pannello informativo e plastico del lago Prataccio nord;

c) "Essere Bosco": l'osservatorio naturalistico sarà realizzato con struttura in acciaio zincato con fondazione in c.a.. Le pareti saranno formate parzialmente da pannellature in lamiera corten con collegamenti nascosti e parzialmente da pannellature in rete elettro zincata per consentire lo sviluppo di edera rampicante. Copertura in lamiera grecata zincata. È previsto un sentiero in pista bianca di avvicinamento. La zona sentiero e osservatorio sarà attrezzata per la percezione da parte di soggetti non vedenti e non udenti dell'elemento "Bosco planiziale e Macchia" con:

- impianto di diffusione sonora attivato da sensori di presenza e alimentato da batteria ricaricata da pannello fotovoltaico con suoni della pioggia sulle foglie, sui rami e sulla corteccia del tronco, del richiamo delle specie tipiche delle aree di foresta planiziale e di fasce di bosco umido ripariale;

- effetto tattile con plastici e sagome in stampa tridimensionale rappresentanti i luoghi di nidificazione (ripa in terra nuda) delle specie target, lo spaccato del loro nido e le sagome a grandezza naturale delle specie target;

- pannello informativo e plastico del lago Prataccio nord;

per la realizzazione delle opere in progetto, i principali fabbisogni in termini di materie prime e risorse sono legati essenzialmente a pietrame, inerti e geotessili ed in misura molto minore acciaio e calcestruzzo.

Gli interventi proposti prevedono, nella quasi totalità dei casi, l'utilizzo e la valorizzazione delle risorse locali minimizzando i costi economici di approvvigionamento materiali e massimizzando la resa.

La parte prevalente dei lavori consiste nella realizzazione e potenziamento di opere naturalistiche eseguiti mediante movimenti di terra e specie vegetali nell'ambito dei cantieri. Sarà fatto ricorso a materiali edili sostenibili laddove le risorse naturali presenti non siano adeguate allo scopo;

dal punto di vista manutentivo gli interventi naturalistici proposti comportano costi sostanzialmente nulli, ovvero non aumentano i costi di manutenzione già sostenuti dai gestori delle aree in quanto non modificano la destinazione delle stesse. In particolare:

Area Castelnuovo - Il canneto di nuova realizzazione non dovrà essere assoggettato a sfalcio programmato di manutenzione per natura stessa dell'intervento. L'argine che accoglie i terreni di riporto è attualmente soggetto a manutenzione programmata svolta da parte del Consorzio di Bonifica;

Area Stagni di Focognano - Gli interventi previsti nell'area di Focognano si inseriscono in un contesto ambientale già soggetto a manutenzione da parte del Comitato WWF su Convenzione con il Comune di Campi Bisenzio. Gli interventi previsti non costituiscono aggravio delle operazioni di manutenzione già programmate, bensì porteranno una riduzione dell'onere manutentivo a seguito della lastricatura dell'area posta sotto il percorso palafittato metallico. I nuovi osservatori e sentieri attrezzati saranno inoltre realizzati con materiali che non necessitano di manutenzione per un periodo minimo di 10 anni;

saranno eseguiti, all'interno delle zone interessate, più microcantieri con previsioni di movimentazione terra prevalentemente al loro interno, ad eccezione dell'intervento di prelievo dei rizomi di canneto che verranno prelevati a Focognano per essere trapiantati a Castelnuovo;

la durata stimata sul totale delle lavorazioni è pari a 8 mesi, con sovrapposizione di alcune fasi come indicato nel cronoprogramma allegato agli atti;

la fase di esercizio consiste nel provvedere nel tempo a un'adeguata manutenzione al fine di mantenere l'efficienza idraulica delle opere di progetto;

il proponente ha preso in esame le norme, i piani ed i programmi pertinenti con le opere in esame e a tal riguardo evidenzia quanto segue:

in riferimento alla Disciplina dei Beni Paesaggistici (Piano regionale di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, PIT-PPR), la zona oggetto di intervento è collocata all'interno della Scheda d'ambito n. 06 - Firenze - Prato – Pistoia;

relativamente ai vincoli ascrivibili al d.lgs.42/2004, l'area in esame risulta interessata parzialmente dal vincolo paesaggistico relativo alle Aree tutelate per legge, relativamente alla lettera b) "Laghi", lettera c) "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua" di cui al comma 1 dell'art. 142 e lettera g) "foreste e boschi". I lavori non interessano le aree assoggettate a vincolo;

l'area Stagni di Focognano è parzialmente ricadente tra le aree di notevole interesse pubblico soggette a vincolo paesaggistico: fascia di 300 m per lato dell'autostrada del Sole;

gli interventi di progetto ricadono nel Sito della Rete Natura 2000, ZSC e ZPS IT5140011 – "Stagni della Piana Fiorentina e Pratese". Gli Stagni di Focognano sono compresi in un'area naturale protetta di interesse locale-ANPIL, di cui alla l.r.30/2015;

secondo gli Strumenti Urbanistici del Comune di Prato, l'intervento "Castelnuovo" costituisce ampliamento di area naturalistica all'interno di un'area deputata alla laminazione delle piene idrauliche; nello specifico l'area è compresa in:

- UTOE 8
- Zona omogenea E
- Disciplina dei suoli: rurale
- Standard urbanistici: Opere di regimazione idraulica
- Paesaggi rurali: PR.7
- Ambiti rurali: AR.5;

l'intervento "Focognano" costituisce potenziamento e ristrutturazione dell'area naturalistica già consolidata "Stagni di Focognano" mediante l'attuazione di molteplici interventi localizzati. Come risulta dal Piano Operativo adottato, l'area "Stagni di Focognano" è interamente ricompresa nel territorio rurale, EN1 – aree umide. Inoltre secondo il Regolamento Urbanistico del Comune di Campi Bisenzio le aree di intervento ricadono in area naturalistica protetta di interesse locale (ANPIL – zona F) esistente e di progetto (art.56).

La zona Stagni di Focognano è interessata da aree e siti a rischio archeologico come indicato nel quadro conoscitivo del Piano Strutturale vigente del Comune di Campi Bisenzio;

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

il Settore regionale Genio Civile Valdarno Centrale, nel contributo del 25/03/2025, " [...] *esprime parere di massima favorevole relativamente al progetto in esame, prescrivendo per le successive fasi progettuali di:*

- dettagliare la cantierizzazione della demolizione dei 4 ponticelli sulla gora dell'Acqualunga;*
- prevedere interventi protettivi del piede di sponda del fosso Prataccio, nel tratto in cui subirà un approfondimento. Dovrà essere descritta la cantierizzazione dell'opera;*
- tavole tecniche di dettaglio con sezioni quotate del nuovo fosso di scarico nella gora dell'Acqualunga, collegamento tra la gora dell'Acqualunga e il corso d'acqua MV32729;*
- lo scavo della cassa di Castelnuovo dovrà attestarsi alla distanza di almeno 10 metri dal piede d'argine;*

•qualora ricadano nella fascia di larghezza di 10 metri dal ciglio di sponda, le opere dei tre percorsi sensoriale “Essere Acqua”, “Essere Terra” ed “Essere Bosco” dovranno configurarsi come opere prive di rilevanza edilizia e pertanto essere realizzate con materiali di facile amovibilità, senza opere cementate.

Le opere previste dal progetto che interessano le fasce di rispetto dei 10 metri dai corsi d'acqua del reticolo idrografico dovranno essere autorizzate dallo scrivente ufficio ai sensi del R.D. 523/1904;

Si fa presente che, nel caso in cui gli interventi di progetto siano soggetti a variante urbanistica, dovrà essere attivata la procedura di cui al D.P.G.R 5/2020. [...]”.

Nel contributo del 22/05/205 sulla documentazione integrativa allega i due pareri (prot. n.0276353 del 28/04/2025 e prot. n. 0358475 del 20/05/2025), rilasciati nell'ambito della CdS finalizzata all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento, nei quali sono contenute le valutazioni conclusive sul progetto.

Nel parere del 28/04/2025 evidenzia le interferenze con il reticolo idrografico nell'area dell'oasi di Focognano o della cassa di espansione di Castelnuovo e richiede le seguenti integrazioni: “ [...] Si richiede che la documentazione sia integrata con quanto segue:

- dettagliare la cantierizzazione della demolizione dei 4 ponticelli sulla gora dell'Acqualunga;
- prevedere interventi protettivi del piede di sponda del fosso Prataccio, nel tratto in cui subirà un approfondimento. Dovrà essere descritta la cantierizzazione dell'opera;
- tavole tecniche di dettaglio con sezioni quotate del nuovo fosso di scarico nella gora dell'Acqualunga, collegamento tra la gora dell'Acqualunga e il corso d'acqua MV32729.

Si anticipa inoltre che:

- lo scavo all'interno della cassa di Castelnuovo dovrà attestarsi alla distanza di almeno 10 metri dal piede d'argine;

• qualora ricadano nella fascia di larghezza di 10 metri dal ciglio di sponda, le opere dei tre percorsi sensoriale “Essere Acqua”, “Essere Terra” ed “Essere Bosco” dovranno configurarsi come opere prive di rilevanza edilizia e pertanto essere realizzate con materiali di facile amovibilità, senza opere cementate. [...]”.

Nel successivo contributo del 20/05/2025 rilascia “ [...] parere di massima positivo alla realizzazione delle opere, confermando le prescrizioni indicate nella lettera dello scrivente Settore con prot. 276353 del 28/04/2025 e comunicando che esse potranno essere realizzate dopo l'ottenimento dell'autorizzazione idraulica. [...]”;

Publiacqua Spa, nel contributo del 02/04/2025, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi non rileva osservazioni o criticità da evidenziare. Nel successivo contributo del 29/05/205 conferma quanto espresso nel precedente parere del 02/04/2025;

la Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Prato e Pistoia, nel contributo del 04/04/205, rileva quanto segue: “ [...] Dato atto che l'intervento interessa una porzione di territorio soggetta a tutela ai sensi della Parte Terza del D. Lgs 42/2004, ai sensi dell'art. 136 con DM 23/6/1967 (GU n.182/1967), e ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. c,d,g), verificate le disposizioni contenute nel Piano Paesaggistico in merito all'ambito in oggetto e alla specifica Scheda di vincolo dell'area tutelata, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui ai punti 3.c.1, 4.c.1 e 4.c.5 della Disciplina d'uso, e verificata la specifica disciplina dei beni paesaggistici contenuta nell'elaborato 8B,

Considerato che gli interventi previsti comportano lievi modifiche allo stato attuale dei luoghi, finalizzate alla ricostruzione ed espansione degli habitat naturalistici, al miglioramento dello status di conservazione di habitat e/o habitat di specie, alla realizzazione di percorsi sensoriali attrezzati con nuovi punti di osservazione,

Si ritiene che le opere previste non producano effetti negativi significativi sul paesaggio tali da dover assoggettare il progetto a Valutazione di Impatto Ambientale. [...]”.

Nel contributo la competente Soprintendenza segnala quanto necessario ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni paesaggistiche.

Relativamente alla tutela archeologica segnala quanto segue: “ [...]

- l'intervento sulla cassa di espansione di Castelnuovo, nel comune di Prato, tenuto conto della ridotta profondità dello scavo in progetto e della natura di riporto del deposito indicato nella Relazione geologica (allegato G01_Relazione_geologica_rid), si ritiene non rischi di produrre effetti negativi sul patrimonio culturale archeologico;

-considerato il potenziale archeologico e l'impatto degli interventi in progetto sull'area interessata nel Comune di Campi Bisenzio, profondamente indiziata archeologicamente come documentato dalle

attestazioni e dai rinvenimenti di età protostorica e romana all'interno del bacino di laminazione nell'oasi WWF di Focognano, (cfr. Tutela & Restauro Notiziario Sabap FI 2020, pp. 218-220), onde evitare possibili varianti progettuali che si rendessero necessarie nel caso di intercettazioni di strutture o depositi antichi in corso d'opera, si chiede che tutte le attività di scavo siano eseguite alla presenza di un Archeologo professionista, il cui curriculum dovrà preventivamente essere sottoposto a verifica di congruità dei requisiti professionali da parte di questa Soprintendenza, a totale carico della committenza. Per il profilo professionale degli Archeologi si veda il DM 244/2019. [...]”, fornendo le relative istruzioni per il tecnico incaricato;

a tale proposito il proponente ha trasmesso, nella documentazione integrativa, alcuni chiarimenti con riferimento all'archeologica, come di seguito indicato:

“ [...]

Il presente paragrafo risponde ai contributi pervenuti dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le Province di Prato e Pistoia per i procedimenti VAVIA e CDSS. Si produce la seguente documentazione integrativa.

Intervento Castelnuovo (PO)

- *La sovrapposizione dell'area di progetto con la zona sottoposta a vincolo è rappresentata in tavola R01 emessa per la CDSS. Nello specifico il limite di vincolo è indicato da linea violetta con triangoli rivolti verso la porzione areale soggetta a vincolo. Si riporta nell'immagine successiva un estratto della tavola R01. Le opere in progetto sono rappresentate in giallo. Medesima sovrapposizione è visibile nella tavola T01.*

- *Il movimento di terra previsto è di lieve entità, con scavo andante di profondità dell'ordine di 30 cm, praticamente assimilabile alle normali lavorazioni agricole. Il riporto della terra di scavo è sistemato a formare un argine di mascheramento naturalistico lato via Roma. Al fine di rispondere alle richieste avanzate dalla SABAP si integra, nella sezione tipologica della tavola di progetto la rappresentazione dello scavo in continuità alla rappresentazione del riporto arginale già rappresentato.*

Intervento Focognano (Campi Bisenzio)

- *L'adeguata rappresentazione fotografica dei luoghi con particolare riferimento ai punti in cui saranno collocati i punti di osservazione richiesta nella VAVIA è già stata trasmessa (tavola R01 e relazione P01) per la CDSS. Si rileva infatti che nel parere relativo a questo secondo procedimento la richiesta decade. Per gli interventi di sistemazione morfologica delle aree questi comportano lievi modifiche dei luoghi, spesso finalizzate al ripristino dello stato ante alluvione del novembre 2023, e non risultano visivamente percepibili;*

- *la sovrapposizione dell'area di progetto con la zona sottoposta a vincolo è rappresentata in tavola R01 emessa per la CDSS. Nello specifico il limite di vincolo è indicato da linea violetta con triangoli rivolti verso la porzione areale soggetta a vincolo. Si riporta nell'immagine successiva un estratto della tavola R01. Le opere in progetto sono rappresentate in giallo. Medesima sovrapposizione è visibile nella tavola T01. In particolare, gli interventi rientranti nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono da nord a sud e da ovest a est:*

o intervento 5b, osservatorio “Essere Terra” e relativo percorso sensoriale;

o intervento 2l, ricostruzione dell'ambiente a prato umido interno al Lago Prataccio sommerso nell'evento alluvionale del novembre 2023 mediante risagomatura del terreno per formazione di canali artificiali, isole ed isolotti;

o intervento 2k, formazione di isolotti e barene nel Lago Prataccio Nord per la sosta della fauna aviaria mediante sistemazione di terreno;

o intervento 5c, osservatorio “Essere Bosco” e relativo percorso sensoriale;

o intervento 4a, demolizione di 3 ponticelli nel fosso Acqualunga con ripristino della sezione del canale [è specificato che il quarto ponticello è esterno all'area soggetta a vincolo paesaggistico];

o intervento 2e, ringiovanimento dell'esistente habitat palustre del lago Acqualunga tramite prelievo dello strato superficiale di rizomi di cannuccia di palude da utilizzare nell'intervento n. 1 (Castelnuovo).

- *si precisa infine che la pavimentazione prevista nell'intervento 2h ha esclusiva finalità di controllo dello sviluppo delle piante infestanti. La stessa sarà infatti realizzata sotto l'impronta della esistente passerella metallica che rimarrà invariata come percorso principale di accesso all'Oasi naturalistica di Focognano. La pavimentazione non sarà pertanto visibile in quanto generalmente ricoperta dall'acqua ovvero da leggeri strati di sedimento lasciati dall'essiccazione del lago nella stagione estiva;*

- *si prende atto della necessità di assistenza archeologica allo scavo nell'area Focognano. [...]*”;

il Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, nel contributo del 04/04/2025, fa presente quanto segue:

“[...]”

Conclusioni

Favorevole con prescrizioni

Premesso che la tipologia delle opere previste, volte al miglioramento delle condizioni ambientali e di fruizione di aree di mitigazione del rischio idraulico, non risulta in contrasto con il PIT-PPR, tuttavia al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico dell'intervento ed in coerenza con le prescrizioni relative alla tutela dei Beni Paesaggistici interessati si prescrive che nella successiva fase progettuale:

- 1) sia predisposta una Relazione Paesaggistica in cui venga eseguito un corretto inquadramento dell'impianto rispetto al PIT/PPR, come da istruttoria sopra effettuata, con verifica puntuale del rispetto delle prescrizioni relative alle aree tutelate ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice;*
- 2) siano predisposte delle planimetrie e delle sezioni di dettaglio riferite ai singoli interventi;*
- 3) siano realizzate delle fotosimulazioni;*
- 4) si approfondiscano le modalità di ripristino delle aree di cantiere. [...]”*

Nel contributo conclusivo del 10/06/2025, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, il competente Settore “ [...] conferma integralmente quanto già espresso in precedenza, compresa la necessità di predisporre ulteriori fotosimulazioni che rappresentino gli interventi a maggior rilevanza paesaggistica, quali a solo titolo di esempio, gli ingrossi arginali o gli interventi sul Fosso Acqualunga. [...]”;

l'Azienda USL Toscana Centro, nel contributo del 07/04/2025, esprime le seguenti valutazioni: “ [...]”

-visto che l'intervento prevede la creazione di una zona umida permanente, ai fini di tenere sotto controllo la proliferazione di infestanti, considerando l'area interessata, si ritiene di valutare la prescrizione di un monitoraggio intorno alla stessa zona umida, dopo la sua creazione, degli infestanti con trappole apposite, eventualmente per porre degli interventi di mitigazione, specialmente sulla proliferazione delle zanzare. [...]”;

con riferimento alla prescrizione indicata dalla Azienda USL, il proponente, con la documentazione integrativa del 16/05/2025, ha trasmesso un approfondimento nel quale ha precisato quanto segue: “ [...] Nel caso invece delle zone umide create e gestite per la conservazione degli ecosistemi (come è il caso degli ambienti di progetto) il mantenimento di condizioni ecologiche naturali capaci di garantire la presenza di numerosissime specie di vertebrati e invertebrati, molte delle quali predatrici di zanzare, di per sé rappresenta una soluzione per evitare il proliferare delle zanzare, e quindi queste ultime non possono e non devono essere viste in alcun modo come un problema.

Concludendo, rispetto alla situazione attuale del sito di Castelnuovo che si caratterizza intorno all'area della cassa di espansione per la presenza di vari orti e baraccamenti all'interno dei quali vi sono numerose raccolte d'acqua “a disposizione” per la riproduzione incontrollata delle zanzare, la realizzazione di un ambiente naturale come quello di progetto, richiamando in loco moltissime specie faunistiche di invertebrati e vertebrati (molti dei quali forti predatori di zanzare), non solo non determinerà un aumento delle possibilità di riproduzione di queste ultime ma, certamente contribuirà alla diminuzione delle stesse anche nelle aree circostanti, proprio per effetto della predazione da parte delle sopra citate specie faunistiche.

Si voglia pertanto considerare superflua la prescrizione di monitoraggio, intorno all'area di progetto, degli infestanti con trappole apposite. [...]”;

il Settore Autorità di gestione FEASR, nel contributo del 07/04/2025, fa presente quanto segue: “ [...]”

Dall'esame della documentazione messa a disposizione si rileva pertanto che il progetto in esame non presenta elementi direttamente connessi agli aspetti agricoli di competenza di questo Settore. [...]”;

l'Autorità Idrica Toscana, nel contributo del 07/04/2025, evidenzia quanto segue: “ [...] In relazione a quanto indicato nel “Database Infrastrutture del S.I.I. GeoNetSic” (attualmente validato all'anno 2023), non si ravvisano interferenze tra le opere in progetto e le infrastrutture dei servizi pubblici di acquedotto e fognatura in gestione al Servizio Idrico Integrato.

Per quel che concerne la tutela qualitativa della risorsa idrica, prevista dalle disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006, riguardanti il divieto di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento di specifiche attività all'interno delle “zone di rispetto” delle captazioni di acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, si informa che le aree di cantiere e gli interventi in progetto risulta esterne sia alle attuali

“zone di rispetto” (delimitate con il criterio geometrico definito dal comma 4 dell’art.94 del D.Lgs 152/2006, che prevede il tracciamento di un’area avente 200 metri di raggio dal punto di captazione) sia a quelle individuate per il “Campo pozzi di Prato” nella proposta di revisione formalizzata da A.I.T. al competente ufficio regionale con nota prot. n. 18478/2024, ma non ancora definitivamente approvata, definita in base ai criteri previsti D.G.R.T. 872/2020. [...]”;

l’Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, nel contributo del 07/04/2025, ricorda che gli interventi devono essere realizzati nel rispetto dei quadri conoscitivi e dei condizionamenti contenuti nei Piani di bacino distrettuali: Piano di gestione del rischio alluvione (PGRA); Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI); Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico (PSRI); Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico (PBI). Evidenzia altresì quanto segue: “ [...] *Con riferimento al PGRA, si rileva che le aree interessate dagli interventi in oggetto ricadono in aree prevalentemente a pericolosità elevata P3 e in parte in aree a pericolosità media P2 da alluvioni fluviali. Tali aree sono disciplinate rispettivamente dall’art. 7 e dall’articolo 9 della disciplina di PGRA, dove gli interventi devono rispettare le condizioni di gestione del rischio da alluvione individuate dalla disciplina regionale (per la regione Toscana L.R. 41/2018), che contiene disposizioni anche per la tutela dei corsi d’acqua.*

Gli interventi in oggetto sono localizzati nelle aree di laminazione di “Castelnuovo”, in comune di Prato, e di “Focognano”, in comune di Campi Bisenzio; tali aree sono inserite nelle misure di protezione completate del PGRA 2021-2027 (cfr. allegato 2 Misure Completate):

- misura di protezione M31 denominata “Area di laminazione di Focognano” (codice ITN002-R096);

- misura di protezione M31 denominata “Area di laminazione Castelnuovo” (codice ITN002-R079);

Si prende atto che gli interventi in oggetto non modificano il funzionamento idraulico delle opere di laminazione esistenti né gli scenari di pericolosità da alluvioni delle aree interessate.

Si segnala che l’Autorità di bacino rilascia il parere di competenza limitatamente alle opere idrauliche, così come definite all’art. 5 della disciplina di Piano, ricadenti nelle aree a pericolosità da alluvioni fluviali, in merito all’aggiornamento del quadro conoscitivo con conseguente riesame delle mappe di pericolosità (artt. 7, 9 e 24 della disciplina di piano).

Pertanto, si rileva che gli interventi in oggetto non rientrano nelle fattispecie per cui è dovuto il parere di questa Autorità di bacino ai sensi della vigente disciplina di PGRA.

Con riferimento al PAI Dissesti, per le aree di intervento non si rilevano criticità da segnalare.

Con riferimento al PGA, si rimanda anche al Cruscotto di piano (...) l’individuazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei, i loro stato di qualità e gli obiettivi di qualità.

Si ricorda che per l’intervento in oggetto il PGA non prevede il parere di questo ente, ma dovrà essere assicurata l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Si segnala inoltre che l’area della rete Natura 2000 ZSC e ZPS IT51140011 “Stagni della Piana Fiorentina e Pratese” rientra nel Registro delle Aree Protette del PGA.

Si ritiene che gli interventi in oggetto siano coerenti con le finalità del PGA e che concorrano al raggiungimento degli obiettivi del Piano oltre che a mitigare gli effetti ambientali negativi prodotti dalle opere di protezione di tipo M31 del PGRA già realizzate (“Area di laminazione Castelnuovo” e Area di laminazione di Focognano”).

Qualora gli enti competenti alla gestione delle aree della rete Natura 2000 interessate dal progetto in oggetto richiedano dei monitoraggi specifici per la valutazione degli impatti degli interventi proposti sugli habitat e sulle specie di flora e fauna interessati si chiede che siano inviati anche a questa Autorità di bacino (piano di monitoraggio e risultati dei monitoraggi) [...]”;

il Settore VAS e VInCA, nel contributo del 09/04/2025, esaminato il progetto rileva la necessità di chiarimenti e approfondimenti finalizzati a colmare le lacune in relazione ai seguenti temi: “ [...]

“I. rendicontazione, a firma dei rispettivi Direttori dei lavori, circa l’ottemperanza delle prescrizioni A., B. e G. del citato atto n. 346676 del 12/9/22, e nn. 1-4 del citato atto prot. n. 479993 del 9/9/24, con le relative asseverazioni;

II. in ottemperanza alle richiamate norme (LR 30/15), dovranno essere presentati tutti i dati dei censimenti cui viene fatto riferimento nello Studio d’incidenza, con particolare riferimento a quelli delle popolazioni animali insistenti negli Stagni di Focognano e loro intorno (consistenza nelle varie fasi fenologiche e nel corso degli anni), integrati da approfondimenti e indagini dirette, secondo le metodologie di cui al progetto regionale Nat.Ne.T. e con elevato sforzo di campionamento, e con elaborazioni statistiche che contemplino i

più vari indici ecologici, attinenti specie e habitat protetti o degni di attenzione protezionistica (prioritariamente uccelli, *Triturus carnifex*, *Gasterosteus aculeatus*, Testuggine di palude, specie erbacee e habitat protetti), oltre alle specie alloctone erbacee invasive. Le rilevazioni di habitat e specie vegetali siano firmate da esperto botanico, di cui sia allegato il curriculum scientifico e professionale. I dati faunistici non dovranno essere limitati agli uccelli acquatici svernanti, ma soprattutto alle nidificazioni, oltre che alle soste degli uccelli migratori; tali dati integreranno un piano di monitoraggio che si protragga continuamente fino ad almeno un anno dopo la conclusione dei lavori. Le variazioni delle popolazioni faunistiche di uccelli protetti o meritevoli di attenzione protezionistica, nonché della Tartaruga palustre e delle specie vegetali protette o componenti di habitat protetti, o meritevoli di attenzione protezionistica, verranno correlate alle diverse variabili, quali la frequenza e periodo di sfalcio delle fitocenosi erbacee mirate all'incremento delle Orchidacee, la profondità dei livelli idrici durante le varie stagioni e la variazione nella copertura da parte delle specie componenti gli habitat protetti di interesse comunitario o regionale. Il piano di monitoraggio, dovrà coprire almeno le superfici delimitate dalle linee rosse tratteggiate delle tavole 3 e 4;

III. redazione di una mappa delle specie vegetali invasive in scala 1:500, a firma di botanico, con descrizione delle precise modalità di loro eradicazione dalle superfici di progetto (quelle delimitate dalle linee rosse tratteggiate delle tavole 3 e 4 o, per interventi posti all'esterno di tali perimetri, un raggio di almeno 10 m all'intorno, a meno di divieto espresso per iscritto e motivato, da parte del relativo proprietario);

IV. installazione di una recinzione lungo il lato meridionale della cassa di espansione Castelnuovo dotata di ribaltina sommitale, e la cui base, seppur ben sotterrata contro possibilità di incursioni di cinghiali e di gatti, sia costituita di rete elettrosaldata a maglia larga (10 cm). [...];

relativamente alle integrazioni richieste dal Settore VAS e VInCA il proponente ha fornito il seguente riscontro:

“ [...] I. La rendicontazione, a firma dei rispettivi Direttori dei lavori, circa l'ottemperanza delle prescrizioni A., B. e G. dell'atto n. 346676 del 12/9/22, e nn. 1-4 dell'atto prot. n. 479993 del 9/9/24, con le relative asseverazioni saranno depositate sulla Piattaforma GeA della Regione Toscana.

In merito alle richieste di cui all'atto prot. n.479993:

- per quanto ai punti 1, 2, verranno eseguite nell'intervento in esame;

- per quanto ai punti 3 e 4, queste avranno seguito nell'ambito delle attività di manutenzione ordinaria della cassa ad opera del Consorzio come da compiti istituzionali.

II. Per quanto riguarda il monitoraggio delle specie si fa presente che al Paragrafo C.2.5 “Indicazioni preliminari circa le manutenzioni dell'area dopo il termine dei lavori e l'esecuzione di un monitoraggio dello status degli habitat e della presenza delle specie” del Fascicolo di progetto V01 “Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale” è specificato che sarà predisposto dopo il termine delle opere un apposito Piano di gestione che interesserà le due aree di progetto. Detto piano è finalizzato a guidare lo sviluppo degli habitat negli anni successivi alla conclusione dei lavori ed entrerà in merito anche alle caratteristiche delle manutenzioni (modi e tempi). Lo scopo principale del Piano, in linea con il fine primo di ogni sito di interesse comunitario, sarà la salvaguardia della diversità biologica presente nell'area e la tutela/potenziamento della “funzionalità ecologica” del sito in relazione anche agli habitat presenti nelle aree circostanti e alle popolazioni faunistiche e floristiche a questi afferenti. Tale strumento verrà redatto da un esperto del settore (biologo).

Sempre nel Fascicolo V01 si specifica che questo piano prevederà l'esecuzione di un monitoraggio annuale della presenza delle specie faunistiche ritenute “indicatori” per il tipo di ambiente ricreato (oltre che di quelle considerate “target” di Progetto), per un arco temporale non inferiore ai 10 anni dopo il termine dei lavori, quindi comunque molto superiore all'arco minimo di tempo richiesto (1 anno).

Si precisa anche che i dati raccolti, letti criticamente, potranno risultare molto preziosi per la comprensione dello stato dei luoghi, permettendo di intervenire anno per anno in modo mirato con eventuali specifiche azioni di miglioramento ambientale (ad esempio variazioni del regime di allagamento, nuove opere di piantagione, etc.).

Considerati poi i ridotti tempi a disposizione dettati dal Bando di finanziamento della Regione Toscana (Programma Regionale FESR 2021-2027 - azione 2.7.2 “Natura e biodiversità), sia per la conclusione delle fasi progettuali che per la successiva attuazione dei lavori, è evidente che non ci sarebbero stati i tempi per attuare un monitoraggio ante operam.

Quanto, infine, ai richiesti dati sulle pregresse presenze delle specie floro-faunistiche nelle aree di intervento, si fa presente quanto segue:

- nella documentazione progettuale sono già state citate le numerose pubblicazioni che hanno trattato la presenza di alcune specie faunistiche e floristiche presso le aree di interesse. Tali pubblicazioni sono reperibili sul web (dovrebbero essere anche disponibili presso gli archivi regionali e biblioteche pubbliche);
 - per quanto riguarda gli altri dati raccolti in oltre 25 anni di gestione dell'oasi Stagni di Focognano da parte del WWF (nonché altri dati riferibili alla piana e anche all'area di Castelnuovo) essi saranno via via oggetto di altre pubblicazioni secondo un programma scientifico pluriennale.

III. Pur condividendo in senso generale le azioni di eradicazione della vegetazione alloctona, si ritiene necessario sempre considerare le diverse situazioni e lo stato dei luoghi. Nel caso specifico si considera non attuabile la redazione della mappa di dettaglio delle eventuali specie vegetali invasive presenti in quanto, data la vastità della somma delle superfici delle aree di intervento di Focognano e Castelnuovo (che nel complesso supera i 50 ettari), la ricerca richiederebbe tempi lunghissimi (oltre che costi "insostenibili") in relazione alle ripetute sessioni di campo da ripetersi peraltro in più stagioni.

Inoltre le eventuali successive fasi di eradicazione, che sempre in conseguenza della vastità delle superfici considerate dovrebbero comunque essere fatte con l'ausilio di mezzi meccanici, non sembrano poter essere accettabili in un'area naturale dove lo sviluppo spontaneo della componente vegetativa arbustiva e arborea è stato volutamente lasciato alla libera evoluzione e quindi oggi costituisce un importante patrimonio sia dal punto di vista paesaggistico che naturalistico. Operare infatti in quest'ambito con mezzi meccanici vorrebbe dire immancabilmente distruggere intere fasce di vegetazione anche di piante autoctone e recare grande danno alle popolazioni faunistiche che vi si rifugiano.

IV. L'installazione della recinzione perimetrale lungo il lato meridionale della cassa di espansione di Castelnuovo è già inserita nella versione del progetto datata aprile 2025 e presentata in data 29.04.2025 in Conferenza dei Servizi; pertanto gli specifici dettagli suggeriti circa la ribaltina e la fascia al piede saranno valutati e inseriti nella progettazione esecutiva. [...]”;

ARPAT, nel contributo del 14/04/2025, dall'esame della documentazione trasmessa “ [...] evidenza che non sussistono criticità tali da richiedere l'assoggettamento a VIA dei progetti in oggetto. Si evidenzia tuttavia la necessità di fornire integrazioni e chiarimenti in merito alla gestione dei materiali da scavo ed allo studio delle emissioni polverulente, come di seguito esplicitato. Dovranno inoltre essere forniti chiarimenti in merito alla gestione dei materiali che hanno riscontrato superamenti della CSC per il parametro Nichel nell'area di intervento I (Cassa di espansione di Castelnuovo). [...]”.

Nel medesimo contributo del 14/04/2025 fornisce alcune raccomandazioni ed indicazioni relativamente allo svolgimento degli interventi in progetto al fine di tutelare le matrici ambientali (ambiente idrico superficiale, acque sotterranee, suolo) e allo scopo di gestire correttamente le terre e rocce da scavo.

Il proponente, nella documentazione integrativa del 16/05/2025, ha provveduto a revisionare le stime emissive delle polveri per la fase di cantiere ed ha presentato la revisione B dell'elaborato D03 “Piano Preliminare di utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo” (datato maggio 2025) nel quale ha riportato i chiarimenti richiesti (dettagli sulle quantità di scavo, sulla profondità dello stesso e sull'ubicazione della sistemazione delle terre scavate).

Nel contributo del 19/06/2025, ARPAT conclude le proprie valutazioni come di seguito riportato: “ [...] Alla luce della documentazione integrativa presentata, valutata con il supporto tecnico dei Dipartimenti di Firenze e Prato, si evidenzia che non sussistono criticità tali da richiedere l'assoggettamento a VIA dei progetti in esame. In merito alla gestione dei terreni, prima dell'avvio dei lavori, si richiede che il piano di gestione delle terre sia aggiornato nel rispetto delle indicazioni sotto riportate. [...]”, fornendo alcune indicazioni per approfondire alcuni aspetti ancora non chiari relativi alla gestione delle terre e rocce da scavo (tuttavia da demandare alle fasi di progettazione successiva) e indicando alcune condizioni ambientali sia per la gestione delle terre e rocce da scavo che per la componente atmosfera;

il Comune di Sesto Fiorentino, nel contributo del 28/04/2025, fa presente quanto segue: “ [...] viene segnalato che tra le attività di realizzazione nell'area protetta “Stagni di Focognano” è prevista la rinaturalizzazione del fosso dell'Acqualunga attraverso la demolizione di n. 4 attraversamenti in c.a. (intervento indicato con la sigla 4°) nel tratto in fregio all'area umida al confine col Comune di Sesto F.no. Verificata la documentazione progettuale resa disponibile [...], si rileva che le opere di rinaturalizzazione degli ambienti umidi oggetto dell'intervento, per quanto ricadenti quasi del tutto esternamente ai confini amministrativi del Comune di Sesto F.no:

- non comportano ripercussioni sulla viabilità locale, in quanto si tratta di 4 attraversamenti del fosso dell'Acqualunga non collegati alla rete viaria locale;
- contribuiscono ad incrementare la funzionalità ecologica della ZSC-ZPS IT5140011;

Per quanto sopra si esprime quindi parere favorevole sul progetto e pertanto si propone di escludere lo stesso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. [...]”.

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente nonché in merito ai contributi istruttori acquisiti:

trattandosi di opere idrauliche destinate alla mitigazione del rischio idraulico ed alla tutela di specie ed habitat, all'interno di un Sito Natura 2000, gli impatti ambientali del progetto sono identificabili esclusivamente durante le attività di cantierizzazione per l'esecuzione delle opere di progetto. L'intervento in questione si conclude con la fine della fase di cantiere, dato che la fase di esercizio delle opere non comporta alcuna lavorazione, ma solo periodiche operazioni di manutenzione;

aspetti progettuali

il Settore Genio civile Valdarno inferiore, soggetto competente in termini di omologazione del progetto di nuove opere idrauliche e rilascio di autorizzazione idraulica (R.D. 523/1904, all'art. 3 della L.R. 41/2018 e alla L.R. 80/2015, art. 2, comma 1, lettere d) e i)) ha indicato nel proprio contributo conclusivo del 22/05/2025 parere favorevole con prescrizioni (condizioni) come riportate nel successivo quadro prescrittivo. In relazione al contenuto di due prescrizioni (indicate con la lettera d) e con la lettera e) nel successivo quadro prescrittivo) il proponente ha fornito, con la documentazione integrativa trasmessa, alcune delucidazioni richieste circa la distanza dello scavo della cassa di Castelnuovo che si attesta ad oltre 40 m dal piede d'argine e che gli interventi da realizzare nell'ambito dei percorsi sensoriali sono opere prive di rilevanza edilizia e saranno posate senza opere fisse in cemento (qualora ubicate in aree interessate dalle fasce di rispetto fluviale di 10 m). Inoltre il proponente ha precisato che gli interventi proposti non richiedono l'attivazione di variante urbanistica;

componente ambiente idrico

da un punto di vista idrografico, il territorio circostante all'Oasi di Focognano è caratterizzato dalla presenza del fiume Bisenzio, principale asse drenante Nord-Sud; ad esso si associano una serie di canali secondari, fra i quali il Collettore Acque Basse ed il Canale Macinante. I corsi d'acqua presenti nell'area in esame (la Gora dell'Acqualunga, il Canale Vecchio Garille, il Fosso del Calice, oltre una fitta rete di “infrastrutture idrauliche”, tra cui il Fosso Prataccio), tutti rettificati artificialmente, sono tributari di destra del Collettore delle Acque Basse, che correndo a fianco del Fosso Reale, confluisce nel Bisenzio circa 3 chilometri più a Sud;

l'idrografia dell'area di Castelnuovo è invece caratterizzata dal Torrente Ombrone, collettore principale dell'area pratese, e dai suoi affluenti di sinistra, tra cui il Torrente Bardena, il Fosso della Filimortula, la Gora Viaccorri e la Gora Bandita. Tutti i corsi d'acqua circostanti l'area di Castelnuovo (la Gora del Pelasaccio della Romita, più numerose “infrastrutture idrauliche”), sono tributari della Gora Viaccorri, che si getta direttamente nell'Ombrone poco meno di un chilometro più a Sud;

sotto il profilo della pericolosità idraulica, secondo le cartografie di pericolosità del PGRA, le aree di intervento sono interessate da pericolosità idraulica P2 media e P3 elevata;

i recenti studi idraulici a corredo degli Strumenti Urbanistici dei due Comuni, mostrano che entrambe le zone in esame sono interessate da fenomeni di allagamento, di ristagno e di esondazione per eventi con tempi di ritorno (Tr) di 30 e 200 anni; in particolare:

- l'area di Castelnuovo è interamente allagata già per tempi di ritorno di 30 anni con altezze d'acqua di esondazione che sono sempre superiori al metro, con un battente massimo >1.25m (TR200); anche se la velocità della corrente si mantiene piuttosto bassa (classe 0.0-0.5 m/s), la Magnitudo idraulica viene definita “molto severa”, a causa del battente elevato. Ovviamente anche i ristagni sono più che significativi;
- anche l'area dell'Oasi di Focognano risulta per buona parte allagata per tempi di ritorno di 30 anni, con altezze d'acqua di esondazione che aumentano progressivamente da Nord a Sud, passando dalla classe 0.0-0.30, alla 0.5-0.7m; i battenti maggiori sono ovviamente stati calcolati per tempi di ritorno 200 anni, anche se i valori non si discostano di molto dai precedenti (classe 0.75-1.00, per limitate aree della zona meridionale); anche in questo caso la velocità della corrente è minima (classe 0.0-0.5 m/s), mentre la Magnitudo idraulica varia tra “moderata”, a Nord, e “severa”, a Sud. Infine, le quote di battente, valutate dagli studi idraulici del

recente Piano Strutturale 2024 in 37.50m slm, si trovano, prevedibilmente, ben al di sopra della maggior parte dell'area in esame, in pratica mantenendo "in sicurezza idraulica" soltanto i rilevati;

relativamente agli impatti legati agli interventi in progetto il proponente ha stimato che sono ascrivibili solo alla fase di cantiere e dovuti ad eventuali intorbidamenti legati ai movimenti terra necessari per la realizzazione delle sole opere in connessione con i corsi d'acqua; tali possibili intorbidamenti sono comunque mitigabili in quanto le lavorazioni di movimento terra verranno concentrate durante la stagione secca. Inoltre durante le lavorazioni dovrà essere evitato di mettere a giorno la falda più superficiale e, comunque, di produrre interferenza con la stessa che possa modificarne le caratteristiche quali-quantitative. L'impatto è comunque da ritenersi trascurabile e il potenziamento e manutenzione straordinaria dei laghi contribuirà alla loro persistenza primaverile, consentendo quindi un arricchimento delle potenzialità di biodiversità;

componente suolo e sottosuolo

le due zone di intervento si presentano pianeggianti, ubicate nella piana alluvionale Firenze – Prato Pistoia, ad altimetria pressoché costante, entrambe comprese tra le quote di 33 e 36 m s.l.m. (Focognano 34-36m s.l.m., Castelnuovo 33-35 s.l.m.).

Dal punto di vista geomorfologico è evidenziata, per entrambe le aree, una generale assenza di fenomeni in atto, in quanto l'attuale conformazione morfologica dell'area è risultato della combinazione tra fenomeni d'erosione del suolo e di sedimentazione fluviale.

Gli interventi in progetto comportano una modifica morfologica del terreno con scavi e riporti di modesta entità e senza funzione strutturale e/o arginale. I modesti interventi edili si riferiscono a strutture leggere aperte (osservatori e percorsi sensoriali) la cui fondazione è di tipo superficiale.

Relativamente ai potenziali fattori di impatto il proponente ha individuato:

- lo sversamento di olii e idrocarburi dai mezzi di cantiere, per prevenire il quale la misura di compensazione consiste nell'esecuzione di rifornimenti di carburanti e oli ai mezzi meccanici lontano dalle aree di lavorazione e in ogni caso su pavimentazione impermeabile;
- stazionamento dei mezzi meccanici (a fine giornata lavorativa o nel caso di fermo prolungato dei mezzi) su un'area opportunamente impermeabilizzata con controlli giornalieri sul buon funzionamento dei circuiti oleodinamici dei mezzi operativi per evitare fenomeni di sversamento accidentale di oli o carburanti;
- impoverimento della fertilità del suolo per le operazioni di scavo, per prevenire il quale è previsto il recupero totale dello scotico agrario con riutilizzo sulle superfici oggetto di escavazione non interessate dall'allagamento;

il proponente ha individuato specifiche misure di mitigazione di cui alle "Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale", ARPAT, Gennaio 2018 che saranno inserite nel Capitolato Speciale d'Appalto al fine del loro rispetto da parte dell'esecutore dei lavori;

componente terre e rocce da scavo

le attività di campionamento e le analisi condotte ai fini della caratterizzazione preliminare della qualità delle terre in situ (con prelievo di 1 campione per ogni punti di scavo a profondità di circa 30 cm da p.c.) non hanno mostrato superamenti delle Concentrazioni di Soglia di Contaminazione per siti ad uso verde pubblico e privato e residenziale (Colonna A Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/06), ad eccezione di un campione prelevato nel punto di prelievo n. 1 (superamento del parametro Zinco) dove il progetto, tuttavia, non prevede interventi di scavo ma la creazione di "un'isola di terreno di dimensioni circa 40 x 20 m", contestualizzata nel progetto, ottenuta evitando lo scavo. Nella documentazione integrativa è stato modificato il perimetro dell'area di scavo per restare esterni al poligono Thiessen relativo al punto di prelievo del campione n. 1.

il progetto prevede localizzati interventi di scavo modesti (con profondità media dell'ordine di 50 cm e non superiore a 100 cm) e operazioni di riporto che saranno gestiti all'interno del cantiere, per abbattere i costi e limitare l'inquinamento dovuto a trasporto (secondo il DPR 120/2017); non sono previsti approvvigionamenti dall'esterno. Per l'intervento relativo all'approfondimento del canale Prataccio è previsto uno scavo di altezza di circa 40 cm su fondo canale e il conferimento a discarica del materiale di scavo.

Il prelievo dei rizomi di canna di palude verrà effettuato mediante prelievo della parte superficiale del terreno dove si formano i rizomi (al fine di garantire la successiva capacità rigenerativa e impedire il

danneggiamento dei rizomi); pertanto, il progetto prevede il trasporto di 1.428 mc di terreno misto a rizomi da Focognano a Castelnuovo.

Il progetto prevede inoltre che le terre scavate nell'area umida Castelnuovo saranno ivi sistemate a formazione di barriera naturalistica mediante ringrosso e rialzamento dell'argine esistente nel lato ovest dell'area, a confine con l'area antropica Via Roma.

Anche le terre scavate (per un totale di circa 6.400 mc) nell'area umida Stagni di Focognano saranno ivi impiegate in situ a formare una barriera naturalistica, isolotti e barene naturalistiche nel lago Prataccio e per risistemazioni locali. Una modesto percentuale di terre da scavo (circa 10 mc) sarà conferito a impianto assieme ai previsti detriti di demolizione;

componente atmosfera

gli impatti legati a questa matrice si realizzeranno durante le fasi di cantiere (per emissione di CO₂ e polveri nelle operazioni di movimento terra) per azzerarsi dopo il completamento delle opere edili.

Gli scenari di stima prendono in esame i ricettori sensibili più prossimi alle sorgenti di produzione delle polveri che saranno interessati per la durata dei lavori:

- l'area di cantiere Focognano risulta distante da ricettori sensibili; l'abitazione più prossima alle zone di cantiere è posta in zona Ponte di Maccione a circa 250 m di distanza in linea d'aria.

- l'area di cantiere Castelnuovo risulta confinante con l'omonimo abitato; la distanza minima tra abitazioni e il cantiere nella sua estensione è circa 50 m in linea d'aria. La distanza minima tra il baricentro del cantiere e le abitazioni è di 350 m.

Le lavorazioni ritenute maggiormente pulverulenti sono legate al movimento terra, identificate con la seguente successione di attività:

- scavi di sbancamento del terreno fino alla profondità di progetto mediante escavatore meccanico;
- carico su mezzo di trasporto del materiale di scavo
- trasporto del materiale su camion in altra zona del cantiere, procedendo lungo le piste di cantiere non pavimentate;
- scarico e stoccaggio temporaneo in cumuli del terreno scavato;
- movimentazione e compattazione del terreno per la creazione dello sbarramento.

Il cantiere avrà una operatività di 6 ore/giorno in orario diurno;

nella modellizzazione non è stato tenuto conto dell'apporto delle emissioni da combustione da parte delle macchine operatrici in quanto ritenuto non significativo; non è stato tenuto conto dell'apporto dovuto al trasferimento dei rizomi di canneto da Focognano a Castelnuovo che avviene su strada asfaltata in assenza di polveri. Per le valutazioni delle emissioni sono state prese in considerazione le Linee Guida ARPAT "*Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali pulverulenti*", allegate al Piano Regionale della Qualità dell'Aria (PRQA) della Regione Toscana.

Dalle simulazioni effettuate e riportate nella documentazione integrativa, emerge quanto segue:

Area Stagni di Focognano: considerata la distanza del ricettore sensibile più prossimo oltre i 150 m, e la durata delle emissioni prevista di 120 giorni si ha che il valore del PM10, complessivo, $F = 346,6$ g/h è inferiore al valore limite ammissibile = 1.422 g/h.

Non è prevista l'adozione di alcuna precauzione per il contenimento delle polveri;

Area Castelnuovo: considerata la distanza del ricettore sensibile più prossimo di 50 m, e la durata delle emissioni prevista di 36 giorni si ha che il valore del PM10, complessivo, $C = 1.545,6$ g/h è superiore al valore limite ammissibile = 208 g/h.

In caso di valutazione delle emissioni al ricettore più sensibile rispetto al baricentro del cantiere (distanza oltre i 150 m) il valore del PM10, complessivo, $C = 1.619,2$ g/h è compreso nei valori per cui è richiesto un monitoraggio presso i ricettori. Saranno pertanto adottate precauzioni per il monitoraggio delle polveri per tutte le lavorazioni nella zona nord e sud del cantiere, dove la distanza con i ricettori è minima (inferiore a 150 m).

Il proponente prevede di adottare precauzioni per l'abbattimento delle polveri per tutte le lavorazioni nella zona nord del cantiere, dove la distanza con il centro abitato è minima, nella quale non sono previste operazioni di scavo bensì solo interventi di riporto di terreno per allargamento dell'argine esistente.

Come misure di mitigazione il proponente prevede di limitare la velocità dei mezzi all'interno del cantiere a 10 km/h e la bagnatura delle piste di transito e dei terreni di riporto, per garantire un'efficienza della bagnatura superiore di almeno il 50% definita secondo il § 1.5.1 delle Linee Guida ARPAT.

A seguito della realizzazione degli interventi non sono attesi effetti negativi sulla componente in quanto non è prevista una vera fase di esercizio, salvo i consueti e già attuali interventi di accesso per manutenzione che avverranno attraverso le previste piste inghiaiate o inerbite.

Relativamente alle misure di mitigazione il proponente ha previsto di:

- eseguire le lavorazioni nei tempi previsti dal cronoprogramma;
- effettuare la pulizia delle ruote dei veicoli in uscita dal cantiere, prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria;
- provvedere a bagnare frequentemente le piste in corrispondenza del lato nord del cantiere Castelnuovo;
- limitare la velocità dei mezzi sulle piste di cantiere a non più di 10 km/h;
- effettuare il riutilizzo delle terre di scavo evitando i trasporti di terra da e verso l'esterno;

componente materie prime, risorse naturali e rifiuti

nelle aree di cantiere è previsto il rispetto di quanto indicato nelle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" (ARPAT, Gennaio 2018).

Le opere sono state progettate per minimizzare l'utilizzo di risorse naturali e la produzione di rifiuti o sottoprodotti: è previsto infatti il completo reimpiego del materiale di scavo. Le restanti tipologie di rifiuti sono quelle tipiche di un cantiere, con sfridi di materiale ecc. Tali materiali di risulta, comunque in quantità limitate date le tipologie di opere previste, saranno smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in materia.

Sempre secondo la vigente normativa saranno conferiti come rifiuto i reflui dei bagni chimici e i depositi di limi prodotti dagli impianti lava ruote.

In fase di esercizio non è prevista una vera e propria produzione di rifiuti, fatta salva la produzione di residui vegetali a seguito delle operazioni di sfalcio e/o taglio arbustivo;

componente clima acustico

la valutazione previsionale di impatto (VIAc) presentata è relativa alla sola fase di cantiere, in quanto il proponente precisa che in fase di esercizio le opere non comporteranno variazioni di emissioni sonore rispetto alla situazione attuale e saranno dovute esclusivamente alle lavorazioni di manutenzione ritenute di impatto trascurabile/basso.

Il proponente ha specificato il dettaglio delle lavorazioni, dei mezzi e delle attrezzature impiegate e delle eventuali sovrapposizioni delle attività, ed il calcolo puntuale è stato elaborato esclusivamente per i recettori più penalizzati vicini ai cantieri, suddividendo gli interventi nei due siti principali (Castelnuovo e Focognano).

Le stime effettuate hanno evidenziato quanto segue:

- relativamente al cantiere presso la Cassa di espansione di Castelnuovo, l'unica lavorazione che sembra poter conseguire presso il recettore più vicino di via Roma, R1 a 20m di distanza, il superamento del criterio di immissione differenziale è lo Scavo a gradoni continui (parte dell'intervento ...), capace di provocare ca. 73,0dBA al recettore, con 5,5dB di livello differenziale, leggermente superiore al limite massimo di 5dB ritenuto legittimo nel periodo diurno all'interno degli ambienti abitativi (DPCM 14/11/1997).

Comunque, qualora in un successivo studio per la fase operativa l'appaltatore, in considerazione dei dati più fedeli delle effettive attrezzature e macchinari utilizzati, nonché di diverse procedure di lavoro e strategie, dovesse prevedere livelli più elevati di quelli stimati nella valutazione previsionale qui esaminata, dovrà essere previsto il ricorso della richiesta di deroga per attività rumorosa temporanea nei tempi e modi di cui alla D.P.G. n. 2/R/2014 11;

- relativamente al cantiere presso l'area umida degli stagni di Focognano il cronoprogramma allegato stima la durata delle lavorazioni in circa 8 mesi. Sono stati individuati 3 recettori a destinazione residenziale maggiormente impattati (R1-R3), ubicati in classe IV ai sensi del vigente PCCA del Comune di Campi Bisenzio. L'area di lavorazione risulta invece ubicata in classe III.

Al fine di caratterizzare il clima acustico di zona, fortemente influenzato dalla rumorosità del traffico veicolare della vicina autostrada A1 Milano - Napoli, sono stati condotte, in periodo diurno, rilevazioni fonometriche del livello di rumore residuo presso le postazioni riferite ai 3 recettori individuati.

Sulla base del confronto fra livelli sonori attesi e valori limite normativi, il tecnico non rileva possibili superamenti dei valori limite per i recettori R1 e R3 mentre evidenzia il possibile superamento del valore limite differenziale di immissione presso il recettore R2 ubicato in Via Paolieri durante le fasi lavorative dell'intervento di sistemazione dell'area umida e la realizzazione dei percorsi sensoriali.

Nel complesso, stanti l'entità e la temporaneità degli impatti acustici attesi durante la fase di realizzazione delle opere in progetto, il proponente ritiene che relativamente alla componente acustica non siano attesi impatti negativi significativi non mitigabili;

componente fauna, flora ed ecosistemi

per questa componente ambientale gli impatti dovuti alla sola fase di cantiere e non sono emerse particolari criticità. In fase di cantiere, per limitare gli effetti sulla fauna, gli interventi di sfalcio dovranno essere previsti in stagione di fermo riproduttivo

Dal punto di vista della vegetazione e della fauna l'intervento, in fase di esercizio, non modifica le caratteristiche peculiari dei siti bensì ne aumenta le potenzialità di habitat.

Il proponente ha previsto comunque l'adozione di misure di mitigazione quali:

- il reimpiego dello scotico del terreno superficiale su tutta l'area di scavo al fine di limitare la perdita di habitat;
- al fine di tutelare la fauna acquatica le opere dovranno essere preferibilmente realizzate nel periodo estivo, aumentando così le probabilità che le lavorazioni siano eseguite con il minimo disturbo;
- le operazioni di taglio e sfalcio della vegetazione dovranno avvenire fuori dal periodo di riproduzione delle specie;
- le lavorazioni avverranno nel rispetto delle aree umide esistenti;

componente beni paesaggistici e beni archeologici

relativamente alla fase di cantiere il proponente evidenzia le aree di cantiere, seppur limitate e puntuali, potrebbero provocare impatto visivo; inoltre rileva che le attività di cantiere potrebbero avere effetti sulla fauna dei siti.

Al fine di mitigare gli eventuali impatti il proponente prevede di limitare nella loro estensione le aree di deposito mezzi e stoccaggio materiali e di programmare gli interventi di sfalcio in stagione di fermo riproduttivo (condizione adottata anche per la fase di manutenzione delle opere in esercizio).

Per tutelare la fauna acquatica le opere dovranno essere preferibilmente realizzate nel periodo estivo, aumentando così le probabilità che le lavorazioni siano eseguite con il minimo disturbo;

a giudizio del proponente, dal punto di vista paesaggistico, nonché per vegetazione e fauna, l'intervento, in fase di esercizio, non modifica le caratteristiche peculiari dei siti bensì ne aumenta le potenzialità di sviluppo e conservazione degli habitat presenti.

Il paesaggio in particolare non subisce modifiche significative in quanto la maggior parte degli interventi ha carattere di puntualità e occupa un'area minima rispetto alla percezione complessiva dell'ambiente. Inoltre, gli interventi saranno armonizzati in termini visivi e di materiali con il circostante contesto.

componente traffico

poiché le movimentazioni di terra dei due cantieri Castelnuovo e Focognano saranno confinate nelle rispettive aree di cantiere, le viabilità di cantiere saranno limitate nello spazio e le interferenze con le aree esterne saranno limitate all'approvvigionamento di materiali edili e all'avvicinamento/allontanamento della manodopera giornaliera. Il proponente ha stimato un traffico indotto per il trasferimento su gomma dei rizomi di canneto da Focognano (luogo di prelievo) a Castelnuovo (luogo di messa a dimora posto a 11 Km di distanza) in circa 110 viaggi complessivi distribuiti sulla durata di 20 giorni (con un massimo di 6 viaggi/giorno). L'impatto dovuto ai volumi di traffico è ritenuto trascurabile e non interferente con il traffico locale;

al termine dei lavori saranno ripristinate le aree di cantiere tramite:

- verifica preliminare dello stato di eventuale contaminazione del suolo e successivo risanamento dei luoghi;
- ripristino delle aree naturali eventualmente interessate dai lavori;

il proponente evidenzia che nella zona non sono presenti linee elettriche ad alta tensione e metanodotti;

Preso atto che il proponente, nell'istanza di avvio del procedimento, ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario;

Dato atto che le condizioni ambientali proposte nel corso dell'istruttoria sono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione;

lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

l'intervento è finalizzato alla tutela idraulica del territorio ed alla ricostruzione ed espansione degli habitat naturali, alla riduzione della perdita di biodiversità, al contrasto alla perdita di habitat e/o habitat di specie, al miglioramento dello status di conservazione di habitat e/o habitat di specie, nell'ambito del Sito Natura 2000 Stagni della piana fiorentina e pratese; a garantire l'accesso a tutte le persone alle aree protette interessate dal progetto;

l'istruttoria svolta non ha evidenziato motivi che ostino alla esclusione del progetto dalla procedura di VIA, ma ha evidenziato specifiche misure di mitigazione e monitoraggio a carattere ambientale e paesaggistico;

Visto l'art.19, commi 5 e 7, del d.lgs.152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs.152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

n.	Macrofase	Ambito	Oggetto della condizione ambientale	Termine per l'avvio della VO	Autorità Competente	Soggetto avvalso
1	CORSO d'OPERA	-	Il proponente è tenuto a comunicare al Settore VIA e ad ARPAT le date di avvio e di fine dei lavori.	Fase precedente l'avvio dei lavori / la conclusione dei lavori	Settore VIA	ARPAT
2	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali: Paesaggio	In fase di progettazione esecutiva, contestualmente alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, il proponente deve presentare al Settore VIA: a) inquadramento dell'impianto rispetto al PIT/PPR, con verifica puntuale del rispetto delle prescrizioni relative alle aree tutelate ai sensi degli artt. 136 e 142 del d.lgs.42/2004; b) planimetrie e sezioni di dettaglio riferite ai singoli interventi; c) fotosimulazioni degli interventi; d) approfondimenti circa le modalità di ripristino delle aree di cantiere.	Fase di progettazione esecutiva	Settore VIA	Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio
3	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali: Terre e rocce	Almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori il proponente o l'impresa appaltatrice deve fornire al Settore VIA e ad ARPAT i seguenti elementi tecnici:	Fase che precede l'avvio dei lavori	Settore VIA	ARPAT

	da scavo	<p>a) il quantitativo dei volumi di scavo e di riporto, in funzione delle effettive profondità di scavo in progetto;</p> <p>b) la superficie dell'area di intervento in modo da poter applicare correttamente quanto riportato nell'Allegato 2 del D.P.R. 120/2017 (in particolare nella tabella 2.1), in merito al numero di punti di prelievo da effettuare;</p> <p>c) motivare la profondità di prelievo di 30 cm di tutti i campioni in relazione alle profondità di scavo previste dal progetto, al fine di ottenere campioni rappresentativi del fondo scavo;</p> <p>d) in merito alla gestione dei sedimenti, in particolare quelli che verranno movimentati all'interno del Lago Osmannoro e del Lago Prataccio, verificare l'assenza di pericolosità ai sensi della Decisione 2000/532/CE del 3/5/2000 (comma 3, art. 185 del D.Lgs. 152/2006);</p> <p>e) chiarimenti per la gestione del superamento della CSC colonna A per lo Zinco riscontrato nel campione n. 1 dell'area di Castelnuovo, anche valutando il superamento nel contesto geochimico locale nonché il dato analitico con la sua incertezza e tenendo conto dei valori della sostanza riferiti agli altri campioni prelevati;</p> <p>f) alla luce della documentazione integrativa, le attività di scavo, in condizioni di morbida, potrebbero interessare la falda. Indicare gli accorgimenti che saranno messi in atto per la salvaguardia della risorsa idrica, tenendo conto di quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i lavori di scavo dovranno essere effettuati nel periodo asciutto, evitando di mettere a giorno la falda superficiale e di produrre interferenza con la stessa in modo tale da poterne modificare le caratteristiche quali-quantitative; - qualora, durante le attività di lavorazione, dovesse essere messa a giorno la falda dovranno essere attivate tutte le procedure e le misure di attenzione, quali ad esempio limitazione delle attività previste per l'area, affinché non si creino condizioni di potenziale inquinamento della stessa; - nell'esecuzione dei lavori saranno da preferire i sistemi di funzionamento a secco o con fluidi biodegradabili al fine di evitare dispersione di materiali inquinanti nelle acque sotterranee. Qualora fossero utilizzati fluidi diversi dovranno essere previste nel progetto tutte le precauzioni necessarie per limitare possibili inquinamenti delle acque e/o del suolo; - qualora si verificassero casi di sversamento accidentale nei corpi idrici di oli, additivi o componenti chimici in forma liquida o altro materiale inquinante dovranno essere attivate tutte le procedure previste dal Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006; <p>g) garantire la corretta gestione delle aree di</p>			
--	----------	---	--	--	--

			stoccaggio (la cui ubicazione dovrà essere indicata su apposita planimetria) del materiale di scavo e del materiale di scotico. Quest'ultimo dovrà essere opportunamente gestito al fine di evitare possibili dilavamenti in caso di pioggia ed emissioni di polveri, ponendo anche attenzione alla corretta conservazione del terreno vegetale del quale è previsto il reimpiego sul fondo dell'area di cui all'intervento 1 a Castelnuovo e sopra il nuovo argine per accelerare il rinverdimento (intervento 3a a Castelnuovo).			
4	ANTE OPERAM	Aspetti ambientali: Rumore	Ai fini della determinazione degli eventuali interventi di mitigazione del rumore in fase di cantiere e/o, qualora non sufficienti a garantire il rispetto dei limiti, della richiesta di deroga acustica al Comune, il proponente o l'impresa appaltatrice deve presentare al Settore VIA e ad ARPAT – almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori - uno studio di dettaglio redatto da tecnico competente in acustica ambientale, secondo i contenuti minimi previsti dall'Allegato 4 del D.P.G.R. n. 2/R/2014.	Fase che precede l'avvio dei lavori	Settore VIA	ARPAT
5	CORSO d'OPERA	Aspetti ambientali: Patrimonio archeologico	In considerazione dell'elevato potenziale archeologico dell'area degli Stagni di Focognano, il proponente deve assicurare che tutte le attività di scavo siano eseguite alla presenza di un archeologo professionista avente i requisiti e con le modalità che saranno impartite dalla competente Soprintendenza e descritte nella nota SABAP prot. n. 0225760 del 04/04/2025.	Fase di cantiere	Soprintendenza di Firenze Prato e Pistoia	-
6	CORSO d'OPERA	Aspetti ambientali: acque	Il proponente, durante lo svolgimento delle attività di cantiere si deve attenere a quanto segue: a) attuare tutte le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini deterioramento della qualità delle acque superficiali (quali: aumento della torbidità, rilascio di sostanze inquinanti); b) per gli interventi che possano prevedere il diretto contatto con l'acqua superficiale, effettuare le lavorazioni limitando, per quanto possibile, l'interferenza tra le acque ed i macchinari/materiali di lavorazione dei cantieri (quali: miscele cementizie, acque di lavaggio); c) adottare idonei sistemi di deviazione delle acque, e/o ulteriori provvedimenti, finalizzati ad evitare eventuali rilasci di miscele cementizie e/o additivi in alveo, qualora utilizzati; e) in caso di condizioni meteo avverse sospendere tutte le lavorazioni in alveo, provvedendo a mettere in sicurezza mezzi ed attrezzature; f) non effettuare depositi di materiali in zone raggiungibili dalla corrente; g) la movimentazione dello scotico agrario e/o delle	Fase di cantiere	Settore VIA	ARPAT

			<p>terre sottostanti nonché l'eventuale accantonamento in cumuli devono essere effettuati senza che ciò possa dar luogo a fenomeni erosivi e/o di intorbidimento delle acque superficiali;</p> <p>h) l'esecuzione di rifornimenti di carburante e/o oli ai mezzi meccanici deve avvenire lontano dalle aree di lavorazione e, comunque, su pavimentazione impermeabile;</p> <p>i) effettuare controlli giornalieri sul buon funzionamento dei circuiti oleodinamici dei mezzi operativi per evitare fenomeni di sversamento accidentale di oli e/o carburanti. Qualora dovessero verificarsi tali fenomeni, o comunque sversamenti di altro materiale inquinante, dovrà essere prevista l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;</p> <p>l) in caso di prolungata inattività nelle lavorazioni, tutti i mezzi meccanici dovranno essere collocati su un'area opportunamente impermeabilizzata.</p>			
7	CORSO d'OPERA	Aspetti ambientali: suolo	<p>Il proponente, durante lo svolgimento delle attività di cantiere si deve attenere a quanto segue:</p> <p>a) gli interventi di scavo dovranno essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche geotecniche e strutturali dell'area;</p> <p>b) i macchinari ed i mezzi utilizzati dovranno essere tenuti in perfetta efficienza e non potranno essere utilizzati mezzi e macchinari che abbiano perdite di olio e/o gasolio o altro materiale inquinante;</p> <p>c) qualora si verificassero casi di sversamento accidentale al suolo/sottosuolo e/o nei corpi idrici superficiale/sotterraneo di materiale inquinante dovranno essere attivate tutte le procedure previste dal Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006;</p> <p>d) al termine dei lavori il sito dovrà essere completamente ripristinato lasciandolo sgombro da macchinari e rifiuti;</p> <p>e) qualsiasi materiale abbandonato (ad esempio cisterne di oli/gasoli) costituisce "rifiuto" ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e pertanto dovrà essere sottoposto alle procedure di allontanamento previste dalla normativa vigente in materia.</p>	Fase di cantiere	Settore VIA	ARPAT
8	POST OPERAM	Aspetti ambientali: igiene pubblica	<p>Il proponente – in fase di esercizio - deve mettere in atto un monitoraggio degli insetti infestanti intorno alla zona umida creata in loc. Castelnuovo, al fine di controllare la proliferazione di insetti (zanzare in particolare). I dati di monitoraggio devono essere inviati al Dipartimento di prevenzione di Prato della USL ed al Settore VIA.</p>	Fase di esercizio	Settore VIA	Azienda USL Toscana Centro

Ritenuto opportuno raccomandare al proponente quanto segue:

adottare le buone pratiche di cui alle “*Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale*”, ARPAT gennaio 2018;

effettuare le lavorazioni nella stagione secca per evitare possibili intorbidamenti legati ai movimenti terra;

gli eventuali interventi di sfalcio dovranno essere previsti in stagione di fermo riproduttivo per ridurre gli effetti sulla fauna presente;

mettere in atto tutte le precauzioni possibili per evitare la diffusione di specie aliene invasive, quali poligono del Giappone e *Arundo donax*, nonché *Ludwigia peploides* – diffusamente presente nella piana fiorentina e pratese - in presenza della quale dovranno essere evitate tutte le attività meccaniche che possano provocare taglio e dispersione di frammenti della pianta stessa oltre prevedere un'area di lavaggio dei macchinari utilizzati in acque con presenza della specie;

organizzare i cantieri al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata, con particolare riferimento ai centri abitati;

adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal cantiere;

per i rifiuti prodotti in fase di cantiere, privilegiare le operazioni di recupero rispetto allo smaltimento;

Ritenuto opportuno ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle norme ed alle disposizioni di piano, come emerse in fase istruttoria:

in fase di cantiere, l'effettuazione di un monitoraggio delle polveri presso i recettori interessati;

fatto salvo quanto previsto dal d.p.r. 120/2017 e dalle linee guida SNPA 22/2019:

- caratterizzare tutte le aree interessate dall'intervento secondo i criteri e le procedure di cui agli Allegati 2 e 4 del D.P.R. 120/2017, fino alla profondità raggiunta dai lavori di escavazione;

- caratterizzare da punto di vista ambientale i terreni scavati nel rispetto dei limiti di cui alla destinazione urbanistica dell'area per l'eventuale reimpiego in sito;

- preferire il reimpiego immediato del materiale di scavo nel sito di destinazione finale, ma nel caso di depositi intermedi si dovrà prevedere il rispetto di quanto indicato all'art. 5 del D.P.R. 120/2017 e le zone adibite allo stoccaggio delle terre e rocce da scavo, gestite ai sensi del D.P.R. 120/2017, dovranno essere ben separate e distinte da quelle per l'eventuale stoccaggio dei rifiuti da gestire ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006;

- nel caso in cui, durante gli scavi per i lavori in progetto, si rinvenissero “materiali di origine antropica” si dovranno fornire ad ARPAT indicazioni di maggior dettaglio sulle modalità di gestione procedendo preliminarmente alla loro quantificazione, nel rispetto del comma 3, art. 4 e dell'Allegato 10 del D.P.R. 120/2017;

- si dovrà provvedere all'ottimizzazione della movimentazione dei materiali in cantiere, con l'obiettivo di ridurre al minimo l'impiego della viabilità pubblica e le distanze presenti fra le aree di escavazione, di produzione, di stoccaggio e di utilizzo dei differenti materiali;

quanto indicato dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel contributo indicato in premessa al presente atto, con riferimento al PGRA ed al PGA;

le buone pratiche per la esecuzione dei lavori in alveo e per la realizzazione delle opere idrauliche, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1315 del 28.10.2019;

le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art.40-ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;

nell'ambito dei documenti di salute e di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in prossimità di linee elettriche, di infrastrutture di trasporto, di condotte del gas nonché in aree a pericolosità idraulica. Adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere;

le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo Regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

la realizzazione degli interventi previsti, all'interno del Sito Natura 2000 Stagni della piana fiorentina e pratese, deve avvenire in coerenza con le Norme di conservazione del Sito (d.g.r. 1223/2015), collocando le lavorazioni in periodi dell'anno che minimizzino il disturbo alle specie animali in fase di nidificazione ed adottando modalità operative che prevengano la diffusione delle specie vegetali esotiche invasive, anche erbacee, che possono risultare presenti. A tale proposito, si ricordano le indicazioni fornite dal Settore regionale VAS e VINCA, nella nota del 9.4.2025, prot. n.238786, riportate in premessa al presente atto;

quanto indicato nel contributo del Genio Civile assunto al prot. n. 0198757 del 25/03/2025, come integrato con nota prot. n. 0371767 del 22/05/2025, ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo, per il quale il proponente è tenuto a:

- dettagliare la cantierizzazione della demolizione dei 4 ponticelli sulla gora dell'Acqualunga;
- prevedere interventi protettivi del piede di sponda del fosso Prataccio, nel tratto in cui subirà un approfondimento. Dovrà essere descritta la cantierizzazione dell'opera;
- presentare tavole tecniche di dettaglio con sezioni quotate del nuovo fosso di scarico nella gora dell'Acqualunga, collegamento tra la gora dell'Acqualunga e il corso d'acqua MV32729;
- prevedere che lo scavo della cassa di Castelnuovo si attesti alla distanza di almeno 10 metri dal piede d'argine;
- configurare le opere dei tre percorsi sensoriali "Essere Acqua", "Essere Terra" ed "Essere Bosco" (nei tratti posti all'interno della fascia di larghezza di 10 metri dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua) come opere prive di rilevanza edilizia e realizzare le medesime con materiali di facile amovibilità, senza opere cementate;
- acquisire l'autorizzazione del competente ufficio del Genio Civile ai sensi del R.D. 523/1904, per le opere previste dal progetto che interessano le fasce di rispetto dei 10 metri dai corsi d'acqua del reticolo idrografico;

quanto indicato nel contributo della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Prato e Pistoia, assunto al prot. n. 0225760 del 04/04/2025, ai fini della richiesta di autorizzazione paesaggistica, per la quale la Relazione paesaggistica deve contenere:

- 1) con riguardo all'intervento *Castelnuovo*, la sovrapposizione fra l'area di progetto e la zona sottoposta a vincolo, nonché la descrizione degli interventi da effettuare, compreso descrizione del tipo di intervento relativo al ringrosso dell'argine della Cassa Castelnuovo e gli elaborati grafici (stato autorizzato, di progetto e sovrapposto) con rappresentazione di tutti i movimenti di terra;
- 2) con riguardo all'intervento *Focognano*, un'adeguata documentazione fotografica dello stato attuale dei luoghi con particolare riferimento ai punti in cui saranno collocati i punti di osservazione, la planimetria generale e di dettaglio delle aree di intervento con la rappresentazione grafica nei tre stati (attuale, sovrapposto e progetto) di tutte le opere previste (camminamenti e manufatti), con specifico riferimento alle opere che ricadono nel vincolo paesaggistico e i fotoinserimenti di tutti i manufatti di progetto previsti per i punti di osservazione da idonei punti di ripresa;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione e la gestione delle opere previste si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di interventi nella cassa di espansione di Castelnuovo, nel Comune di Prato, e nell'area protetta Stagni di Focognano, nei Comuni di Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino (FI), proposto dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno (con sede in Viale della Toscana n. 21, Firenze; codice fiscale e partita IVA: 06432250485), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e con le indicazioni e le raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1083/2024 allegato D, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle condizioni ambientali di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole condizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che il progetto in esame deve essere realizzato entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del d.lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti dalle disposizioni di settore o negli atti autorizzativi;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Andrea RAFANELLI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 403 del 30-06-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 14291 - Data adozione: 30/06/2025

Oggetto: [ID 2351] Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Signa (FI), lungo i Fiumi Arno e Bisenzio e sul reticolo minore afferente, nel Comune di Signa (FI); proponente: Settore regionale Genio Civile Valdarno Centrale. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/07/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD016237

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento di cui al D.P.G.R. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1083 del 30/09/2024, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

Visti il r.d.523/1904 e la l.r.80/2015, in materia di opere idrauliche;

Premesso che:

il proponente Settore regionale Genio Civile Valdarno Centrale, in qualità di soggetto attuatore dell'intervento, con istanza pervenuta al protocollo regionale n. 0593889 del 14/11/2024 e perfezionata con nota prot. n. 0604577 del 20/11/2024 ha chiesto al Settore Valutazione Impatto Ambientale (Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto degli *"Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel comune di Signa (FI) lungo i fiumi Arno e Bisenzio e sul reticolo minore afferente"*, nel Comune di Signa (FI), depositando la prevista documentazione;

i Comuni di Lastra a Signa, Scandicci e Poggio a Caiano possono essere interessati dal progetto, a livello di impatti indiretti;

in data 20/11/2024, sul sito web della Regione Toscana, è stato pubblicato il previsto avviso al pubblico e contestualmente è stata effettuata la comunicazione (prot. n. 0606780 del 20/11/2024) ai Soggetti competenti in materia ambientale, di cui all'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, chiedendo ai medesimi un contributo istruttorio;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 20/11/2024;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui all'allegato IV, parte seconda del D.Lgs. 152/2006 punto 7, lett. o) *"opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua"* ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

in esito alla richiesta del Settore VIA del 20/11/2024, sono pervenuti i contributi istruttori di:

- Snam Rete gas Spa (prot. n. 0624638 del 02/12/2024);
- Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità regionale (prot. n. 0645254 del 11/12/2024);
- Settore Autorità di Gestione FEASR (prot. n. 0651381 del 16/12/2024);
- Comune di Lastra a Signa (prot. n. 0654820 del 17/12/2024);
- RFI Spa (prot. n. 0656523 del 18/12/2024);
- Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno (prot. n. 0657374 del 18/12/2024);
- e distribuzione Spa (prot. n. 0659106 del 19/12/2024);
- ARPAT (prot. n. 0662739 del 20/12/2024);
- Settore Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici (prot. n. 0663845 del 23/12/2024);

- Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato (prot. n. 0667653 del 24/12/2024);
- Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale (prot. n. 0666647 del 24/12/2024);
- Terna Rete Italia Spa (prot. n. 0647781 del 12/12/2024);
- Settore Viabilità Regionale ambiti Firenze – Prato e Pistoia (prot. n. 0031177 del 21/01/2025);
- Comune di Signa (prot. n. 0668100 del 24/12/2024);
- Provincia di Prato (prot. n. 0668048 del 24/12/2024);

il Settore VIA, sulla base degli esiti istruttori, con nota prot. n. 0010234 del 09/01/2025 e con successiva nota prot. n. 0041046 del 27/01/2025, ha trasmesso al proponente la richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento;

in data 11/04/2025 (prot. n. 0243455), il proponente ha depositato presso il Settore scrivente la documentazione integrativa e di chiarimento richiesta;

detta documentazione è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento depositata, il Settore VIA ha chiesto, con nota prot. 0262533 del 18/04/2025, un contributo tecnico istruttorio ai Soggetti interessati;

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

- Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità regionale (prot. n. 0305102 del 06/05/2025);
- Settore Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici (prot. n. 0329076 del 12/05/2025);
- Terna Rete Italia Spa (prot. n. 0329328 del 12/05/2025);
- Publiacqua (prot. n. 0393733 del 28/05/2025);
- ARPAT (prot. n. 484583 del 25/06/2025);

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente, nell'istanza, ha chiesto che, nell'eventuale provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, il Settore VIA indichi, se necessario, le eventuali condizioni ambientali (prescrizioni) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del D.Lgs. 152/2006;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento pervenuta al protocollo regionale in data 14/11/2024 e 20/11/2024 e dalla documentazione integrativa e di chiarimento depositata in data 11/04/2025;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto in esame riguarda gli interventi di mitigazione del rischio idraulico del centro abitato di Signa (lungo i fiumi Arno e Bisenzio) e della porzione settentrionale del territorio comunale, allo scopo di diminuire i disagi dovuti agli allagamenti dei centri abitati (limitando anche la frequenza di accadimento). Ulteriori scopi del progetto sono incrementare la mobilità dolce, consentire una fruizione più sicura del territorio, delle infrastrutture di collegamento e delle aree a verde presenti.

In particolare, le finalità che il progetto intende perseguire sono:

- la riduzione degli allagamenti del centro abitato di Signa (FI) nell'area adiacente al fiume Bisenzio mediante interventi a carico dell'argine di destra, tra Signa e San Mauro;
- la riduzione degli allagamenti nel centro abitato di Signa (FI), nell'area compresa tra il fiume Arno e la ferrovia;
- la riduzione degli allagamenti nell'area industriale esistente in destra idraulica del fosso di Piano;
- il consolidamento e adeguamento strutturale del rilevato arginale destro del Bisenzio lungo via Argine strada finalizzato a ridurre il rischio di collasso in caso di sormonto;

l'attuazione della misura di protezione prevista dal "Piano di gestione del rischio di alluvioni" (e contenuta anche nel Piano di Bacino Stralcio Rischio Idraulico 1999) e denominata cassa di espansione "Lecore", ubicata a nord ovest dell'omonima località in una zona agricola pianeggiante a confine con la sponda in sinistra idraulica del torrente Ombrone;

i luoghi oggetto dell'intervento sono tutti situati nel Comune di Signa (FI), in adiacenza ai Fiumi Arno e Bisenzio ed al Torrente Ombrone Pistoiese nonché nella pianura alluvionale agricola a nord ovest della località Lecore, in aree in parte appartenenti al demanio regionale, in parte da acquisire tramite la procedura di esproprio per pubblica utilità;

il progetto si articola in 4 lotti funzionali:

Lotto 1. La cassa di espansione (di estensione areale di circa 59 ha), posta in loc. Lecore, è compresa tra il Torrente Ombrone a sud-ovest, la Gora Bandita a est, la vicinale del Podere Vecchio a nord e la vicinale della Nave a ovest; si sviluppa parallelamente all'alveo del Torrente Ombrone Pistoiese (pensile). La cassa opera in derivazione dal torrente Ombrone; viene allagata soltanto quando, nel corso di una piena, la portata supera il prefissato valore di soglia. La lunghezza degli argini risulta pari a circa 4,2 Km, inclusi 1,1 Km di argini esistenti lungo il fiume Ombrone. Le opere previste per la realizzazione della cassa sono le seguenti:

realizzazione del campo base e della viabilità di cantiere, compresi gli attraversamenti provvisori (n. 2 sull'attuale Fosso Tozzinga);

scavo delle terre nell'area interna alla cassa;

realizzazione delle arginature della cassa di espansione;

realizzazione dello sfioratore sul Torrente Ombrone. L'opera di sfioro della cassa sul Torrente Ombrone è costituita da una soglia libera di lunghezza 100 m a una quota pari a 37 m s.l.m. La vasca di dissipazione è caratterizzata da una larghezza pari a circa 25 m posta a quota 32.2 m s.l.m.;

realizzazione dell'opera di restituzione, che provvede allo svasso della cassa con restituzione delle acque nel fosso Bandita.

Sono previsti inoltre interventi sul reticolo minore come di seguito descritto:

a) deviazione del Fosso Tozzinga immediatamente a valle dell'intersezione tra via della Nave e via Tozzinga con nuovo corso parallelo all'arginatura della cassa di espansione sul lato nord intercettando il Fosso Viaccia circa 250 m a monte della confluenza esistente; il nuovo tracciato del Fosso Tozzinga confluirà nella Gora Bandita immediatamente a valle della viabilità vicinale che collega via Ruggero Bardazzi a via del Molino;

b) la Gora Bandita a valle della confluenza con il Fosso Tozzinga scorrerà parallela alle arginature della cassa di espansione sul lato est, fatta eccezione del tratto in cui gli argini presenteranno una rientranza a causa della presenza di due edifici;

c) il tratto del Fosso Tozzinga esistente e ricadente all'interno della cassa costituirà uno dei fossi per lo scolo delle acque;

Lotto 2. Gli interventi consistono nell'adeguamento dell'argine destro del Fiume Arno per un tratto di circa 1.100 m da valle della confluenza del Fiume Bisenzio alla linea ferroviaria, fino a una quota tra 40,20 m s.l.m. (valle) e 40,50 (monte) m s.l.m. a partire da quote attuali comprese tra 39,10 m s.l.m. e 39,30 m s.l.m. Nel primo tratto, da valle, per circa 490 m (da ferrovia a passerella) è previsto un rialzo arginale nell'impronta già predisposta nell'ambito dei lavori condotti dal Consorzio di Bonifica e l'adeguamento in quota delle 3 cateratte per lo scarico fognario presenti lungo il tratto. Nel secondo tratto di circa 220 m, dalla passerella al Ponte a Signa (via dello Stadio) è previsto il ringrosso d'argine lato golena con rialzamento del muretto lato strada. Nel terzo tratto di circa 370 m, da Ponte a Signa fino alla ferrovia, risalendo il Fiume Bisenzio a monte della confluenza, è previsto di realizzare un argine con ampliamento lato golena nel tratto più a valle, un nuovo muro in continuità con quello esistente intorno al campetto del tiro a segno e un argine in terra nel tratto del campo sportivo addossato a muro esistente e con un muro a campagna nel primo tratto;

Lotto 3. Gli interventi prevedono:

l'adeguamento dell'argine destro del Fiume Bisenzio a Signa mediante la sopraelevazione alla quota di 40.50 m s.l.m. (dalle quote attuali variabili tra 38,90 m s.l.m. e 39,20 m s.l.m.), nel tratto dalla ferrovia fino alla rotonda della Coop/Pubblica Assistenza (incrocio via Arte della Paglia e via Argine Strada), per un totale 1.100 m. Il tratto a valle, compreso tra gli interventi del Lotto 3 e la linea ferroviaria, di lunghezza pari a circa 250 m, sarà realizzato a cura del Comune di Signa nell'ambito degli interventi di completamento della strada;

la realizzazione di una spalletta a fianco della pista ciclabile per una lunghezza di circa 950 m. In questo tratto è in corso la realizzazione del nuovo ponte sul Fiume Bisenzio, di collegamento alla bretella per Lastra a Signa;

l'adeguamento in quota delle 6 cateratte presenti per lo scarico della rete fognaria lungo l'intero tratto;

Lotto 4. Il progetto prevede il ringrosso dell'argine del Fiume Bisenzio, senza rialzo, nel tratto a monte dalla rotonda della Pubblica Assistenza, fino al raccordo con la parte di argine a monte già in quota (zona via del Casone) per un tratto di circa 1.650 m. Nel dettaglio gli interventi sono i seguenti:

nel tratto a monte della rotonda della Pubblica Assistenza si prevede un intervento di consolidamento dell'argine destro del Fiume Bisenzio, con ringrosso arginale, e una riduzione della scarpata arginale;

l'accesso agli edifici esistenti lungo l'attuale via Argine Strada sarà spostato sul lato opposto.

La nuova profilatura degli argini pensili complessivamente si sviluppa in forma lineare per circa 2500 mq mentre a livello altimetrico le quote oscillano tra 38 e 39 m s.l.m., per le zone di argine; per le zone di pianura alluvionale, la quota sarà di circa 35 m s.l.m.

gli interventi sopra descritti fanno parte di un "*Protocollo di intesa tra Regione Toscana, Comune di Signa e il Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno per l'attuazione di interventi integrati finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e allo sviluppo e valorizzazione territoriale del Comune di Signa*". In tale ambito, il Comune di Signa si è impegnato a completare la progettazione dell'intervento di completamento di via Arte della Paglia (tra via Santelli ed il parcheggio della ferrovia); il Consorzio di bonifica si è impegnato a progettare le opere di difesa, in accordo col Comune, per realizzare un rilevato lungo via Arte della Paglia (dalla rotonda con via Argine Strada fino a via delle Bertesche) con contestuale adeguamento del Fosso di Piano e del canale allacciante i Fossi Piano e Monaca per garantire l'incremento delle loro capacità di invaso;

il Lotto 1 del progetto in esame prevede lo scavo delle terre nell'area interna alla cassa, che permette sia l'approvvigionamento per la realizzazione delle arginature sia di aumentare i volumi di laminazione della cassa approfondendo l'attuale livello del piano campagna. Sono quindi individuate aree di scavo ove è previsto l'abbassamento permanente del piano campagna per un'altezza pari a circa 1,5 m. Le aree depresse saranno quindi caratterizzate da una quota pari a 31,5 m s.l.m.;

per la realizzazione delle opere in progetto i principali fabbisogni in termini di materie prime e risorse sono legati essenzialmente alle terre, ad elementi per massicciate, ad acciaio, oltre ai consumi energetici dovuti alle fasi di cantiere, per l'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature impiegate alimentati in prevalenza da idrocarburi;

la durata stimata delle lavorazioni per il Lotto 1 è di 120 settimane di lavorazione (che corrispondono a 840 giorni naturali); per il Lotto 2 – Lotto 3 – Lotto 4 in 72 settimane di lavorazione (che corrispondono a 504 giorni naturali);

la fase di esercizio del progetto comprende la manutenzione al fine di mantenere l'efficienza idraulica delle opere di progetto;

il proponente ha preso in esame le norme, i piani ed i programmi pertinenti con le opere in esame e a tal riguardo evidenzia quanto segue:

in riferimento alla Disciplina dei Beni Paesaggistici (Piano regionale di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, PIT-PPR), la zona oggetto di intervento è collocata all'interno dell'Ambito paesaggistico n.6 "Firenze-Prato- Pistoia". L'area della futura cassa di espansione di Lecore ricade nelle aree a tessitura agricola tradizionale; all'interno del perimetro della cassa sono individuabili tracciati della rete viaria storica (esistente al 1884). Le aree di progetto sono interessate da piste ciclabili poste lungo gli argini del T. Ombrone, del F. Arno e del F. Bisenzio;

relativamente ai vincoli ascrivibili al d.lgs.42/2004, l'area in esame risulta interessata al vincolo paesaggistico relativo alle Aree tutelate per legge, relativamente alla lettera c) "*Fiumi, torrenti e corsi d'acqua*" e alla lettera g) "*I territori coperti da foreste e da boschi*", di cui al comma 1 dell'art. 142 del decreto;

in riferimento al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del Distretto Appennino settentrionale, gli interventi in progetto interessano il fiume Arno, il fiume Bisenzio e il torrente Ombrone Pistoiese. Gli interventi sono perimetrati prevalentemente in area a pericolosità da alluvione elevata (P3) e in minor misura in aree a pericolosità P2 (media) e P1 (bassa);

con riferimento al Piano assetto idrogeologico (PAI Dissesti), per l'area di intervento non si rilevano criticità da segnalare;

in relazione al Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno (PSRI), la realizzazione della cassa di espansione Lecore, oltre a costituire una misura di protezione del PGRA, è ricompresa tra gli interventi di riduzione del rischio idraulico di tipo B (casce di espansione);

con riferimento al Piano gestione acque (PGA), si segnala che i corpi idrici interessati dagli interventi sono:

- Corpo idrico superficiale fortemente modificato *Torrente Ombrone Pistoiese valle* (stato ecologico cattivo, stato chimico non buono, obiettivi: stato ecologico sufficiente al 2027, stato chimico buono al 2027);
- Corpo idrico superficiale fortemente modificato *Fiume Bisenzio valle* (stato ecologico scarso, stato chimico buono, obiettivi: stato ecologico sufficiente al 2027, non deterioramento dello stato chimico);
- Corpo idrico superficiale fortemente modificato *Fiume Arno fiorentino – tratto di valle* (stato ecologico scarso, stato chimico non buono, obiettivi: stato ecologico sufficiente al 2027, stato chimico buono al 2027);
- Corpo idrico sotterraneo "*Corpo idrico della piana Firenze, Prato, Pistoia – zona Firenze*" (stato quantitativo buono, stato chimico non buono, obiettivi: non deterioramento dello stato quantitativo, stato chimico buono al 2027);

le aree di progetto sono interessate marginalmente dal vincolo idrogeologico;

secondo gli Strumenti Urbanistici vigenti (Piano Strutturale -PS e Regolamento Urbanistico - RU) del Comune di Signa:

la cassa di espansione proposta ricade interamente in zona agricola, nel subsistema territoriale di Lecore, nell'UTOE della Piana di Lecore;

gli interventi relativi agli argini ricadono all'interno del tessuto insediativo per quanto riguarda l'argine dell'Arno e il tratto del F. Bisenzio a monte della confluenza e precisamente nell'UTOE della Costa e nell'UTOE di Via Roma (sub-sistema territoriale dei Renai). A monte dell'attuale rotonda della Coop (incrocio tra Via dell'arte della Paglia, via Argine strada e via dei Macelli) gli argini in sponda destra del F. Bisenzio interessati dagli interventi di progetto ricadono nell'UTOE della Monaca, nel subsistema territoriale di San Mauro, in territorio agricolo.

Dalla carta delle invarianti strutturali del PS, l'area della cassa di Lecore ricade interamente tra le aree sensibili individuate negli elaborati geologici e parzialmente (tra il Fosso Tozzinga e il F. Ombrone pistoiese) tra le emergenze paesaggistiche.

Lungo l'argine del F. Bisenzio, a monte dell'attuale rotonda Coop (Lotto 4), il PS individua una ampia area di laminazione e rileva un'area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c), del D.Lgs 42/2004 (fascia 150m da fiumi e torrenti).

Dalla rotonda di via dell'Arte della Paglia fino all'intersezione con la ferrovia (lotto 3), sul lato verso il centro abitato, si trovano varie zone omogenee (zona B con tessuto edilizio nelle varie tipologie, zona C di espansione urbana, fino all'area della ferrovia nella porzione meridionale). In questo tratto, dal ponte dei Renai verso l'Arno, è previsto un percorso pedociclabile. Relativamente alla componente paesaggio e beni culturali è presente il vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett.c).

Il Lotto 2, che dal ponte della Ferrovia raggiunge la confluenza tra F. Bisenzio e F. Arno, interessa la zona F impianti sportivi ed un'area sensibile lungo i corsi d'acqua oltre alla perimetrazione dell'ambito di riferimento di parchi e aree naturali. Inoltre nella medesima area sono presenti:

- vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004 (Codice identificativo del vincolo: 206/1971) e dell'art. 142 comma 1 lett.c);
- porzione di intervento in vincolo culturale ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 (tiro a segno).

Con riferimento al Regolamento Urbanistico, tra l'argine del F.Tozzinga e l'argine del T. Ombrone Pistoiese, si trova un insediamento produttivo D2 (riferito a un deposito di idrocarburi, classificato azienda a rischio di incidente rilevante); una ulteriore zona produttiva si trova lungo la via Pistoiese, nella porzione nord, comunque non interessata dalla cassa di espansione.

I terreni oggetto di intervento risultano in zona agricola (zona Eda, art. 47 ad art. 54 NTA) e in area sensibile (art. 31 c.12 delle NTA); la porzione compresa tra l'argine del F.Tozzinga e quello del T. Ombrone Pistoiese, interessata solo parzialmente dalla proposta progettuale (dove ricadono alcuni edifici rurali in loc. La Nave e il Podere Ravanelli) è riconosciuta tra le emergenze paesistiche individuate dal PS.

L'area è attraversata da elettrodotti, sia in senso E-O che in senso N-S e dal tracciato di un metanodotto;

l'argine sinistro del F. Arno, fino alla confluenza del F. Bisenzio, è compreso nelle aree sensibili, negli ambiti di reperimento di parchi e aree naturali protette di interesse locale e lungo tutto il rilevato arginale è individuata una pista ciclabile. L'edificio del tiro a segno, posto in prossimità della confluenza del F. Bisenzio nel F. Arno, all'interno dell'UTOE della Costa, risulta vincolato;

dall'esame della cartografia del PCCA del Comune di Signa, sia l'area di Lecore, interessata dalla realizzazione della cassa di espansione, sia l'area degli argini ricadono prevalentemente in classe acustica II (aree prevalentemente residenziali), mentre alcune minime porzioni al vertice nord ovest (presso alcune abitazioni e terreni rurali nella zona tra via Tozzinga e via della Nave, lungo il fosso Tozzinga) e lungo il margine sud est (in prossimità dell'abitato di Lecore) rientrano in classe acustica III (Aree di tipo misto). Nella zona di progetto non risultano censiti recettori sensibili e nemmeno aree critiche;

il proponente ha redatto, tra gli altri, il Piano di Sicurezza di Cantiere e la Relazione sulla cantierizzazione, indicando specifiche azioni e procedure di mitigazione delle attività previste per l'esecuzione delle opere in progetto;

il Lotto 1 del progetto in esame è posto in prossimità del progetto per la realizzazione della nuova strada provinciale di collegamento tra la S.P. n. 45 "di Comeana" nel Comune di Poggio a Caiano (PO) e la S.R. n. 66 "Pistoiese", nel Comune di Signa (FI), proposto dalla Provincia di Prato; per tale progetto stradale è stato adottato il provvedimento di verifica del Settore scrivente n.5758 del 13.4.2021. Il progetto stradale comprende ponti sul Torrente Ombrone e sul Fosso Tozzinga;

nell'area a nord del Lotto 1, è presente lo stabilimento di deposito e imbottigliamento di GPL, gestito da Liquigas Spa, ubicato nel Comune di Signa, via Turati n. 12 (loc. S. Angelo a Lecore), soggetto alle disposizioni del D.Lgs. 105/2015, in materia di rischio di incidente rilevante;

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

SNAM Rete Gas Spa, nel contributo del 02/12/2024, evidenzia le interferenze del progetto con i metanodotti e/o gasdotti presenti nell'area: *"[...] i fondi in oggetto sono gravati da servitù di metanodotto, in favore della scrivente Società, che prevede – tra l'altro – la possibilità per la stessa di accedere liberamente ed in ogni tempo ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio e le eventuali riparazioni, nonché l'obbligo per la concedente ed i suoi aventi causa di non costruire nuove opere di qualsiasi genere a distanza inferiore a metri 8 (otto) dall'asse della tubazione, con l'impegno ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa ostacolare il libero passaggio o rendere più incomodo l'uso e l'esercizio della servitù.*

Ciò premesso facciamo presente che le opere relative al lotto 1 "Cassa espansione di Lecore" interferiscono col nostro metanodotto in oggetto e come riportato a pag. 42 della Relazione Generale c'è la necessità di accertare l'esatta posizione della nostra infrastruttura e riportarla sui vostri elaborati di progetto per poter valutare l'entità dell'interferenza. In particolare, quanto riportato negli elaborati dedicati:

"Relazione sul censimento e sulla risoluzione delle interferenze" e "Risoluzione delle interferenze SNAM Cassa" andrà integrato con la valutazione dell'impatto sul nostro gasdotto anche in corrispondenza dei nuovi rilevati arginali. Per il rilascio del nostro nulla-osta Vi invitiamo pertanto a contattarci per estendere il picchettamento della condotta anche a tali tratti in modo da poter produrre delle sezioni di dettaglio in asse alla tubazione che consentano di valutare la necessità o meno di eventuali opere di protezione o di ripartitori di carico in corrispondenza del metanodotto";

il Settore regionale Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale, nel contributo del 11/12/2024, segnala le interferenze del progetto con alcuni interventi da attuare sulle strade regionali;

fornisce alcune indicazioni circa le opere di compensazione idraulica relative all'ampliamento dell'autostrada A1.

Il proponente, nella documentazione integrativa depositata in data 11/04/2025, ha fornito i chiarimenti richiesti.

Nel contributo del 06/05/2025 il Settore regionale conclude prendendo “ [...] *atto che è stato dato riscontro alle questioni indicate da questo Settore con nota prot. 0645254 del 11/12/2024, di cui si allega copia, e non si rilevano ulteriori aspetti di competenza in relazione alle strade regionali e alle infrastrutture di trasporto stradali e ferroviarie di interesse nazionale.* [...]”;

il Settore regionale Autorità di gestione FEASR, nel contributo del 16/12/2024 fa presente quanto segue:

“ [...] *In considerazione della finalità di pubblica utilità del progetto, rivolto alla mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Signa (FI) lungo i fiumi Arno e Bisenzio e sul reticolo minore afferente, non si evidenziano problematiche ostative in relazione alle materie agricole di competenza.*

Per le attività agricole eventualmente interessate dalle opere da realizzare sono da prevedere adeguati indennizzi/indennità agli agricoltori/proprietari in conseguenza della perdita dei terreni coltivabili e dei mancati redditi derivanti dall'occupazione temporanea delle superfici durante le fasi di cantiere.

In relazione alle trasformazioni legate all'escavazione delle terre ed alla costituzione degli argini, in previsione della rinaturalizzazione delle superfici interessate, si raccomandano le richiamate operazioni di asporto e riposizionamento dei primi 30 cm di scotico del terreno superficiale, con accantonamento temporaneo e reimpiego per rimodellazioni morfologiche e per il ripristino della fertilità dei suoli.

Si raccomanda che al termine dei lavori i cantieri siano tempestivamente smantellati, le aree di cantiere e quelle eventualmente destinate allo stoccaggio dei materiali ripristinate, al fine di ricreare le condizioni di originaria fertilità dei suoli ed idoneità alla coltivazione. [...]”.

Il proponente, nella documentazione integrativa depositata in data 11/04/2025, prende atto delle indicazioni del Settore, che verranno adottate nelle successive fasi progettuali;

il Comune di Lastra a Signa, nel contributo del 17/12/2024, evidenzia che “ [...] *gli effetti delle opere in progetto sul territorio circostante sono eloquentemente esposti nella tavola PF_D_IDR_00_15_00_0, e si presentano del tutto trascurabili nel comune di Lastra a Signa* [...]”, ritenendo comunque opportuno alcuni chiarimenti relativamente alle analisi effettuate e anche in riferimento alle “ [...] *ragioni per le quali nel modello dello stato di progetto (PF_D_IDR_00_08_00_0), siano state impostate alcune "connessioni" - ad esempio a cavallo dell'Arno e del Vingone - non presenti nel modello relativo allo stato attuale (PF_D_IDR_00_07_00_0)* [...]”.

Il proponente, nella documentazione integrativa depositata in data 11/04/2025, ha fornito i chiarimenti richiesti, precisando quanto segue: “ *con riferimento agli effetti delle opere in progetto sul territorio circostante* [...]”

Sulla base dei risultati dell'analisi idraulica si riportano le seguenti considerazioni con specifico riferimento ai possibili effetti del sopralzo arginale in destra idraulica nel Lotto 2:

▪ *le sezioni del fiume Arno immediatamente a valle della confluenza con il Bisenzio allo stato attuale hanno un contenimento in sinistra idraulica leggermente più alto del contenimento in destra idraulica.* [...]

▪ *i livelli del fiume Arno immediatamente a valle della confluenza con il Bisenzio non subiscono significative variazioni tra lo stato attuale e lo stato di progetto.* [...] Per maggiori dettagli si rimanda all'elaborato PFD.IDR.00.04.00.0 – Allegato alla relazione idraulica – Tabulati profili e sezioni.

▪ *i livelli idrici nelle aree quasi bidimensionali VM-012d e VM-014a non subiscono significative variazioni tra lo stato attuale e lo stato di progetto.* [...] Per ulteriori dettagli si rimanda all'elaborato PFD.IDR.00.02.00.0 – Relazione idraulica con specifico riferimento al paragrafo relativo al confronto tra i risultati dello stato attuale e dello stato di progetto. [...]

In relazione all'osservazione riferita alle “connessioni” il proponente dichiara quanto segue: “ [...] *Le connessioni presenti nella tavola del modello idraulico dello stato di progetto costituivano in parte un refuso in quanto comprendevano anche ulteriori opere presenti nel modello tra cui i ponti. L'elaborato PFD.IDR.00.08.00.1 – Elementi della modellazione idraulica stato di progetto è stato aggiornato con la correzione delle connessioni presenti in tale scenario* [...]”;

RFI Spa, nel contributo del 18/12/2024, segnala le interferenze dei Lotti 2 e 3 con le linee ferroviarie di proprietà e ritiene che il progetto possa apportare benefici all'infrastruttura ferroviaria riducendo i battenti nell'area contermina; esprime posizione preliminare favorevole e richiede alcuni approfondimenti per le successive fasi progettuali:

- presentare sezioni particolareggiate degli interventi prospicienti la sede ferroviaria, indicando le quote del ferro e il livello idrico dello stato attuale e di progetto per l'evento $Tr = 200$ anni;
- indicare il livello idrico con $Tr = 200$ anni, sia allo stato attuale che di progetto, sul ponte ferroviario al km 15 + 620 della linea Firenze – Pisa;
- deve dare evidenza del non aggravio all'infrastruttura ferroviaria rappresentando all'interno dello studio idraulico anche gli attraversamenti della Linea ferroviaria;

il Consorzio Bonifica 3 Medio Valdarno, nel contributo del 18/12/2024, evidenzia i corsi d'acqua interessati direttamente o indirettamente dagli interventi (Torrente Ombrone; Fosso Tozzinga; Gora Bandita; Fosso della Viaccia, Allacciante Bandita-Vingone; Fiume Bisenzio; Fiume Arno), richiedendo alcuni approfondimenti ed integrazioni alla documentazione presentata, circa le interferenze tra le opere idrauliche in progetto e quelle già presenti nel territorio (come ad esempio la promiscuità tra le acque alte e le acque medie) e le interferenze con le operazioni di manutenzione in carico al Consorzio, oltre alla necessità di garantire lo svolgimento delle eventuali operazioni di pulizia dei manufatti anche durante eventi meteorici intensi.

LOTTO 1. *“Riteniamo che sia opportuno non creare promiscuità tra le acque alte (Torrente Ombrone) e le acque medie (Gora Bandita) in quanto questo comporterebbe un notevole dislivello di battente idraulico tra le acque invasate e quelle presenti nei canali di bonifica con relative problematiche di sicurezza idraulica e di gestione degli organi di manovra. Pertanto chiediamo che la cassa di espansione Lecore sia isolata dal reticolo di acque medie, prevedendo la presa e la restituzione delle acque di cassa (volumi invasati e acque di drenaggio interne all'area) nel medesimo corpo idrico ovvero nel Torrente Ombrone.*

Dotare l'opera di restituzione della cassa Lecore, di un sistema di telecontrollo che consenta di manovrare la paratoia dello scarico da remoto, così da limitare l'accesso alle opere durante gli eventi di piena ai soli casi di mal funzionamento del sistema, riducendo notevolmente i rischi per gli operatori.

Non risulta essere chiaro se le nuove inalveazioni, i vari corsi d'acqua, le opere di bonifica e le opere idrauliche siano accessibili da viabilità pubblica o gravata da servitù di passaggio, pertanto si chiede di espropriare una larghezza di 4 m dal ciglio di sponda o dal piede argine lato campagna dei rilevati arginali e dei canali di bonifica; il tutto sia per finalità di accesso che di manutenzione periodica”.

LOTTO 2. *“Realizzare una piazzola di manovra o rampa di collegamento alle banche intermedie, in corrispondenza del punto in cui i rilevati arginali (Primo e terzo tratto) si attestano al rilevato ferroviario, al fine di consentire una corretta e sicura manutenzione”.*

LOTTO 3. *“Preservare e/o garantire l'accesso dalla nuova pista ciclabile alla banche intermedie lato fiume, tramite rampe di accesso o viabilità alternative, al fine di consentire il raggiungimento e la continuità di percorrenza lungo i corsi d'acqua con larghezze non inferiori a 4 metri”.*

LOTTO 4. *“Il progetto prevede che la strada esistente in testa argine, denominata Via Argine Strada, venga trasformata in una viabilità ciclopedonale. Via Argine Strada è utilizzata dai mezzi consortili per accedere alle opere idrauliche, al reticolo e in caso di eventi di piena all'impianto idrovoro Fosso di Piano. Si richiede pertanto che la viabilità ciclopedonale sia opportunamente adeguata, al fine di garantire l'accesso e il transito dei mezzi d'opera, anche pesanti, atti alla manutenzione e che eventuali manufatti e/o opere di arredo e completamento trovino opportuna collocazione in modo da non ostacolare le operazioni di manutenzione.*

Deve essere garantito il passaggio dai piazzali antistanti l'impianto idrovoro Fosso di Piano allo scarico posto in destra idraulica del Fiume Bisenzio, consentendo l'attraversamento della viabilità ciclopedonale in progetto e realizzando rampe di accesso alla banca intermedia e al corso d'acqua per permettere eventuali operazioni di pulizia del manufatto anche durante eventi meteorici intensi”.

Il proponente ha provveduto, nella documentazione integrativa depositata in data 11/04/2025, a fornire i chiarimenti richiesti trasmettendo elaborati tecnici e grafici nei quali sono stati approfonditi gli argomenti sollevati nel contributo del 18/12/2024 ed in particolare:

- è stata rappresentata una possibile alternativa progettuale con lo scarico della cassa nel torrente Ombrone, al fine di non creare promiscuità tra le acque alte e le acque medie, che tuttavia comporta maggiori problematiche di interferenze soprattutto in riferimento agli elettrodotti e al metanodotto;
- è stato previsto un sistema di telecontrollo per manovrare la paratoia dell'opera di restituzione della cassa di Lecore da remoto;
- in relazione alla necessità di garantire lo svolgimento delle operazioni di manutenzione sono stati forniti gli accessi disponibili alle aree interessate e le modifiche progettuali apportate che consentiranno al Consorzio di operare la propria attività di manutenzione;

e-distribuzione Spa, nel contributo del 19/12/2024, esprime posizione favorevole segnalando le interferenze con le linee elettriche in media tensione MT ed in bassa tensione BT e ricordando le indicazioni per l'esecuzione degli interventi in prossimità delle linee elettriche: “[...] in prossimità delle aree progettuali di Vostro interesse insistono nostre linee MT (15 kV) e BT (0,4 kV). Pertanto, vengono opportunamente trasmesse le planimetrie con indicata la posizione delle nostre linee elettriche, precisandovi che la posizione delle linee in cavo interrato è da ritenersi puramente di massima essendo possibili discordanze con la situazione reale, con esonero di ogni responsabilità della Società e-distribuzione S.p.A.

Nell'esecuzione di lavori in prossimità dei nostri impianti in servizio, si raccomanda inoltre di porre in atto tutte le cautele, diligenza e prudenza del caso, ricorrendo, se necessario, allo scavo a mano. Si ricorda che l'articolo 130 del R.D.L. 11/12/1933, n.° 1775 vieta a chiunque di danneggiare o comunque, manomettere e condutture elettriche. Pertanto, si declina ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa derivare a persone, animali o cose, in dipendenza dei lavori.

Eventuale richiesta per segnalazione sul posto delle linee elettriche in cavo interrato dovrà essere rivolta a: e-distribuzione S.p.A., Unità Territoriale di Firenze (pec: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it) almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, allegando la planimetria dell'area interessata.

Nel caso in cui che le nostre linee fossero ritenute interferenti con l'opera in oggetto dovrà essere formulato con congruo anticipo richiesta di spostamento impianti (pec: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it); in fase di elaborazione del relativo preventivo saranno valutati oneri e d'opere a carico del richiedente.

Richiamiamo la Vostra attenzione sulle disposizioni del D. Lgs. N° 81 del 09 aprile 008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” che regolamentano la materia ed in particolare sugli artt. 83 e 117 che vietano l'esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette senza che siano adottate

idonee precauzioni e pertanto decliniamo ogni responsabilità per ogni evento dannoso che potesse derivare a persone, animali e cose in dipendenza dei lavori di cui sopra e per l'inosservanza delle relative vigenti disposizioni di legge, salvo ed impregiudicato ogni nostro ulteriore diritto”;

ARPAT, nel contributo del 20/12/2024, esaminata la documentazione di avvio procedimento, ritiene necessari alcuni chiarimenti ed approfondimenti in relazione: alle emissioni in atmosfera dovute alla fase di cantiere, alla tutela delle acque sotterranee in fase di cantiere, alla componente suolo e sottosuolo con riferimento alle interferenze con i procedimenti di bonifica presenti nell'area in esame, alla gestione dei siti di discarica abusiva di materiali inerti e ingombranti rilevati ed alla gestione delle terre e rocce da scavo.

Con riferimento alla componente “Rumore”, preso atto che in fase di esercizio gli impatti acustici indotti sono ritenuti trascurabili, ritiene che in merito alla componente acustica non siano emersi impatti negativi significativi non mitigabili tali da dover sottoporre il progetto a procedura di VIA. Relativamente ad una più approfondita valutazione degli impatti acustici in fase di cantiere, comunque transitori, rimanda l'espressione del parere di competenza, se richiesto, nell'ambito del procedimento di richiesta di deroga acustica.

Relativamente alle acque superficiali, ARPAT richiama le condizioni ambientali da rispettare, assieme alle indicazioni prescrittive riportate dal proponente nel sottoparagrafo 7.1.2.2 dell'elaborato “PF L AMB 00 02 00 0 Studio preliminare ambientale verifica di assoggettabilità a VIA”.

Il proponente, nella documentazione integrativa depositata in data 11/04/2025, ha fornito i chiarimenti richiesti, trasmettendo le seguenti informazioni:

- per la componente “Atmosfera” lo Studio preliminare ambientale è stato integrato con l'individuazione dei recettori interessati nei Lotti 2, 3 e 4. Inoltre è stato revisionato il calcolo delle polveri relative all'attività di “scavo di sbancamento” facendo riferimento al fattore di emissione previsto in “13.2.3 Heavy construction operation” pari a 5.7 kg/km di PTS (Polveri Totali Sottili) e sono stati forniti i dati relativi alla quantità media di trattamento applicato, all'intervallo di tempo tra applicazioni successive e alle modalità di approvvigionamento dell'acqua per le bagnature;

- relativamente alla componente “Atmosfera” la valutazione degli impatti generati dalle emissioni polverulente è stata revisionata applicando nelle formule impiegate le esatte distanze sorgenti-recettori e il numero di giorni di emissione all'anno per ogni attività contemporanea. Inoltre nello svolgimento delle valutazioni sono state adottate tutte le indicazioni fornite nel contributo ARPAT;

- con riferimento alla componente “Acque superficiali” prende atto delle prescrizioni indicate;

- relativamente alla componente “Acque sotterranee” è stato fornito l'elaborato P.F.C.GEO.00.11.00.0 – Relazione geologica e geologico-tecnica verifica di assoggettabilità a VIA, ove è riportata una descrizione preliminare del piano di monitoraggio delle acque sotterranee per le fasi ex ante, durante il cantiere ed ex

post con descrizione anche del metodo di perforazione, della profondità indagata e del tipo di piezometro utilizzato; indica l'inattività del pozzo ad uso idropotabile situato in via Argine Strada;

- con riferimento alla componente "Suolo e sottosuolo", sono stati forniti gli aggiornamenti circa i procedimenti di bonifica che insistono sull'area di intervento. Relativamente ai rilievi sollevati da Arpat, circa la presenza di contaminazione riscontrata nei terreni indagati, nelle aree oggetto degli interventi (Argine del Torrente Tozzinga, con superamento delle CSC del parametro C>12 e Zn e terreno della Piana di Lecore tra il T. Ombrone e la Gora la Bandita, con superamento del parametro Cobalto), il proponente ha precisato che, pur essendo i due siti contigui, si caratterizzano come ambiti geochimici distinti e i superamenti sono legati a due cause completamente diverse. Per quanto riguarda l'argine del T. Tozzinga, esso è costituito da materiale di riporto con superamenti dovuti alla natura antropica dei terreni, mentre per quanto attiene alla Piana di Lecore (caratterizzato da terreni agricoli a impatto antropico trascurabile) i superamenti delle CSC di Cobalto potrebbero essere legati ad un'anomalia di area vasta di natura geogenica (valore di fondo naturale);

- relativamente alla componente "Terre e rocce da scavo" sono state fornite le informazioni richieste per i quattro lotti e sono stati trasmessi elaborati dettagliati sulla gestione delle materie, oltre a prendere atto delle prescrizioni indicate.

Nel contributo conclusivo del 25/06/2025, ARPAT, esaminata la documentazione integrativa trasmessa e considerate le valutazioni effettuate, ritiene di poter esprimere posizione favorevole, subordinata al rispetto delle condizioni ambientali indicate nei contributi trasmessi;

il Settore Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici, nel contributo del 23/12/2024, segnala quanto segue: " [...] *Considerata la valenza pubblica dell'intervento proposto si esprime parere favorevole raccomandando in generale che tutti gli interventi realizzati rispettino quanto previsto dalla normativa forestale per le eventuali trasformazioni boschive nonché per il taglio di alberi e arbusti, piante isolate, siepi e filari fatta salva la verifica di quanto indicato all'art 1 comma 3 del regolamento forestale (dprg 48/R/2003) ovvero '3. Le procedure autorizzative previste dalla legge forestale e dal presente regolamento non si applicano alle attività svolte o autorizzate dall'autorità idraulica nell'area demaniale idrica' . [...]*"

Il proponente, nella documentazione integrativa depositata in data 11/04/2025, prende atto delle indicazioni fornite che verranno adottate nelle successive fasi progettuali;

la Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato, nel contributo del 24/12/2024, rileva quanto segue: " [...] *Dato atto che una parte degli interventi è situata in prossimità di una porzione di territorio soggetta a tutela ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs 42/2004, precisamente l'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO TIRASSEGNO (F. 16 part. 250), tutelato ai sensi della L.1089/39 con declaratoria del 24/12/1989, facente parte del più ampio complesso denominato Stadio intercomunale delle Signe (F.16 part. 249), complesso sportivo sulle rive dell'Arno costruito nel 1929, attualmente tutelato ope legis ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs 42/2004, Dato atto che l'intervento interessa una porzione di territorio soggetta a tutela ai sensi della Parte Terza del D. Lgs 42/2004, precisamente ai sensi dell'art. 136 con DM del 21.07.1971 (G.U. 206-1971) e ai sensi dell'art. 142 c.1 lettera c), verificate le disposizioni contenute nel Piano Paesaggistico in merito all'ambito in oggetto e alla specifica Scheda di vincolo dell'area, verificata la specifica disciplina dei beni paesaggistici contenuta nell'elaborato 8B,*

Considerato che gli interventi previsti, trattandosi di innalzamenti e ispessimenti di argini già esistenti, e di sistemazioni di opere idrauliche anch'esse già esistenti, comportano lievi modifiche allo stato attuale dei luoghi,

Si ritiene che le opere previste non producano effetti negativi significativi sul paesaggio tali da dover assoggettare il progetto a Valutazione di Impatto Ambientale.

Considerato che gli interventi previsti per il lotto 2 ricadono all'interno di ambito tutelato ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali (D. Lgs 42/2004) in quanto interessano lo Stadio intercomunale delle Signe, si segnala che il relativo progetto dovrà essere sottoposto a richiesta di Nulla Osta ai sensi dell'art. 21 del Codice.

Si rileva inoltre che gli interventi previsti sui lotti 2 e 3 comportano opere permanenti con effetti sulla componente paesaggio e possibili ricadute sugli elementi valoriali, e pertanto, in considerazione degli effetti sulla percezione paesaggistica dalle diverse visuali, questo Ufficio ritiene che nelle successive fasi autorizzative debbano essere approfonditi gli aspetti relativi alle opere di mitigazione della nuove opere

murarie di progetto in cemento armato di cui ai fotoinserimenti 3.2, 4.2, 2.3 e 3.3 della Relazione paesaggistica, al fine di ridurre gli impatti visivi e garantire un migliore inserimento paesaggistico. [...]

Con riferimento alla tutela archeologica, esaminata la relazione archeologica preliminare, la Soprintendenza condivide le valutazioni di rischio archeologico proposte per gli interventi in progetto, autorizzando le opere in progetto e indicando le condizioni ambientali riportate nel quadro prescrittivo del presente atto: “*Si condividono le valutazioni di rischio archeologico proposte per gli interventi in progetto. Trattandosi, tuttavia di un’area indiziata archeologicamente in letteratura e con potenziale archeologico medio alto, si autorizza, per quanto di competenza, la S.V. a realizzare quanto previsto in progetto alle seguenti prescrizioni:*

che tutte le opere di scavo vengano eseguite sotto la diretta sorveglianza di Archeologi professionisti, a totale carico del committente. La suddetta figura professionale, il cui curriculum sarà sottoposto a verifica di congruità dei requisiti richiesti dal DM 244/2019 da parte di questa Soprintendenza, dovrà prendere preliminarmente contatto con il Funzionario archeologo di questo Ufficio responsabile per il territorio. La documentazione di cantiere andrà redatta secondo gli standard ministeriali, seguendo le norme indicate sul sito della Soprintendenza al seguente link: https://soprintendenzafirenze.cultura.gov.it/wpcontent/uploads/2021/12/Norme_documentazione_scavo.pdf e dovrà inoltre prevedere il conferimento al MiC dei dati minimi, descrittivi e geospaziali, elaborati secondo lo standard GNA (template), ai fini dell’immediata pubblicazione nel Geoportale, in base a quanto previsto dalla Circolare 9/2024 della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e secondo le indicazioni presenti al seguente link: https://gna.cultura.gov.it/wiki/index.php?title=Istruzioni_operative.

Resta comunque inteso che, qualora durante i lavori si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (artt. 90 e ss. del D. Lgs. 42/2004, artt. 822, 823 e 826 del Codice Civile, art. 733 del Codice Penale), di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore quest’Ufficio, il Sindaco o l’Autorità di Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Nell’eventualità di rinvenimenti archeologici, potrà determinarsi la necessità di modificare in modo anche sostanziale il progetto, nonché l’effettuazione di indagini archeologiche approfondite, a carico del richiedente, finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze archeologiche e ai relativi interventi di tutela”;

Il proponente, nella documentazione integrativa depositata in data 11/04/2025, ha fornito la controdeduzione alle richieste della Soprintendenza precisando che nelle successive fasi progettuali verrà acquisito il Nulla Osta (ai sensi dell’art.21 del Codice dei Beni Culturali) e saranno approfonditi gli aspetti relativi alle opere di mitigazione dei muri di progetto in c.a. al fine di ridurre gli impatti visivi e garantire un migliore inserimento paesaggistico. Il proponente prende atto anche della prescrizione relativa alla sorveglianza archeologica;

L’Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, nel contributo del 24/12/2024, ricorda che gli interventi devono essere realizzati nel rispetto dei quadri conoscitivi e dei condizionamenti contenuti nei Piani di bacino distrettuali: Piano di gestione del rischio alluvione (PGRA); Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI); Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico (PSRI); Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico (PBI). Evidenzia altresì quanto segue:

“ [...] *Con riferimento al PGRA, si rileva che gli interventi proposti interessano aree a vario grado di pericolosità da alluvioni fluviali P3-elevata, P2-media e P1-bassa, disciplinate dagli artt. 7, 9 e 11 della disciplina di Piano, dove gli interventi devono rispettare le condizioni di gestione del rischio da alluvione individuate dalla disciplina regionale (L.R. 41/2018), che contiene disposizioni anche per la tutela dei corsi d’acqua.*

Si segnala che per l’approvazione del progetto, l’Autorità di bacino dovrà rilasciare il parere di competenza sulle opere idrauliche in oggetto ai sensi degli artt. 7 c.2, 9 c.2 e 11 c.2 in merito all’aggiornamento del quadro conoscitivo con conseguente riesame delle mappe di pericolosità da alluvioni.

Si rileva che il fiume Arno, il fiume Bisenzio e il torrente Ombrone Pistoiese fanno parte reticolo principale del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale di cui allegato 4 della disciplina di PGRA.

Si rileva altresì che la cassa di espansione in progetto è un intervento di protezione del PGRA, denominato “Cassa di espansione Lecore”, facente parte della misura di protezione aggregata denominata “Ulteriori interventi strutturali sul fiume Ombrone presenti nel PSRI” (Codice ITN002_ITCABD_FRMP2021A_021).

Per quanto attiene alla realizzazione della suddetta cassa di espansione Lecore ricordiamo che questa, oltre a costituire una misura di protezione del PGRA, è ricompresa tra gli interventi di riduzione del rischio idraulico di tipo B del Piano Stralcio Rischio Idraulico del bacino del fiume Arno (PSRI). Su tale opera e sugli altri interventi di adeguamento arginale individuati dal progetto sul fiume Arno e sul fiume Bisenzio è, pertanto, previsto ai sensi della disciplina di Piano il parere di competenza dell’Autorità di bacino.

Si ricorda che, come indicato dall'articolo 24 della disciplina di PGRA, il parere dell'Autorità di bacino è finalizzato ad accertare che gli elaborati e gli studi idrologico-idraulici, a supporto della progettazione delle opere, siano sviluppati tenendo conto del quadro conoscitivo e delle mappe di pericolosità da alluvioni del PGRA, siano coerenti con i criteri e le indicazioni riportate nell'Allegato 3 e permettano di valutare compiutamente le modifiche post operam del quadro conoscitivo ai fini del riesame delle mappe di pericolosità da alluvioni. A tale riguardo si riportano le seguenti considerazioni:

- nell'ambito di questo procedimento non sono stati resi disponibili i file di modellazione idraulica nello stato attuale e di progetto riguardanti la realizzazione degli interventi in esame, come invece previsto nella disciplina di piano del PGRA per le valutazioni di questa Autorità di bacino. Ai fini del rilascio del parere di competenza, sarà pertanto necessario integrare il materiale inviato con l'invio dei modelli di simulazione suddetti;

- dalla visione degli elaborati progettuali si è constatato che la geometria del modello idraulico sia nello stato attuale che in quello di progetto prevede la realizzazione della cassa di san Colombano posta in sinistra idraulica del fiume Arno. Dal momento che tale intervento è solo in fase progettuale e che la sua realizzazione è tutt'altro che scontata, sarà necessario prevedere un nuovo scenario con lo stato attuale effettivo della sponda sinistra dell'Arno (senza gli adeguamenti arginali connessi con la realizzazione della cassa di san Colombano) al fine di valutare se gli interventi di adeguamento arginale previsti sull'Arno e sul Bisenzio a Signa (Lotti 2-3) non incrementino i battenti idraulici in tale area;

- non si sono riscontrate considerazioni riguardanti le potenziali interazioni con la prevista area di laminazione del Casone (misura di protezione del PGRA denominata "Cassa di espansione il Casone sul fiume Bisenzio", codice ITN002-P019) situata poco a monte rispetto all'area di intervento, e che si ricorda era stata individuata quale intervento di compensazione ambientale (area umida) nell'ambito del piano di sviluppo dell'aeroporto "Amerigo Vespucci" denominato "Aeroporto di Firenze - Project Review Piano di sviluppo aeroportuale al 2035";

- non risulta chiaro perché la realizzazione della chiusura idraulica lungo via Arte della Paglia, che costituisce uno degli interventi fondamentali per la messa in sicurezza delle aree in oggetto, non venga realizzato insieme agli altri lotti, ma la sua attuazione venga demandata ad un altro progetto (cfr. "Protocollo di intesa tra Regione Toscana, Comune di Signa e il Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno per l'attuazione di interventi integrati finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e allo sviluppo e valorizzazione territoriale del Comune di Signa"), nonostante la sua realizzazione sia stata presa in considerazione negli scenari di progetto dei modelli idraulici presentati in questo progetto;

Si rende noto che questa Autorità di bacino ha attualmente in corso di svolgimento le attività di riesame della mappa della pericolosità da alluvione del PGRA (programma annualità 2023) che prevede nuovi rilievi e nuovi studi idrologico-idraulici riguardanti anche il Fiume Arno, il Fiume Bisenzio e il Torrente Ombrone, nei tratti di interesse del progetto in oggetto. Dal momento che i risultati derivanti da questa attività porteranno ad un aggiornamento del quadro conoscitivo, si ritiene che gli approfondimenti richiesti dovranno necessariamente tenere conto dei risultati di tali studi, che questa Autorità renderà disponibili non appena saranno concluse e approvate le relative modellazioni.

Si rende noto, infine, che per rendere gli interventi di PGRA di tipo strutturale (misure di protezione) più efficaci ai fini del mantenimento degli equilibri ambientali e dell'inserimento paesaggistico, il PGRA è stato corredato da una verifica di coerenza con i contenuti del PIT_PPR regionale e dà indicazioni per la progettazione di tali interventi di Piano; si rimanda pertanto a tali indicazioni, finalizzate a concorrere ad una migliore integrazione delle opere sotto il profilo paesaggistico (cfr. doc. "Criteri per l'attuazione degli interventi di Piano al fine della tutela dei beni culturali e paesaggistici", disponibile al link https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=840, sezione "PGRA – Ciclo di pianificazione 2021-2027", Coerenza_PGPA-PIT_PPR).

Con riferimento al PAI Dissesti, per l'area di intervento non si rilevano criticità da segnalare.

Con riferimento al PGA, si segnala che i corpi idrici interessati dagli interventi sono:

- Corpo idrico superficiale fortemente modificato Torrente Ombrone Pistoiese valle (stato ecologico cattivo, stato chimico non buono, obiettivi: stato ecologico sufficiente al 2027, stato chimico buono al 2027);

- Corpo idrico superficiale fortemente modificato Fiume Bisenzio valle (stato ecologico scarso, stato chimico buono, obiettivi: stato ecologico sufficiente al 2027, non deterioramento dello stato chimico);

- Corpo idrico superficiale fortemente modificato (stato ecologico scarso, stato chimico non buono, obiettivi: stato ecologico sufficiente al 2027, stato chimico buono al 2027);

- Corpo idrico sotterraneo Corpo idrico della piana Firenze, Prato, Pistoia – zona Firenze (stato quantitativo buono, stato chimico non buono, obiettivi: non deterioramento dello stato quantitativo, stato chimico buono al 2027). [...] Dovrà "essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche

in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità. Si segnala che gli “Indirizzi di Piano” contengono indirizzi per la progettazione e realizzazione degli interventi nelle aree di contesto fluviale, nelle zone di alveo attivo e nelle zone ripariali dei corpi idrici fluviali, che potrebbero essere interessate dagli interventi in oggetto (artt. 24, 25, 26, 27). In particolare, per quanto riguarda la cassa di espansione Lecore sul torrente Ombrone Pistoiese, si prende atto delle misure di mitigazione e del piano di monitoraggio proposti, e si chiede di integrare il piano di monitoraggio vegetazionale e faunistico all'interno dell'area anche con un monitoraggio degli habitat allo stato attuale e per almeno 5 anni a seguito della conclusione dei lavori. I risultati dei suddetti monitoraggi dovranno essere trasmessi a questa Autorità accompagnati da una relazione esplicativa”.

Il proponente, nella documentazione integrativa depositata in data 11/04/2025, ha fornito un riscontro alle osservazioni pervenute dall'Autorità Distrettuale, come di seguito sinteticamente riportato:

- relativamente alle ipotesi assunte nella modellazione idraulica presentata è stata effettuata una simulazione ritenuta significativa (Tr200 anni – durata 36 ore) dello stato attuale senza la cassa di San Colombano e dello stato di progetto senza la cassa di San Colombano al fine di verificare l'assenza di incrementi significativi di battenti. Dai risultati di tali simulazioni senza la cassa di San Colombano non emergono significativi aggravamenti di battenti nelle aree di studio tra lo stato attuale e quello di progetto;

- con riferimento alle interferenze con una delle opere di compensazione ambientale del progetto dell'Aeroporto di Firenze (creazione di un rilevato, dove realizzare il Centro Visite dell'area umida, addossato all'argine del fiume Bisenzio nel tratto a monte del lotto 3 in esame) è stata chiesta la ricollocazione del Centro Visite per evitare interferenze funzionali e amministrative con l'argine del fiume. Ad ogni modo la quota di detto rilevato, posta a 40,5 m s.l.m., eviterebbe il sormonto delle acque di piena e quindi la necessità delle opere di consolidamento e protezione previste nel lotto 4 che, anche qualora fosse confermata l'ubicazione del Centro Visite, potrebbero essere successivamente stralciate. Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, il proponente ritiene che i due progetti siano compatibili;

- relativamente all'attuazione di una parte del progetto (realizzazione della chiusura idraulica lungo via Arte della Paglia) ad una fase successiva, il proponente ha precisato che “ [...] *La chiusura idraulica lungo il fiume Bisenzio tra il previsto lotto 3 e la ferrovia verrà attuata dal Comune di Signa sulla base di quanto concordato con il “Protocollo d'Intesa per l'attuazione di interventi integrati finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e allo sviluppo e valorizzazione territoriale del Comune di Signa” sottoscritto il 13/2/2023. La scelta è stata determinata dal fatto che l'opera prevista dovrà assolvere sia alla funzione di contenimento idraulico, sia di viabilità stradale a completamente di via Arte della Paglia. Considerato che dovranno essere progettate importanti opere di tipo stradale, già oggetto di progetti preliminari da parte del Comune e di costo rilevante, è stato ritenuto che la copertura economica delle opere dovesse essere trovata su linee di finanziamento destinate ad infrastrutture stradali. Il soggetto attuatore è il Comune di Signa per competenza ordinaria sulle infrastrutture stradali di interesse locale.*

Poiché l'opera costituirà anche la chiusura idraulica (argine strada) ne è stato tenuto conto nelle valutazioni complessive. [...];

Terna Rete Italia Spa, nel contributo del 02/01/2025, rileva le interferenze di alcuni interventi nel Lotto 1 in progetto con gli elettrodotti di propria competenza (evidenziando la procedura da avviare per la risoluzione delle suddette interferenze), mentre per le opere in progetto contenute nel Lotto 3 e nel Lotto 4 richiede alcuni chiarimenti. Nel medesimo contributo indica anche alcune prescrizioni e condizioni da rispettare per la redazione del progetto definitivo.

Il proponente, nella documentazione integrativa depositata in data 11/04/2025, ha fornito un riscontro ai chiarimenti richiesti precisando che nell'attuale fase progettuale non ritiene necessario attivare la procedura indicata da Terna per la risoluzione delle interferenze e puntualizzando che “ [...] *le scelte progettuali in riferimento alle linee TERNA sono effettuate sulla base dei dati forniti da TERNA e dei sopralluoghi effettuati con i tecnici. [...].*” In relazione alle richieste di chiarimenti in riferimento al Lotto 3 e 4 il proponente ha trasmesso elaborati grafici con la risoluzione delle interferenze.

Nel contributo conclusivo del 12/05/2025, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, Terna rileva quanto segue:

Lotto 1. “ [...] *le opere non sono compatibili con i nostri elettrodotti. Per modifiche/varianti ai nostri impianti, dovrà essere attivata da parte Vostra la procedura d'uso per tali casi, che prevede l'elaborazione di uno studio di fattibilità da richiedere a TERNA Rete Italia S.p.A. – Direzione Territoriale Centro Nord - Area Tecnica Progettazione Locale Via dei Della Robbia n. 41/5R - 50132 FIRENZE. (PEC:*

dipartimentocentronord@pec.terna.it), allo scopo di ottenere, a seguito delle risultanze dello studio, un preventivo con tempi e costi per la risoluzione delle interferenze”;

Lotto 3. Presentare “una SEZIONE particolareggiata relazionata ai nostri elettrodotti nei tratti interferenti. Per eseguire la valutazione non è sufficiente la planimetria da voi fornita. (Vedi allegato: F_G_INT_20_08_00_0_Risoluzione_delle_interferenze_TERNA_Argini)”;

Lotto 4. Presentare “una SEZIONE particolareggiata relazionata ai nostri elettrodotti nei tratti interferenti. Per eseguire la valutazione non è sufficiente la planimetria da voi fornita. (Vedi allegato: F_G_INT_20_08_00_0_Risoluzione_delle_interferenze_TERNA_Argini)”.

Terna segnala inoltre che il progetto “dovrà essere redatto tenendo conto delle seguenti condizioni.

I terreni attraversati dalle linee sono soggetti a servitù di elettrodotto che, all'interno della fascia di terreno asservita, ne limitano espressamente l'uso, consentendo solo attività e opere che non siano di ostacolo all'esercizio e alla manutenzione della linea stessa.

L'eventuale installazione di torri e lampioni di illuminazione e la messa a dimora di piante fuori fascia asservita dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. n° 449 del 21 marzo 1988, e sue successive modifiche e integrazioni e dalla norma CEI 64-7, (tenuto conto, tra l'altro, dello sbandamento dei conduttori, della catenaria assunta da questi alla temperatura di 55° C) ed all'art. 83 del D.Lgs. n° 81 del 09 aprile 2008.

Eventuali fabbricati, in ogni caso, non dovranno essere destinati a deposito di materiale infiammabile, esplosivo o di stoccaggio di oli minerali, né dovranno arrecare disturbo, in alcun modo, all'esercizio della rete e non dovranno essere costituite piazzole destinate a deposito di gas a distanza inferiore a quelle previste dalla legge.

Per quanto riguarda la realizzazione di parcheggi, recinzioni metalliche ed opere varie, precisiamo che i sostegni delle linee elettriche sono muniti di impianti di messa a terra e pertanto soggetti a dispersione di corrente; dovranno pertanto essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare il trasferimento a distanza, attraverso materiali metallici, dei potenziali originati dal normale funzionamento degli elettrodotti.

Resta inteso, in ogni modo, che decliniamo fin d'ora qualsiasi responsabilità in ordine a danni che dovessero derivare, a persone o cose, per il mancato rispetto delle prescrizioni sopra citate.

Qualsiasi responsabilità, derivante dall'inosservanza di norme e prescrizioni, non potrà che ricadere sul titolare dell'intervento nonché su chi ha rilasciato l'autorizzazione/concessione, nei confronti dei quali ci riserviamo di valerci qualora siano create condizioni tali da comportare eventuali interventi di risanamento, dovuti all'interferenza con gli elettrodotti.

Vogliamo, infine, segnalare che i nostri conduttori sono da ritenersi costantemente alimentati alla tensione di 132.000 e 380.000 Volt e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 83 e 117 del D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008) ed alle norme CEI EN 50110 e CEI 11-27, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di gru), costituisce pericolo mortale”;

il Settore Viabilità Regionale ambiti Firenze – Prato e Pistoia, nel contributo del 21/01/2025, segnala che non è stata riscontrata interferenza tra il lotto che concerne l'adeguamento in quota dell'argine destro del fiume Bisenzio tra la rotonda (Coop/Pubblica assistenza) di via Arte della Paglia e la confluenza nel fiume Arno (è escluso il tratto tra l'attuale fine di via Arte della Paglia e il ponte ferroviario) e l'intervento di adeguamento dell'intersezione tra il nuovo ponte sul Bisenzio e Via dell'Arte della Paglia, (approvato con Decreto Dirigenziale n.22808 del 27/10/2023), comunicando che “ [...], in base agli elementi in possesso e limitatamente agli aspetti di competenza, non ha osservazioni da presentare, in quanto il progetto del Proponente non interferisce col progetto di adeguamento dell'intersezione su Via Arte della Paglia; si comunica, altresì, che nello sviluppo della progettazione dell'intervento in capo al Settore scrivente si avrà cura di mantenere un confronto col Proponente al fine di evitare l'interferenza tra i due progetti. [...]”;

il Comune di Signa, nel contributo istruttorio del 24/12/2024, evidenzia l'inquadramento programmatico degli interventi in esame come desunti dal Piano Strutturale approvato 2005, dal Regolamento Urbanistico approvato 2010, al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico (adottati nel 2024), precisando che le opere in progetto (soprattutto quelle del LOTTO 1 che prevedono una nuova destinazione dei suoli) comportano una variante sia al Regolamento Urbanistico approvato (2010) che per il Piano Operativo adottato (2024), mentre le opere degli altri lotti, comportando un “adeguamento” alle attuali opere arginali sono già comprese all'interno della disciplina urbanistica, ad eccezione però delle nuove aree private che verranno occupate/modificate per gli interventi idraulici (quindi soggette al vincolo preordinato all'esproprio).

Nel medesimo contributo istruttorio il Comune di Signa ha segnalato le opere in progetto interferenti con alcuni interventi previsti (quali ad esempio la Ciclovia dell'Arno – Percorso Pedociclabile tra Signa e Montelupo Fiorentino, edificio presente nel resede dello Stadio del Bisenzio) richiedendo chiarimenti in merito a ciascuna interferenza segnalata.

Per ciascun lotto di intervento, ognuno dei Settori comunali interessati ha fornito le proprie prescrizioni e raccomandazioni per l'esecuzione degli interventi in particolare con riferimento alla componente rumore, alla componente traffico e viabilità, alle modalità di realizzazione delle opere, alle emissioni di polveri, alla presenza di beni culturali e paesaggistici rilevanti.

Lotto 1: i manufatti stradali che entreranno nella gestione comunale dovranno essere progettati e realizzati con tutti gli accorgimenti necessari alla minimizzazione della loro futura manutenzione ordinaria e straordinaria; tutte le armature delle strutture in CA, così come gli altri elementi metallici eventualmente necessari (ringhiere, barriere stradali, reti antigetto, sistemi di ancoraggio dei manufatti, etc.) siano zincati a caldo (obbligo normativo per le armature da CA) o zincati a freddo, o in acciaio inox (raccomandato per i dispositivi di ancoraggio) o in acciaio Corten (suggerito per le ringhiere o barriere stradali per un migliore inserimento paesaggistico). Si suggerisce l'adozione delle stesse cautele per i manufatti che restano in carico al proprietario/gestore della Cassa. L'intervento in oggetto non dovrà costituire impedimento alla realizzazione di percorsi ciclopedonali presenti negli strumenti di pianificazione approvati e adottati dall'Amministrazione, permettendo la loro realizzazione senza obbligo di costituzione di servitù nei confronti dell'Ente proprietario della Cassa o con l'Ente gestore della stessa Cassa.

Lotto 2: con riferimento alla pila in alveo lato Signa (dx idraulica) del ponte sull'Arno prevedere protezione in scogliera in massi di adeguata pezzatura e ripascimento del terreno. In relazione alla modifica arginale approfondire la possibilità di sifonamento al piede dell'argine in occasione di piene di lunga durata. La chiusura idraulica (panconamento) della carreggiata del ponte sull'Arno (riva dx) prevista per gli eventi di piena, sia realizzata in modo tale da avere ogni sua parte essenziale al funzionamento protetta in caso d'urto veicolare così da essere sempre utilizzabile all'occorrenza dell'evento idraulico per cui è pensata. Si raccomanda che gli elementi metallici siano tutti autoprotetti dalla corrosione e che i pozzetti in cui saranno incastrati i montanti amovibili siano realizzati in modo da essere impenetrabili da detriti quali sabbia e terra che altrimenti in fase emergenza potrebbero non essere utilizzabili; trattandosi di oggetti installati nella corsia di marcia (tratto in curva), i coperchi dovranno essere in materiale inossidabile o in ghisa sferoidale con classe di carrabilità minima DN400. Prevedere cancelli antiscavalco che all'occorrenza di eventi di piena, possa essere chiuso per interdire l'accesso al ponte pedonale.

Lotto 3. Tenere conto della progettanda strada comunale di collegamento fra via Arte della Paglia (intersez. con via Santelli) e il parcheggio scambiatore nell'area RFI, la quale scorrerà a fianco dell'attuale cresta arginale; condividere utilmente il modo e il punto di interfaccia fra il sopralzo arginale previsto con questo intervento e quello in previsione di realizzazione con la strada in parola che al momento è previsto mediante muro in CA a margine della futura pista ciclopedonale.

La autorizzazione acustica in deroga sarà da richiedere con sufficiente anticipo all'ufficio Ambiente del Comune di Signa.

Soprattutto per il lotto 2, prevedere la possibilità di dotare il cantiere con opportune attrezzature (es: cannoni nebulizzatori) atte a impedire il sollevamento di polveri sottili.

L'organizzazione del cantiere dovrà tenere conto che l'approvvigionamento dei materiali dovrà avvenire con mezzi di portata inferiore a 18t se proveniente da Lastra a Signa (via Livornese). Ogni transito da Signa non potrà avere altezza superiore a 3,1m (compreso il carico e valutato un franco di sicurezza di 20cm). Vi sarà una intensificazione del traffico nelle strade del quartiere detto "La Costa" per effetto del quale i mezzi da impiegare siano Euro 6 o con livello di emissioni inferiori.

Il cantiere di manutenzione della traversa dell'Arno in Loc. Porto di Mezzo ha messo alla luce i resti delle pile dell'originario ponte sull'Arno le cui tracce originarie risalgono al 1300, per arrivare fino al ponte del 1600, distrutto con gli eventi bellici della seconda guerra mondiale. Al posto dell'antico ponte è stata ricostruita nel 1950 circa l'attuale passerella pedonale che risulta fondata su pali gettati nelle antiche pile del ponte storico; una di queste è stata portata alla luce e danneggiata nel paramento lapideo, durante la realizzazione della pista di cantiere del predetto intervento manutentivo. Il progetto tenga conto della sua presenza e siano apportati i dovuti correttivi per la sua tutela, sia rispetto al rifacimento dell'argine sia rispetto alla cantierizzazione e alle operazioni da compiere nelle sue immediate vicinanze.

Con riferimento alla prevista cassa di Lecore, occorre assicurare la continuità della viabilità minore (comunale e vicinale) interferita dall'opera.

La realizzazione dell'argine sull'Arno, Lotto 2, comporterà la demolizione di un edificio presso lo stadio del Bisenzio.

Il Comune segnala la criticità relativa alla ridotta viabilità comunale e alla mancanza di viabilità di bypass nella frazione di San Mauro a Signa, unita ai consistenti flussi di traffico sull'asse viario di collegamento tra San Mauro a Signa e il capoluogo, che utilizza l'attuale strada via Argine Strada. In caso di chiusura del transito veicolare sulla suddetta via Argine Strada l'ingente flusso di traffico si riverserebbe in via Arte della Paglia per poi riversarsi su San Mauro per proseguire verso Campi Bisenzio e Firenze, appesantendo anche l'arteria di circonvallazione. Il Comune segnala infine:

- problematiche di eccessivo carico di traffico sulle vie delle Bertesche e le conseguenti criticità di sicurezza per eccessivo carico di veicoli in strade che non possono sopportare tale carico;
- impatto ambientale sulla frazione che vedrebbe con l'aumento dei veicoli quotidiani un peggioramento delle condizioni ambientali.

Il proponente, nella documentazione integrativa trasmessa in data 11/04/2025, ha fornito un riscontro ai chiarimenti richiesti, precisando quanto segue:

- le opere non precludono la realizzazione di percorsi ciclopedonali e le eventuali interferenze verranno gestite nelle successive fasi progettuali. Le aree necessarie alla realizzazione delle opere idrauliche saranno espropriate a favore del demanio della Regione Toscana, pertanto, qualora il Comune ritenesse in futuro di utilizzare le aree demaniali per il tracciato di piste ciclabili, se compatibili, tali aree saranno soggette a concessione demaniale ai sensi della D.G.R. 60/R/2018;
- ai sensi del Protocollo di Intesa del 13/02/2023, l'attuazione del rilevato remoto (il cosiddetto "arginello") lungo via Arte della Paglia è affidata al Comune e gli effetti delle opere di cui trattasi e del rilevato remoto sono stati valutati per garantire il non aggravio del rischio idraulico sul territorio. Comunque resta inteso che il tracciato del rilevato remoto (definito in prima approssimazione con il Comune in ambito di valutazione di fattibilità degli interventi) possa essere oggetto di spostamento, pur rimanendo in destra idrografica del fosso di Piano, senza che ciò influisca sullo sviluppo del progetto in valutazione;
- i manufatti idraulici necessari al funzionamento ed alla gestione della cassa non si trovano su viabilità ad uso pubblico, per cui saranno gestiti dal proprietario della cassa e tutti gli attraversamenti di strade ad uso pubblico saranno concessionati al proprietario della strada ai sensi del D.P.G.R. 60/R/2018 e L.R. 3/2025;
- il progetto in esame non interferisce con le pile del ponte (oggetto di scalzamento in destra idraulica) e pertanto l'intervento richiesto (una adeguata protezione in scogliera in massi di adeguata pezzatura e ripascimento del terreno ove occorra, così da proteggere il ponte) non può rientrare nelle finalità dell'intervento, ma compete al proprietario della strada;
- relativamente alla modifica arginale ed alle ipotesi progettuali proposte sono state condotte numerose verifiche a filtrazione e sifonamento che hanno dato esito positivo (come riportato negli elaborati *PF.C.GTC.00.01.00.0 – Relazione sulle verifiche di stabilità e filtrazione* e *PF.C.GTC.00.02.00.0 – Allegati alle verifiche di stabilità e filtrazione*);
- i livelli idrici di riferimento per la chiusura del ponte saranno puntualmente definiti nelle successive fasi attuative, anche in relazione alle attività di previsione, allertamento e gestione dell'emergenza del complessivo sistema di Protezione Civile e del Presidio Territoriale Idraulico. La definizione in questa fase progettuale di un livello di attivazione della misura di protezione non ha alcuna influenza sulla definizione del progetto e sulle componenti ambientali. La presenza proprio sul ponte di un idrometro della Regione Toscana, con trasmissione in continuo dei dati al Centro Funzionale Regionale, permetterà un monitoraggio dettagliato e sicuro per l'attivazione della misura di protezione. Per il deposito dei materiali necessari alla chiusura idraulica del ponte non sono necessari nuovi manufatti, ma considerato il loro modesto volume è sufficiente il ricovero in strutture esistenti;
- al fine di interdire l'accesso al ponte pedonale, potrà essere valutata l'installazione richiesta (di un semplice cancello in acciaio zincato antiscavalco dotato di lucchetto), se compatibile con le opere strutturali di chiusura idraulica alla quota di progetto. In ogni caso, trattandosi di misure di prevenzione nei confronti degli utenti della passerella, la gestione del cancello non può che rientrare nella responsabilità del Comune in materia di infrastrutture e protezione civile;
- la compatibilità tra il progetto in esame e quello di completamento della strada con contestuale chiusura arginale è stata perseguita nella fase di redazione del progetto in coerenza con le finalità del "Protocollo d'Intesa per l'attuazione di interventi integrati finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e allo sviluppo e valorizzazione territoriale del Comune di Signa" sottoscritto il 13/2/2023. Il coordinamento potrà continuare anche nelle successive fasi attuative.
- tenuto conto della sormontabilità di via Argine Strada, in questa fase progettuale è mantenuta la scelta di trasformare tale viabilità in pista ciclopedonale;
- la Valutazione di Impatto Acustico di Cantiere, a differenza di quella ordinaria, deve individuare il recettore più disturbato in un tempo di misura di 15 o 30 minuti in funzione della tipologia di lavorazione. Lo studio è

finalizzato pertanto ad individuare il massimo livello di rumorosità in facciata ai recettori da richiedere in deroga ai limiti imposti dal Piano di Classificazione Acustica (chiaramente in caso di superamento del limite massimo). Nel caso specifico del Lotto 2, il livello massimo stimato è pari a 78dB al recettore R8, livello molto elevato per la vicinanza del cantiere alle abitazioni più prossime. Sulla base dell'esperienza nel settore ed in funzione dei risultati ottenuti durante le simulazioni, i recettori ubicati a distanze maggiori (comprese le abitazioni alla riva opposta) subiscono livelli di rumorosità in facciata minori. La sensazione di un disturbo maggiore a distanza superiore, fenomeno frequente con cantieri e manifestazioni, è quasi sempre dovuta al livello di rumorosità residua (es. la rumorosità del traffico stradale, rumore bianco, copre parzialmente alcune frequenze del rumore di cantiere, che invece risultano più distinguibili, e spesso fastidiose, a distanze maggiori). Il proponente ritiene comunque opportuno che, in fase di richiesta di deroga, sia evidenziata questa condizione per permettere alla ditta incaricata dei lavori ed alle amministrazioni comunali interessate, di pubblicizzare le date e la durata del cantiere. Essere a conoscenza delle tempistiche e dei livelli di rumorosità aiuta, spesso, a superare il disagio subito, soprattutto quando si tratta di lavorazioni necessarie e senza possibilità di mitigazioni. Come sottolineato nella valutazione di impatto acustico, visti i livelli stimati in facciata per il Lotto 2, la ditta incaricata dei lavori dovrà concordare gli orari di lavorazione con i recettori più esposti;

- per quanto riguarda le valutazioni degli impatti generati dalle emissioni polverulente e le misure di mitigazione previste il proponente rimanda all'elaborato *P.F.L.AMB.00.02.00.1 – Studio preliminare ambientale verifica di assoggettabilità a VIA*, integrato con le richieste formulate da ARPAT;

- la cantierizzazione del Lotto 2 è stata revisionata al fine di tenere conto della limitazione di portata dell'attuale ponte sull'Arno. L'accesso al Lotto 2 è quindi previsto da via dell'Arte della Paglia mediante pista di cantiere che attraversa la linea ferroviaria nell'alveo del Bisenzio. Il progetto non interferisce con il manufatto e pertanto l'intervento richiesto sul ponte non può rientrare nelle finalità dell'intervento in esame, ma compete al proprietario o al responsabile del danneggiamento;

- in relazione al parere del Settore 6 – Polizia Municipale per la via Argine Strada, il "Protocollo d'Intesa" all'art. 2 comma 5 prevede di "consolidare senza modifiche altimetriche l'argine strada in destra del Fiume Bisenzio dalla rotonda tra via Arte della Paglia e via Argine Strada verso monte fino a via Il Casone (Opere idrauliche di seconda categoria), valutando la possibilità di dismettere, almeno parzialmente, l'utilizzo viario trasformandolo in una mobilità pedo-ciclabile di collegamento tra il capoluogo e la frazione di San Mauro. La redazione del progetto appare coerente con l'indirizzo indicato, avendo previsto una mobilità pedo-ciclabile in testa dell'argine destro del fiume Bisenzio, i cui interventi progettati (lotto 4) sono volti a consolidare l'argine anche nelle condizioni di tracimazione che il Piano di Gestione del Rischio di Alluvione prevede per tempi di ritorno intorno a 30 anni. Ne consegue una condizione di rischio che il progetto ha ritenuto di mitigare con un diverso tipo di uso accessorio dell'argine. Considerate le osservazioni del Comune in relazione agli impatti sulla mobilità il proponente è disponibile a concordare nelle successive fasi progettuali soluzioni alternative all'organizzazione e all'uso della piattaforma in testa d'argine, pur dovendo rimanere invariate, per ragioni di esigenze idrauliche, la quota e la geometria del prisma arginale. A tal fine appare comunque necessario che l'Amministrazione comunale espliciti formalmente le proprie esigenze, anche per giustificare il superamento dell'indirizzo di cui all'art. 2 comma 5 del Protocollo di Intesa (consolidamento argine). Resta inteso che:

nei limiti geometrici del rilevato indicato in progetto, sono possibili solo soluzioni conformi alle norme tecniche in materia;

ai sensi del R.D. 523/1904, resta in capo al Comune l'onere di gestione dell'eventuale viabilità, anche in relazione alle problematiche di sicurezza stradale, nonché la gestione del rischio per gli utenti dovuto al possibile sormonto delle piene del fiume Bisenzio;

- in relazione ai chiarimenti sulla viabilità di progetto del Lotto 1, per la cassa di espansione, tenuto conto degli interventi di progetto, è previsto l'esproprio completo delle aree interne; l'accesso alle abitazioni civili esterne alla cassa sarà comunque garantito nella configurazione di progetto della viabilità;

- il progetto prevede l'esproprio a favore della Regione Toscana di tutte le aree interne della cassa di espansione nella quale al momento non sono previste altre funzioni pubbliche che ne comportino la fruizione da parte di soggetti non autorizzati che, inconsapevolmente, potrebbero essere soggetti ad un rischio di annegamento. La gestione della sicurezza interna alla cassa quindi rientra nell'ambito del D.Lgs.81/2008 come valutazione e prevenzione dei rischi negli ambienti di lavoro, cioè in relazione ai soggetti autorizzati che frequentano l'area per motivi di manutenzione, gestione e controllo. D'altra parte il progetto non esclude la riassegnazione a funzioni agricole delle aree interne, condizione per la quale, pur rimanendo quest'ultime di proprietà regionale, la presenza di conduttori agricoli pone la problematica della gestione della sicurezza in fase di invaso della cassa di espansione. A tal fine, prima della messa in esercizio, sarà redatto e approvato

da parte del soggetto gestore delle opere e delle aree interne (Regione Toscana) un piano di evacuazione e gestione dell'emergenza. Qualora in futuro siano richieste ulteriori funzioni pubbliche diverse dalla mitigazione del rischio idraulico, eventualmente anche il solo accesso non regolamentato, sarà necessario procedere al coordinamento tra il suddetto Piano di evacuazione della cassa ed il Piano di Protezione Civile Comunale in relazione alle funzioni che dovrà presidiare il Comune di Signa;

la Provincia di Prato, nel contributo del 24/12/2024, “[...] non rileva contributi tecnici dal punto di vista ambientale da segnalare [...]”. Tuttavia segnala alcune opere di collegamento viario (prevista strada provinciale di collegamento tra la S.P. n. 45 “di Comeana”, nel Comune di Poggio a Caiano, e la S.R. n. 66 “Pistoiese”, nel Comune di Signa”) interferenti con gli interventi in progetto. Prende atto che l'intervento del Lotto 1 (Cassa di espansione di Lecore) “[...] comporta la modifica del progetto di “Ponte alla Nave” al fine di spostare la parte in viadotto in corrispondenza della nuova posizione del torrente di Tozzinga; è evidente che, in considerazione del fatto che lo stato attuale dell'area di inserimento del progetto non corrisponderà a quello che sarà lo stato finale, “Ponte alla Nave” non potrà essere realizzato prima dell'intervento LOTTO 1 - CASSA ESPANSIONE LECORE, ma solo consecutivamente.

Si rileva inoltre, che il progetto di Ponte alla Nave nasce da un accordo e da impegni presi, sia economici che procedurali, dalle parti coinvolte sopra richiamate firmatarie degli accordi menzionati; l'interferenza con l'intervento LOTTO 1 - CASSA ESPANSIONE LECORE comporterà non solo la revisione del progetto, ma anche la necessità di revisionare gli accordi firmati al fine di definire nuove tempistiche e modalità esecutive di svolgimento delle procedure al fine di garantire la compatibilità e la coesistenza dei due progetti. Per tale motivo, al fine di definire idonee procedure di avanzamento del progetto di “Ponte alla Nave”, si richiede una previsione in merito alle tempistiche di realizzazione della cassa di espansione nonché la convocazione di un tavolo tecnico-politico al fine di valutare gli interessi coinvolti e le modalità procedurali più idonee. [...]”.

Il proponente, nella documentazione integrativa trasmessa in data 11/04/2025, ha fornito un riscontro alle criticità sollevate dalla Provincia di Prato, precisando che “[...] Nella redazione del progetto in valutazione è stato tenuto conto del progetto della nuova viabilità. Al fine di minimizzare le interferenze è stata ridotta la superficie della cassa di espansione. Lo spostamento del fosso Tozzinga, imprescindibile per raggiungere gli obiettivi di progetto, comporta però la necessità di spostare l'attraversamento dello stesso rispetto all'ubicazione prevista nel progetto preliminare, nonché coordinare le rispettive fasi di cantierizzazione. Considerato che la nuova viabilità è ancora in fase di progettazione (approvato in linea tecnica solo il progetto di fattibilità tecnico economica ex D. Lgs. 50/2016) si ritiene fattibile il coordinamento dei rispettivi progetti.

Al momento non appare possibile ipotizzare i tempi di realizzazione della cassa che dipendono dalla messa a disposizione da parte del Ministero competente delle risorse economiche. Ciò non esclude che i progetti possano essere preventivamente coordinati [...]”;

Publiacqua Spa, nel contributo del 28/05/2025, indica, per ciascun lotto di interventi, le potenziali opere interferenti con le infrastrutture del Servizio idrico integrato, indicando le procedure da adottare per la loro risoluzione:

“La segnalazione dell'effettiva posizione delle reti di acquedotto (qualora necessaria o mirata su specifici interventi) potrà essere richiesta a Publiacqua S.p.A. che si attiverà per la rilevazione strumentale delle stesse. Tuttavia, anche a seguito di nostro rilievo della posizione delle reti la strumentazione utilizzata non garantisce perfettamente l'effettiva posizione delle condotte, e non esonera il soggetto attuatore o soggetti terzi incaricati dallo stesso (per lavorazioni o scavi), da responsabilità su eventuali danni arrecati alle condotte e/o agli impianti. Qualora nella fase esecutiva delle opere, si concretizzassero danneggiamenti alle infrastrutture del S.I.I., con onere a carico del Soggetto proponente, dovranno essere valutate e concordate con la scrivente le opportune soluzioni progettuali per il necessario ripristino, mantenendo la continuità e la funzionalità del servizio.

LOTTO 1

In riferimento alle opere afferenti al Lotto 1, richiediamo di porre attenzione e cautela nell'area all'incrocio tra via F. Turati e via Tozzinga per la vicinanza ai sottoservizi del S.I.I. Analogamente dovrà essere posta attenzione per le aree di via della Nave (Lecore) e più a Nord, con la sagomatura della canalizzazione confinante con via R. Bardazzi.

LOTTO 2

In riferimento alle opere afferenti al Lotto 2, prendiamo atto degli interventi sugli scolmatori meteorici. Publiacqua si rende disponibile a collaborare per il tracciamento delle reti idriche e fognarie in via dello Stadio, così come per le reti del S.I.I. localizzate nell'area di Ponte a Signa.

LOTTO 3

Prendiamo atto degli interventi sugli scolmatori esistenti e del rialzo dei pozzetti per la realizzazione delle opere di progetto.

LOTTO 4

Confermiamo la presenza di una rete idrica che si sovrappone al tracciato del rifacimento della strada vicinale. A tal proposito, segnaliamo che al fine di valutare con maggiore chiarezza l'entità del rifacimento della viabilità, non abbiamo evidenza della sezione stradale di progetto della strada vicinale. Saranno effettuati dei rilievi sul tratto di condotta idrica posto più a Nord su via Argine Strada, per definire la sua reale posizione in relazione alla realizzazione della scogliera cementata (Sez.ni Bisenzio da n. 33 a n. 38).

Eventuali spostamenti di condotte del S.I.I. che risultassero effettivamente interferenti con le opere in oggetto, possono essere eseguiti direttamente dal Soggetto attuatore, rispettando le procedure che saranno specificate nell'apposita convenzione. Per tale circostanza, si precisa che sono di competenza esclusiva di Publiacqua S.p.A., con oneri a carico del Soggetto proponente, le seguenti attività:

alta sorveglianza sulle opere, assistenza al collaudo di tenuta idraulica, bonifica delle condotte, analisi di potabilità dell'acqua ed esecuzione dei lavori di collegamento delle reti idriche realizzate dal Soggetto proponente con le reti già in esercizio. La realizzazione delle opere di cui sopra (qualora necessaria), sarà regolamentata da apposita Convenzione e il trasferimento delle stesse sarà formalizzato come disposto dall'art. 19 e seguenti del Disciplinary Tecnico dell'Autorità Idrica Toscana, approvato con Delibera Assembleare AIT n. 3/2019";

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente nonché in merito ai contributi istruttori acquisiti:

il progetto comprende opere idrauliche destinate principalmente alla mitigazione del rischio alluvione nel territorio del Comune di Signa;

gli impatti ambientali del progetto sono prevedibili principalmente durante le attività di cantierizzazione per l'esecuzione delle opere di progetto;

la fase di esercizio delle opere comprende esclusivamente le attività legate al funzionamento ed alla manutenzione degli interventi realizzati;

aspetti progettuali: cantiere - il proponente ha previsto il cantiere base e cantieri operativi, oltre all'individuazione di aree di stoccaggio temporaneo delle terre e le aree di scavo. Ogni cantiere sarà delimitato con apposita recinzione. La cantierizzazione non può prescindere dalla presenza del reticolo idrografico e del rischio potenziale di allagamento, così come le lavorazioni devono essere distinte tra quelle effettuate in campagna e quelle in alveo. Come azione preventiva di protezione è stato previsto che i cantieri base ed i cantieri operativi siano realizzati tenendo in debito conto le condizioni di rischio idraulico, mettendo in sicurezza gli stessi con opportuni presidi per eventi di piena con tempi di ritorno commisurato alla durata dei lavori.

I cantieri mobili verranno realizzati in maniera tale da poter essere smobilizzati in tempi rapidi in caso di allerta meteo.

Per assolvere le funzioni logistiche, per ogni lotto di intervento verrà realizzato un cantiere base, con al suo interno un ufficio direzionale, uno spogliatoio, un locale ristoro, i servizi igienici, un parcheggio mezzi e tutti i servizi logistici necessari per il funzionamento del cantiere. Gli accessi saranno dotati di impianto lavaruote. Per la realizzazione degli interventi di progetto è prevista una viabilità interna di cantiere finalizzata a rendere accessibili le varie aree di intervento. Durante le lavorazioni sarà inoltre garantito l'accesso alle abitazioni/fabbricati situati in prossimità delle aree d'intervento attraverso viabilità provvisoria (Lotto 1) o attraverso l'organizzazione delle fasi di lavorazione (Lotto 4, realizzazione strada vicinale antecedente a interventi su via Argine Strada);

componente ambiente idrico - per quanto riguarda gli impatti sulla qualità delle acque superficiali che si avranno per la realizzazione della cassa di espansione Lecore (Lotto 1), il proponente evidenzia che in fase di cantiere potrebbero costituire un fattore di impatto diretto e indiretto sulla qualità delle acque superficiali le

operazioni di movimentazione e stoccaggio, anche temporaneo, dei terreni, il passaggio e l'operatività dei mezzi d'opera e la realizzazione degli interventi di demolizione, ricostruzione e nuova realizzazione di opere arginali e di opere di regimazione idraulica, che possono essere causa di inquinamento per trasporto solido nelle acque superficiali e per perdita/sversamento accidentale di sostanze contaminanti (in particolare oli e carburante dai mezzi meccanici) nelle acque superficiali e sotterranee. Pertanto il proponente prevede di adottare una corretta regimazione delle acque quale misura di mitigazione.

Riguardo gli impatti in fase di cantiere che si avranno per la realizzazione degli interventi arginali (Lotti 2, 3, 4), le principali criticità sono costituite dal potenziale rischio di inquinamento delle acque del F. Arno e del F. Bisenzio determinato dal dilavamento di terre e dei materiali e sostanze utilizzate durante i lavori. Limitate e di trascurabile entità appaiono le interferenze con il reticolo idrico superficiale minore, che sostanzialmente prevede adeguamenti di tratti di attraversamento già esistenti.

Per le misure di mitigazione da attuare, il proponente segnala che le terre escavate presso il Fosso Tozzinga (rilevati arginali), potenzialmente inquinate da contaminanti di origine antropica e naturale di fondo, saranno avviate a smaltimento/recupero evitando contatti con le acque superficiali e sotterranee. Per quanto riguarda il superamento dei valori soglia di Cobalto, rilevati in n. 3 campioni nel corso delle indagini analitiche effettuate all'interno del perimetro della cassa di espansione, il proponente rimanda all'approfondimento conoscitivo associato a un piano di indagine da concordare con Arpat, finalizzato a verificare l'origine geogenica del contaminante; nel qual caso non sono da prevedersi interferenze significative con lo stato di qualità delle acque superficiali. In ogni caso, il proponente ritiene opportuno valutare in sede di progettazione esecutiva, la possibilità di mantenere per la durata del cantiere, l'attuale corso del Fosso Tozzinga quale punto di recapito. Per la fase di progettazione esecutiva provvederà a redigere il Piano di Gestione delle Acque Meteoriche relativo all'intera area interessata dal cantiere;

relativamente alle acque sotterranee il proponente caratterizza lo stato idrogeologico dell'area ed evidenzia la presenza di un pozzo ad uso idropotabile (dichiarato inattivo), di proprietà di Publiacqua Spa, situato in sponda destra del Fiume Bisenzio, lungo via Argine Strada, ad una distanza inferiore a 200 m (zona di rispetto ai sensi dell'art. 94 del D.lgs 152/2006)

Gli impatti in fase di cantiere dovuti alla realizzazione della cassa di espansione Lecore (Lotto 1) sono legati agli scavi all'interno della cassa previsti con una profondità media di circa 1,5 m, lasciando un franco di circa 0,5 m rispetto al sottostante livello di falda di un acquifero a bassa produttività e di mediocre qualità per il quale l'aumentato grado di vulnerabilità risulta non particolarmente significativo. Tutti gli interventi fuori terra non eserciteranno interferenze con le acque sotterranee.

Lo scavo del nuovo corso del Fosso Tozzinga, fino a una profondità dell'ordine dei 2-2,5 m potrebbe determinare invece una serie di processi di interazione con il sottostante livello di falda (che ha soggiacenza media di 2 m). A seconda delle stagionali condizioni di ricarica della falda, quindi, le operazioni previste potrebbero indurre un impatto sullo stato qualitativo della risorsa idrica, per cui il proponente ha previsto il periodo di intervento nei mesi di magra estiva in modo da minimizzare gli effetti.

Riguardo gli impatti in fase di cantiere, che si avranno per la realizzazione degli interventi arginali (Lotti 2, 3, 4), le azioni progettuali contemplano opere fuori terra, per le quali non sono prevedibili fenomeni di interazione, diretta o indiretta, con i livelli della falda acquifera, che ha sede negli orizzonti limo-sabbiosi più superficiali.

Circa le misure di mitigazione (oltre a quanto previsto dalle Linee Guida per i cantieri di Arpat, 2018), da attuare prevalentemente per l'intervento riguardante la realizzazione della cassa, il proponente segnala che i risultati dei test di cessione effettuati, sui terreni arginali del Fosso Tozzinga, evidenziano che, allo stato attuale, non si hanno rilasci nelle acque e che, al fine di evitare impatto sullo stato qualitativo delle acque sotterranee (seppure ritenute di scarsa qualità) è preferibile che i lavori di scavo del nuovo corso del Fosso Tozzinga si svolgano nei mesi di magra estiva, quando è prevista la massima condizione di depressione del livello di falda.

Il proponente ha previsto la posa in opera di n. 6 piezometri (posti a due a due in tre posizioni di monte, intermedia e di valle lungo la direzione di flusso) al fine di monitorare lo stato di qualità delle acque di falda nella fase ex ante, durante il cantiere e in fase ex post per verificare il corretto svolgimento delle opere e poter programmare, in caso di necessità opportune misure correttive.

Durante la fase di esercizio, nello Studio preliminare ambientale - SPA, il proponente considera non significativo il fenomeno di interrimento della cassa; la probabile evoluzione nel tempo della capacità di invaso del bacino risulta compatibile con la funzionalità della cassa. Inoltre la necessità di attuare le opere idrauliche, con incremento delle strutture di protezione dei corpi idrici in esame, risulta indispensabile ai fini

della sicurezza idraulica del territorio interessato, densamente urbanizzato. Il progetto esecutivo sarà corredato dal Piano di manutenzione della cassa di espansione;

componente suolo e sottosuolo - relativamente agli impatti dovuti alla fase di cantiere, il proponente specifica che l'area dove verranno stoccati idrocarburi e altre sostanze potenzialmente inquinanti sarà ben identificata, impermeabilizzata e dovranno essere presenti e di facile accesso idonei materiali di assorbimento (panni, segatura, ecc.) tali da contenere eventuali sversamenti. Il ripristino dovrà essere effettuato con macchine adatte e in condizioni asciutte.

Nella messa in posto del materiale terroso sarà evitato l'eccessivo passaggio con macchine pesanti o comunque non adatte e saranno prese tutte le accortezze tecniche per evitare compattamenti o comunque introdurre limitazioni fisiche all'approfondimento radicale o alle caratteristiche idrologiche del suolo.

È specificato che le piste di cantiere hanno comunque carattere temporaneo e i lavori procederanno per tratti successivi (con compattazione di superfici non particolarmente ampie): in tal senso, il ripristino delle attività agricole, con lavorazioni periodiche, può contribuire alla riduzione delle conseguenze della compattazione. A fine lavori sarà operato il ripristino dei terreni interessati dalle piste di cantiere e sarà realizzata una corretta bagnatura dei terreni, con l'obiettivo di ripristinare la funzionalità del reticolo idraulico minore.

Nelle aree di intervento, il proponente ritiene che sia necessario garantire fin dalle prime fasi post cantiere, la copertura delle superfici degli argini in terra con un manto erboso, sia per proteggere la struttura dall'erosione dovuta alla pioggia, sia per motivi di recupero ambientale. Per assicurare l'attecchimento delle specie arboree prescelte verranno utilizzati geosintetici o geotessuti posti temporaneamente sul terreno.

In relazione ai superamenti delle CSC riscontrati su alcuni campioni di terreno, il proponente ha fornito i chiarimenti richiesti;

per la realizzazione degli interventi di progetto le lavorazioni principali che interessano la produzione e movimentazione di materiale sono:

- scavi e demolizioni;
- realizzazione delle opere provvisoriale;
- realizzazione delle opere strutturali speciali;
- realizzazione delle opere in c.a.;
- realizzazione di scogliere;
- realizzazione dei rinterrati e rilevati.

La stima del bilancio delle terre è stata condotta considerando che per la realizzazione delle opere in progetto il terreno proveniente dalle fasi di scavo dovrà essere opportunamente costipato; per tale motivo, a parità di volume di controllo, il materiale richiesto per le operazioni di riporto è stato considerato il 5% in più rispetto a quello derivante dalle operazioni di scavo.

Per i Lotti 2, 3 e 4, tenuto conto che la cassa di espansione Lecore sarà completamente espropriata, i quantitativi di terre in eccesso o da approvvigionare in funzione della realizzazione degli argini saranno gestiti mediante l'ausilio delle aree a disposizione all'interno della cassa di espansione. Nello specifico per i Lotti 2 e 3 sarà necessario approvvigionare terre dal Lotto 1, per la realizzazione degli argini, mentre per il Lotto 4 un quantitativo di terre in linea con quello scavato per i Lotti 2 e 3 sarà risistemato all'interno della cassa;

componente atmosfera - gli impatti legati a questa matrice si realizzeranno durante le fasi di cantiere per azzerarsi dopo il completamento delle opere edili. Le valutazioni sono state condotte seguendo la metodologia illustrata nel documento redatto da ARPAT "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti" di cui al Piano regionale qualità dell'aria; le valutazioni sono state suddivise per ciascun lotto di intervento. Le sorgenti di polveri diffuse sono imputate principalmente alle seguenti attività:

- scotico del materiale superficiale;
- scavo di sbancamento;
- estrazione con perforazione;
- carico del materiale scavato su mezzo di trasporto;
- trasporto su strade non pavimentate;
- scarico del materiale di scavo;
- formazione e stoccaggio dei cumuli;
- erosione dei cumuli ad opera del vento.

Il proponente, al fine di limitare gli impatti per la componente in esame, prevede di operare nelle aree previste per lo stoccaggio dello scotico del suolo ai fini della riutilizzazione a fine lavori, come di seguito indicato:

- dal momento che l'area di cantiere del Lotto 1 si trova in zona periurbana (centro abitato di Lecore, prossimità agli insediamenti lungo la Strada Pistoiese) è importante localizzare i siti di deposito il più possibile distanti da recettori sensibili (costituiti da edifici di civile abitazione, attività ricettive);
- bagnare periodicamente e/o coprire con teli (nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso) i cumuli di materiale polverulento stoccato nelle aree di cantiere;

All'interno delle aree di cantiere:

- evitare le movimentazioni di materiali polverulenti durante le giornate con vento intenso.
- sulle piste di cantiere i mezzi circolanti devono mantenere una velocità ridotta per limitare il sollevamento di polveri ed evitare le perdite di carico o di materiale.
- pianificare le attività di scavo e realizzazione delle arginature secondo uno specifico schema così che procedano in modo progressivo in una direzione, garantendo una permanenza dei mezzi e del personale spazialmente e temporalmente limitata, riducendo gli impatti (anche in termini di disturbo) per eventuali recettori presenti. Considerando il transito previsto di mezzi per il trasporto in discarica delle terre destinate a smaltimento escavate lungo l'attuale Fosso Tozzinga e per il trasporto dei materiali funzionali alla costruzione delle opere d'arte previste, al fine di evitare il sollevamento polveri e il trascinamento di fango sulla viabilità ordinaria, si rende necessario:
 - effettuare una costante e periodica bagnatura o pulizia delle strade utilizzate, pavimentate e non in prossimità degli edifici e dei nuclei abitati posti in prossimità delle aree di cantiere;
 - coprire con teloni i materiali polverulenti trasportati;
 - valutare la possibilità di installare un punto di lavaggio gomme, preferibilmente dotato di vasca di lavaggio opportunamente attrezzata e adeguata allo scopo presso l'accesso principale del cantiere, presso il lato nord del perimetro della nuova cassa di Lecore;

per quanto riguarda la fase di esercizio il proponente ritiene che l'impatto sulla componente aria sia da considerarsi nullo;

componente rifiuti - in fase di cantiere, nel corso delle lavorazioni, è prevista la produzione dei seguenti materiali di risulta:

- terre e rocce da scavo;
- demolizioni scvre da componenti terrose (CER 17 09 04);
- miscele bituminose (CER 17 03 02).

A queste tipologie di rifiuto sono da aggiungere:

- Materiali/imballaggi di varia tipologia per le attività di cantiere;
- Vegetazione alloctona (rizomi, fusti e ogni parte) da inviare a impianto;

tutti i rifiuti di varia tipologia prodotti devono essere rimossi dall'area di cantiere, raccolti in modo efficace evitando la dispersione (per dilavamento o per effetto del vento); lo stoccaggio per CER di riferimento deve avvenire in specifiche aree, meglio se all'interno di contenitori e/o scarrabili copribili, senza contatto quindi con il suolo e le altre matrici ambientali. I rifiuti devono essere periodicamente avviati a recupero o smaltimento, anche in caso di sospensione delle attività di cantiere.

Per quanto riguarda il materiale di risulta delle demolizioni dei muri esistenti (CER 17.09.04) e delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso (CER 17 03 02) se ne prevede il trasporto e il conferimento a discarica o – preferibilmente - ad impianto di recupero;

in fase di esercizio la produzione di rifiuti è imputabile a:

- i materiali risultati dalle ordinarie e straordinarie operazioni di manutenzione delle opere idrauliche;
- la vegetazione oggetto di periodico sfalcio per cui è vietato il deposito all'interno dei corpi idrici; sono da prevedere la raccolta e il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti dei residui di piante alloctone invasive (ad es. *Arundo donax*);

componente rumore - il proponente ha redatto la valutazione previsionale di impatto acustico considerando le attività di cantiere (quali taglio della vegetazione, scotico e scavi, realizzazione di rilevati, opere strutturali, palificazione, ecc) con impiego di attrezzature quali escavatori, pale, decespugliatori, pala, perforatrice.

Dalle valutazioni eseguite gli scenari di massimo impatto evidenziano superamenti dei limiti normativi, sia per la vicinanza di alcuni interventi rispetto alla abitazioni, sia per la bassa rumorosità residua che caratterizza il clima acustico di zona: in modo particolare i superamenti riguardano il valore limite differenziale di immissione, mentre sono minori i superamenti dei limiti assoluti, ad eccezione del recettore R8, con superamenti dei limiti assoluti superiori a 20dB(A) e, in modo minore, di R9 ed R10, con superamenti di circa 10dB del limite di immissione. I recettori più critici, oltre ad R8, sono risultati R1 ed R4, per la loro vicinanza all'area di cantiere e per la bassa rumorosità residua.

L'utilizzo di barriere antirumore, come opere di mitigazione, risulta spesso difficilmente conseguibile per cantieri assimilabili a quello in oggetto, sia per la quota in caso di realizzazione di rilevati, sia per i continui spostamenti dei mezzi. Infatti sulla base dell'esperienza acquisita nel settore, il proponente consiglia di valutare l'utilizzo di schermature solo nei casi in cui le lavorazioni si possono prolungare per più di 5 giorni lavorativi nelle immediate vicinanze dei recettori, avendo l'accortezza di montare la barriera più vicino possibile alle macchine utilizzate in cantiere.

Occorre quindi adottare una corretta gestione delle attività rumorose, ritenuta spesso più efficace di barriere antirumore, che consideri in primo luogo la scelta delle macchine e la loro contemporaneità di utilizzo, gli orari e la comunicazione con i residenti delle abitazioni recettore. Pertanto ritiene fondamentale concordare pause ed orari di lavoro con i recettori più esposti e con strutture di tipo recettivo.

Considerato infine i superamenti dei livelli assoluti, dovrà essere richiesta la deroga comunale per cantieri edili o assimilabili di cui al DPGR n.2/R del 08/01/2014 al Comune di Signa, secondo le modalità previste dal regolamento comunale di disciplina delle attività rumorose, nella quale sarà contenuto l'elenco degli accorgimenti tecnici e delle procedure specifiche che la ditta intende mettere in atto per la limitazione del disturbo ai residenti, anche in aggiunta a quelli indicati nella valutazione condotta;

il proponente segnala che in fase di esercizio gli impatti acustici indotti sono ritenuti trascurabili;

componente fauna, flora ed ecosistemi - le aree di intervento non ricadono all'interno del Sito Natura 2000 Stagni della Piana fiorentina e pratese, ma, risultando prossime al Sito, sono state comunque prese in esame le possibili interferenze degli interventi di progetto con lo stato di conservazione di habitat e specie che caratterizzano il Sito Natura 2000; sono inoltre state prese in esame le misure di conservazione del Sito di cui alla D.G.R.1223/2015 e di cui alla D.G.R. 454/2008. È stata individuata, quale criticità, la possibile diffusione di piante alloctone invasive mano a mano che procedono i lavori e al termine degli stessi, quando si innesca la spontanea ricolonizzazione vegetale delle aree interessate.

Il rumore sarà limitato al periodo diurno e spazialmente limitato all'area interessata dalle operazioni di cantiere.

Nella fase di esercizio sarà necessario garantire che le aree interessate dalle lavorazioni di cantiere non siano colonizzate da specie vegetali alloctone invasive nonché da animali alloctoni, quali nutria, gambero rosso della Louisiana, rana toro;

componente beni paesaggistici e culturali - il proponente ha trasmesso la Relazione paesaggistica e la Relazione per la valutazione preventiva di interesse archeologico, dalle quali si evince che il complesso degli interventi previsti non comporterà alcuna alterazione, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori paesaggistici e culturali del territorio.

Per quanto riguarda la fase di cantiere, a fine lavori sarà necessario un periodo (la cui durata allo stato attuale non risulta stimabile) per la mitigazione delle trasformazioni, mediante il progressivo recupero di elementi di naturalità (es. copertura erbacea delle superfici interessate dallo scotico).

Per quanto riguarda il rischio archeologico, partendo dai valori di potenziale specifici per l'area di progetto, sono stati individuati i corrispondenti gradi di Rischio archeologico, tenendo in considerazione i caratteri stessi dell'area e le specifiche tecniche delle opere da realizzare;

interferenze con infrastrutture e sottoservizi - le aree oggetto degli interventi di progetto sono attraversate da:

- rete interrata del gas metano di SNAM Rete Gas Spa;
- reti aeree in alta tensione in gestione a Terna Rete Italia Spa;
- reti aeree a media e bassa tensione in gestione a E-distribuzione Spa;
- rete acquedotto e fognatura in gestione a Publiacqua Spa;

il proponente ha trasmesso elaborati nei quali ha preso in esame le interferenze segnalate, fornendo le relative proposte di risoluzione (elaborato *P.F.G.INT.00.01.00 – Relazione sul censimento e sulla risoluzione delle interferenze*);

con riferimento al traffico indotto, generato dalle attività di cantiere, nelle emissioni determinate da processi di combustione e di abrasione nei motori (diesel, benzina, gas), le principali sostanze emesse sono: polveri fini, NOx, COV, CO e CO2

I flussi più consistenti di traffico pesante sono quelli previsti in relazione alla movimentazione del materiale che viene trasportato dal Lotto 1 ai Lotti 2 e 3 e dal Lotto 4 al Lotto 1. Tuttavia, deve essere tenuto in considerazione anche il transito dei mezzi dai vari lotti verso impianti di gestione rifiuti. Il proponente ha fornito una valutazione sia del numero dei mezzi che delle emissioni generate ad essi associati, indicando anche le misure di mitigazione necessarie a limitare gli impatti. Nel dettaglio:

- per il tratto dal Lotto 1 al Lotto 2 si sono considerati un numero di veicoli giornalieri pari a 4 su un percorso caratterizzato da una lunghezza indicativa di 8 km e, considerando una velocità di percorrenza per i seguenti mezzi di circa 15 km/h, la durata del singolo viaggio A/R risulta di circa 1 h. Le emissioni complessive valutate sono riferite ad una durata delle operazioni pari a 60 giorni, durante i quali si articolano i flussi di traffico;

- per il tratto dal Lotto 1 al Lotto 3 si sono considerati un numero di veicoli giornalieri pari a 1 su un percorso caratterizzato da una lunghezza indicativa di 8 km e, considerando una velocità di percorrenza per i seguenti mezzi di circa 15 km/h, la durata del singolo viaggio A/R risulta di circa 1 h. Le emissioni complessive valutate sono riferite ad una durata delle operazioni pari a 18 giorni, durante i quali si articolano i flussi di traffico;

- per il tratto dal Lotto 4 al Lotto 1 si sono considerati un numero di veicoli giornalieri pari a 5 su un percorso caratterizzato da una lunghezza indicativa di 8 km e, considerando una velocità di percorrenza per i seguenti mezzi di circa 15 km/h, la durata del singolo viaggio A/R risulta di circa 1 h. Le emissioni complessive valutate sono riferite ad una durata delle operazioni pari a 55 giorni, durante i quali si articolano i flussi di traffico;

- per il tratto dal Lotto 1 a impianto gestione rifiuti si sono considerati un numero di veicoli giornalieri pari a 4 su un percorso caratterizzato da una lunghezza indicativa di 20 km e, considerando una velocità di percorrenza per i seguenti mezzi di circa 15 km/h, la durata del singolo viaggio A/R risulta di circa 2.67 h. Le emissioni complessive valutate sono riferite ad una durata delle operazioni pari a 150 giorni, durante i quali si articolano i flussi di traffico;

- per il tratto dal Lotto 3 a impianto gestione rifiuti si sono considerati un numero di veicoli giornalieri pari a 4 su un percorso caratterizzato da una lunghezza indicativa di 20 km e, considerando una velocità di percorrenza per i seguenti mezzi di circa 15 km/h, la durata del singolo viaggio A/R risulta di circa 2.67 h. Le emissioni complessive valutate sono riferite ad una durata delle operazioni pari a 10 giorni, durante i quali si articolano i flussi di traffico;

- per il tratto dal Lotto 4 a impianto gestione rifiuti si sono considerati un numero di veicoli giornalieri pari a 4 su un percorso caratterizzato da una lunghezza indicativa di 20 km e, considerando una velocità di percorrenza per i seguenti mezzi di circa 15 km/h, la durata del singolo viaggio A/R risulta di circa 2.67 h. Le emissioni complessive valutate sono riferite ad una durata delle operazioni pari a 10 giorni, durante i quali si articolano i flussi di traffico;

componente salute pubblica - per quanto riguarda la mitigazione del disturbo e dell'impatto sulla salute umana determinato dai flussi di traffico dei mezzi pesanti, soprattutto per la movimentazione delle terre tra i diversi lotti, il transito non deve interessare la viabilità minore che attraversa zone residenziali ma utilizzare Via Arte della Paglia fino all'innesto con via Pistoiese in loc. Indicatore.

Inoltre per la riduzione del rischio incidenti, le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria avverranno nel rispetto del Codice della Strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione.

L'attuazione delle misure di mitigazione in fase di cantiere esplicitate anche per le altre componenti ambientali costituiscono riferimento anche per la tutela dell'ambiente e della salute umana;

campi elettromagnetici - le aree di cantiere sono attraversate da elettrodotti e linee elettriche a media e bassa tensione.

Relativamente alla fase di esercizio, viene precisato che l'illuminazione operativa a servizio della paratoia di uscita della cassa di Lecore, che immette nel T. Ombrone, sarà realizzata mediante 2 proiettori; non sarà permanente ma sarà attivata manualmente all'occorrenza;

consumi di energia e materie prime - non sono previsti impatti significativi sui consumi energetici dovuti alle fasi di cantiere, se non per l'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature impiegate (alimentati in prevalenza da idrocarburi).

In fase di esercizio non sono previsti impatti significativi;

Preso atto che il proponente, nell'istanza di avvio del procedimento, ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario;

Dato atto che le condizioni ambientali proposte nel corso dell'istruttoria sono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione;

lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

l'intervento è finalizzato principalmente alla realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di Signa (lungo i fiumi Arno e Bisenzio) e nella porzione settentrionale del territorio comunale ed è quindi funzionale alla salvaguardia della incolumità pubblica ed alla tutela di beni ed infrastrutture;

si ritiene opportuno che l'eventuale apertura al traffico veicolare, oltre che ciclo-pedonale come già previsto dal progetto in esame, dell'argine strada in destra del Fiume Bisenzio tra Signa e San Mauro, sia oggetto di specifico accordo o protocollo tra il Comune di Signa e la Regione Toscana, che ne disciplini l'operatività, nel rispetto della sicurezza della circolazione e delle esigenze di manutenzione delle opere idrauliche;

l'istruttoria svolta non ha evidenziato motivi che ostino alla esclusione del progetto dalla procedura di VIA, ma ha evidenziato specifiche misure di mitigazione e monitoraggio, con riferimento alla fase di cantiere;

in fase di cantiere, occorrono cautele ai fini della tutela delle componenti ambientali;

in fase di cantiere e di esercizio occorrono cautele ai fini della tutela degli addetti, con riferimento a sorgenti di rischio quali linee elettriche in tensione, condotte interrate del gas, infrastrutture di trasporto e lo stabilimento, a rischio di incidente rilevante, di deposito e imbottigliamento di GPL;

fatto salvo quanto indicato al capoverso precedente, gli impatti riconducibili alla fase di esercizio non sono significativi;

Visto l'art.19, commi 5 e 7, del d.lgs.152/2006;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs.152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi

sull'ambiente ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

n.	Macrofase	Ambito	Oggetto della condizione ambientale	Termine per l'avvio della VO	Autorità Competente	Soggetto avvalso
1	CORSO d'OPERA	-	Il proponente è tenuto a comunicare al Settore VIA e ad ARPAT le date di avvio e di fine dei lavori.	Fase precedente l'avvio dei lavori / la conclusione dei lavori	Settore VIA	ARPAT
2	CORSO d'OPERA	Aspetti ambientali: cantiere	Il proponente e l'impresa appaltatrice si devono attenere alle condizioni ambientali, ai fini della corretta gestione ambientale della fase di cantiere, riportate in allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto.	Fase di cantiere	Settore VIA	ARPAT

Ritenuto opportuno raccomandare al proponente quanto segue:

adottare le buone pratiche di cui alle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale", ARPAT, gennaio 2018;

adottare quanto indicato dal Settore regionale Autorità di gestione FEASR, con riferimento alla tutela delle attività agricole, nel contributo riportato in premessa al presente atto;

mettere in atto specifiche precauzioni per evitare la diffusione di specie vegetali esotiche invasive, quali poligono del Giappone, *Arundo donax* e *Ludwigia peploides* ;

organizzare i cantieri al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata, con particolare riferimento ai centri abitati;

adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal cantiere;

durante lo svolgimento delle attività di cantiere, effettuare lo stoccaggio di sostanze inquinanti, quali carburanti, lubrificanti e disarmanti, al di fuori delle aree ad elevata pericolosità idraulica;

per i rifiuti prodotti in fase di cantiere, privilegiare la destinazione ad impianti di recupero rispetto allo smaltimento;

con riferimento alla produzione di polveri dovute al cantiere del Lotto 1, vista la sommatoria dei rapporti tra le emissioni medie orarie e le soglie emissive per i recettori analizzati, prossima a 1, utilizzare barriere mobili per il contenimento delle polveri;

Ritenuto necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle norme ed alle disposizioni di piano, come emerse in fase istruttoria:

quanto indicato dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, con riferimento al rilascio del parere della medesima, previsto dal PGRA; quanto indicato dall'Autorità di bacino con riferimento al PGA;

la risoluzione delle interferenze con le infrastrutture ed i sottoservizi, tenendo conto delle specifiche indicazioni fornite da SNAM Rete Gas Spa, Terna Rete Italia Spa, e-Distribuzione Spa e Publiacqua Spa;

ai fini della approvazione del progetto esecutivo, tenere conto delle indicazioni di RFI Spa, a tutela della linea ferroviaria Firenze – Pisa;

ai fini della approvazione del progetto esecutivo, tenere conto delle esigenze manifestate dal Consorzio di bonifica, con riferimento allo svolgimento delle future operazioni di manutenzione delle opere idrauliche previste dal progetto in esame;

per gli interventi previsti dal lotto 2, che ricadono all'interno di ambito tutelato ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio – d.lgs. 42/2004 (Tiro a segno e Stadio intercomunale delle Signe), il relativo progetto dovrà essere oggetto di richiesta di Nulla Osta alla Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21 del Codice;

in applicazione della parte II del d.lgs.42/2004, con riferimento alla tutela dei beni archeologici, si richiamano le specifiche indicazioni fornite dalla Soprintendenza nel contributo in premessa;

in applicazione della parte III del d.lgs.42/2004, con riferimento agli interventi previsti dai lotti 2 e 3, che comportano opere permanenti con effetti sulla componente paesaggio e possibili ricadute sugli elementi valoriali, ai fini della richiesta di autorizzazione paesaggistica devono essere approfonditi gli aspetti relativi alle opere di mitigazione della nuove opere murarie di progetto in cemento armato, di cui ai fotoinserti 3.2, 4.2, 2.3 e 3.3 della Relazione paesaggistica agli atti del presente procedimento, al fine di ridurre gli impatti visivi e garantire un migliore inserimento paesaggistico;

ai fini della approvazione del progetto esecutivo, tenere conto delle considerazioni e delle indicazioni del Comune di Signa, con riferimento agli aspetti di competenza comunale;

coordinare il cantiere della prevista cassa di Lecore (Lotto 1) con il cantiere della Provincia di Prato afferente la prevista strada provinciale di collegamento tra la S.P. n. 45 “di Comeana”, nel Comune di Poggio a Caiano, e la S.R. n. 66 “Pistoiese”, nel Comune di Signa;

quanto indicato dal Settore Forestazione, con riferimento alla pertinente normativa forestale, nel contributo riportato in premessa al presente atto;

il prelievo di acque superficiali ai fini delle bagnature antipolvere in fase di cantiere, deve avvenire nel rispetto del deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua interessati;

con riferimento al rumore in fase di cantiere, nei casi in cui non è prevedibile il rispetto dei valori limite di PCCA, neanche a seguito delle messa in opera di misure di mitigazione, il proponente o l'impresa appaltatrice potrà richiedere al Comune di Signa la deroga acustica; nell'ambito della procedura di deroga, fatte salve le competenze della USL, potrà essere richiesto il parere di ARPAT;

le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art.40-ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;

le buone pratiche per la esecuzione dei lavori in alveo e per la realizzazione delle opere idrauliche, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1315 del 28.10.2019;

nell'ambito dei documenti di salute e di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in prossimità di linee elettriche, di infrastrutture di trasporto, di condotte del gas nonché in aree a pericolosità idraulica ed in prossimità dello stabilimento di stoccaggio e imbottigliamento di GPL Liquigas Spa di Lecore (tenere conto delle aree di danno previste dal Piano di emergenza esterna). Adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere;

stabilire misure di sicurezza, in fase di esercizio, per l'eventuale utilizzo delle aree interessate dalle opere previste dal progetto in esame, da parte della popolazione; divulgare tali misure, in collaborazione con il Comune di Signa, presso la popolazione interessata;

qualora, durante la gestione del cantiere, dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione dei materiali sversati e l'attivazione delle procedure di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. Nel caso di ritrovamento di matrici contaminate, la necessità di attivare le azioni previste dalla parte quarta del d.lgs. 152/2006;

al termine dei lavori, il ripristino dell'area di cantiere e la rimozione di rifiuti, di macchinari o attrezzature o installazioni utilizzate;

le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo Regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione e la gestione delle opere previste si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Visto che il proponente ha chiesto un termine di efficacia del presente provvedimento pari a 10 anni, in ragione della complessità del progetto da realizzare;

Ritenuto congruo il richiesto termine di 10 anni, in considerazione delle necessarie attività di approvazione delle progettazioni, di acquisizione dei titoli abilitativi, di svolgimento delle attività di esproprio, di affidamento lavori, della realizzazione e del collaudo dei medesimi;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto degli "Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Signa (FI) lungo i fiumi Arno e Bisenzio e sul reticolo minore afferente", nel Comune di Signa (FI), proposto dal Settore regionale Genio Civile Valdarno Centrale per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1083/2024, allegato D, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle condizioni ambientali di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole condizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che il progetto in esame deve essere realizzato entro 10 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del d.lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti dalle disposizioni di settore o negli atti autorizzativi;

- 4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;
- 5) di notificare il presente decreto al proponente Settore regionale Genio Civile Valdarno Centrale;
- 6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Allegato tecnico

ff713d28b8ee8e943b971d581ead2b4ca486d3a5111ba9f1c8332372ff92345b

Allegato A

Oggetto: [ID 2351] Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Signa (FI), lungo i Fiumi Arno e Bisenzio e sul reticolo minore afferente, nel Comune di Signa (FI); proponente: Settore regionale Genio Civile Valdarno Centrale. Provvedimento conclusivo.

Condizioni ambientali per la corretta gestione ambientale della fase di cantiere

Atmosfera:

- a) durante il cantiere, l'impresa appaltatrice deve effettuare una costante e periodica bagnatura o pulizia delle strade utilizzate, pavimentate e non;
- b) pulire le ruote dei veicoli in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e conferimento materiali, prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria;
- c) coprire con teloni i materiali polverulenti trasportati;
- d) attuare idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non asfaltate (20 km/h);
- e) evitare le demolizioni e le movimentazioni di materiali polverulenti durante le giornate con vento intenso;
- f) durante la demolizione delle strutture edili, provvedere alla bagnatura dei manufatti al fine di minimizzare la formazione e la diffusione di polveri;
- g) provvedere alla razionalizzazione delle zone di carico e scarico dei materiali per minimizzare lo spostamento degli stessi all'interno delle aree di cantiere;
- h) nelle operazioni di movimentazione dei materiali, i mezzi di trasporto dovranno effettuare le operazioni di carico e scarico assicurandosi che l'altezza di caduta dei materiali sia la minima possibile, evitando qualsiasi forma di sollevamento di polveri;
- i) nel caso durante lo svolgimento delle attività di cantiere, siano presentate osservazioni o lamentele da parte dei recettori sensibili presenti nell'intorno dei cantieri, il proponente deve analizzare la problematica segnalata e – eventualmente – adottare misure di emergenza, ivi incluso il fermo delle lavorazioni; entro 5 giorni, il proponente o l'impresa appaltatrice deve presentare ad ARPAT ed al Settore VIA un documento che contenga valutazioni sulle problematiche sollevate relativamente all'impatto dei lavori sull'atmosfera e che proponga nuovi interventi e/o modifiche nelle attività lavorative per risolvere tali problematiche.

Acque superficiali:

- a) nel corso dei lavori l'impresa appaltatrice deve attuare tutte le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini deterioramento della qualità delle acque superficiali (ad es.: aumento della torbidità, rilascio di sostanze inquinanti);
- b) durante la fase di deviazione delle acque del Fosso Tozzinga e della Gora Bandita, deve effettuare un monitoraggio delle stesse per i parametri: pH, Solidi Sospesi Totali e Idrocarburi Totali. I dati di monitoraggio devono essere inviati ad ARPAT;
- c) per gli interventi che possano prevedere il diretto contatto con l'acqua superficiale, effettuare le lavorazioni limitando, per quanto possibile, l'interferenza tra le acque ed i macchinari ed i materiali di lavorazione dei cantieri (quali miscele cementizie, acque di lavaggio);
- d) adottare idonei sistemi di deviazione delle acque e/o ulteriori provvedimenti finalizzati ad evitare eventuali rilasci di miscele cementizie e/o additivi in alveo, qualora utilizzati;

e) in caso di condizioni meteo avverse, sospendere tutte le lavorazioni in alveo, provvedendo a mettere in sicurezza mezzi ed attrezzature;

f) non effettuare depositi di materiali in zone raggiungibili dalla corrente;

g) effettuare la movimentazione dello scotico agrario e/o delle terre sottostanti nonché l'eventuale accantonamento in cumuli senza che ciò possa dar luogo a fenomeni erosivi e/o di intorbidimento delle acque superficiali;

h) eseguire i rifornimenti di carburante e/o oli ai mezzi meccanici lontano dalle aree di lavorazione e, comunque, su pavimentazione impermeabile del Cantiere Base di ciascun Lotto;

i) effettuare controlli giornalieri sul buon funzionamento dei circuiti oleodinamici dei mezzi operativi per evitare fenomeni di sversamento accidentale di oli e/o carburanti. Qualora dovessero verificarsi tali fenomeni, o comunque sversamenti di altro materiale inquinante, dovrà essere prevista l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi della parte quarta del D.lgs. 152/2006;

l) in caso di prolungata inattività nelle lavorazioni, collocare tutti i mezzi meccanici su un'area opportunamente impermeabilizzata presso il Cantiere Base di ciascun Lotto.

Sono fatte salve le misure di mitigazione individuate dal proponente nel paragrafo 7.1.2.2 dello Studio preliminare ambientale.

Acque sotterranee:

a) l'appaltatore deve effettuare i lavori di scavo nel periodo asciutto, evitando di mettere a giorno la falda superficiale e di produrre interferenza con la stessa che ne possa modificare le caratteristiche quali-quantitative;

b) qualora, durante le attività di lavorazione, dovesse essere messa a giorno la falda, attivare tutte le procedure e le misure di attenzione, quali ad esempio limitazione delle attività previste per l'area, affinché non si creino condizioni di possibile inquinamento della stessa;

c) al fine di limitare i possibili impatti che l'attività di progetto potrebbe avere sulle acque sotterranee, tenere in perfetta efficienza i macchinari ed i mezzi utilizzati; a fine giornata lavorativa, ricoverare i mezzi in cantiere, su un'area opportunamente attrezzata ed impermeabilizzata;

d) nell'esecuzione dei lavori, preferire i sistemi di funzionamento a secco o con fluidi biodegradabili al fine di evitare dispersione di materiali inquinanti nelle acque sotterranee. Qualora fossero utilizzati fluidi diversi, adottare tutte le precauzioni necessarie per limitare possibili inquinamenti delle acque e/o del suolo;

e) qualora si verificassero casi di sversamento accidentale nei corpi idrici di oli, additivi o componenti chimici in forma liquida o altro materiale inquinante, attivare tutte le procedure previste dalla parte quarta del D.lgs. 152/2006.

Suolo e sottosuolo:

a) il proponente, ai fini della approvazione del progetto esecutivo, deve chiarire ad ARPAT ed al Settore VIA quanto riportato nella documentazione agli atti: *“Qualora durante le lavorazioni dovessero essere comunque rinvenuti terreni “anomali” (ad esempio visibilmente diversi dai terreni adiacenti o contenenti materiali estranei) che possano far pensare a una contaminazione degli stessi, sarà cura dell'impresa esecutrice procedere secondo un preciso protocollo gestionale”*; specificare in cosa consista il “protocollo gestionale” e cosa si intenda, nello specifico, per terreni “anomali”;

- b) l'appaltatore deve eseguire gli interventi di scavo nel rispetto delle caratteristiche geotecniche e strutturali dell'area;
- c) tenere in perfetta efficienza i macchinari ed i mezzi utilizzati; non utilizzare mezzi e macchinari che abbiano perdite di olio e/o gasolio o altro materiale inquinante;
- d) qualora si verificassero casi di sversamento accidentale al suolo/sottosuolo e/o nei corpi idrici superficiale/sotterraneo di materiale inquinante, attivare tutte le procedure previste dalla parte quarta del D.lgs. 152/2006;
- e) al termine dei lavori ripristinare i siti di cantiere, lasciandoli sgombri da macchinari e rifiuti;
- f) provvedere ad allontanare dai cantieri qualsiasi materiale che, abbandonato (ad esempio cisterne di oli/gasoli), costituisce "rifiuto" ai sensi del D.lgs. 152/2006.

Terre e rocce da scavo:

- a) ai fini della approvazione del progetto esecutivo, il proponente deve presentare ad ARPAT ed al Settore VIA:
 - una tabella contenente tutte le volumetrie di terre movimentate, suddivise per tipologia di gestione (art. 24, art. 22, regime dei rifiuti);
 - una planimetria contenente:
 - la delimitazione del sito secondo l'indicazione riportata nelle Linee Guida di cui alla Delibera Consiglio SNPA n. 54/2019, in base al quale si potrà definire l'effettiva possibilità di riutilizzo delle terre, ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera c), del D.lgs. 152/2006 e dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017;
 - i siti di prelievo e di riutilizzo (destinazione) in *situ*, specificando i tratti/le aree in cui saranno impiegati (*da...a...*);
 - i siti di deposito intermedio, specificando la provenienza delle terre nonché la tempistica e la volumetria del deposito;
- b) la caratterizzazione ambientale dei terreni scavati deve prevedere il rispetto della Colonna A Tabella 1, Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V del D.lgs. 152/2006 nel caso di destinazione urbanistica del sito a verde pubblico/privato/residenziale; in alcun caso potranno essere riutilizzati in sito terreni che risulteranno conformi ai soli limiti di cui alla Colonna B, Tabella 1, Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V del D.lgs. 152/2006 (uso commerciale/industriale), anche per uno solo dei parametri analizzati;
- c) nel caso di depositi intermedi, l'appaltatore deve procedere al rispetto di quanto indicato all'art. 5 del D.P.R. 120/2017, anche se sarà da preferire il reimpiego immediato del materiale di scavo nel sito di destinazione finale; le zone adibite all'eventuale stoccaggio delle terre e rocce da scavo, gestite ai sensi del D.P.R. 120/2017, devono essere ben separate e distinte da quelle per l'eventuale stoccaggio dei rifiuti da gestire ai sensi del D.lgs. 152/2006;
- d) deve preferire il reimpiego immediato del materiale di scavo nel sito di destinazione finale; nel caso di depositi intermedi, prevedere il rispetto di quanto indicato all'art. 5 del D.P.R. 120/2017; le zone adibite allo stoccaggio delle terre e rocce da scavo, gestite ai sensi del D.P.R. 120/2017, devono essere ben separate e distinte da quelle per l'eventuale stoccaggio dei rifiuti da gestire ai sensi della parte quarta del D.lgs. 152/2006;
- e) nel caso in cui, durante gli scavi per i lavori in progetto, si rinverranno "materiali di origine antropica", come definiti nel D.P.R. 120/2017, l'appaltatore deve fornire ad ARPAT indicazioni di maggior dettaglio sulle modalità di gestione, procedendo alla caratterizzazione ambientale dei terreni secondo quanto previsto dal medesimo Decreto.

Cantierizzazione:

- a) l'appaltatore deve effettuare l'attività di rifornimento di carburante e di lubrificante ai mezzi meccanici lontano dall'alveo e dalle zone golenali;

b) qualunque macchinario o mezzo d'opera che abbia problemi di perdite di olio o gasolio non deve in alcun modo essere utilizzato nei lavori;

c) lo stoccaggio di sostanze pericolose e/o inquinanti (es. depositi di oli e carburante) deve essere effettuato presso un'area di cantiere, lontana dal corso d'acqua, esclusivamente in appositi contenitori e su pavimentazione impermeabile dotata di sistema di raccolta e trattamento delle acque dilavanti tale superficie;

d) le acque meteoriche di dilavamento dei cantieri e delle aree di sosta dei mezzi devono essere dotate di appositi ed idonei sistemi di regimazione e trattamento delle acque, per evitare l'immissione di tali acque nei corpi idrici. Qualora necessario deve essere richiesta apposita autorizzazione ai sensi del D.P.G.R. 46/R/2008;

e) provvedere all'ottimizzazione della movimentazione dei materiali in cantiere, con l'obiettivo di ridurre al minimo l'impiego della viabilità pubblica e le distanze presenti fra le diverse aree di lavorazione;

f) le imprese appaltatrici e subappaltatrici che opereranno nell'area di cantiere devono essere informate in modo formale dal direttore dei lavori sulle modalità di gestione dei rifiuti e delle sostanze pericolose e/o inquinanti; in caso di subappalto, le responsabilità correlate agli aspetti ambientali devono essere chiaramente definite nel relativo contratto.



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, GESTIONE E SICUREZZA SEDI
DI LAVORO

Direttore Giovanni PALUMBO

Incarico: DECRETO PRESID. GIUNTA REGIONALE n. 34 del 24-02-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 14589 - Data adozione: 04/07/2025

Oggetto: Parziali revisioni al piano assunzioni anno 2024 ex deliberazione di Giunta regionale n. 80/2024 ed al piano assunzioni anno 2025 ex deliberazione di Giunta regionale n. 47/2025.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/07/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD016741

IL DIRETTORE

Visto e richiamato l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante disposizioni in materia di piano triennale di fabbisogni di personale delle pubbliche amministrazioni;

Visto e richiamato l'articolo 23 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 recante disposizioni in materia di programmazione del fabbisogno di personale della Giunta regionale e, in particolare, il comma 2, che stabilisce che il direttore competente in materia di personale provvede annualmente all'attuazione del piano triennale;

Visto e richiamato il proprio decreto n. 3536/2024, attuativo del PTFP 2024-2026, annualità 2024, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 80/2024, come modificato con successivo decreto n. 6092/2025, con il quale, tra l'altro, è prevista la copertura di n. 3 unità di area Funzionari ed Elevata qualificazione, area professionale "tecnico-specialistica" mediante l'attivazione di procedure di stabilizzazione volte al superamento del precariato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 44/2023, convertito dalla legge n. 74/2023;

Evidenziato che ha presentato dimissioni volontarie dal servizio con decorrenza 30/06/2025 n. 1 unità di area Funzionari ed Elevata qualificazione, famiglia professionale "tecnico-specialistica", assunta in data 18/03/2025 a seguito dell'espletamento della procedura di selezione per titoli ed esame ai sensi del richiamato articolo 3, comma 5, del D.L. n. 44/2024, come da decreto dirigenziale di approvazione graduatoria e nomina dei vincitori n. 4535 del 5/03/2025;

Rilevato che l'assunzione in questione non si è perfezionata per mancato completamento del periodo di prova all'atto delle dimissioni ed il posto reso vacante deve essere coperto al fine di soddisfare i fabbisogni già programmati (vedasi in merito anche Corte dei Conti sez. Lombardia/328/2017/PAR);

Ritenuto, pertanto, a parziale modifica del piano assunzionale 2024 attuativo della deliberazione GR n. 80/2024, di procedere alla conversione della modalità di copertura di 1 fabbisogno di area Funzionari ed Elevata qualificazione, area professionale "tecnico-specialistica", da procedura di stabilizzazione a scorrimento di graduatoria regionale per profilo professionale "Funzionario tecnico";

Visto e richiamato il proprio decreto n. 3133/2025 attuativo del PTFP 2025-2027, annualità 2025, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 47/2025, come modificato con propri successivi decreti n. 6092/2025 e n. 10265/2025;

Considerato che, concluse le assunzioni complessivamente realizzate a copertura dei fabbisogni di area Funzionari ed Elevata qualificazione, area professionale "giuridico-amministrativa/economico-finanziaria", delle programmazioni per le annualità 2024 e 2025, risulta esaurita la graduatoria del concorso regionale per profilo professionale "Funzionario amministrativo", come da ultimo decreto dirigenziale di scorrimento n. 12924 del 12/06/2025;

Rilevato che residuano da coprire 2 fabbisogni di area Funzionari ed Elevata qualificazione, area professionale "giuridico-amministrativa-economico-finanziario", del piano assunzionale 2025 attuativo della deliberazione GR n. 47/2025, previsti in copertura mediante scorrimento della sopra richiamata graduatoria regionale;

Ritenuto opportuno, sulla base di quanto all'uopo proposto dal Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane della scrivente Direzione competente in materia di reclutamento, al fine di poter

sopperire in tempi ragionevoli alle esigenze correlate al regolare svolgimento delle funzioni da parte degli uffici regionali, di procedere alla parziale modifica del piano assunzionale 2025 convertendo la modalità di copertura dei 2 fabbisogni residui di area Funzionari ed Elevata qualificazione, area professionale “giuridico-amministrativa-economico-finanziario”, in concorso dedicato;

Valutato, nelle more dell’espletamento della suddetta procedura concorsuale e della formazione della relativa graduatoria definitiva nonché sulla base delle valutazioni all'uopo effettuate dal Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane della scrivente Direzione competente in materia di reclutamento, di riservarsi di procedere allo scorrimento, ai sensi dell’art. 28, comma 8, della L.R. n. 1/2009, di graduatorie concorsuali di altre pubbliche amministrazioni per profili professionali assimilabili per la copertura di fabbisogni già programmati, anche in relazione ad eventuale sostituzione di personale dimissionario in periodo di prova;

Dato atto che nei richiamati decreti di approvazione dei piani assunzionali 2024 e 2025, il sottoscritto si riserva la facoltà di modificare/aggiornare i medesimi anche a seguito di sopravvenute esigenze e/o valutazioni afferenti alle modalità di attuazione del PTFP di riferimento;

Dato atto delle preliminari verifiche istruttorie effettuate dal Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane della scrivente Direzione in ordine al contenuto dispositivo del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa, che sono da intendersi integralmente richiamate:

1. di revisionare parzialmente il piano assunzioni per l’anno 2024, attuativo del Piano triennale dei Fabbisogni di Personale 2024-2026, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 80/2024 di approvazione del PIAO 2024, convertendo la copertura di n. 1 fabbisogno di area Funzionari ed Elevata qualificazione, area professionale “tecnico-specialistica”, da procedura di stabilizzazione ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.L. n. 44/2024 a scorrimento di graduatoria regionale per profilo professionale “Funzionario tecnico”;
2. di revisionare parzialmente il piano assunzioni per l’anno 2025, attuativo del Piano triennale dei Fabbisogni di Personale 2025-2027, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 47/2025 di approvazione del PIAO 2025, convertendo la modalità di copertura di 2 fabbisogni residui di area Funzionari ed elevata qualificazione, area professionale “giuridico-amministrativa-economico-finanziario”, da scorrimento di graduatoria regionale a indizione di nuova procedura concorsuale dedicata;
3. di riservarsi, nelle more dell’espletamento della suddetta procedura concorsuale di cui al punto 2, e della formazione della relativa graduatoria definitiva nonché sulla base delle valutazioni all'uopo effettuate dal Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane della scrivente Direzione competente in materia di reclutamento, di procedere allo scorrimento, ai sensi dell’art. 28, comma 8, della L.R. n. 1/2009, di graduatorie concorsuali di altre pubbliche amministrazioni per profili professionali assimilabili per la copertura di fabbisogni già programmati, anche in relazione ad eventuale sostituzione di personale dimissionario in periodo di prova;
4. di riservarsi la facoltà di modificare/aggiornare il presente provvedimento in conseguenza di eventuali ulteriori richieste di revisione delle direzioni regionali e/o a seguito di sopravvenute esigenze e/o valutazioni afferenti alle modalità di attuazione dei Piani triennali di fabbisogno di personale di riferimento;
5. di dare mandato al Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane della scrivente Direzione di provvedere all’attuazione del presente provvedimento.

Il Direttore



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Direttore Generale Paolo PANTULIANO

Incarico: DECRETO PRESID. GIUNTA REGIONALE n. 15 del 05-02-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 14683 - Data adozione: 04/07/2025

Oggetto: Dirigente dipendente dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest: presa d'atto attivazione comando presso la Regione Toscana e contestuale conferimento dell'incarico di responsabile del Settore "" Assistenza farmaceutica e dispositivi " della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/07/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD016747

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale" e richiamato in particolare l'art.18 bis, "Comando e trasferimento dei dirigenti";

Preso atto che in data 30/05/2025 è stato pubblicato sul sito web della Regione Toscana e sul Portale InPA l'avviso di selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di responsabilità dirigenziale del Settore "Assistenza farmaceutica e dispositivi" della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 18 bis della l.r. n. 1/2009 (decreto n. 11465 del 28/05/2025), con scadenza il giorno 13 giugno 2025;

Dato atto che il Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane ha provveduto ad effettuare l'istruttoria formale sulla base dei requisiti dichiarati da parte dei dirigenti che hanno presentato la propria candidatura trasmettendo l'elenco dei candidati e la relativa documentazione al sottoscritto, che ha proceduto alla individuazione del candidato cui conferire l'incarico di responsabile del Settore " Assistenza farmaceutica e dispositivi " della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale;

Considerato che dalla valutazione delle candidature e dei curricula, con le motivazioni formalizzate nel verbale di valutazione del 20/06/2025, conservato agli atti presso il Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane e sentito il parere del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale, il sottoscritto Direttore Generale della Giunta Regionale ritiene che la candidatura della dirigente, dipendente dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, risulti la più idonea a svolgere le funzioni relative all'incarico dirigenziale del Settore "Assistenza farmaceutica e dispositivi";

Preso atto della Deliberazione n. 690 del 03/07/2025 con la quale il Direttore Generale della Azienda Usl Toscana Nord Ovest autorizza il comando, presso Regione Toscana, della dirigente, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, per il periodo di tre anni a decorrere dal 08/07/2025 al 07/07/2028;

Ritenuto pertanto di attivare il comando ai sensi degli articoli 18 bis e art. 29 della l.r. n. 1/2009 della dirigente, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto presso la Regione Toscana per la durata di tre anni a decorrere dal giorno 08/07/2025 e contestualmente procedere all'incarico nella persona della dirigente, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, quale responsabile del Settore "Assistenza farmaceutica e dispositivi" della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale, affidandole la responsabilità del Settore "Assistenza farmaceutica e dispositivi" medesimo;

Preso atto della dichiarazione resa in data 02/07/2025 dalla dirigente, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", con la quale l'interessata ha dichiarato l'insussistenza delle cause di inconferibilità previste dalla medesima norma, nonché della comunicazione degli interessi finanziari resa ai sensi dell'art.6, comma 1, e art. 13, comma 3, del D.P.R. n.62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e della delibera Giunta regionale n. 34/2014 "Approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana";

Precisato che, ai sensi dell'art. 18 bis della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 ai dirigenti in posizione di comando provenienti dalle Aziende e dagli Enti del Servizio Sanitario Regionale, continua ad

erogarsi la retribuzione già percepita presso l'Amministrazione di provenienza, comprese le relative indennità, ad eccezione della retribuzione di risultato, che è corrisposta nei medesimi importi di quella spettante ai dirigenti regionali a tempo indeterminato;

Dato atto di quanto previsto al punto 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 1193 del 28/10/2024 recante "Approvazione della rimodulazione degli obiettivi di cui alla sottosezione "Performance" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 (ex delibera della G.R. 80/2024) e di una modifica al sistema di valutazione della dirigenza regionale" concernente l'attuazione dell'art. 4 bis del decreto legge 13/2023 (convertito in legge n. 41/2023) che ha previsto l'assegnazione, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture, di specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento;

Precisato infine che, a seguito del processo di valutazione, la retribuzione di risultato sarà erogata alla dirigente di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, direttamente da Regione Toscana – Settore Amministrazione del Personale, ai sensi dell'art.70 comma 12 del D.Lgs 165/2001;

Precisato altresì che gli oneri diretti e riflessi connessi alle competenze, fisse ed accessorie, spettanti alla dirigente, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, per il periodo di comando, sono posti a carico della Regione Toscana e che si rinvia ad un successivo decreto dirigenziale il relativo impegno sui competenti capitoli di bilancio;

DECRETA

- 1) di disporre la presa d'atto, per i motivi di cui in narrativa, dell'attivazione del comando presso la Regione Toscana – Direzione Sanità, welfare e coesione sociale – della dirigente, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, dipendente dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest, per il periodo di tre anni a decorrere dal 08/07/2025 al 07/07/2028;
- 2) di conferire, ai sensi dell'art.18 bis della l.r. 1/2009, per quanto esposto in narrativa, l'incarico di dirigente del Settore "Assistenza farmaceutica e dispositivi" della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale alla dirigente, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto per la durata del comando di cui al punto 1);
- 3) di precisare che alla dirigente, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto continua ad erogarsi la retribuzione già percepita presso l'Amministrazione di provenienza, comprese le relative indennità, ad eccezione della retribuzione di risultato, che è corrisposta nei medesimi importi di quella spettante ai dirigenti regionali a tempo indeterminato;
- 4) di dare atto che la retribuzione di risultato è corrisposta secondo i criteri e le procedure di cui al sistema di misurazione e valutazione della performance regionale, in ragione del raggiungimento degli obiettivi relativi all'incarico attribuito nonché delle competenze e dei comportamenti agiti, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 4 bis del d.l. n. 13 del 24/02/2023, convertito in legge n. 41/2023 recante "Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni";

- 5) di precisare che, a seguito del processo di valutazione, la retribuzione di risultato sarà erogata alla dirigente di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, direttamente da Regione Toscana – Settore Amministrazione del Personale;
- 6) di precisare che gli oneri connessi alle competenze, fisse ed accessorie, spettanti all'interessata, per tutta la durata del periodo di comando, verranno assunti a carico del bilancio regionale con apposito decreto dirigenziale sui competenti capitoli del bilancio regionale 2025, 2026, 2027 e 2028.

IL DIRETTORE GENERALE

Allegati n. 1

1 Nominativo dirigente comando
d6467d671737d76613a4564016bdf6cac44947ac838ade14bbf2a9d5ea290b3f

Allegato 1

Dott.ssa Velo Silvia



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
GENIO CIVILE TOSCANA SUD

OGGETTO: “Intervento cod. DODS2023GR0001 - Consolidamento argine in destra del fiume Ombrone tra Via De' Barberi e la Strada Provinciale n. 154 esclusi i tratti già eseguiti e dalla Strada Provinciale n. 154 alla linea Ferroviaria Grosseto-Roma” Avviso di convocazione di conferenza dei servizi simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 bis comma 7 della Legge 241/90 e s.m.i. per l'approvazione del progetto esecutivo, dichiarazione di pubblica utilità, variante urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

II DIRIGENTE
DEL SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Premesso che:

- gli interventi di consolidamento dell'argine in destra idraulica del fiume Ombrone, vanno a completare il consolidamento del corpo arginale a protezione della città di Grosseto dei tratti, che negli ultimi decenni non sono stati oggetto di manutenzione straordinaria;
- con il Documento Operativo di Difesa del Suolo 2023, approvato con Delibera di Giunta n. 600 del 29/05/2023 è stata finanziata la progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto;
- con Decreto n. 2359 del 06/02/2024 è stato individuato l'ing. Renzo Ricciardi Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e nominato l'ing. Sandro Fiorentini responsabile della fase di programmazione progettazione ed esecuzione ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- la progettazione esecutiva è stata redatta dal R.T.P. Martino Associati Grosseto s.r.l. e Dott. Geol. Ferruccio Lorenzini;
- con nota Prot. 0503530 del 30/06/2025 è stata definita la posizione unica regionale per la conferenza dei servizi esterna ai sensi dell'art. 26 ter della legge R.T. n. 40/2009, e ai sensi della legge n. 241/1990.

Considerata la particolare complessità della determinazione da assumere;

Ritenuto opportuno e necessario convocare la conferenza dei servizi decisoria esterna in modalità simultanea e sincrona ai sensi dell'art. 14 bis comma 7 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, al fine di acquisire contestualmente tutti i pareri, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalle vigenti leggi statali e regionali sul progetto esecutivo in oggetto;

Ritenuto inoltre di mettere in condizione i soggetti interessati all'esproprio e coloro ai quali, pur non essendo proprietari, possa derivare un pregiudizio diretto dall'atto che comporta variante urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, di presentare osservazioni inerenti e pertinenti al procedimento, prima che venga approvato il progetto;

il sottoscritto Dirigente e RUP

RENDE NOTO

- che, per il giorno 11 Settembre 2025 è stata convocata la conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto esecutivo per l'Intervento cod. DODS2023GR0001: *“Consolidamento argine in destra del fiume Ombrone tra Via De' Barberi e la Strada Provinciale n. 154 esclusi i tratti già eseguiti e dalla Strada Provinciale n. 154 alla linea Ferroviaria Grosseto-Roma”*- CUP: D58H23000570002 ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, della variante urbanistica e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 38 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- gli atti relativi alla presente procedura e gli elaborati progettuali sono consultabili presso il Settore Genio Civile Toscana Sud, – Corso Carducci, 57 (Grosseto), previo appuntamento con l'ing Sandro Fiorentini (e-mail: sandro.fiorentini@regione.toscana.it, tel: 055 4382987), e all'indirizzo



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
GENIO CIVILE TOSCANA SUD

<https://www.regione.toscana.it/difesa-del-suolo> nel link relativo a l'Intervento cod. DODS2023GR0001 "Consolidamento argine in destra del fiume Ombrone tra Via De' Barberi e la Strada Provinciale n. 154 esclusi i tratti già eseguiti e dalla Strada Provinciale n. 154 alla linea Ferroviaria Grosseto-Roma".

- il presente avviso è affisso per 30 giorni consecutivi decorrenti dal 07/07/2025 all'Albo Pretorio del Comune di Grosseto;
- l'avviso viene inoltre pubblicato sul sito istituzionale della Regione Toscana alle pagine:
<https://www.regione.toscana.it/-/apposizione-del-vincolo-preordinato-all-esproprio>
<https://www.regione.toscana.it/-/dichiarazioni-di-pubblica-utilita>
e sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana;
- i soggetti interessati all'esproprio e coloro ai quali, pur non essendo proprietari, possa derivare un pregiudizio diretto dall'atto che comporta variante urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità possono presentare osservazioni inerenti e pertinenti al procedimento, con memorie scritte e documenti inviandole a Regione Toscana – Settore Genio Civile Toscana Sud – Corso Carducci, 57 – 58100 Grosseto (all'attenzione dell'ing. Renzo Ricciardi), a mezzo di raccomandata A.R., o a mezzo di Posta Elettronica Certificata a regionetoscana@postacert.toscana.it entro il **termine perentorio di 15 (quindici)** giorni successivi alla pubblicazione sul sito della Regione Toscana e sull'Albo Pretorio del Comune;

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. è l'ing. Renzo Ricciardi (renzo.ricciardi@regione.toscana.it, 055 4387204)

Per informazioni e per la visione del progetto potranno essere contattati:

- Francesca Del Tredici (francesca.deltredici@regione.toscana.it, 055 4387231)
- Sandro Fiorentini (sandro.fiorentini@regione.toscana.it, tel: 055 4382987)
- Angela Pastorelli (angela.pastorelli@regione.toscana.it, 055 4386549)

Il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud
Ing. Renzo Ricciardi

Comunicato per il BURT

Avviso di indizione della riunione di pubblico accertamento per la modifica del disciplinare della Denominazione di Origine Protetta “Miele della Lunigiana”.

Il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in accordo con la Regione Toscana, indice la riunione di pubblico accertamento sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta “Miele della Lunigiana”, avendo ricevuto il parere favorevole della Regione Toscana ed avendo concluso la propria istruttoria

La proposta di modifica, presentata dal Consorzio di tutela Miele della Lunigiana DOP ai sensi del Reg. (UE) n. 2024/1143 e del decreto 14 ottobre 2013, sarà oggetto di pubblica lettura in sede di **riunione di pubblico accertamento, fissata per il giorno 21 luglio 2025 gli uffici della Regione Toscana a Firenze siti in P.zza Unità d’Italia, 1 sala riunioni stanza 114 alle ore 11,30.**

Scopo della riunione di pubblico accertamento è permettere al Ministero di verificare la rispondenza della disciplina proposta ai metodi leali e costanti previsti dal regolamento (UE) n. 2024/1143.

Oltre ai soci del Consorzio, quale soggetto richiedente l’istanza di modifica, sono invitati a partecipare alla riunione i Comuni, le organizzazioni professionali e di categoria, i produttori e gli operatori economici interessati, in particolare coloro che esercitano le loro attività nel territorio all’interno del quale ricade la zona di produzione. Copia del disciplinare di produzione sarà disponibile alla riunione di pubblico accertamento, affinché ciascun partecipante possa intervenire alla riunione di cui sopra con la dovuta documentazione. La riunione sarà condotta da due funzionari del Ministero che avranno il compito di accertare la regolare convocazione della riunione e dare lettura della proposta di modifica del disciplinare di produzione, acquisendo le eventuali osservazioni ritenute ricevibili in tale sede, nonché procedere alla verbalizzazione.

Il Dirigente

Gennaro Giliberti

Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari

Regione Toscana

Comunicato per il BURT

Avviso di indizione della riunione di pubblico accertamento per la modifica del disciplinare della Denominazione di Origine Protetta dell'olio extra vergine di oliva "Lucca".

Il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in accordo con la Regione Toscana, indice la riunione di pubblico accertamento sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta dell'olio extra vergine di oliva "Lucca", avendo ricevuto il parere favorevole della Regione Toscana ed avendo concluso la propria istruttoria

La proposta di modifica, presentata da un gruppo di produttori dell'Olio e.v.o. "Lucca" DOP ai sensi del Reg. (UE) n. 2024/1143 e del decreto 14 ottobre 2013, sarà oggetto di pubblica lettura in sede di **riunione di pubblico accertamento, fissata per il giorno 21 luglio 2025 gli uffici della Regione Toscana a Firenze siti in P.zza Unità d'Italia, 1 sala riunioni stanza 114 alle ore 11,30.**

Scopo della riunione di pubblico accertamento è permettere al Ministero di verificare la rispondenza della disciplina proposta ai metodi leali e costanti previsti dal regolamento (UE) n. 2024/1143.

Oltre ai produttori richiedenti la modifica, sono invitati a partecipare alla riunione i Comuni, le organizzazioni professionali e di categoria, i produttori e gli operatori economici interessati, in particolare coloro che esercitano le loro attività nel territorio all'interno del quale ricade la zona di produzione. Copia del disciplinare di produzione sarà disponibile alla riunione di pubblico accertamento, affinché ciascun partecipante possa intervenire alla riunione di cui sopra con la dovuta documentazione. La riunione sarà condotta da due funzionari del Ministero che avranno il compito di accertare la regolare convocazione della riunione e dare lettura della proposta di modifica del disciplinare di produzione, acquisendo le eventuali osservazioni ritenute ricevibili in tale sede, nonché procedere alla verbalizzazione.

Il Dirigente

Gennaro Giliberti

Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari

Regione Toscana

Autorità Idrica Toscana

**AVVISO EX ART. 34 L.R.65/2014 PER VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO
MEDIANTE APPROVAZIONE PROGETTO.
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DENOMINATO “DISMISSIONE
DEPURATORE CASTELNUOVO D'ELSA” NEL COMUNE DI CASTELFIORENTINO**

L'AUTORITÀ IDRICA TOSCANA,

Visto il D.lgs. 152/2006 ed in particolare l'art 158 bis che prevede che l'approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei piani di investimenti comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici;

Vista la L.R. 69/2011 ed in particolare l'art. 22 che prevede che i progetti definitivi di cui al precedente capoverso sono approvati dall'Autorità Idrica Toscana che provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e regionale;

Vista la L.R. 65/2014 ed in particolare l'art. 34 che prevede l'approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, costituisca variante allo strumento di pianificazione territoriale o urbanistica del Comune e che l'amministrazione competente pubblica il relativo avviso sul B.U.R.T. e rende accessibili gli atti in via telematica;

Vista la Deliberazione Assembleare AIT n. 5 del 12 febbraio 2013 - "Legge regionale 69/2011, art. 22 comma 4 - Delega ai Gestori del SII dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi previsti dai Piani d'ambito" ed il suo recepimento nella Convenzione di Affidamento del Servizio di ACQUE SpA;

Vista la comunicazione di ACQUE SpA, in atti di AIT al prot. 7905 del 28/05/2025 e successive integrazioni agli atti prot.9285 del 26/06/2025, relativa alla richiesta di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica “DISMISSIONE DEPURATORE CASTELNUOVO D'ELSA” nel comune di CASTELFIORENTINO;

Verificato che l'intervento in esame è previsto nel vigente Piano degli Interventi di ACQUE SpA, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo di AIT n. 13/2024, e identificato nel codice MI_FOG-DEP03_02_0129 (Recupero scarichi Castelfiorentino);

Visto che l'intervento prevede la raccolta di uno scarico fognario, al momento non collegato al sistema di depurazione, e dismissione/adeguamento di alcuni piccoli impianti di trattamento e di sollevamento, al fine di convogliare i relativi reflui al depuratore di Cambiano, di maggior potenzialità di trattamento, presso la loc. di Castelnuovo d'Elsa nel Comune di Castelfiorentino (FI);

Considerato che il progetto prevede la realizzazione di un impianto di sollevamento ex-novo (S1) presso un'area campestre (Foglio 15, Particella 336 porzione - NCT Castelfiorentino) situata lungo il ciglio di ovale della S.R.429, con destinazione non conforme per la quale è necessaria la modifica della destinazione d'uso indicata nel vigente RUC da “ZONA OMOGENEA E1a -sistema fluviale e della piana di Granaiole” a “ZONA OMOGENEA F impianti di interesse comune” mediante apposita variante urbanistica;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 6, comma 1bis della L.R. 10/2010 la variante in oggetto sia esclusa dalla VAS per quanto attiene la localizzazione degli interventi proposti, ricadendo nelle fattispecie escluse dalla legge;

Ritenuto che il progetto trasmesso contenga tutti gli elementi conoscitivi, descrittivi e progettuali idonei per l'approvazione anche ai fini della contestuale variante agli strumenti urbanistici comunali;

AVVISA

Che sul sito di AIT all'indirizzo <https://docs.autoritaidrica.toscana.it/it/2080851900> è disponibile, previa registrazione, la documentazione riguardante il progetto denominato DISMISSIONE DEPURATORE CASTELNUOVO D'ELSA” nel comune di CASTELFIORENTINO. La registrazione deve essere effettuata seguendo le modalità indicate e optando per la sezione documentale “Approvazione Progetti”. Seguirà il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Idrica Toscana. Prima di accedere alla pagina sopra citata si prega di prendere visione dell'informativa privacy consultabile al seguente link: [informativa-privacy-sito-riservato.pdf](#);

Che con riferimento alla variante in oggetto essa consiste nel rendere urbanisticamente conformi agli strumenti vigenti l'area di localizzazione del nuovo sollevamento fognario S1 (Foglio 15, Particella 336 – porzione - NCT Castelfiorentino), ovvero nella trasformazione della destinazione urbanistica dalla attuale “ZONA OMOGENEA E1a -sistema fluviale e della piana di Granaiole” alla destinazione “ZONA

Autorità Idrica Toscana

OMOGENEA F impianti di interesse comune” come indicato negli elaborati progettuali (Tavola presenti nella cartella VARIANTE URBANISTICA al percorso sopra indicato);

Che gli interessati alla procedura di variante urbanistica possono presentare osservazioni all’Autorità Idrica Toscana nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT, inviandole per PEC all’indirizzo protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it ovvero per posta (raccomandata A/R) all’indirizzo *Casella Postale 1485 Ufficio Postale 7 di Firenze*.

Che a seguito della decorrenza del periodo previsto per l’invio delle osservazioni l’AIT provvederà ad indire apposita conferenza di servizi per l’approvazione del progetto in essere, con dichiarazione di pubblica utilità, e contestuale variante urbanistica, ex art. 34 L.R. 65/2014.

La Responsabile del Servizio progetti e controllo interventi
ing. Barbara Ferri

Autorità Idrica Toscana

**AVVISO EX ART. 34 L.R.65/2014 PER VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO
MEDIANTE APPROVAZIONE PROGETTO.
PROGETTO DEFINITIVO DENOMINATO “ADEGUAMENTO DI IMPIANTI DI
TRATTAMENTO ESISTENTI NEL COMUNE DI VAGLI DI SOTTO”**

L'AUTORITÀ IDRICA TOSCANA,

Visto il D.lgs. 152/2006 ed in particolare l'art 158 bis che prevede che l'approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei piani di investimenti comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici;

Vista la L.R. 69/2011 ed in particolare l'art. 22 che prevede che i progetti definitivi di cui al precedente capoverso sono approvati dall'Autorità Idrica Toscana che provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e regionale;

Vista la L.R. 65/2014 ed in particolare l'art. 34 che prevede l'approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, costituisca variante allo strumento di pianificazione territoriale o urbanistica del Comune e che l'amministrazione competente pubblica il relativo avviso sul B.U.R.T. e rende accessibili gli atti in via telematica;

Vista la Deliberazione Assembleare AIT n. 5 del 12 febbraio 2013 - "Legge regionale 69/2011, art. 22 comma 4 - Delega ai Gestori del SII dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi previsti dai Piani d'ambito" ed il suo recepimento nella Convenzione di Affidamento del Servizio di Gaia SpA;

Vista la comunicazione di Gaia SpA, in atti di AIT al prot. n. 9030 del 20/06/2025, relativa alla richiesta di approvazione del progetto definitivo ADEGUAMENTO DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ESISTENTI NEL COMUNE DI VAGLI DI SOTTO;

Verificato che l'intervento in esame è previsto nel vigente Piano degli Interventi di Gaia SpA, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo di AIT n. 11/2024, e rientra nei codici identificativi MI_FOG-DEP03_01_0003 e MI_FOG-DEP04_01_0003 ("Estensione servizio di depurazione per agglomerati min/magg 2000 AE a causa dell'assenza di trattamenti secondo AdP Zona Interna" e "Estensione servizio di depurazione Litorale Zona interna");

Ricordato che tale intervento rientra nell'Accordo di Programma, di cui al DPGR 143/2015 e ss.mm.ii., finalizzato ad attuare un programma di interventi relativi al settore fognatura e depurazione del servizio idrico integrato, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 26 della L.R. 20/2006 ed all'art. 19 ter del regolamento regionale n. 46R/2008, e che pertanto riveste carattere di urgenza;

Visto che l'intervento riguarda l'adeguamento alla vigente normativa di quattro piccoli impianti esistenti di trattamento dei reflui: Depuratore Bivio 1, Depuratore Vagli di Sopra, Depuratore Bivio 2 e Depuratore Vagli di Sotto;

Visto che il progetto prevede in particolare 2 ampliamenti/adeguamenti per gli impianti Bivio 1 e Vagli di Sotto e la realizzazione di un nuovo unico impianto in sostituzione di Vagli di Sopra e Bivio 2;

Dato atto che le aree interessate dagli interventi in progetto hanno destinazioni da rendere conformi agli atti di pianificazione territoriale vigenti (piano Operativo Comunale) con apposita variante urbanistica ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (Foglio n. 221, Part. 3300 e 4670 per nuovo impianto Vagli di Sopra - Bivio 2; Foglio n. 124 Part. 6939 e 6938 per ampliamento/adeguamento impianto Bivio 1; Foglio n. 332 Part. 1179 per ampliamento/adeguamento Vagli di Sotto);

Visto l'Accordo tra il Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione Toscana per lo svolgimento della Conferenza paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli strumenti della pianificazione, sottoscritto in data 17/05/2018;

Considerato che il progetto ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico e che la variante comporta quindi la necessità di verifica di coerenza al PIT e sarà pertanto necessario acquisire il parere degli enti competenti in sede di conferenza di servizi per l'approvazione del progetto, come previsto all'art. 11 dell'Accordo sopra citato;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 6, comma 1bis della L.R. 10/2010 la variante in oggetto sia esclusa dalla VAS per quanto attiene la localizzazione degli interventi proposti, ricadendo nelle fattispecie escluse dalla legge;

Autorità Idrica Toscana

Ritenuto che il progetto trasmesso contenga tutti gli elementi conoscitivi, descrittivi e progettuali idonei per l'approvazione anche ai fini della contestuale variante agli strumenti urbanistici comunali;

AVVISA

Che sul sito di AIT all'indirizzo <https://docs.autoritaidrica.toscana.it/1538665128> è disponibile, previa registrazione, la documentazione riguardante il progetto definitivo denominato ADEGUAMENTO DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ESISTENTI NEL COMUNE DI VAGLI DI SOTTO. La registrazione deve essere effettuata seguendo le modalità indicate e optando per la sezione documentale "Approvazione Progetti". Seguirà il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Idrica Toscana. Prima di accedere alla pagina sopra citata si prega di prendere visione dell'informativa privacy consultabile al seguente link: [informativa-privacy-sito-riservato.pdf](#);

Che con riferimento alla variante in oggetto essa consiste nel rendere urbanisticamente conformi agli strumenti vigenti le aree interessate dall'intervento, ovvero nella trasformazione della destinazione urbanistica dalla attuale alla destinazione "Dpp- attrezzature di interesse collettivo di nuova previsione" per le aree del Foglio 221, Particelle 3300 e 4670 e alla destinazione "Dpe- attrezzature di interesse collettivo esistenti" per le aree del Foglio n. 124 Part. 6939 e 6938 e del Foglio n. 332 Part. 1179, come indicato negli elaborati progettuali (Tavole presenti nella cartella VARIANTE al percorso sopra indicato); Che gli interessati alla procedura di variante urbanistica possono presentare osservazioni all'Autorità Idrica Toscana nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT, inviandole per PEC all'indirizzo protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it ovvero per posta (raccomandata A/R) all'indirizzo *Casella Postale 1485 Ufficio Postale 7 di Firenze*.

Che a seguito della decorrenza del periodo previsto per l'invio delle osservazioni l'AIT provvederà ad indire apposita conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo in essere, con dichiarazione di pubblica utilità, e contestuale variante urbanistica, ex art. 34 L.R. 65/2014.

La Responsabile del Servizio progetti e controllo interventi
ing. Barbara Ferri



Prot. n. 0008257/2025 del 27/06/2025

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

“Adeguamento argine destro del t. Bure, in loc. Spedalino (Comune di Agliana), per lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di manutenzione”. Id GLP 1082 - Tit. 13_1_1105.

AVVISO DI PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA

Art. 3 comma 11 L.R. 80/2015

Art. 11 D.P.R. 8/06/2001 n. 327 – art.10 L.241/1990

I sottoscritti, in qualità di Responsabile del procedimento espropriativo e Responsabile unico del progetto per la realizzazione delle opere in oggetto, premesso che:

- il progetto relativo all’“Adeguamento argine destro del t. Bure, in loc. Spedalino (Comune di Agliana), per lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di manutenzione”. Id GLP 1082 - Tit. 13_1_1105, è compreso nel Piano delle attività di bonifica per l’anno 2023 di questo Consorzio, adottato ai sensi della L.R. 79/2012 con Deliberazione dell’Assemblea consortile n. 34 del 17/11/2022 e successive integrazioni;
- il Piano delle Attività di Bonifica 2023 sopra citato, ai sensi dell’art. 26 della L.R. 79/2012, è stato approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 245 del 13/03/2023 nell’ambito del Documento Operativo per la Difesa del Suolo;
- con Determina del dirigente n. 68 del 03/02/2025 è stato emesso il provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi istruttoria indetta ai sensi dell’art. 14 c. 1 della L. 241/1990 e approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico economica in oggetto ;
- è intenzione del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno procedere all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica aggiornato a seguito dei lavori della conferenza dei servizi istruttoria sopra citata, essendo riconducibili alle proprie competenze ai sensi dell’art. 23 della L.R. 79/2012;
- ai sensi dell’articolo 2 comma 3 lett. a) della L.R. 30/2005 costituiscono autorità espropriante “i consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2012 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994), per le opere da loro realizzate ai sensi dell’articolo 23 della L.R. 79/2012”;
- l’art. 3 comma 11 della L.R. 80/2015 stabilisce “Qualora per la realizzazione di un’opera pubblica finalizzata alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e prevista nel documento operativo per la difesa del suolo, siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici, l’approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.”;
- il medesimo articolo 3 comma 11 garantisce la partecipazione dei cittadini alla procedura di variante urbanistica. A tal fine dispone che:
 - o il presente avviso rimanga pubblicato per 15 giorni sul sito internet del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, della Regione Toscana, all’albo pretorio del Comune di Agliana (PT) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;
 - o i cittadini possano proporre osservazioni entro ulteriori 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione;
 - o le osservazioni vengano valutate e controdedotte in sede di conferenza di servizi per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica (D.Lgs. 36/2023) in variante agli strumenti urbanistici comunali.

Ritenuto di mettere in condizione chiunque ne abbia interesse di presentare osservazioni ai sensi degli artt. 3 comma 11 L.R. 80/2015, art.11 D.P.R. 8/06/2001 n. 327 e art. 10 L.241/1990;

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

Sede legale: Via Verdi, 16 - 50122 - Firenze - Tel. 055 244366 - Fax. 055 241458

E-mail: info@cbmv.it - PEC: info@pec.cbmv.it - Sito internet: www.cbmv.it - Codice Fiscale: 06432250485



AVVERTONO

- che il progetto di fattibilità tecnico economica relativo all' "Adeguamento argine destro del t. Bure, in loc. Spedalino (Comune di Agliana), per lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di manutenzione". Id GLP 1082 - Tit. 13_1_1105, che costituisce proposta di variante urbanistica è depositato presso la sede di questo Consorzio sita in Firenze Viale della Toscana, 21 dove può essere preso in visione previo appuntamento, referente geom. Antonella Cafissi tel. 055 0882844 mail a.cafissi@cbmv.it;
- che la presente proposta di variante rimarrà pubblicata per 15 giorni sul sito internet del Consorzio, su quello della Regione Toscana, all'Albo del Comune di Agliana (PT) nonché sul BURT e che chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni entro ulteriori 15 giorni dalla scadenza di tale termine di pubblicazione a Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno Viale della Toscana, 21 - 50127 Firenze (FI) Pec: info@pec.cbmv.it;
- che decorso il termine di cui sopra per proporre osservazioni, si terrà la conferenza dei servizi indetta ai sensi dell'art. 14 e ss. della L. 241/1990 ai fini dell'approvazione del citato progetto delle opere;
- che l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica (D.Lgs. 36/2023) ai sensi dell'art. 3 comma 11 della L.R. 80/2015 comporta la dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e/o apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui terreni interessati dall'intervento;
- che le eventuali osservazioni proposte tempestivamente dai soggetti interessati nei termini di legge prescritti, saranno valutate e riportate nella sede della conferenza dei servizi sopra citata;
- Si informa infine che il Responsabile del Procedimento di espropriazione ai sensi dell'art. 5, L. 241/90 e del D.P.R. 327/2001 è il Dirigente dell'Area Patrimonio ed Espropri, Dott.ssa Alessandra Deri. Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, nella qualità di titolare del trattamento tratta i dati, unicamente per le finalità pubbliche previste dal DPR 327/2001. I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente. Informazioni dettagliate anche in ordine al diritto di accesso ed agli altri diritti, sono riportate nell'informativa completa presso le sedi consortili e sul sito <https://www.cbmv.it/page/informative-sui-singoli-trattamenti>.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

Dott.ssa Alessandra Deri

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Angelica Bruno

Documento firmato digitalmente

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

Sede legale: Via Verdi, 16 - 50122 - Firenze - Tel. 055 244366 - Fax. 055 241458
E-mail: info@cbmv.it - PEC: info@pec.cbmv.it - Sito internet: www.cbmv.it - Codice Fiscale: 06432250485

 <p>REGIONE TOSCANA</p>	<p>AUTORITA' PORTUALE REGIONALE Viareggio Porto Santo Stefano, Marina di Campo Giglio Porto</p>	 <p>Autorità Portuale Regionale</p>
<p>Prot. N°</p>	<p>Ufficio Demanio Marittimo</p>	<p>Viareggio, li</p>

AVVISO DI PUBBLICAZIONE ISTANZE RINNOVO CONCESSIONI DEMANIALI PORTO DI VIAREGGIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

- la società “**e-distribuzione S.p.a.**” (P.IVA 05779711000) con sede legale nel Comune di Roma in via Domenico Cimarosa n° 4, è titolare delle seguenti Concessioni Demaniali Marittime:
 - Concessione Demaniale Marittima Reg. n° 13/2020 – Repertorio n° 340 - sottoscritta in data 05 agosto 2020 e regolarmente registrata presso l’Agenzia delle Entrate della Provincia di Lucca – ufficio territoriale di Viareggio – in data 06 agosto 2020 al n° 2003 avente ad oggetto “*l’occupazione di una zona demaniale marittima della superficie di 31,23 mq – di cui 8,38 mq scoperti – situata nel Comune di Viareggio e precisamente in via del Porto, allo scopo di mantenere un manufatto di proprietà dello Stato ad uso cabina elettrica*”;
 - Concessione Demaniale Marittima Reg. n° 19/2021 – Repertorio n° 380 - sottoscritta in data 28 luglio 2021 e regolarmente registrata presso l’Agenzia delle Entrate della Provincia di Lucca – ufficio territoriale di Viareggio – in data 10 agosto 2021 al n° 1805 avente ad oggetto “*l’occupazione di una zona demaniale marittima della superficie di 5.916,627 mq – come da Modello DI Do.Ri. Del 15 settembre 2020 – virtuali ai sensi della Circolare n° 112/2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, posta in Viareggio porto allo scopo di mantenere cavi interrati, cabine elettriche e sostegni*”;
- in data 22 settembre 2021 è stata sottoscritta, relativamente alla Concessione Demaniale Marittima Reg. n° 13/2020, la Licenza Suppletiva Reg. n° 20/2021 – Repertorio n° 381 - regolarmente registrata presso l’Agenzia delle Entrate della Provincia di Lucca – ufficio territoriale di Viareggio – in data 28 settembre 2021 al n° 2018 per la “[...] *variazione della consistenza dei mq della Licenza Reg. n° 13/2020 e lo scopo, rilasciata per l’occupazione e l’uso di area demaniale marittima di mq 31,23 per mantenere un manufatto di proprietà dello Stato ad uso cabina elettrica, passando a 52,70 mq e esclusivamente per il mantenimento di n° 2 cabine elettriche, una posta in via del Porto e l’altra posta presso la banchina Natino della darsena Viareggio, adiacente al faro [...]*”;
- in data 26 febbraio 2025, con nota assunta al prot. 757, come successivamente integrata in data 28 aprile 2025 con nota assunta al prot. 1.683, la soc. concessionaria **e-distribuzione S.p.a.**, ha presentato formale istanza di rinnovo e riunificazione delle suddette Concessioni Demaniali Marittime. Alla luce di nuovi puntuali rilievi da parte del concessionario, in data 10 giugno 2025, con nota assunta al prot. 2.343, ha provveduto ad inoltrare ulteriore integrazione documentale con la quale venivano rappresentate le corrette consistenze oggetto delle Concessioni Demaniali Marittime *de quo*;

Considerato quanto disposto dalla Legge n° 118 del 05 agosto 2022 e ss.mm.ii., così come modificata dalla Legge n° 166 del 14 novembre 2024 di conversione con modificazioni del Decreto Legge n° 131 del 16 settembre 2024 (pubblicata in G.U. n° 267 del 14 novembre 2023), ed in particolare dall’art. 3 comma 1 “ *Al fine di consentire l’ordinata programmazione delle procedure di affidamento di cui all’art. 4 e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell’Unione europea e secondo le modalità stabilite dal medesimo art. 4, continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027, ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della Legge n° 145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii., e del Decreto Legge n° 104 del 14 agosto 2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 126 del 13 ottobre 2020 e ss.mm.ii.*”

- *a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui all' art. 01, comma 1 del Decreto Legge n° 400 del 05 ottobre 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 494 del 04 dicembre 1993 e ss.mm.ii., quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al D.Lgs n° 39 del 28 febbraio 2021 e ss.mm.ii., e quelle gestite dagli Enti del Terzo settore di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di cui al D.Lgs n° 117 del 03 luglio 2017 e ss.mm.ii. [...]*;

Tenuto conto che:

- la Legge n° 118 del 05 agosto 2022 e ss.mm.ii., così come modificata dalla Legge n° 166 del 14 novembre 2024 di conversione con modificazioni del Decreto Legge n° 131 del 16 settembre 2024 (pubblicata in G.U. n° 267 del 14 novembre 2023) estende la durata delle Concessioni Demaniali fino al 30 settembre 2027 per le Concessioni marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, di cui all'art. 01, comma 1 del Decreto Legge n° 400 del 05 ottobre 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 494 del 04 dicembre 1993 e ss.mm.ii.;
- le Concessioni Demaniali Marittime *de quo* sono da inquadrarsi tra i **“servizi pubblici e per servizi e attività portuali”** ai sensi dell'art. 01 comma 1 del Decreto Legge n° 400 del 05 ottobre 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 494 del 04 dicembre 1993 e ss.mm.ii. e, pertanto, non è possibile applicare quanto disposto dalla Legge n° 118 del 05 agosto 2022 e ss.mm.ii., così come modificata dalla Legge n° 166 del 14 novembre 2024 e ss.mm.ii.;

Valutata:

- l'istanza, presentata dalla società **“e-distribuzione S.p.a.”** (P.IVA 05779711000) con sede legale nel Comune di Roma in via Domenico Cimarosa n° 4, in data 26 febbraio 2025, con nota assunta al prot. 757, per il rinnovo e riunificazione delle Concessioni Demaniali Marittime *de quo*;
- la successiva integrazione pervenuta in data 28 aprile 2025, con nota assunta al prot. 1.683, nonché quella in sostituzione pervenuta in data 10 giugno 2025, assunta al prot. 2.343 - con annesso Modello D1 Do.Ri. - all'interno della quale venivano rappresentate le corrette consistenze delle Concessione Demaniali Marittime in oggetto che comprendono:
 - n° 5 cabine elettriche,
 - n° 56 prese elettrice di sostegno all'impianto,
 - tubazioni e cavidotti interrati,

il tutto per una superficie complessiva pari a 8.252,80 mq, di cui 22,85 mq di difficile rimozione e 8,38 mq di zona demaniale scoperta;

Visto:

- il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di Esecuzione;
- l'art. 18 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;
- gli artt. 36 e 37 del Codice della Navigazione;
- la Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, recepita nell'ordinamento italiano con il D.lgs. n° 59 del 26 marzo 2010 e ss.mm.ii.;
- la Legge n° 494 del 04 dicembre 1993 e ss.mm.ii.;
- la Legge n° 296 del 27 dicembre 2006 e ss.mm.ii.;
- la Legge n° 118 del 5 agosto 2022 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 4 comma 1;
- la Legge Regione Toscana n° 88 del 10 dicembre 1998 e ss.mm.ii. *“Attribuzione agli Enti Locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 e ss.mm.ii.”* ed in particolare l'art. 27 comma 3 relativo all'attribuzione alle Amministrazioni Comunali delle funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;
- la Legge Regione Toscana n° 23 del 28 maggio 2012 e ss.mm.ii.;
- il Documento indirizzi, criteri e direttive per la gestione delle aree demaniali approvato con Delibera del Comitato Portuale di Viareggio n° 20/2015;

Dato atto che la pubblicazione delle domande, fatto salvo il prevalente interesse pubblico, costituiscono atti istruttori propedeutici per l'adozione del provvedimento finale, al fine di assicurare l'adeguata imparzialità e pubblicità della procedura e di tutelare eventuali diritti di terzi;

Ritenuto opportuno, in ossequio al principio di trasparenza, di procedere alla pubblicazione del presente avviso al solo fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni e/o domande concorrenti;

RENDE NOTO CHE

la società “**e-distribuzione S.p.a.** (P.IVA 05779711000) con sede legale nel Comune di Roma in via Domenico Cimarosa n° 4, con istanza Modello D1 presentata in data 26 febbraio 2025, con nota assunta al prot. 757, successivamente integrata in data 28 aprile 2025, con nota assunta al prot. 1.683, sostituita in data 10 giugno 2025, con nota assunta al prot. 2.343, ha chiesto il rinnovo e la riunificazione della Concessione Demaniale Marittima Reg. n° 13/2020 – Repertorio n° 340 - sottoscritta in data 05 agosto 2020 – e successiva Licenza Suppletiva Reg. n° 20/2021 – Repertorio n° 381 - sottoscritta in data 22 settembre 2021 – e Concessione Demaniale Marittima Reg. n° 19/2021 – Repertorio n° 380 - sottoscritta in data 28 luglio 2021, avente ad oggetto “*l’occupazione e l’uso di una zona demaniale marittima della superficie complessiva pari a 8.252,80 mq allo scopo di mantenere cavidotti, tubazioni, cabine elettriche e punti elettrici a sostegni dell’impianto*” con l’obbligo di corrispondere all’erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone annuale di € 3.445,76 relativamente all’anno 2025 e salvo conguagli *ex lege*.

Ai sensi della Legge n° 241 del 07 agosto 1990 e ss.mm.ii., ai fini del presente avviso, si rende inoltre noto che:

Amministrazione Competente: Autorità Portuale Regionale

Responsabile del Procedimento: Ing. Massimo Lucchesi

Ufficio a cui rivolgersi per prendere visione degli atti: ufficio Demanio previo appuntamento da fissarsi mediante l’indirizzo e-mail: info@apr.toscana.it

DISPONE

La pubblicazione del presente avviso per un periodo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione al Bollettino Ufficiale Regione Toscana e sull'albo on-line dell'Autorità Portuale Regionale.

INVITA

Tutti coloro che possono avervi interesse, a presentare tramite:

- indirizzo PEC: autoritaportualeregionale@postacert.toscana.it in cui l’oggetto dovrà recare la dicitura relativa alla pubblicazione della domanda/domande interessato;
- in forma cartacea mediante consegna a mano nel giorno di martedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 o mediante spedizione, sempre all’indirizzo della Autorità portuale, via Lungo Canale Est, 11 – 55049 Viareggio – in busta chiusa indicando mittente e oggetto come sopra indicato;
- entro il termine perentorio di 30 gg. dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, le opposizioni e/o osservazioni ritenute opportune a tutela dei loro eventuali diritti, nonché motivate domande concorrenti, per le concessioni di interesse, che a pena di irricevibilità, dovranno essere presentate tramite il modello D1 Do.Ri. unitamente alla dovuta documentazione come previsto dalle norme vigenti.

Le eventuali domande concorrenti saranno successivamente pubblicate ai soli fini della presentazione delle osservazioni/opposizioni.

Le domande incomplete o inesatte o pervenute fuori dai termini non saranno ritenute valide e non verranno prese in considerazione.

Trascorso il termine stabilito, si darà corso agli adempimenti inerenti alla richiesta. Il presente avviso viene effettuato ai soli fini istruttori, restando impregiudicate le determinazioni in merito all’esito delle domande di concessione presentate, incluse quelle pubblicate in sintesi, con il presente atto.

***Il Segretario Generale
Ing. Massimo Lucchesi***

AVVISO DI RILASCIO PRONUNCIA COMPATIBILITA' AMBIENTALE DA PARTE DEL PARCO ALPI APUANE

Si comunica che in data 26/6/2025 è stata rilasciata da parte dell'Ente Parco Alpi Apuane la Pronuncia di Compatibilità Ambientale, Pronuncia di Valutazione d'Incidenza, Nulla Osta Parco e Autorizzazioni, Pareri e Assensi in materia ambientale con Determinazione di PCA n°2/25. Il Proponente è la Soc. Carrara Marmi s.r.l. con sede in Massa, Via Martiri di Cefalonia CF/PIVA 001209470457 l'opera oggetto di PCA è "Progetto di coltivazione della cava Tombaccio", relativa alla prosecuzione dei lavori di coltivazione della Cava Tombaccio, sita in Comune di Stazzema (LU). L'atto di PCA può essere consultato nella sua interezza presso il seguente indirizzo internet: http://www.parcapuane.toscana.it/consultazione_storica_documenti.asp?t=8

SEZIONE II





COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Decreto n° 4 del 30/06/2025

Oggetto: OPERE IN CARPENTERIA METALLICA A COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONNESSIONE DI RETE CICLABILE ESISTENTE NEL TRATTO VAIANO-PRATO ED ESTENSIONE ALL'ABITATO IN LOCALITÀ CAMINO E LA BRIGLIA CON REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO SUL TORRENTE BISENZIO – NUOVA PROROGA OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA N.2

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale di Vaiano n.20 del 28/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale:
 - veniva approvato il progetto esecutivo delle opere in carpenteria metallica a completamento dei lavori di connessione di rete ciclabile esistente nel tratto Vaiano-Prato ed estensione all'abitato in località Camino e La Briglia con realizzazione di un attraversamento sul torrente Bisenzio, redatto dal tecnico incaricato Ing. Francesca Santi della Open Ingegneria S.r.l. di Prato, depositato presso l'Ufficio Tecnico proponente;
 - veniva dichiarata la pubblica utilità dell'opera pubblica in questione, nonché la sua urgenza e indifferibilità;
 - veniva determinato di procedere all'occupazione temporanea d'urgenza delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori così come definite all'interno dell'elaborato progettuale denominato "*Piano particellare occupazione temporanea*", contenente altresì gli indennizzi necessari alla predetta occupazione;
 - veniva autorizzata, vista l'urgenza di formalizzare la disponibilità dell'area per l'esecuzione dei lavori, l'emissione del relativo decreto da parte del soggetto titolare della competenza in materia;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.146 del 20/09/2023 con la quale veniva approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo delle opere di cui sopra, per le motivazioni in essa esposte, che qui si intendono integralmente richiamate;

VISTO l'art.49 del D.P.R. n.327/2001 che consente l'occupazione temporanea di aree non soggette a procedimento di espropriazione, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori;

DATO ATTO che:

- come indicato all'art.31 del Capitolato Speciale d'Appalto approvato con la citata deliberazione G.C. n.20 del 28/02/2022, il termine di esecuzione dei lavori in oggetto veniva stabilito presuntivamente in giorni 180 naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna;
- come indicato invece all'art.20 del Capitolato Speciale d'Appalto approvato con la successiva deliberazione G.C. n.146 del 20/09/2023, il termine di esecuzione dei lavori veniva poi definito in giorni 360 naturali e consecutivi, sempre decorrenti dal verbale di consegna;
- con nota prot.n.1290 del 30/01/2024 la Regione Toscana – Direzione Mobilità, Infrastrutture e T.P.L. – Settore Mobilità ciclabile e sostenibile – comunicava a questo Ente il passaggio dell'opera di cui trattasi dalla linea di finanziamento POR FESR al Piano Operativo Complementare (POC);
- con successive note prot.n.4342 del 10/04/2024 e prot.n.4669 del 16/04/2024 precisava che, secondo quanto stabilito dal suddetto POC, il termine di conclusione dei lavori e completa rendicontazione sulla piattaforma Siuf deve avvenire entro e non oltre il 31/12/2025;
- a seguito dell'evento alluvionale che ha colpito il territorio comunale in data 02/11/2023, sono ad oggi ancora in corso, congiuntamente agli uffici regionali, gli studi necessari a rimodulare l'intervento, finalizzati anche al mantenimento del contributo di cui sopra, con scadenza 31/12/2026;
- nell'area di cui trattasi, occupata temporaneamente da questo Ente, sono ancora depositate le lamiere in carpenteria metallica, relativamente alle quali, per i motivi sopra indicati, deve tutt'oggi decidersi la nuova collocazione;



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

RITENUTO necessario quindi prorogare ulteriormente il termine di occupazione delle aree di cui in oggetto almeno fino alla data del 31/12/2025;

VISTO il decreto sindacale n.63 del 30/12/2024 con cui è stata nominata la Geom. Mascia Orlando quale Responsabile dell'Area n.2 a decorrere dal 01/01/2025;

ORDINA

- 1) di **DISPORRE** a favore del Comune di Vaiano la **proroga alla data del 31/12/2025 dell'occupazione temporanea** delle aree di seguito descritte, situate in Comune di Vaiano, località Camino, necessarie all'esecuzione dei lavori di cui in oggetto e per le quali viene indicata, in via provvisoria, l'indennità di occupazione:

N.	DITTA CATASTALE	FOGLIO	MAPPALE	SUPERFICIE CATASTALE E MQ.	COLTURA CATEGORIA	SUPERFICIE OGGETTO DI OCCUPAZIONE MQ.	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE MENSILE €
1	A.F.A.	26	488	98,00	bosco ceduo cl.4	98,00	11,43
		26	490	963,00	bosco ceduo cl.4	65,60	7,65
2	G.M.R.	27	434	41,00	Seminativo arboreo cl. 1	41,00	4,78
		27	435	41,00	Seminativo arboreo cl. 1	41,00	4,78
3	B.D. B.M.C. B.S.D. B.P. G.M.R. M.M.R. M.R.M.	27	437	63,00	Seminativo arboreo cl. 1	63,00	7,35
4	B.C. B.E. L.A. B.M.C. B.S.D. B.P. G.M.R. Impresa Edile B.D. e C. S.a.s. M.M.R. M.R.M.	27	439	704,00	Seminativo arboreo cl. 1	704,00	82,13
5	B.M.C. B.S.D. B.P. M.M.R. M.R.M.	27	201	240,00	Seminativo arboreo cl. 1	240,00	28,00
6	Impresa Edile B.D. e C. S.a.s.	27	202	180,00	Seminativo arboreo cl. 1	180,00	21,00



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

- 2) è fatta salva la possibilità di prorogare ulteriormente il predetto termine qualora gli studi sopra citati non siano ancora ultimati, oppure di interromperlo qualora la proposta di rimodulazione dell'intervento avanzata da questo Ente abbia ottenuto la coerenza da parte della Regione Toscana – Direzione Mobilità, Infrastrutture e T.P.L. – Settore Mobilità ciclabile e sostenibile;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art.13 della Legge Regionale Toscana n.30/2005, in relazione alle comunicazioni e notificazioni degli atti relativi al procedimento di esproprio stabilisce, che *“Le comunicazioni e le notificazioni previste dal D.P.R. n.327/2001 possono essere effettuate anche mediante i messi comunali e provinciali”*;
- 4) l'indennità di occupazione temporanea è stata determinata con i criteri previsti dall'art.50 del D.P.R. n.327/2001; l'importo definitivo verrà quantificato a fine valutazioni sulla base dell'effettivo tempo di occupazione delle aree;
- 5) il Responsabile del Procedimento delle opere in carpenteria metallica a completamento dei lavori di connessione di rete ciclabile esistente nel tratto Vaiano-Prato ed estensione all'abitato in località Camino e La Briglia con realizzazione di un attraversamento sul torrente Bisenzio è la Geom. Michela Lazzzerini;
- 6) il presente provvedimento viene integralmente pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Vaiano e per estratto nel BURT;
- 7) avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica; per i terzi interessati i predetti termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURT.

Responsabile
MASCIA ORLANDO / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.

PROVINCIA DI LUCCA***Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio***

OGGETTO: indizione Conferenza di Servizi Decisoria ex art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alla variante paesaggistica e contestuale variante al Regolamento Urbanistico vigente e adeguamento del PO approvato, del progetto autorizzato con Conferenza di Servizi conclusa con Determinazione Dirigenziale n. 798 del 19/07/2023 dell'intervento denominato "ISTITUTO TECNICO AGRARIO BRANCOLI BUSDRAGHI DI LUCCA - REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA SCOLASTICA"- Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU M4C11I33 - CUP: E65E22000080007 - Via Giovanni Gallesi - 55100 – Mutigliano, Lucca (LU)

IL DIRIGENTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 2 della Legge Regionale 12/2022;

AVVISA

- che in data 01/07/2025 è stata indetta Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 L. 241/1990, per l'approvazione della variante paesaggistica al progetto autorizzato con Conferenza di Servizi conclusa con Determinazione Dirigenziale n. 798 del 19/07/2023, e contestuale adeguamento del Piano Operativo del Comune di Lucca approvato con Del. C.C. n. 109 del 15/10/2024 dell'intervento denominato "ISTITUTO TECNICO AGRARIO BRANCOLI BUSDRAGHI DI LUCCA - REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA SCOLASTICA"- Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU M4C11I33 - CUP: E65E22000080007 - Via Giovanni Gallesi - 55100 – Mutigliano, Lucca (LU)
- che il progetto è stato pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Lucca di cui al seguente indirizzo: <https://www.provincia.lucca.it>, alla pagina dedicata ai progetti PNRR;
- che entro e non oltre il termine di 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) chiunque ha la facoltà di prenderne visione e presentare le osservazioni che ritenga opportune;
- le osservazioni dovranno essere presentate, entro il termine sopra indicato, alla Provincia di Lucca (in duplice copia se cartacea) facendole pervenire con le seguenti modalità:
- tramite PEC al seguente indirizzo: provincia.lucca@postacert.toscana.it, all'attenzione dell'*U.O. Edilizia Scolastica e Immobili Vincolati* - riportando nell'oggetto la seguente dicitura: "*Osservazione Variante Istituto Tecnico Agrario Brancoli Busdraghi di Lucca - Realizzazione di Nuova Palestra Scolastica – Finanziamento PNRR*";
- consegnate a mano all'Ufficio Protocollo della Provincia di Lucca, Palazzo Ducale - Piazza Napoleone - 55100 Lucca, nei giorni di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15,00 alle 16,00) che ne rilascerà apposita ricevuta. La richiesta di osservazione potrà essere redatta su carta libera riportando nell'oggetto "*U.O. Edilizia Scolastica e Immobili Vincolati - Osservazione Variante Istituto Tecnico Agrario Brancoli Busdraghi di Lucca - Realizzazione di Nuova Palestra Scolastica – Finanziamento PNRR*";
- per posta raccomandata A/R, in busta chiusa indirizzata all'Ufficio Protocollo della Provincia di Lucca, Palazzo Ducale - Piazza Napoleone - 55100 Lucca, recante la seguente dicitura: "*U.O. Edilizia Scolastica e Immobili Vincolati - Osservazione Variante Istituto Tecnico Agrario Brancoli Busdraghi di Lucca - Realizzazione di Nuova Palestra Scolastica – Finanziamento PNRR*", farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Arch. Fabrizio Mechini

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MASSA-CARRARA**(Determinazione Dirigenziale n. 827 del 25/06/2025)**

La Commissione Provinciale Espropri, ai sensi dell'art. 41 c. 4 del DPR n. 327/2001 e dell'art. 4 c. 1 del Regolamento Provinciale, approva la "Tabella dei Valori Agricoli Medi (VAM) dei terreni compresi nelle singole regioni agrarie della Provincia di Massa-Carrara, riferiti all'anno 2024 a valere per l'anno di applicazione 2024"

SEGUE TABELLA ALLEGATA

COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA (Art. 41 del D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327 e art. 16 L.R.Toscana n. 30 del 18 febbraio 2005)				
VALORI AGRICOLI MEDI PER TIPO DI COLTURA DEI TERRENI NELLE SINGOLE REGIONI AGRARIE DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA				
Anno di riferimento 2024 - Anno di applicazione 2025				
Regione Agraria N. 1 - Comuni di Bagnone, Filattiera, Mulazzo, Pontremoli, Villafranca in Lunigiana e Zeri				
Regione Agraria N. 2 - Comuni di Casola In Lunigiana, Comano, Fivizzano e Licciana Nardi				
Regione Agraria N. 3 - Comuni di Carrara, Massa e Montignoso				
Regione Agraria N. 4 - Comuni di Aulla, Fosdinovo, Podenzana e Tresana				
REGIONI AGRARIE - VALORI MEDI PER ETTARO (€/HA)				
TIPO DI COLTURA	Regione n. 1	Regione n. 2	Regione n. 3	Regione n. 4
Seminativo	35.000,00	35.000,00	50.629,00	35.000,00
Seminativo Arborato	35.901,00	35.901,00	59.835,00	37.741,00
Seminativo Arborato Irriguo	58.915,00	55.233,00	103.099,00	58.915,00
Seminativo Irriguo	47.867,00	47.867,00	89.291,00	47.867,00
Prato Stabile	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Prato Arborato	35.000,00	35.000,00	41.272,00	35.000,00
Prato Irriguo	39.583,00	39.583,00	50.629,00	39.583,00
Prato Irriguo Arborato	41.424,00	41.424,00	55.233,00	41.424,00
Orto	73.361,00	73.361,00	108.715,00	79.547,00
Orto Irriguo	115.785,00	101.645,00	190.030,00	115.785,00
Coltura floreale in pieno campo	158.826,00	158.826,00	202.403,00	158.826,00
Orto e Floricoltura In Serra o Tunnel (1)	230.686,00	230.686,00	242.176,00	242.176,00
Agrumeto			194.449,00	
Frutteto	81.316,00	81.316,00	119.320,00	90.153,00
Vigneto	50.000,00	50.000,00	109.597,00	56.567,00
Uliveto	35.000,00	35.000,00	75.000,00	55.233,00
Castagneto	14.631,00	14.631,00	14.631,00	14.631,00
Canneto	29.261,00	29.261,00	29.261,00	29.261,00
Pascolo (2)	30.000,00	30.000,00	35.000,00	30.000,00
Pascolo Arborato (2)	30.000,00	30.000,00	35.000,00	30.000,00
Pascolo Cespugliato (2)	30.000,00	30.000,00	35.000,00	30.000,00
Pioppeto	37.245,00	37.245,00	42.278,00	37.245,00
Bosco Ceduo	8.741,00	8.741,00	9.833,00	8.741,00
Bosco D'Alto Fusto	22.991,00	22.991,00	25.081,00	22.991,00
Bosco Misto	10.926,00	10.926,00	15.294,00	15.294,00
Pineta Litoranea			82.848,00	
Vivaio	181.191,00	181.191,00	233.338,00	181.191,00
Giardino e similare	166.164,00	166.164,00	167.933,00	166.164,00
Note :				
(1) Deve intendersi per serra o tunnel una razionale struttura dotata di idonei impianti.				
(2) Si parificano a questo tipo di coltura i terreni degradati per azione del mare				
Massa, 11 Giugno 2025			IL PRESIDENTE <i>Gianni Lorenzetti</i>	

COMUNE DI AREZZO

OGGETTO: Variante al piano operativo per l'individuazione di un'area di trasformazione a destinazione residenziale in viale Giotto, adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 27 marzo 2025. Accertamento della mancata presentazione di osservazioni e pubblicazione dell'avviso nel BURT.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GOVERNO DEL TERRITORIO****RENDE NOTO**

che con proprio provvedimento n. 1.655 del 30 giugno 2025, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 65/2014, ha accertato che non sono pervenute osservazioni allo strumento urbanistico in oggetto, dando atto che l'efficacia dello stesso decorrerà dalla presente pubblicazione.

Il dirigente
Dott. Ing. Paolo Frescucci

COMUNE DI VOLTERRA (PISA)

REALIZZAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA PER SOSTA TEMPORANEA AI FINI TURISTICI
E ALLA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO ALL'ARIA APERTA IN LOC. "I CAPPUCCINI" -
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - ADOZIONE VARIANTE AL PIANO OPERATIVO AI
SENSI DELL'ART. 19 DEL D.P.R. N. 327/2001 E DELL'ART. 34 DELLA L.R. N.65/2014 -
EFFICACIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE N° 6

“PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, CULTURA E TURISMO”

Visto l'articolo 34 della L.R. 10 novembre 2014 n° 65 e s.m.i.;

RENDE NOTO

- che con Delibera di Consiglio Comunale n° 37 del 17.06.2025 è stata disposta l'efficacia della variante al Piano Operativo del Comune di Volterra relativa all'approvazione dell'opera pubblica di cui trattasi;
- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della L.R. 10 novembre 2014 n° 65 e s.m.i. l'avviso della dichiarazione di efficacia deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T), affinché chiunque possa prenderne visione.

Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Alessandro Bonsignori, Funzionario Responsabile del Settore n° 6 del Comune di Volterra (e-mail: a.bonsignori@comune.volterra.pi.it).

Il Responsabile del Settore

(Arch. Alessandro Bonsignori)

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**